MEMORIA

DA UMILIARSI

A SUA MAESTÀ

CHE DIO SEMPRE GUARDI, E FELICITI

DELL' AVVOCATO

CARLO FRANCHI

In Nome de' Consegnatarj dell' Arrendamento de' Sali di Puglia.

Ex Lib. Fran. Marcu de' Ubertis
pro Rep. Ven. Residentis, primum
Mediolani, dein Neapoli, nunc
Taurini 1765

E ravvisar si potesse, quasi dipinta in brieve tavola, la serie Cronologica degli antichissimi Regni di Egitto, e delle vaste Monarchie degli Assirj, de' Medi, e Persiani: O se, trasandando secoli sì vetusti tra mille favolosi racconti, ed entro il velo di una nera caligine involti, fissar si potesse lo sguardo ne' Regni formati dopo la morte del Grande Alessandro il Macedone nell' Asia, nella Siria, e da Tolomei in Egitto, e nella Macedonia: O se per non girne ne' Paesi piu rimoti, riguardar si potessero i Regni dopo la decadenza del Romano Impero, e l' invasione degli Unni, e di tante altre Settentrionali Nazioni, nell' Affrica, e nella nostra Europa stabiliti, chiaro vedrebbesi di non esser sì agevole con astratte, e metafisiche riflessioni, e senza il lume fedele delle piu veridiche Storie, fissar Sistemi certi, ed invariabili nella materia piu grave, seria, ed importante del *Pubblico Diritto* de' Regnanti, e del Regolamento de' Principati. Si vedrebbe, che varia è stata la sorte; varj i principj; e vario lo stabilimento di ogni Regno: secondo la diversità delle indoli delle Nazioni: delle Leggi fondamentali di ogni Stato: delle condizioni, e patti conceduti da' Conquistatori a' Popoli soggiogati: e sopratutto delle lunghe, vetuste, e non interrotte Costumanze in ogni Stato nell' etadi piu antiche, e recenti osservate. Quindi per evitare inconvenienti gravissimi, non dovrebbe

be farsi uso indistinto di tutti gli Autori di varie, e differenti Nazioni, che hanno del *Diritto Pubblico* ragionato. Dovrebbe ogni Regno formare i suoi proprj Sistemi per proprio, ed individuale regolamento: Onde trar si potessero piu certe, e sicure le Massime, e le Illazioni.

Non v'è, chi non veneri il nome di *Cujacio*, come ristoratore nella Francia dell'antica Romana Giurisprudenza, dopo il nostro *Alciato* in Italia. E pure questo Autore gravissimo nel Comento di una Pontificia Decretale di Onorio III. diretta ad Andrea Re di Ungheria *(a)* rapporta di essere stato domandato nella Corte del Re Cristianissimo; se era lecito a quel Sovrano alienare i Beni della sua Corona, e del suo Demanio; e tanto piu il Regno medesimo. Ci riferisce di non aver Egli indugiato a rispondere, che quantunque non vi fosse in quel Reame legge particolare, che lo vietasse, ella era però una Legge generale di tutti i Regni, nata co' Regni medesimi, e quasi un Diritto delle Genti. E ne assegna per ragione, che giusta la *Legge Regia*, o sia Augusta ogni Sovrano nel principio del suo regnare, era solito di giurare di mantenere intatti, ed illesi i Beni, e diritti della sua Corona. E si avvale appunto dell'esempio di quella Pontificia Costituzione, per cui ingiugnevasi al Re di Ungheria il divieto di qualunque alienazione de' Beni, e diritti a quel Reame spettanti *(b)*.

Or

(a) *Capit. Intellecto De jur. jurand.*

(b) *Cujac. in d. Capit. Intellecto 33. De jur. jurando: Non ita dudum quærebatur in Aulâ Regis, quæ lex, vel Constitutio vetasset, ne Regi esset potestas illa alienandi ea bona, quæ sceptri, sive Regni Francici propria sunt, QUI SONT DE SON DOMAINE, & longè magis ne liceret Regnum ipsum alienare, cum hanc dubitationem animo Principis nescio quis genius ingessisset. Nihil est veriùs, & eâ de re, cum Nemo non consuleretur, & ipse, qui tunc eo veneram certis de causis, eâ de re consulerer, respondi, nullam esse legem specialem, quæ id prohibuisset, sed hanc esse legem*

Or se quest' Uomo gravissimo, in vece di fingersi a suo talento l'origine, ed il progresso eguale in tutti i Regni, riguardata ne avesse la serie da' suoi principj quasi dipinta in brieve tavola, e con colori istorici delineata, non sarebbe facilmente trascorso in equivochi così palpabili.

Avrebbe riconosciuta la vanità di quella *Legge Regia*, cui un tempo si prestava sì ferma credenza, come il vero stabilimento, e legge fondamentale dell' Impero Romano. Non si sarebbe avvanzato ad asserire di essere eguale la sorte di tutti i Regni: quasi che l'alto, e dispotico dominio de' Regnanti di Persia uguagliar si potesse al limitatissimo Impero de' Re di Sparta circoscritto dagli Efori. Non avrebbe confuso il Regno di Ungheria ne' tempi di quella Pontificia Costituzione Elettivo col Reame Augusto di Francia, e con tutti gli altri generalmente. E distinguendo l'Impero dal Sacerdozio, ed i limiti a ciascheduno assegnati, non si sarebbe sì agevolmente persuaso di poterli dalla Suprema Potestà Spirituale imporre leggi alla Potestà Temporale de' Sovrani, e de' Regni.

Da questo stesso principio sono sorti gli abbagli nel confondere i Regni Patrimoniali, dove pienissima, ed assoluta si è la facoltà de' Sovrani, co' Regni semplicemente Usufruttuarj, ne' quali si sono i Regnanti considerati, come semplici Amministratori. Quindi si sono avvanzati gli Autori a considerarli, o come Mariti ne' fondi dotali: o come Vescovi nelle proprie Diocesi, a' quali viene ogni Alienazione interdetta.

E quindi, S. R. M., umiliati col piu alto divoto rispetto avanti il vostro Real Trono in nome de' Consegnatarj

legem generalem omnium Regnorum cum ipsis Regnis natam, & quasi Jus Gentium, jus quod & initio Regni Rex quisque jurare, & ferre quodammodo solitus esset, ut in Institutione de Lege Regiâ dicitur, sive de Augustâ: Et adducebam hoc cap. 33. &c.

tarj dell' Arrendamento de' Sali di Puglia, ci sia dalla vostra generosa Clemenza permesso di dire, di essersi forse abbagliati que' sei Ministri, che rappresentarono alla M. V. di potersi ne' termini di giustizia procedere alla ricompra di tutti i fondi alienati dal vostro Real Erario : non ostante qualunque *Dazione in solutum*; ed in conseguente incorporarsi alla vostra Real Corona, e Regio Patrimonio l' Arrendamento de' Sali di Puglia; considerando questa ricompra, come un diritto inseparabile, inestinguibile, e consustanziale alla Corona medesima : ed adducendo in esempio quel che praticato si era in quasi tutti i Dominj di Europa. Siccome la M. V. usando degli effetti del suo Reale clementissimo animo si è degnata di farci noto, col veneratissimo Sovrano Diploma de' 22. del prossimo passato mese di Aprile.

Ma come mai si è con ciò preso equivoco, con uguagliare quasi tutti gli altri Regni di Europa di loro Natura Usufruttuarj, o Elettivi con questo vostro Fedelissimo Regno, che come Patrimoniale si è goduto da' passati Serenissimi Regnanti; e come tale con piena, ed assoluta facoltà, e potestà sotto faustissimi auspicj si possiede dalla M. V.; e per colmo di prosperità di tutti i suoi fedelissimi Vassalli si continuerà a possedere per lunghissima serie di anni. Come mai si è potuto, e si può credere limitata la potestà di V.M. col sentimento di alcuni antichi Periti del Regno, che a guisa di *Cujacio*, in ragionando del Regno di Ungheria, ne' secoli meno illuminati ancor essi crederono limitata dalle Investiture tal facoltà; senza avvedersi delle conseguenze troppo alla Sovrana temporale Reale autorità contrarie, e discordanti? Come in un Regno Patrimoniale hanno potuto confondersi i veri inviolabili *Diritti della Maestà*, e le vere *Regalie Maggiori* dalla Corona inseparabili, nel promulgare le Leggi; nel far la Pace, e la Guerra; nel creare i Magistrati; nell'alta in-

di-

dipendente amministrazione della giustizia; e nel diritto d' imporre i Tributi necessarj alla difesa, e conservazione dello Stato? Come avvertir non doveano, che queste appunto sono quelle *Regalie Maggiori*, che costituiscono il piu alto, e sovrano dominio, che nella Corona, e nella Sagra Persona di V. M. inseparabilmente risiedono? Come questi veri *Diritti di Maestà*, giusta il linguaggio degli Autori piu celebri, confonder poteansi con tutte le altre *Regalie Minori*, di cui la libera disposizione da' voleri della M.V. unicamente dipende?

§. PRIMO. IN CUI SI RAGIONA, CHE NON ESSENDOVI DELLE PIU ANTICHE MONARCHIE MEMORIA SICURA DELLA LORO INTERIORE POLIZIA, DEBBA NELLA STORIA ROMANA ESAMINARSI, SE PRESSO DI CHI NELL' ANTICA ROMA SOTTO I RE, IN TEMPO DELLA REPUBBLICA, E DEGL' IMPERADORI FOSSERO LE

MA affinche questa gravissima materia de' Diritti delle *Regalie Maggiori* inalienabili dalla Persona del Sovrano, e de' veri *Diritti della Maestà*, da cui l'alto, ed assoluto Dominio dipende, coll' ordine dovuto, e colla piu umile rassegnazione alla M.V. si esponga, egli è pur troppo necessario ripeterne i veri principj da' fonti piu puri della Storia Romana. La scarsa notizia, e la poca intelligenza di quelche costituiva il vero *Diritto di Maestà* de' primi Re di Roma: come poi questo Diritto di Maestà si rappresentasse dal Popolo Romano in tempo della Repubblica: e come dal Popolo si fosse creduto indi trasferito agl' Imperadori con quella *Legge Regia*, di cui cotanto vanamente si è favellato, sono state le vere cagioni di tanti equivochi, ed abbagli, che si ritruovano sparsi negli Autori. Lasciamo ben volentieri di far memoria di quelle 341. Generazioni del Regno degli Egizj, che Erodoto (a) ci riferisce decorse dal primo Re di quel vasto Reame fino a Setone ultimo Re, e Sacerdote di Ulcano: poiche qual vantaggio si potrebbe ritrarre intorno al Governo, e Polizia di que' Regnanti in mezzo a racconti in parte favolosi, o quasi del tutto

(a) *Herodot. lib. 2.*

LE REGALIE MAGGIORI, CHE CHIAMAVANSI *JURA MAJESTATIS*, O SIENO DIRITTI DI MAESTA', E DELLA PRETESA LEGGE REGIA.

tutto oscuri? Della Monarchia degli Assirj, sebbene la piu lunga nella sua durata, nulla di vero ce ne hanno tramandato le Istorie. La Monarchia de' Medi, e Persiani riuniti sotto di Ciro, e di Dario, che trasferirono il Regno Babilonese ne' Persiani medesimi, ci potrebbe somministrare la vera Idea de' Regnanti, ma del piu assoluto, e Dispotico Dominio. Ma siccome l' Autorità de' Consoli, e de' Pretori di Roma era del tutto nuova a quella piu culta Nazione dell' Oriente: così del pari era la vera Autorità Reale ignota allora in Europa. Dell' Impero de' Lidj sotto gli Eraclidi; del piu vasto Impero degli Sciti, e de' Tartari; e dell' Impero Cartaginese Emulo di quello di Roma, e finalmente nella terza guerra Cartaginese distrutto da' Romani sotto il comando di Scipione, che ne sappiamo ora toccante l'interiore Polizia? E da' quali Annali, o Istorici monumenti risaper si potrebbe il vero, ed individuale modo del loro interiore politico Governo? Ci assicura Giustino *(a)*, che fiorirono nella Macedonia trenta Re fino a Perseo vinto, e debellato dal Consolo Paolo Emilio. Ma quai lumi somministrano al nostro intento? L' Istoria Greca ci somministrerebbe piu copiosa materia; se in cotesta Nazione non fosse stato semprемai dominante lo spirito della Democrazia. E se i Re di Sparta non formassero il carattere di un dominio troppo limitato, e ristretto. Tanto egli è difficile di avvanzarsi a dire in questa materia, quale sia stato il pubblico Diritto di quasi tutte le Nazioni piu culte!

Egli è necessario pertanto ricorrere, come dicemmo, alla Storia Romana. Si sa, che Romolo fu il primo Re di quel picciolissimo Regno. Questo siccome dovea sorgere un tempo ad essere il primo Impero del Mondo: così nel suo principio appena vantar potea l'esten-

(a) *Justin. Historiar. Lib. 32.*

l'estensione di diciotto miglia all'intorno. Nè numeravansi nel suo Vassallaggio piu di 3000. uomini raminghi, e fuggiaschi dalle vicine Contrade. Ci si riferisce, che avea Egli divisa quella picciolissima estensione di Territorio in tre parti eguali, di cui una ne avea assegnato al Sacerdozio, e alle sagre funzioni: la seconda a sostenere i pesi della Repubblica: ed avea divisa la terza tra gli Abitanti. Ma da que' sei Re di Roma dopo Romolo, che per lo spazio di 243. anni dominarono, non puo formarsi l'Idea d'una vera Monarchia. Furono que' Re *Elettivi*; ed Elettivo in conseguente il Regno, misto di Aristocrazia, e Democrazia: come gl'Istorici piu appurati riflettono *(a)*.

Dopo l'espulsione de' Tarquinj cominciò la prima Età della Romana Repubblica. Ma con varj, e diversi cangiamenti ora fu sotto de' Consoli: ora sotto i Decemviri per quaranta cinque anni: ed ora sotto de' Tribuni de' Soldati per anni quaranta tre. Fu lo Stato di quella Repubblica misto; poichè per bilanciare la potenza del Popolo con quella del Senato, varj, e diversi furono i cangiamenti adivenuti: preponderando ora lo Stato Aristocratico, ed ora il Democratico. In quella mista Repubblica vennero così divisi i Sovrani *Diritti della Maestà*: giusta il sentimento piu giudizioso di *Polibio (b)*. L'Autorità di far le leggi; di creare i Magistrati; di dichiarare la Pace, e la Guerra; e l'ultima provocazione nelle Capitali sentenze era presso del Popolo. Avea il Senato la cura dell'Erario; del Governo delle Provincie; de' negozj piu gravi della Repubblica; e di ammettere, e di dar congedo agli Ambasciadori. A' Consoli, a' quali per un anno era quasi trasfusa l'Autorità de' Re, si ap-

B par-

(a) *Dionys. Alicarnass. Lib. 2.*
(b) *Polibius de Militari, ac Domestica Romanorum Disciplina lib. 6.*

partenea il Diritto di convocare il Popolo ne' Comizj, e di fare la guerra usciti dalle Porte di Roma con arbitrio assoluto. Ed ecco, come i *Diritti Supremi della Maestà* erano allora divisi. Ma siccome presso del Popolo risedea l'autorità di creare i Magistrati: così in un gran numero de' medesimi era la Pubblica potenza divisa; onde vicendevolmente si sostenesse, e si moderasse: non avendo ciascuno di essi, che un potere limitato.

Giunta all' ultimo segno della grandezza, e delle ricchezze quella vasta Repubblica, egli era ben naturale, che cominciasse a succedere quel che adivenne. Si è creduto per lunghissimo tempo, che colla *Legge Regia* si fossero tutti i *Diritti della Maestà* trasferiti dal Popolo agl' Imperadori Romani. E troppo ciecamente si è in cio prestata credenza a quel che avea scritto il Giureconsulto Ulpiano (*a*) per adulare il suo Imperadore Alessandro Severo. Onde poi si aprì piu largo campo a Triboniano (*b*) di tramandarne, come di un monumento certo, la credenza a' Posteri, per condiscendere al suo Imperadore Giustiniano.

Chi però con piu esatto criterio, riflettendo su de' veri Fatti Istorici, ne ha ragionato in appresso, ha conosciuto benissimo, che non debbono i Supremi *Diritti della Maestà* riconoscersi da que' principj. Non furono gl' Imperadori Romani rivestiti giammai di quella Sovrana Reale Autorità, che il supremo, e Divino Motore fà giustamente risedere nella M. V. Onde non puo, nè dee la Sovrana Reale Autorità limitarsi, e restringersi colle Leggi Romane, e col carattere de' Romani Imperadori.

Non

(a) *L. 1. De Constit. Principum*.
(b) *Gronovius De Lege Regiâ pag.* 242. della Version Francese di Barbeyrac.

Non fu la *Legge Regia*, che mutò il sistema della Romana Repubblica, ove si penetri il vero. I Cittadini piu potenti si proccurarono dal Popolo delle straordinarie Commissioni. E così posti i piu grandi affari nelle mani di un solo, o di pochi, cominciò insensibilmente a decadere l' autorità del Popolo (*a*). Vegganfi le commissioni date a Pompeo contra di Sertorio, di Mitridate, e de' Pirati: e commessa a lui l' annona di Roma; ed in fine il ricorso fatto a Pompeo da tutto il Senato, allorche temeasi di Cesare.

Cominciò indi Cesare a governar solo la Repubblica, non gia investito di una legittima Reale Autorità, ma sotto quella di varj Magistrati (*b*). Quindi collo stesso tratto di fina politica gl' Imperadori Romani suoi Successori si rivestivano nel tempo stesso della Potestà Tribunizia: dell' Autorità Consolare, e Pro-Consolare nelle Provincie: di quella di Censori, e di Pontefici Massimi; onde apparisse, che da queste cariche, e Magistrati in Essoloro uniti tutta sorgesse la loro suprema Autorità. Ed in effetti dopo il secondo Triumvirato di Augusto, Antonio, e Lepido, che per quasi 22. anni usurpò a sè tutto l' alto Dominio, e dopo la battaglia Aziaca, s' investì Augusto di tutte quelle Cariche, e Magistrati testè mentovati. Rifiutò solamente la Carica di Dittatore, perche troppo a Cesare fatale. Ma in mezzo a tutte queste Cariche non parlava Egli, che della Dignità del Senato, e del suo rispetto per la Repubblica. Domandava in ogni 10. anni di dimettere quel peso, come insoffribile. Tolse però al Popolo la potestà di far le Leggi, e di giudicare de' pubblici delitti: e gli lasciò quella di eleggere i Magistra-

(a) *Sallust. de conjurat. Catilin. Plebis opes imminutæ, paucorum potentia crevit.*

(b) *Gronovius de Lege Regiâ pag.* 274. & 275. della stessa Version Francese di Barbeyrac.

giſtrati. Concedette le Provincie piu pacate al Senato. Riſerbò a sè le piu limitrofe, in cui ſtabilì il corpo delle Legioni da lui rendute fiſſe, ſiccome fiſſe volle, che foſſero le armate marittime. In queſta guiſa ſtabilì un Governo Ariſtocratico in rapporto al Civile; e ſolamente Monarchico riſpetto al Militare.

Tiberio ſuo Succeſſore tolſe il privilegio de' Comizj al Popolo; temendo di quelle sì, numeroſe Aſſemblee. Trasferì tutto il privilegio de' Comizj al Senato (a). Piacque però a Caligola di ſtabilire di nuovo nel Popolo l'autorità de' Comizj. Ma in mezzo a tanti, e sì varj cangiamenti fu ſempre maſſima coſtante, ed invariabile di non riveſtire la Dignità d'Imperadori, che ſotto il nome, e l'unione di tutti i Magiſtrati Romani. Quindi prendeano ſempremai i Titoli, le Cariche di Dittatori, di Tribuni del Popolo, di Pro-Conſoli, di Cenſori, e di Pontefici Maſſimi; e quando voleano di Conſoli. Eſercitavano anche ſovvente la giuſtizia diſtributiva col carattere di qualche inferiore Magiſtrato; onde rendeanſi ſemplici Eſecutori delle Leggi.

Che occorre però di andar piu ſcorrendo per tutta la ſucceſſiva Iſtoria Auguſta, per deſumerne l'idea di una vera Monarchia? Divenne il Romano Impero una Repubblica irregolare; dacchè i Comizj dell'Impero paſſarono preſſo le Armate. Quindi (b) Diocleziano ſul preteſto della mole, e grandezza degli affari regolò, che vi foſſero in appreſſo due Imperadori, e due Ceſari; affinche le quattro principali Armate foſſero occupate da quei, che aveano parte all'Impero. Giunſe il diſordine dell'elezioni degl' Imperadori, e de' Ceſari fatte ne' Comizj delle armate a ſegno tale ſotto

(a) *Tacit. Annal. lib.* 1. *Dion. lib.* 54.
(b) *Conſiderations ſur les cauſes de la grandeur des Romains, & de leur decadence pag.* 203. *chap.* XVII.

ſotto di Valeriano, che in tempo di Gallieno di ui-figlio contavanſi già trenta Tiranni. Diviſo poi l'Impero (a), o ſia l'amminiſtrazione del medeſimo ſotto di Galero, e Coſtanzo Cloro, fu ciò ſeguito da Coſtantino il Grande. Ebbe queſti in Idea di trasferire nell'antica Bizanzio, e nella ſua nuova Città di Coſtantinopoli la ſede principale dell' Impero. Quindi tanti altri cangiamenti ſeguirono. E per abbaſſare l'Autorità de' Prefetti del Pretorio a dimiſura creſciuta, volle eleggerne quattro in luogo di due.

Da quanto finora dicemmo, puo la M. V. ben comprendere col ſuo Sovrano intendimento, ſe ſia agevole l'applicare preſentemente le leggi Romane a quello ſtato di Monarchia, che nella voſtra ſacra Real Perſona riſplende; e ſe poſſa dalle Leggi medeſime fatte in varj tempi, ed in tante, e sì diverſe occaſioni, e cangiamenti prenderſi regola, e norma.

§. II. DELLA DIFFERENZA TRA L'ERARIO, ED IL FISCO, E COME L'EQUIVOCO DI QUESTE VOCI CONFERISSE AL CANGIAMENTO DEL GOVERNO SOTTO GL' IMPERADORI ROMANI.

UNiforme al cangiamento del Governo, ed all' Autorità, che gl' Imperadori Romani aſſumer voleano, era il linguaggio de' Giureconſulti. Quindi le Idee differenti, che un tempo riſvegliavano le voci di *Erario*, e di *Fiſco*, cominciarono artifizioſamente a confonderſi. E la poteſtà, che fu de' Beni appartenenti o all' *Erario*, o al *Fiſco*, vi aveano gl' Imperadori Romani. Queſta diviſione, e diſtinzione però, ſiccome dovea, e potea eſſervi per la libera, ed aſſoluta amminiſtrazione de' Beni appartenenti o all' *Erario*, o al *Fiſco*: così nel vero ſtato *Monarchico* non puo, nè dee eſſervi. E gli Autori del Diritto Pubblico, che ſe ne avvagliono, troppo vanamente ricorrono o alle Leggi Romane, ſenza diſtinguere i tempi: o ad alcuni ſentimenti d' Iſtorici, ſenza riflettere in quai circoſtanze, e con quai principj ſcriveſſero.

Ed

(a) *Oroſ. lib. 7. & Aurelius Victor.*

Ed in effetti poste le cose di sopra accennate, come gl' Imperadori Romani pretender poteano di avere la libera disposizione di quel vero *Erario*, e di quel pubblico Tesoro, che Valerio Pubblicola avea fatto trasportare nel Tempio di Saturno, e per cui il Popolo avea scelti due Uomini de' piu probi, ed interi col nome di Questori? Era questo pubblico Tesoro diviso in due parti. Una era destinata a' bisogni giornalieri dello Stato, composta da' tributi, e dalle Imposizioni ordinarie. E l' altra ritratta in prima dalla vendita degli Schiavi, non era impiegata, che nelle pubbliche necessità della Repubblica. A questo pubblico Tesoro si faceano vanto gl' Imperadori Romani di portare ne' loro trionfi somme immense, acquistate dalle Nazioni, e Regni soggiogati. Così praticossi da Silla dopo di avere intieramente debellato Antioco il Grande, e Mitridate Re di Ponto. Questo stesso vanto si diè Pompeo dopo di avere vinto Tigrane Re d' Armenia.

Fra le tante dignità, di cui si investirono Augusto, e Tiberio, non pensarono affatto ad usurparsi l' Autorità del pubblico Erario. Anzi tutte le loro cure impiegarono per lasciare somme immense a questo pubblico Tesoro. E *Suetonio* nella vita di Augusto ci riferisce, che ne' tre volumi lasciati da lui in mano delle Vergini Vestali, era distinto tuttociò, che lasciavasi nell' Erario, e pubblico Tesoro, come proprio della Repubblica; e distinto quel che era del *Fisco*, appartenente al proprio Patrimonio di Augusto. Da questo si presero le somme legate a Tiberio, a Livia, a Germanico, ed al Popolo Romano. Caligola però dissipò in meno di un anno le immense ricchezze radunate in quel pubblico Tesoro, consistenti in un numero prodigioso di quasi cento Milioni (*a*). Quindi *Dio-*

(a) *Non toto vertente anno absumpsit. Suetonius in Caligula.*

Dione Cassio ben riflettea, che sebbene il tesoro del pubblico Erario di ragione si appartenesse alla Repubblica; tuttavia quel prodigo, e crudelissimo Imperadore volle servirsene a suo piacere. *(a)* Cogl'istessi principj d'immensa prodigalità pretendea Nerone, usando di quel diritto, che non avea, di fare un gran dono a tutto il Genere Umano, con togliere affatto i tributi da tutto l' Impero. Ma vi si oppose il Senato; rappresentandogli, che toglieansi così tutti i mezzi con cui la Repubblica si sostenea *(b)*. Ma non perciò ne' tempi felici di Trajano, e di Adriano si stimò confusa, e tolta la distinzione tra l'*Erario*, ed il *Fisco*. Anzi la conservazione dell' *Erario*, come diversa da quella del *Fisco* fu una delle lodi, che stimò di dare a quel grand' Uomo di stato, e gran Capitano Trajano il suo Panegerista *Plinio* il Giovane. E lo stesso Giureconsulto *Ulpiano*, quantunque pieno di adulazione per lo suo Imperadore Alessandro Severo, avesse voluto far credere, che con quella ideale *Legge Regia* si fossero i sovrani *Diritti della Maestà* trasferiti dal Popolo all' Imperadore; non osò però negare la grandissima differenza, che v'era tra l'*Erario*, ed il *Fisco*. Onde diè unicamente il nome di Robe Fiscali a quelle, ch'erano proprie, e private del Principe *(c)* E solamente pretese di confondere l'Autorità, che su le Robe dell'*Erario*, e del *Fisco* avea l'Imperadore *(d)*.

Trasferita poi da Costantino il Grande quasi la sede dell' Impero nella sua nuova Città di Costantinopoli, cominciarono a mutarsi i titoli di nuovi Magistrati, e Dignità: onde insensibilmente il Popolo si accostumas-

(a) *Dion. Caff. Histor. lib. 53. pag. 506.*
(b) *Tacit. lib. 13. Annal.*
(c) *L. Prætor ait §. Hoc interdictum D. Ne quid in loc. publ. ivi: Res enim Fiscales quasi propriæ, & privatæ Principis sunt.*
(d) *L. 13. in princ. & l. 15. §. 3. D. De Jur. Fisci.*

masse a porre in dimenticanza quel pubblico Tesoro, ed *Erario*, su cui veruna legittima autorità competea agl' Imperadori; se non che come semplici Capi della Repubblica. E siccome in Roma fu presso i Questori, indi presso gli Edili, e finalmente con somma autorità fu creato il Prefetto dell' Erario, così aboliti que' primi nomi, cominciarono a sentirsi le voci de' Conti del *Sacro Patrimonio*, e delle *Sacre Largizioni*. A questi era commessa la cura del pubblico Erario. Differenti poi erano i Conti delle *private Largizioni*, cui spettava la cura delle Robe proprie degl' Imperadori. E queste ora sortivano il nome di *Demanio Imperiale*: ora di *Predj Tamiaci*; ora di *Fondi Patrimoniali*; ora di *Predj Civili*, *o Fiscali*: ed ora aveano il titolo di *Robe private*, o sieno *Dominicæ, vel Divinæ Domus*: come tutto cio ravvisasi in varj titoli del Codice Giustinianeo (*a*).

Cominciò indi a farsi credere, che al *Fisco* si appartenéano que' Vettigali, Indizioni, Beni vacanti, e caduchi, e le pene, e Beni de' condannati a supplicj: qualora tutto cio non si fosse ancora aggregato al Sacro *Erario*. Quindi prima di questa aggregazione, ed incorporazione ne poteano gl' Imperadori liberamente disporre, ed alienare. Ed erano tai Fondi soggetti alle regole comuni del Commercio: siccome saviamente riflette il dottissimo *Antonio Perez* (*b*).

In progresso di tempo vieppiu si confusero artifiziosamente i nomi dell' *Erario*, e del *Fisco* co' diversi cangiamenti. E francamente gl' Imperadori Arcadio, ed Onorio nelle loro Costituzioni chiamarono loro proprio

(a) *L. 1. C. De fundis rei privatæ, & saltibus Divinæ Domus.*
L. 11. & 14. C. De Fundis Patrimonialibus.
L. 1. & seq. C. De Præd. Tamiacis.
L. 2. C. Ne Rei Dominicæ, vel Templorum.

(b) *Antonius Perezius In L. 1. De Jur. Fisc.*

prio l'uno, e l'altro *Erario* (*a*). Ed alla perfine ſdegnava Triboniano, che il ſuo Imperadore Giuſtiniano non aveſſe eguale autorità di diſporre, ed alienare le Robe dell'uno, e dell'altro *Erario*: e che quanto diceaſi prima del *Fiſco*, non doveſſe intenderſi ugualmente del *Pubblico Erario*. Quindi ordinò, che tutti coloro, i quali aveano comperato dall'Imperadore, ſenza diſtinguere quai Beni foſſero, dopo lo ſpazio di quattro anni foſſero ugualmente ſicuri (*b*).

Ecco la ſerie di quanto adivenne in tempo degl'Imperadori Romani interno alla differenza dell'*Erario*, e del *Fiſco*. Nè credaſi queſta una ſemplice quiſtione di Nome. Dalla confuſione appunto di queſte Voci dipendea l'Autorità degl'Imperadori nella libera diſpoſizione del *Pubblico Teſoro*, ſpettante alla Romana Repubblica. Rifiette su tal propoſito *Antonio Perezio*, che prima il *Fiſco* era del tutto diverſo, e diſtinto dall'*Erario*: Che ſotto gl'Imperadori ſeguitò ad eſſervi queſta diverſità in qualche modo, fino a tanto, che preſſo il Popolo Romano rimaſe qualche antico veſtigio della Poteſtà Democratica. Conchiude poi, che queſta differenza tra l'*Erario*, ed il *Fiſco* ſi cancellò affatto: ove l'autorità dello Stato Monarchico cominciò a prevalere (*c*).

Or come dunque nello Stato Monarchico di queſto vo-
ſtro

(a) *L. unic. C. De Quæſtor. & Magiſtr. Officior. & Comitibus ſacrar. largitionum, & rei privatæ.* Ivi: *Qui ex Quæſtura honore, aut Officiali Magiſtro, aut Comitivâ utriuſque Ærarii noſtri attonito ſplendore viguerunt.*

(b) *L. Benè a Zenone C. De Quatrien. Præſcript.*

In queſta Imperial Coſtituzione dopo di eſſerſi determinato, che tutto cio, che ſi era detto dell'Erario, ſi doveſſe intendere del Fiſco, ſi ſoggiugne con queſte parole: *Quæ enim differentia introducitur, cum omnia Principis eſſe intelligantur, ſive ex ſuâ ſubſtantiâ, ſive ex Fiſcalibus fuerit aliquid alienatum.*

(c) *Antonius Perezius in L. 1. C. De Jur. Fiſci: Dicendum igitur, olim diſtinctum fuiſſe Fiſcum ab Ærario, propterea quod adhuc ſub Imperatoribus penes Populum remanſerant veſtigia quædam Democraticæ poteſtatis, cæpiſſe autem hæc confundi, ubi Monarchica prævaluit authoritas.*

ſtro Fedeliſſimo Regno pretendeſi di richiamare dinuovo in memoria le antiche abolite differenze dell'*Erario*, e del *Fiſco*? Forſe non fu aſſoluta l'Autorità, e libera la diſpoſizione di tutto preſſo de' voſtri Sereniſſimi Anteceſſori, ſiccome libera ſi è nella voſtra Sacra Real Perſona? Come ſi adducono gli eſempj, e le autorità delle Leggi Romane? Fa d'uopo in una materia sì grave, e ſeria diſtinguere i tempi, in cui fioriva quella Repubblica, e quei de' Romani Imperadori. Dee col lume critico della Storia Auguſta ben ponderarſi, che preſſo de' Romani Imperadori tutti i *Diritti della Maeſtà*, che ſono le vere Regalie Maggiori, non furono giammai legittimamente trasferiti: ſino a tanto che preſſo quel Popolo rimaſero i veſtigj della Poteſtà Democratica.

Riflette su tal propoſito un Autore Franzeſe in un picciolo Trattato delle Finanze de' Romani a differenza di quelle della Francia, che nella Romana Repubblica fu ſempremai ſtimata maſſima di Stato, che tra la Repubblica, ed i Privati Cittadini vi foſſe libero, ed effettivo commercio: poiche ugualmente potea eſſere neceſſario; ed eſpediente allo Stato di vendere, e di comprare, come a' Sudditi medeſimi. Pondera, che ſe in quella Repubblica ſi poteano liberamente vendere anche le coſe conſagrate agli Dei: con molto piu di ragione poteano venderſi, ed alienarſi le Coſe, che apparteneano al Pubblico. Dice, che erano perſuaſi i Romani, che nello Stato eguale ſi era l'Intereſſe, e comune co' tutti i Particolari. Si avvale per pruova di queſte maſſime dell'autorità di *Tacito* ne' ſuoi Annali (a) Pruova, che in quella Repubblica, il *Re-*

trat-

(a) *Tacit. Annal. lib. 1. Non contra Religiones fieri, quod Numinum ſimulacra venditionibus hortorum, & domuum accedant. Idem Annal lib. 2. Aliam apud Scipiones, aliam apud Fabricios pecuniam, ſed cuncta ad Rempublicam referri.*

tratto, o siasi il Patto della Ricompra perpetuo era stipulato delle volte in favore de' Compratori, ma giammai in favore dello Stato. Dopo di avere questo Autore dimostrato lo Spirito delle Leggi Romane concernenti la libera disposizione del pubblico Demanio: passa a ponderare le Massime contrarie de' Francesi per lo perpetuo Divieto nell'alienazione del Real Demanio di quella Corona. Dice, che colà il perpetuo *Retratto* non fa torto veruno a'Particolari: mentre essendo già una Legge a tutti nota, e fondamentale dello Stato, regolasi in tal forma il pubblico, e generale Commercio co' Beni della Corona.

§. III. IN CUI SI RAGIONA DELLA FORMAZIONE DE' REGNI DI EUROPA DOPO LA DECADENZA DELL' IMPERO ROMANO.

LAsciamo per ora il Reame di Francia. Ritorniamo alla nostra Italia nella Decadenza del suo Impero. Ecco perduto l'antico pregio d'Italia, e cangiato lo Stato di tutta l'Europa divisa in piu Regni quasi tutti *Elettivi*. Egli è ben noto, come sotto degl'Imperadori Valentiniano, e Valente marciarono in Europa Corpi quasi innumerabili di Unni. Riscontrarono costoro i Goti, che avevano stabiliti fissi i loro Quartieri presso le rive del Danubio. Onde gli obbligarono a marciare avanti di loro, ed a passar entro i Confini dell'Impero Romano. Permise loro l'Imperadore Valente con troppo infelice Politica, che si fermassero a soggiornare ne' Dominj dell'Impero, ma senza uso alcuno di armi (*a*). Ella è anche notissima la Divisione, o come altri vogliono, l'Amministrazione dell'Impero Orientale, ed Occidentale tra Arcadio, ed Onorio. Si sa, come avendo i Visigoti fatta Alleanza con Arcadio, fu Onorio costretto di lasciare Roma in abbandono, e fuggirne in Raven-

C 2 na

(a) *Considerations sur les Cauf. de la grandeur des Rom. & de leur Decadence pag. 215. chap.* XVII.

na *(a)*. Quindi fu Roma assediata da Alarico. Non riuscì malagevole agli Unni, ed alle altre Nazioni Settentrionali di penetrare nelle viscere dell' Impero, e dell' Italia. Appena valicato il Danubio si avvidero, che le forze dell' Impero di Oriente impedivano loro il passaggio assai ben custodito a man sinistra. Quindi voltarono la marcia a man diritta. E lasciando così i passi ben muniti dell' Asia, riuscì loro piu agevole d' invadere l' Europa. Si formò sul principio da Odoacre Re degli Eruli una specie di Aristocrazia in Italia da' Soldati della sua Armata. E quasi nel tempo stesso Attila sottoponea colle sue Armate la Germania, e le altre Nazioni del Nord. Brevissimo fu il Regno di Odoacre. E dopo la morte di Attila si divisero le forze de' Goti, e degli Unni. E da Conquistatori divennero ancor essi soggiogati dagli Alemani, da' Longobardi, da' Sassoni, da' Burgundi, dagli Angli, e da altre Nazioni Settentrionali, che sotto nome di Sciti nell' età piu vetuste si comprendeano. Ed ecco l' Origine, e Principio della Divisione, e formazione de' Regni d' Europa. Diverse in ciaschedun Regno furono le Leggi, e gli stabilimenti: giusta l' indole varia de' Popoli, e la maggiore, ò minor forza de' Conquistatori. Or come da questa sì varia, e diversa fondazione de' Regni in Europa, possono gli Autori del Diritto Pubblico formare a loro capriccio i sistemi ne' proprj Gabinetti, per dar a tutti i Regni leggi eguali, ed invariabili? E chi con leggere attentamente *Procopio* non si avvede, quanto fosse circoscritta, e limitata la potenza de' Re Goti nelle Spagne, e de' Vandali nell' Affiica. Poteano piu tosto uguagliarsi a' Dittatori Romani, che a quei veri Re, ne' quali risiedono tutti i supremi *Diritti della*

(a) *Procopius De bello Vandalico.*

la Maestà. Non è ignoto col lume dell' Istorie: come col suffragio del Senato, e del Popolo, e con diverse Leggi fu antica costumanza di eleggersi i Re nella Danimarca, nella Svezia, nella Polonia, nella Boemia, nell' Ungheria, ed in altri Regni di Europa. Si sa, come la Nobiltà nella Pollonia, nella Danimarca, e nella Svezia credea spettare a sè uno de' *Diritti supremi della Maestà*: pretendendo di non essere permesso a' proprj Sovrani di far la Guerra senza il loro consentimento (a).

In quanto poi all' Impero, che ora chiamasi Romano Germanico, non è ignoto in qual modo, e da chi fosse stato chiamato Carlo Magno in Italia per discacciarne i Longobardi. Egli è ben certo, come costui colle sue armi vittoriose trasferisse l'Impero nella gloriosissima Nazione de'Franchi. C'insegnano i nostri Annali, come estinta la stirpe di quel grande Imperadore in poco meno di un secolo, surse negli 888. della nostra Era Cristiana un nuovo Regno in Italia. E fu dolce la credenza di essersi di bel nuovo a lei trasferito il Diritto del Romano Impero da' Berengarj fino ad Edelberto. Furono assai passaggiere le lusinghe: poiche vinto, e soggiogato costui ne' principj del Decimo Secolo da Ottone il Grande, cominciò poi la Germania a credere trasferito colà l' Impero Romano Germanico. E ne' tempi medesimi innalzossi al Reame di Francia quell' Ugone Capeto, da cui per lo spazio quasi oramai di dodici Secoli contansi sessantatre Monarchi nell' Augustissima Casa del vostro Real Sangue.

Ecco la formazione de' Regni piu celebri d' Europa. E questi furono per la maggior parte *Elettivi*. O la loro potenza fu limitata, ed i *Diritti della Maestà* venivano in un certo modo divisi cogli Ordini diversi dello

(a) *Bodin. De Republ. Lib. 1. De juribus Majestatis Cap. 10. n. 157. & Lib. 2. Cap. 2. De unius Dominatu n. 192. & 199.*

dello Stato. Differente del tutto fu la formazione primiera di questo vostro fedelissimo Regno di sua natura *Patrimoniale*; siccome individualmente da quì a poco se ne ragionerà. Or si confondano ora gli Autori del Diritto Pubblico, che per tanti, e sì differenti Regni hanno compilate le loro Opere? Si faccia uso indistinto degli Autori Tedeschi, che hanno parlato, e scritto su le Costituzioni particolari di quell' Impero. Si ricorra agli Autori Franzesi: quando per legge fondamentale di quel Reame viene proibita a' proprj Monarchi l' alienazione del Real Demanio di quella Corona. Ed a ben riflettere questa limitata facoltà di que' Monarchi dipendea da i tre Stati Generali, ò sieno da' Comizj Generali, che colà radunavansi per porre certi limiti alla Reale Autorità: e quindi anco quella de' Parlamenti. Ed il *Tolosano* ci dà parimente contezza, che una delle cagioni, per cui aveansi a convocare gli Stati Generali di quel Reame, si era per l' Imposizione di nuovi Tributi, e per domandare nuovi sussidj al Popolo (*a*). Ed il *Bodino* francamente asserisce, anche per sentimento del celebre Istoriografo, e Ministro di Stato *Filippo Comines*, di non essere permesso a que' loro Regnanti d' imporre nuovi Tributi senza il consentimento de' Sudditi (*b*).

A queste Massime degli Autori Franzesi si aggiunga il Costume solito a praticarsi da que' Regnanti, allorche sono unti, e consecrati in Rheims. Giurano in quella

(a) *Tolosanus De Republ. Lib. 24. Cap. v. num. 3. Tertia causa convocationis est necessitas imponendi Tributa, & Subsidia nova Populo: Convocatis enim Statibus Princeps, vel alius ejus nomine Delegatus à Populo, qui ejus vices sustinet, aperit urgentia Regni, & Regis negotia, & rogat, ut spontè in tantis negotiis Regis, vel Regni deesse nolint.*

(b) *Bodinus De Republ. Lib. 6. Cap. 11. De AErario num. 642. in fin. Magister Præses Curiæ Parisiensis negavit ante Divi Ludovici tempora ullum Tributi genus Gallis imperatum; sed illud omisit, quod quæ belli necessitate coactus exegerit Ludovicus, confecto bello sustulerit. Et quidem Philippus*

la solenne, e sacra Cerimonia della loro Coronazione di non alienare giammai il Canone Augusto della Corona, o sia il Regio Demanio (a). Ed il Presidente *Tuano* ci riferisce quel che accadde, quando il Re Giovanni ritrovavasi prigioniere degl'Inglesi. Rapporta l'Aringa fatta da *Emaro* Presidente di Bourdeaux nel 1577. in nome degli Ordini, in cui diceasi di non essere in verun caso permesso di alienarsi dal Re il Patrimonio della Corona per non esserne, che semplice Usufruttuario: rimanendo la Proprietà presso il Regno (b). E con questi stessi principj si credette in Parigi, che Francesco I. rimasto prigioniere nella celebre Battaglia di Pavia, non fosse tenuto di osservare all' Imperadore Carlo V. quanto gli avea promesso in Madrid intorno alla cessione della Borgogna: siccome tutti gl' Istorici ci rapportano (c).

Ecco, S. R. M., dipinta in brevissima Tela la formazione, ed origine de' Regni di Europa con Leggi, e Stabilimenti del tutto differenti dopo la Decadenza dell' Impero Romano, e l'invasione degli Unni, e di tanti altri Popoli Settentrionali. Venga ora *Cujacio*, e vengano i suoi Seguaci a persuaderci, di essere tutti i Regni surti egualmente, e di essere eguale in tutti la Potenza de' Sovrani. Si presti credenza al gran Filosofo *Aristotile*. Dichiarava egli barbare quelle Nazio-

lippus Cominius, qui tunc publici Consilii particeps erat, negavit Principibus Tributa imperare licere, sed ea tantùm capere posse, quæ consentientibus subditis dono darentur.

(a) Coppino *De Domanio Franciæ Lib. 2. Tit. 1. De prohibita Regii Franciæ Domanii alienatione n. 4.* ivi: *Proinde Rhemis inaugurandus est Rex Galliæ, Sacramento rogatur more Majorum, se AUGUSTUM CANONEM minimè alienaturum.*

(b) Tuano *Historiarum lib. 63. pag mihi* 186.

(c) Leggasi il nostro *Guicciardino lib. 16.*, il quale rapporta l'antica Costituzione di quel Reame. *Che non si alienasse cosa alcuna appartenente alla Corona, senza il consentimento de' Parlamenti, e degli altri appresso a' quali resideva l' Autorità di tutto il Reame.*

zioni, i cui Re non dipendessero dal Suffragio del Popolo: ma ne prendessero il Diritto dalla propria Stirpe (a). Sicche barbaro avea a dirsi il suo Discepolo Alessandro, che antichissimo ne vantava il Diritto da' proprj Maggiori nel suo Regno di Macedonia. Barbari aveano a riputarsi i Lacedemoni, che da mille anni credeano trarre l' origine i loro Re dalla Stirpe degli Eraclidi. Barbari in fine erano gli Asiatici, i Persiani, e gli Egizj, da' quali aveano i Greci medesimi apprese tutte le Arti, e le Scienze.

Non possono adunque sostenersi in verun conto le Massime di coloro, che vorrebbono assolutamente far dipendere l' elezione de' Sovrani dall' arbitrio de' Popoli. Ma quai non furono i Disordini accaduti ne' Comizj di Roma? Ed ove a tai Comizj succederono le Armate Romane fatte Arbitre dell' Elezioni degl' Imperadori, quanti furono gli eccidj, i sediziosi tumulti, e le stragi, che inondarono di sangue i Campi dell' Europa, e dell' Asia? Quindi il dottissimo *Casaubon* esclama con ragione. Oh quanto in quel Principato, che tutti però ammiriamo, erano incerti dell' Impero i Comizj (a). Egualmente insostenibili sono le Massime di coloro, che sebbene confessino pericolosissima l' Elezione de' Re, ove dipenda dall' arbitrio de' Popoli, ne vorrebbono tuttavia limitatissima la Potenza, e limitato l' Impero. Piace a costoro di uguagliare i Regnanti a' semplici Curatori, Tutori, ed Amministratori. Gli vorrebbono tutti semplici, e meri Usufruttuarj de' loro Regni. Altri sono giunti a dare loro il semplice Titolo di *Mamburgi*: ad esempio di un tal Bosone Re di Borgogna, e delle solite formole prescritte

(a) *Aristotile in Politica lib. 4. cap. 1.*
(b) *Adeo erant in illo Principatu, quem tamen omnes miramur, Comitia Imperii semper incerta.*

ſcritte in quell' antico Regno (a). Con queſto ſpirito invaſato di Democrazia ſcriſſero i loro Trattati i *Giunj Bruti*, i *Miltoni*, i *Sidnei*, gli *Altusj*, i *Buccanani*, i *Gordoni*, i *Lock*, i *Vaſquj*, e tanti altri di ſimile carato. E pure tutti coſtoro indifferentemente ſi allegano ſenza riflettere all' Eſtro interiore, che gli agitava, ed a' principj generali, che aveanſi formati nella loro acceſa fantaſia.

§. IV. IN CUI SI ESAMINA LA DISTINZIONE COMUNEMENTE RICEVUTA DE' REGNI IN PATRIMONIALI, USUFRUTTUARJ, ED ELETTIVI, ED IL VERO COSTITUTIVO DELLE REGALIE MAGGIORI CHIAMATE ANTICAMENTE *JURA MAJESTATIS*.

FA duopo per tanto, ſenza punto allucinarſi, ricorrere a quella diſtinzione di Regni, che col lume piu fedele delle Storie ſi adatta a' Regni noſtri di Europa. De' Regni d' Europa la maggior parte ſono infallantemente *Uſufruttuarj*. Ve ne ſono però de' *Patrimoniali*. E queſti poſſeggonſi da' Sovrani con pieno, ed aſſoluto Dominio. La ragione poi di tal diverſità, e diſtinzione ne' Regni dipende o da' Diritti della Guerra ne' primi Conquiſtatori: o dalle condizioni, con cui ſiaſi il Popolo ſottomeſſo a' Regnanti: o dalle antichiſſime Coſtumanze di certe Regioni. Queſto fu il ſentimento ricevuto da *Ugone Grozio*. Volle però egli aggiugnervi quaſi una terza ſpecie di quei Regnanti, che aveano il Sommo Impero, ma Temporale: a guiſa degli antichi Dittatori Romani. Ma ſembra, che in ciò ſi abbagliaſſe. Dovea egli por mente, che il Dittatore Romano non era, che un Magiſtrato in quella Repubblica. Onde non potea uguagliarſi giammai al vero Sacro Carattere di un Re. La diſtinzione adunque de' Regni in *Uſufruttuarj*, e *Patrimoniali* ammeſſa da *Grozio*, ſi è comunemente ricevuta. Da que-

D ſta

(a) *Choppin. de Deman. Gallico P. 1. Lib. 11. Tit. 1. fol. 117. (b id Reges non tàm dicuntur Domini, quam Curatores Reipubl., qui feudiſticis temporibus Mamburgi nuncupabantur. Sic enim Boſo Burgundiæ Rex in formulà Regni accepti: Omnibus, ait legem, Juſtitiam, & Mamburgium, auxiliante Deo conſervabo, ut monuiſtis ex Burgundiæ Annalibus.*

ſta Diſtinzione debbono trarſi le conſeguenze piu ſode, e piu ſtabili nel diffinire la gran quiſtione: ſe in quai Regni poſſano i Sovrani uſare del Diritto di alienare i Beni Demaniali della Corona. Citanſi però ſparſi alcuni paſſi di *Grozio*, da' quali egli è facile di prendere degli Equivochi (*a*).

Di queſta ſteſſa diſtinzione di Regni *Patrimoniali*, ed *Uſufruttuarj* ſi avvale *Samuele Puffendorf*. E da queſta diſtinzione trae le altre conſeguenze. Con queſti principj inſegna francamente, che in un Regno Patrimoniale puo diſporre il Sovrano non ſolamente del Demanio, o ſia del Patrimonio della Corona, ma del Regno medeſimo. Queſto Autore di tai materie anco per iſperienza inteſiſſimo adduce per eſempio de' Regni di loro natura *Patrimoniali* in Europa queſto voſtro fedeliſſimo Regno di Napoli. Lo pruova col fatto notiſſimo della libera Diſpoſizione fattane da Alfonſo I. Re di Aragona in beneficio di Ferdinando ſuo Figliuolo Naturale (*b*). Si potrebbe quì teſſere lungo Catalogo di Scrittori, che hanno ſeguita queſta ſenſatiſſima Diſtinzione. Baſta però la fedele teſtimonianza di *Giovanni Barbeyrac*, che nella ſua feliciſſima Traduzione aggiugne ſaviſſime Note al *Grozio*. Ci aſſicura egli, che queſta Diſtinzione di Regni in *Patrimoniali*, ed *Uſufruttuarj* era ſtata adottata da i

piu

(a) *Grotius de Jure Belli*, & *Pacis Lib.* 1. *Cap.* 3. §. 2. & 12. *Sed hæc* (parlando de' Regni) *alii habent Jure pleno Proprietatis : alii Jure Uſufructuario : alii Jure Temporali . Ita ſummum Imperium Dictator Romanus habebat jure temporali . Reges plerique tàm, qui primi eliguntur, quàm qui electis legitimo ordine ſuccedunt Jure Uſufructuario. At quidam Reges pleno jure Proprietatis, ut qui juſto bello imperium quæſiverunt, aut in quorum ditionem Populus aliquis majoris mali vitandi causâ ita ſe dedidit, ut nihil, exciperetur. Et lib.* 2. *cap.* 6. §. 2. & 3. ivi: *Sicut autem res aliæ, ita & Imperia alienari poſſunt ab eo, cujus in dominio verè ſunt; ideſt ut ſupra oſtendimus à Rege, ſi Imperium in Patrimonio habeat : alioquin à Populo, ſed accedente Regis conſenſu.*

(b) *Puffendorf de Jure Natur.* & *Gentium lib.* 7. *cap.* 6. §. 16. & *cap.* 7. §. XI.

piu celebri Commentatori di *Grozio*, e da altri piu rinomati Scrittori (*a*). Avrebbero potuto però riflettere il *Barbeyrac*, che anche prima di *Grozio* erasi pensato lo stesso da *Tolosano*. Questo Autore sebbene colle massime della Francia sostenga di essere inalienabili i Diritti del Regno, del Diadema, e della Corona; non lascia però di confessare di esservi alcuni Regni, ne' quali la piena disposizione si appartiene al Possessore (*b*).

Fra i Commentatori però di *Grozio* non ammise questa Distinzione de' Regni in *Patrimoniali*, ed *Usufruttuarj* *Arrico Coccejo* Consigliere di Stato del Re di Prussia. Furono non meno egli, che il suo Genitore ammendue pieni, ed invasati dello Spirito di Democrazia.

Dimostra Arrico *Coccejo* di sentire con ribrezzo, che l'Alto, e sommo Impero possa essere nella libera disposizione, e nel Patrimonio di un Regnante. Rapporta i sentimenti di *Tuano* per la Francia, di *Tommaso Moro* per la Gran Brettagna; e di *Buccanano* per la Scozia. Riferisce quanto era seguito nella Svezia per li beni di quella Corona alienati dalla Regina Cristina. Non si contenta, che i Re sieno semplici Usufruttuarj. Ricorre tosto agli esempj dell' Inghilterra, dove dal Parlamento domandavansi, ed otteneansi dal Re i Registri delle spese per disaminarli. Vorrebbe per suo sentimento, che ove il Re non sia tenuto a dare conto delle spese, e l' arbitrio intero siasi dal Popolo a lui conserito, non possa liberamente disporre,

 che

(a) *Barbeyrac* nel citato luogo di Grozio: *Cette division des Rojaumes Patrimoniaux, & Usufructuaires à étée adoptée par Puffendorf. Droit de la Nature, & des Gens lib.* VII. *cap.* 6. §. 16. & 17., *& par la plûpart des Commentateurs, ou autres Ecrivains.*

(b) *Tolosanus de Republica lib.* 7. *cap.* 20. *num.* 62. ivi: *Jura Regni Diadematis, & Coronæ inalienabilia: Caterùm sunt quadam Regna, quæ pertinent ad plenam dispositionem Possessoris.*

che de' ſemplici frutti . Tiene per Maſſima indubitata, che la proprietà di ogni Regno riſieda ſempremai preſſo del Popolo. In ſomma ſecondo il ſuo ſentimento non eſſendo i Re , che ſemplici Amminiſtratori del Regno , non dovrebbono avere altro uſo de' frutti, ſe non ſe quello, a cui ſono deſtinati per ſolo utile della Repubblica. Ed in tal forma non ſarebbono giuſta i ſuoi principj nè anco veri Uſufruttuarj: mentre dovrebbono ſervirſi del Patrimonio del Popolo a' ſoli uſi dal medeſimo deſtinati. E ſi avvale anche dell' eſempio di Nerone ; allorchè volendo abolire in tutto l' Impero Romano generalmente i Tributi , gli ſi oppoſe il Senato. Or di queſta ſpecie di Autori ſi fa delle volte uſo per provare , che tutte le Regalie ſieno inalienabili: e che qualora ſi ſieno alienate , poſſano di nuovo incorporarſi al Real Demanio della Corona. Si citano conſimili Autori . Ma non ſi leggono per intiero le loro Opere. Non ſi danno la pena di eſaminare da quai principj ſediziosiſſimi al Governo Monarchico tragganſi ſimili conſeguenze. Nè ſi riflette alla diverſa Origine , ed alle differenti Maſſime, e Coſtumanze di ogni Regno *(a)*.

Colle ſteſſe Maſſime il *Vander-Muelen* non ſi contenta di ridurre i Sovrani ad eſſere puri Tutori, ed Amminiſtratori dello Stato. Non vuole nè anche uguagliarli a' ſemplici , e puri Uſufruttuarj collo Spirito del tutto Democratico, ed oſtinatiſſimo ſeguace de' Monarcomachi *(b)*.

Ma, quando i Miniſtri, che hanno a V. M. umiliati i loro Voti , in graviſſimo pregiudizio della voſtra Sovra-

(a) Coccejo nel Commento di Grozio *Lib.* 1. *Cap.* 3. *in fine* ivi *: Malè Rex dicitur Fructuarius Patrimonii Populi. Fructuarius enim in ſuam utilitatem fructus percipit . At Rex fructus ex Patrimonio Populi , non niſi in utilitatem Reipublicæ impendere poteſt , exceptis illis ſaltem redditibus , qui ex diſpoſitione Populi deſtinati ſunt ad ſuſtentandam dignitatem Regis.*

(b) *Vander-Muelen* nel Commento di Grozio *Lib.* 2. *Cap.* 6. §. 2. & 3.

vrana Reale Autorità, non avessero voluto riconoscere questo vostro fedelissimo Regno per vero *Patrimoniale*: a differenza della maggior parte de' Regni di Europa di loro natura Usufruttuarj. Quando non si fosse da loro considerato, che la vostra Sovrana Autorità uguale a quella de' Serenissimi Regnanti vostri Predecessori non è stata giammai limitata, nè circoscritta o da Ordini, e Stati generali; o da Parlamenti, o da Corti. Come poteano poi avanzarsi a credere, che tutti i Fondi alienati dalla vostra Real Corona fossero Diritti Inestinguibili, Consustanziali, ed Inseparabili dalla medesima? Come da cio ne inferivano, che tai Fondi inalienabili poteano consolidarsi, ed incorporarsi al Vostro Real Patrimonio, non ostante qualunque *Dazione in solutum*? Si sono forse abbagliati da certe solite usualissime espressioni, che veggonsi confusamente sparse negli Autori. Dicesi comunemente, che i Tributi, ed i Vettigali sono gli ornamenti della Pace, e della Guerra; giusta l' espressione del Romano Oratore, e Filosofo. Scrive *Tacito* nelle sue Storie, che la quiete de' Popoli non possa sussistere senza le Armi; nè le Armi senza i Stipendj; nè gli Stipendj senza i Tributi *(a)*. Chiama *Ulpiano* nervi della Repubblica i Vettigali. Ci riferisce lo stesso *Tacito*, che avendo preteso l' Imperadore *Nerone* di abolire capricciosamente tutti i Tributi nell' Impero Romano, gli si oppose il Senato: in dicendo, che ne sarebbe seguita la dissoluzione dell' Impero medesimo; qualora si diminuissero i frutti, con cui la Repubblica si sostenea.

Or bastano queste semplici Espressioni vere per altro nelle sue circostanze a decidere della sorte de' Regni? Bastano per abbattere da' fondamenti lo Stato Monarchi-

(a) *Tacit. Lib. 4. Historiarum.*

chico? Bastano per uguagliarsi i Sovrani ora a' Mariti nell' Amministrazione de' Fondi Dotali; ora a' Vescovi nel far uso delle rendite delle Mense nella propria Diocesi; ed ora a' semplici Tutori, ed a'meri Amministratori del Patrimonio del Popolo? Gli Autori piu sensati, e che non già di passaggio, ma con seria, e non appassionata riflessione hanno scritto su di una sì rilevante materia, non si sono lasciati sì tosto allucinare. Sono stati assai cauti nel formare il vero carattere, che a' Monarchi conviensi; e nel limitare quella Sovrana Autorità, che l' Altissimo ha indipendentemente conferita loro nel reggere i Popoli. Hanno costoro con ponderatissima accuratezza ben distinto: quali sieno le *Regalie Maggiori* inseparabili dalla Corona, ed alla sacra persona de' Sovrani inseparabilmente annesse. Non hanno confuse queste *Regalie Maggiori* con tutte le altre *Regalie Minori*, che non sono, nè debbono essere della stessa natura. Leggansi le Opere Politiche del celeberrimo Giureconsulto Tedesco *Arniseo*, che prima de' *Grozj*, e de' *Puffendorfj* avea presa la penna ne' principj del passato secolo per istabilire invincibilmente l' Autorità de' Sovrani; e per reprimere le perniciosissime, e sediziosissime massime dell' ardito Giureconsulto Giovanni *Altusio*. Rapporta *Arniseo*, quali sieno le vere *Regalie maggiori*, chiamate da Cicerone *Jura Majestatis*: Da Livio *Jura Imperii*: e da Tacito *Sacra Regni*: Che costituiscono la suprema Potestà, e Dignità della *Maestà*, ed alla persona del Principe sono inseparabilmente annesse. Le divide egli in due classi. Vuole, che in una classe pongansi quelle *Regalie*, che consistono nella difesa della Repubblica colle Armi. E vi annovera il Diritto di far la Pace, e la Guerra; di conchiudere, e sciogliere le Alleanze; di ricevere, e mandare gli Ambasciadori: e di arrollare gli eserciti. Pone nella seconda classe quelle *Regalie*,

lie, che concernono il Governo della Repubblica. E fra queste comprende il Diritto di far nuove leggi, di creare i Magistrati, e gli Uffizj: ed in somma tutto cio, che costituisce l'Alta, e Sovrana Giurisdizione, e l'Impero. Riferisce, che secondo il sentimento di *Dionigi d'Alicarnasso*, Romulo restrinse i Diritti essenziali della *Maestà* a tre Capi contenuti in quella Legge data al Popolo, di creare i Magistrati; di far le Leggi; e dichiarare la Guerra. Scrisse che volendo Augusto in una sua Orazione restituire l'Impero al Popolo Romano, altro non disse, se non che di rendergli le Armi, le Leggi, e le Provincie, o sia la creazione de' Magistrati per governarle (a). Viene poi a ragionare delle *Regalie Minori*. E vi annovera prin-

(a) *Arniseus De Jur. Majest. Lib. 2. C. 1. n. 2. Has Majestatis partes ... quas speciatim explicandas aggredimur, diversis nominibus indigitari videmus ... Omnium appositissimè Cicero vocat jura Majestatis: Livius jura Imperii lib. 2. Tacitus Sacra Regni. Baldus Sacra Sacrorum in proem. Feud. In jure Canonico, & Feudali vocantur Regalia .... Et n. 8. Repetimus autem usitatam distinctionem Regalium in majora, & minora ... Majora agnoscimus ea, in quibus Suprema potestas, & dignitas Majestatis consistit, & personæ Principis adhærentia: nam quòd l'ultejus ea magis dignitatis esse dicit lib. 1. Feud. c. 5. n. 7. ... Potestas autem omnis consistit, vel in regendâ Republicâ, vel in defendendâ. Et num. 9. Defensio enim Reipublicæ consistit in armis Huc pertinet bellum indicere, & componere, pacem facere, & dissolvere, fœdera inire, legatos mittere, & recipere, exercitus conscribere, quæ omnia uno Capite continentur, videlicet sub Potestate movendorum Armorum ... Gubernatio verò Reip. consistit in duabus partibus, legibus videlicet, & Magistratibus, quibus quicquid est in Republicâ; Majestas disponit, & gubernat. Unde duplex jus Majestatis nascitur, quorum primum consistit in legibus condendis .... Alterum, quod Magistratus & officia concernit, comprehendit jurisdictionem, Imperium, extremam provocationem, Magistratuum creationem, judicia, Censuram, Collegiorum Institutionem, Dignitatem, Collationem, fidelitatem, & similia ... Atque ita tria sunt jura Majestatis essentialia, quæ Halycarn. lib. 4. & 7. & 2. omnium optimè proposuit, & Romulus unâ lege conclusit, quam his verbis concepit: populus Magistratus creanto, lege sciscunto, bella decernunto ... Quo sine dubio respexit Augustus, cum in Oratione, qua Populo Romano Imperium efferebat, ita loqueretur: Jam Imperium omne depono: restituo vobis omnia protinus: arma, leges, & Provincias. Dion. Lib. 53. per Provincias enim intelligit Magistratus, & rectores Provinciarum.*

principalmente quelle, che appartengono all' *Erario*, ed al *Fiſco*. Dice, che le *Regalie Maggiori* ſono inſeparabilmente anneſſe alla Perſona del Sovrano: poi che nelle medeſime propriamente conſiſte la *Maeſtà* dell' Impero; che perciò non poſſono in conto veruno concederſi nè a' ſudditi, nè ad altri; mentre ſarebbe lo ſteſſo, che diſtruggere l' eſſenza della *Maeſtà*, e la forza del Principato. Dice all' incontro, che le *Regalie Minori* riguardano piuttoſto il Fiſco, che la perſona del Sovrano: E che perciò non ſono, nè poſſono eſſere della ſteſſa natura. Paſſa poi a dilucidare l' abbaglio, che ſuole prenderſi intorno a' Tributi, e a' Vettigali. Afferma, che il Diritto d' iſtituire i nuovi Vettigali, debba anche porſi fra le *Regalie Maggiori*, e che in conſeguente ſia ancora queſto Diritto inſeparabile dalla Corona, ed incommunicabile a' ſudditi. Conchiude poi, che i Vettigali già impoſti, ed iſtituiti ſono certamente nel numero delle *Regalie Minori*; e che conſeguentemente poſſono alienarſi, ed a' Vaſſalli concederſi (*a*).

Gaſparre Zieglero, Autore riputatiſſimo in tai materie, ſiegue la ſteſſa magiſtrevole diſtinzione. Chiama *Regalie*

(a) *Arniſæus loco citato in fin. Reliqua, quæ ſuperſunt, ad Ærarium, vel Fiſcum pertinent; & quia Poteſtatem, & Imperium in ſe non continent, ſed illud a Majoribus requirunt, idcirco Minora dicuntur. Et Cap. 2. n. 1. Majora Majeſtatis jura, quæ & merè Regalia vocat Paris de Puteo in Fr. de Synd. C. 1. n. 12. oſſibus, & perſonæ Imperatoris ita cohærere dicuntur, ut ab illo ſeparari, ſine illius diſtructione non poſſint . . . quod ad ſubditos nullo modo tranſire poſſint. Et n. 4. Quantùm ad conceſſionem . . . ſive extraneo, ſive ſubdito Princeps concedere velit ea, in quibuſvis Principatus conſiſtit, conſtat ex jam dictis, quod id ipſi non liceat, quippè cum acta Principis, quibus Reſp. diminuatur, ſubſiſtere nullo jure poſſint . . . . quæ verò ita ſe habent, à ſucceſſoribus rata haberi non poſſunt. Et Lib. 3. Cap. 7. n. 7. Alii verò, quandò vident vectigalium Inſtitutionem non communicari Vaſſallis, ipſi autem putant minora Regalia debere omnia communicari; diſtinguunt vectigalia inſtituta ab inſtituendis, & hæc inter majora, illa inter minora Regalia reponunt . . . . Vectigalia inſtituta concedi Vaſſallis, ſed novorum inſtituendorum Poteſtatem ſoli Principi reſervari.*

galie Maggiori ſolamente quelle, che riguardano il Governo, e lo Stato della Repubblica; come ſono la Poteſtà di Legislatore; la Poteſtà di coſtituire, e creare i Magiſtrati; il Diritto della Guerra: e l'eſtrema Provocazione. Queſte *Regalie* ſi chiamano *perſonali, perſonaliſſime* del Principe: poiche alla di lui perſona, e Corona ſono inſeparabilmente anneſſe. Ed in conſeguente non poſſono nè concederſi, nè poſſederſi, nè preſcriverſi. Viene poi alle *Regalie minori* ſpettanti piuttoſto al *Fiſco*, ed a' *Diritti Fiſcali*, che alla Suprema Dignità del Principe. A queſte dà il nome di *ſuſſidiarie della Maeſtà*. Inſegna, che ſecondo i diverſi rapporti puo la ſteſſa *Regalia* dirſi *Maggiore*, e *Minore*. E ne pone appunto l'eſempio ne' Vettigali. Riguardandoſi la Poteſtà, ed il Diritto d'iſtituirli, o di aumentare quei già iſtituiti, poſſono annoverarſi fra le *Regalie Maggiori*. Ma ove ſi conſiderino i Vettigali già iſtituiti, debbono ſenza meno porſi nella Claſſe delle *Regalie Minori*. E la ragione, che ne adduce, ſi è queſta: poiche i Vettigali già iſtituiti riguardano il comodo, e l'utile, e non già la *Maeſtà*, e l'alto Impero incomunicabile (*a*).

E Gior-

(a) *Ziegler. De Jurib. Majeſt. Lib. 1. Cap. 3. N. 28. & ſeq. Majora Regalia vocantur illa, quæ gubernationem, & ſtatum ipſum Reipublicæ concernunt, qualia ſunt Poteſtas Legislatoria, Poteſtas conſtituendi Magiſtratus, Jus belli, Jus extremæ provocationis &c. & dicuntur aliàs perſonalia, imò perſonaliſſima, quia ſcilicet perſonæ, & oſſibus Principis adhærent, merè Regalia, ipſi Coronæ annexa, Sacra Sacrorum, Regalia Majeſtatis, Reſervata Principis . . . . . In majoribus itaque Regalibus ſuprema poteſtas, & dignitas πρώτως conſiſtit, eaque perſonam Imperantis ipſam concernunt, cum Minora ad jus Fiſci magis, & fiſcales redditus, quàm ad Supremam dignitatem ſpectent, & hinc Majeſtati, quaſi ſubſidiaria ſint. Non quod ex Regalibus majoribus nunquam quicquam ad Fiſcum pervenire poſſit, nec quòd ex Minoribus Auctoritas, & Dignitas Imperantis planè non juvetur, aut illuſtretur; ſed quòd in illis principaliter ipſum κύρειον reſpectu ſui, & quatenùs tale eſt, occupatum ſit, in his verò, quatenus externis quibuſdam adminiculis, & ſubſidiis moraliter opus habet. Addo, & id, Regn. Sixt. de Regal. L. 1. C. 2. N. 52. & L. 2. C. 6. N. 42. idem Regale nonnunquam, & Majus, & Minus diverſo reſpectu dici. Sic enim Jus vectigalium, quatenus*

Giorgio Schultzen Scrittore ancor egli di primo rango non ſi allontana punto dalla diſtinzione medeſima. Chiama vere *Regalie Maggiori* quelle, che riguardano ſoltanto la Maeſtà, la Poteſtà, Dignità, Autorità, e Preminenza del Principe; e che alla ſua perſona ſono coerenti, ed alla Corona inſeparabilmente anneſſe. Le *Regalie Minori* le appella propriamente del *Fiſco*: conſiſtendo piuttoſto nel conſervare, ed aumentare il *Fiſco* medeſimo. Si avvale ancor egli della ſteſſa ponderazione riſpetto a' Vettigali. Dice, che ove ſi tratti di nuova Iſtituzione, ed Impoſizione de' Vettigali, debba a guiſa del Diritto di battere le monete, riferirſi tal Poteſtà alle *Regalie maggiori*, o ſia a quelle della *Maeſtà*. Pone poi ſenza eſitazione fra le *Regalie Minori* i Vettigali già iſtituiti, ed impoſti, come quei che aumentano il *Fiſco* (a).

Della

tenus denotat jus vectigalia inſtituendi, aut vetera augendi, ad Majora refert Regalia: Quatenus verò per id denotatur Jus inſtituta jam vectigalia percipiendi, haud immeritò id Minoribus accenſeri putat. Nec verò, ut videtur, ſine omni ratione. Ulic enim ad primum reſpicitur principium vectigalium, hic verò ad utilitatem inde provenientem. Et hanc doctrinam cum approbaſſet Toh. Camman. De jur. Maj. diſp. 2. n. 73. Eam deinde ſui oblitus repudiat diſp. 11. n. 45. 46. & Jus vectigalium nullo facto diſcrimine ad minora refert Regalia. Referemus & Nos, non attenta Regneri diſtinctione, quæ vel ideò ad præſentem quæſtionem facere mihi poteſt, quia Jus ipſum inſtituendi vectigalia in eum finem competit, ut conſulatur Fiſco. Totum ergo id non ad Majeſtatem principaliter ſpectat, quanquam Majeſtati competat, ſed ad emolumentum aliquod ſubſidiarium Fiſco adplicandum. Nec enim ideò Majus dicitur aliquod Regale, quia originem ſuam habet à poteſtate ſoli Majeſtati competente, ſic enim fortè tota concidet diſtinctio, nec aliquod Regale Minus dabitur. Sed Regale Majus, vel Minus dicitur ita à fine, quatenus vel Majeſtas ipſa, vel præcipuè Fiſcus inde ſibi conſulit, id quod conſiderato cujuſque effectu ultimo conſtare poteſt unicuique etiam minus exercitato.

(a) Giorgio Schultzen *De Regalib. Cap. 1. Regalia Majora, ſeu Majeſtatis dicuntur, quæ ad Supremam Principis, ſeu Imperatoris Poteſtatem, Dignitatem, Auctoritatem, & Præeminentiam pertinent. Hæc appellantur potentiora, & perſonæ Principis cohærentia, oſſibus Principis cohærentia, ipſi Coronæ annexa. Prukm. ad Rubr. quæ ſint Regal. Cap. 5. N. 98. Veſembec. Conſ. 60. N. 31. Molin. De Conſuet. Pariſ. Tit. 1. §. 1. Minora, ſive Fiſci Regalia ſunt jura, quæ ad conſervandum, & augendum Fiſcum ſpectant,*

Della ſteſſa diſtinzione, e differenza tra il Diritto d'imporre i nuovi Vettigali, ed i Vettigali già impoſti, ſi avvale *Gregorio Toloſano* (c). E *Bodino* non laſcia parimente di ponderare accuratamente, quali ſieno i veri *Diritti* della Maeſtà. Fra queſti però non vi numera per penſiere quei Diritti, e quei Vettigali, ſenza cui ſcriveaſi da *Tacito* di non potere ſuſſiſtere la Repubblica. Vi pone ſoltanto il Diritto d'imporre i nuovi Vettigali, e Tributi, come quello, che dipende dallo ſteſſo fonte della Poteſtà di Legiſta nel far nuove leggi. Ed in effetti rifiettaſi, ſe come mai poſſa ſoſtenerſi col detto di *Tacito*, che i Tributi, ed i Vettigali coſtituiſſero la Maeſtà, e l'alto Impero della Romana Repubblica. Non ſervirono forſe per tre Secoli quello Stato, e quella Repubblica i Soldati a proprie ſpeſe? Ed allorche nella ſeconda Guerra Punica per l'inopia dell' Erario fu propoſta al Popolo la Legge di doverſi imporre nuovi Tributi, non furono con altra Legge contraria tolti, ceſſata la Guerra? E ſubito, che ſoggiogato il Re Perſeo, traſportaronſi nel pubblico Teſoro di Roma, o ſia nell' Erario del Popolo le immenſe ricchezze del Regno conquiſtato di Macedonia, non furono affatto aboliti tutti i Tributi? Egli è vero, che dopo di cento anni dalla ſeconda Guerra Cartagineſe vennero da' Triumviri impoſti di nuovo i Tributi. Egli è vero, che aumentaronſi poi da tempo in tempo per le ſtraniſſime, ed inaudite prodigaſità di Caligola, di Nerone, di Comodo, e di Eliogabalo. Ma il prudentiſſimo

E 2 Im-

ſtant, quæ magis in fructu, & redditu conſiſtunt .... Vectigalia autem Fiſci Regalibus adnumeramus non quatenùs inſtitui, & augeri poſſunt: Eo enim reſpectu vectigalia quemadmodum, & jus cudendi monetam, Majoribus Regalibus, ſeu Regalibus Majeſtatis connumerantur .... Sed quatenus inſtituta Fiſcum augent Zaſius in epit. Feud. p. 5. N. 13. Bocer. d. Cap. 2 num 183

(a) *Tholoſanus De Republicâ Lib. 9. Cap. 1. N. 30.*

Imperador Pertinace tolse di nuovo tutti gli aumenti fatti ne' Tributi per le voglie sfrenate di que' pessimi Imperadori (*a*).

Tanto egli è vero di non essersi giammai i Vettigali già imposti riconosciuti dagli Scrittori piu celebri per quei *Diritti della Maestà*, e per quelle *Regalie Maggiori*, che sono annesse alla persona del Principe, ed alla Corona inseparabili. Anzi *Andrea Alciato*, a cui dee la nostra Italia di essersi dopo la barbarie di tanti Secoli vista la Romana Antica Giurisprudenza nel suo primiero splendore, questo illuminatissimo Autore non pone nè anco fra il numero delle *Regalie Minori* i Dazj, ed i Vettigali già imposti. Quindi francamente insegna che possano tai Vettigali vendersi, ed alienarsi, come tutte le altre Robe private, da colui, che ha il sommo Impero. Così ci lasciò egli scritto dopo di avere consumati i suoi giorni negli Studj piu puri delle Leggi Romane (*b*).

De-

(a) *Bodinus De Republicâ Lib.* 1. *Cap.* 10. *Quæ sint jura Majestatis N.* 169. *Jus autem Vectigalia, ac tributa imperandi, perinde Majestatis proprium est, ut Lex ipsa: Non quia sine tributis aut vectigalibus Respublica stare non possit. Rectè Magister Præses, qui ante Ludovicum IX nulla in hoc Imperio tributa fuisse tradit, si tamen urget publica necessitas, imperare tributa, aut ea tollere, id non nisi ab eo qui Summam Potestatem habet, fieri potest, ut Senatus Francorum sæpe decrevit, & Curia Parisiorum sæpissimè judicavit. Quam brem in bello Punico secundo, cum maxima esset Ærarii inopia, lege ad Populum latâ, tributum viritim imperatum fuit, quod lege contrariâ sublatum est, posteaquam Macedonia Imperio Romano accessisset, ac tantis opibus universi ac singuli, direptâ Macedoniâ, & Illyrico abundarent, ut agrorum pretia vehementer augerentur. Centesimo post anno cum Triumviri Respublicæ constituendæ Rempublicam diriperent, rursus populo tributum imperatum est, ac multis partibus auctum, quod Pertinax Augustus Princeps optimus nova vectigalia Tyrannorum avaritiâ invecta sustulisset.*

(b) *Aleiatus In Cap. Quod Sedem De Officio, & Potestate Judicis Delegati Num.* 47. *Tertiò declara, ut in tali concessione non veniant Regalia, quoad novam impositionem, sicut sunt Vectigalia de novo imponenda l.* 1. *Cod. Vectigalia nova institui non posse. Secus de antiquis Vectigalibus jamdiù impositis, talia enim non censentur de Regalibus: imò locantur, & transferuntur per habentes Imperium merum, sicut reliqua privata.*

Degni però sovra ogn' altro di umiliarsi al Real Trono di V. M. sono i sentimenti del celebre *Gio: Errico Boeclero* peritissimo nel *Diritto pubblico*. Costui non invasato da Spirito di Democrazia, nè seguace di verun partito; ma coll' animo sgombro di ogni passione con principj assai sodi su questa materia ragiona. Rifiuta egli in prima *Alberico Gentile*, e *Ferdinando Vasquez* nelle Controversie Illustri. Ed ammette con *Grozio* la divisione de' Regni in Usufruttuarj, e Patrimoniali, ne' quali il Sovrano ha l' alta, e piena disposizione di tutto. Rapporta con encomj il sentimento di *Corringio (b)* nel suo aureo Trattato, in cui avea sostenuto, che nelle Repubbliche meglio ordinate doveano essere permesse le Alienazioni; e che solamente nelle Repubbliche Popolari, o sieno Democratiche nulla dovea, nè potea farsi senza il consentimento del Popolo. Si ride del sentimento di coloro, che mossi dalla Religione di un dogma Aristotelico, vorrebbono diffinire gl' Imperj Civili, e regolargli coll' utilità de' Padri di famiglia: senza prevederne le difficoltà inevitabili. Riflette, che coloro, i quali si sono impegnati a ridurre i Principi, ed i Monarchi a' semplici Amministratori, e Magistrati; e pretendono di regolare la Potestà del sommo Impero colle formole di quei, che trattano puramente gli altrui negozj, distruggono l' Essenza della *Maestà*, e del sommo Impero medesimo. Fa vedere qual largo campo di sediziosissime conseguenze, e quanto pericolosa sia la Filosofia, che si trae dalle tante quistioni di *Vasquez*. Afferma, che la libera facoltà di alienare debba unicamente dipendere da chi ha nelle mani la somma Podestà: Che a questi sia unicamente riserbato il Diritto di riconoscere, ed esaminare la pubblica utilità, e necessità: Che a lui

(a) *Corringius De Finibus Imperii.*

a lui si appartenga il risolvere, come per conservare lo Stato sia delle volte necessaria la disinembrazione delle sue parti. Quindi conchiude, che nello Stato Aristocratico debba questa facoltà dipendere dagli Ottimati: Che nella Polizia Popolare questa facoltà spetti al Popolo: Che nello Stato Misto debba essere presso coloro, ne' quali risiede la *Maestà*: Che ne' Regni, ne' quali la Potestà del Re è limitata, e comunicata cogli Ordini, co' Parlamenti, colle Corti dello Stato, debba anche attendersi la volontà di costoro; giusta i patti stabiliti tra i Regni, ed i Re. Soggiugne però immediatamente, che tutto cio dee principalmente regolarsi dallo stile, e costumanza d' ogni Repubblica, e d' ogni Regno: Che sia molto piu espediente di prenderne tutta la norma da cio che ritruovasi praticato per lo passato nelle Alienazioni, e Cessioni delle Robe Demaniali, che involgersi nelle dispute sempremai confusissime della forma, e stato di ogni Repubblica. Ed a tal effetto pondera assai bene, che si confondono, e si uniscono nell' esamina di tai quistioni i *Diritti della Maestà* co' Beni del Regno: Che riduconsi in tal guisa i Sovrani a' meri, e semplici Esecutori di Mandati, a' Curatori, e Tutori colle leggi del Diritto Civile de' Privati. Prevede, che ove vengasi all' esamina, se i Principi possano alienare le *Regalie*, entrasi subito in un labirinto di confusioni, ed intrighi. Pongonsi in campo varie distinzioni di *Regalie Maggiori*, e *Minori*. Si dubita a qual Classe debbano ascriversi le une, o le altre. Pone per esempio di tuttocio la famosa Disputa di *Besoldo* intorno alle *Regalie* soggiunta nel di lui *Pratico Tesoro*. Gli sembra poi intollerabile, che le *Regalie* medesime ora si esaminino cogli *Usi Feudali*, e colla Costituzione di Federigo I. Imperadore. Ed ora si trattino, come dipendenti dal Diritto delle Genti. Afferma poi, che gli Amanti del vero sono costretti a confessare, di non esser-

essérvi su di questo Argomento cosa veruna diffinita di certo, e di sicuro: ove dalle antiche Costumanze di ogni Regno si rivolga il pensiere. Da cio argomenta, che passando dalle Tesi generali alle particolari Ipotesi, differente fu il linguaggio di *Giacomo Lampario* ragionando dell' Impero Germanico, e differente quello di *Limneo* nella Notizia della Francia. Loda in fine moltissimo *Giovanni Federigo Ornio*, che ripone fra i *Diritti della Maestà*, e del sommo Impero la Potestà d'imporre nuovi Tributi, e Vettigali: giusta le varie urgenze, e necessità dello Stato (*a*).

In

(a) Boeclero ne' suoi Commentarj a Grozio, di cui dee leggersi tutta la sua prima Parte. Noi ne riferiremo solamente alcune parole *Pag.* 206. & *seq. De Imperii alienatione gravissima hæc incipit disputatio, illis nixa principiis, quæ Grotius supra posuerat de Regnis Patrimonialibus, & Regibus Usufructuariis. Non dicitur illa accurata satis, sed per comparationis quandam licentiam .... De alienatione ergo Imperii vel partis agere volentibus ad Dominii naturam, & conditionem respicere nefas non fuerat .... Totus autem hic locus moribus, & legibus Populorum ferè regitur. Quæ notitia non ubique in obvio posita. Neque enim leges, quas vulgò fundamentales vocant, ubique perscriptæ, aut ad totam Reipublicæ rationem sufficienter descriptæ extant. Imò hoc ipsum de alienatione Caput magis Consuetudine, usu temporum, moribus explicari laudarique ..... Quare videmus eos, qui ex Principibus, & Regibus nudos Administratores, aut Magistratus faciunt, & totam imperandi Formulam negotiorum gestorum mensurâ metiuntur, semper id tanquam oraculum in fronte, in medio, in imo jactitare, & ex ea extruere, quæ si stare debent, Summa Potestas, ejusque exercitium in Civitatibus destruatur oportet .... Ille ergo, aut illi, penes quos indubiè est Summa Potestas, publicæ utilitatis, aut necessitatis causâ, possunt alienare partes Imperii, seu Civitatis, ut in singulari Imperio etiam Civili Rex: In Aristocratiâ verò Optimates. In Politiâ Democratiâ Populus; In Mixto Statu ii, penes quos Majestas residet .... At sequi solemus Stylum cujuscumque Reipublicæ in Alienationibus, & Cessionibus faciendis usitatum, citra curiosam disputationem de formâ, & Statu Reipublicæ non semper, & ubique oculis se offerente .... Conjungunt alii Jura, & Res Regni, cum de alienandi facultate quæritur, sicut vides apud Vasquium, cujus disputatio plus speciei, quam explicationis habet. Nam merus, & simplex Princeps, quem vocat, nihil est ipsi aliud quàm Mandatarius, & Curator, aut Tutor prorsus ad Juris Civilis formulam exactus ..... Illud quoque est intolerabile, quod Regalia nunc Juris Civilis modulo ex Feudalibus Placitis, & Friderici Imperatoris Constitutione metiuntur; nunc ut de re ad jus gentium exigendâ disserunt. Denique fatentur neque Jure, nec usu certo hoc argumentum haberi definitum.*

In questa picciolissima Tela si è rozzamente abbozzata l'origine delle piu antiche Monarchie. Si è dato un saggio dell' antica Roma sotto i Re, ed in tempo della Repubblica, e dell' Impero per divisare le massime fondamentali di quel Governo. Si è dato parimente un abbozzamento; come formaronsi dopo la Decadenza del Romano Impero varj Regni in Europa: E come gli Unni; i Vandali; i Goti, e tante altre Settentrionali Nazioni v' introdussero varj costumi, e varie Leggi. Tempo egli è oramai, che V. M. dal suo Real Soglio fissi benignamente lo sguardo in questo suo fedelissimo Regno. Dopo le tante, e sì lagrimevoli sue vicende sofferte per lo spazio di piu secoli spera dalla Divina provvidenza di vedersi alla perfine stabile, fermo, e ricolmo di ogni maggiore prosperità sotto l' Alto felicissimo Dominio di V. M. e de' Serenissimi Discendenti dal vostro augusto Real Sangue. Sarà ora nostro peso di esaminarne brievemente l' Origine, ed i tanti, e sì varj cangiamenti nel medesimo adivenuti. Quindi la M. V. col suo Sovrano Reale Intendimento ravvisar potrà, quale sia stata fin dal principio la Polizia Interiore di questo Regno: E quai sieno state le vere *Regalie Maggiori*, ed i *Diritti della Maestà* a questa Vostra Real Corona inseparabilmente annessi; e che ora nella Vostra Sacra Real Persona inseparabilmente, e degnamente risieggono.

§. V. IN CUI SI ESAMINA LA POLIZIA INTERIORE DI QUESTO REGNO, ALLORCHE LA

LA maggior parte delle Provincie, che ora questo vostro fedelissimo Regno compongono, erano state per lunga pezza sotto il Dominio degl' Imperadori di Oriente: allorchè Autari Re de' Longobardi intorno gli anni 589. della nostra Era Cristiana calato col suo Esercito nel Sannio, conquistò quella Provincia. E si rendette Signore di Benevento, e di moltissimi Luoghi

della

della Calabria (a). Giusta la testimonianza di gravissimi Autori Zotone fu il primo Duca di Benevento. Varie però sono le oppinioni, da chi il medesimo fosse stato eletto, ed in qual tempo. Egli è certissimo però, che questo Ducato, il qual' ebbe da bassi principj il suo nascimento, giunse tratto tratto a sì alta Potenza, che dominò quasi tutte le Provincie del Regno. Quindi i Duchi di Benevento fregiaronsi de' Titoli piu gloriosi, ed ebbero presso di loro tutti i *Diritti*, e *Regalie* dell' alto Dominio (b). Nell'anno 851. disinembrossi da questo Ducato il Principato di Salerno: d'onde poi si fondò anche il Principato di Capoa (c). Le Cronache Cassinensi di Leone Vescovo d'Ostia: La Storia del Gattola del Monistero medesimo; Il Cronaco del Monistero di S. V ncenzo presso il Volturno: E tutti gli Autori delle Storie de' Longobardi raccolti, ed illustrati dal *Pellegrino*, ci rendono fedele testimonianza: se quanti speciosissimi Feudi, e Contee; e quanti vastissimi Territorj que' Principi Longobardi di Benevento, di Salerno, e di Capoa dismembrarono, e donarono a favore delle Chiese, e de' Monisteri. E puo dagli stessi Istorici Documenti chiaramente osservarsi, come di tutte le *Regalie* liberamente disponessero con pieno, ed assoluto Dominio.

LA MAGGIOR PARTE DELLE PROVINCIE, CHE ORA IL COMPONGONO, SOTTO LA DUCEA DI BENEVENTO, E DE' PRINCIPATI DI SALERNO, E DI CAPOA ERA DOMINATA DA' LONGOBARDI; E POI DA' NORMANNI; CHE NE FORMARONO DI TUTTE LE PROVINCIE UN REAME.

Passate poi le Provincie del Regno a poco a poco, e con diverse Militari spedizioni sotto la Signoria de' Normanni, le dominarono prima que' Prodi, e vagabondi Guerrieri co' Titoli di Duchi di Puglia, e di Calabria. Riunironsi tutte sotto di Roggiero, a cui piacque

F

(a) Paolo Diacono *De Gestis Longobardorum Lib. 2. Cap. 16.*
(b) Muratori *In Dissert. Medii Evi. Gattola Histor. Abbat. Cassinens. Tom 1. in Præfat.*
(c) Pellegrino nella sua Storia de' Principi Longobardi *Tom. 1. fol. 229. & seg.*

que nel 1130. di assumerne il Titolo di Re. Non v'ha dubbio, che Roggiero, ed i suoi Successori Normanni possedettero questo Reame conquistato a forza di armi con pieno, ed assoluto Dominio. Or come si adatta alla formazione di questo nuovo Regno ciocche si dice dell' antica Roma sotto de' Re, che furono tutti Elettivi, e la cui Potestà fu divisa col Popolo, e col Senato? A che si citano gli stabilimenti, e le Leggi della stessa Roma in tempo della Repubblica, allorche da Aristocratica cominciò a prevalere lo Spirito della Democrazia? E posta la vanissima, ed insussistente *Legge Regia*, di qual legittima Reale Autorità furono mai rivestiti gl' Imperadori Romani, se non se di quella, che portavano seco i Titoli de' Magistrati, e delle Cariche da loro usurpate? E nella Decadenza di questo Impero i Regni, che si formarono in Europa, non furono quasi tutti Elettivi, o Usufruttuarj? All' incontro Roggiero cominciò a formare un Regno *Patrimoniale*. E da quai Parlamenti, o Ordini Generali dello Stato, o Corti, come in Francia, nelle Spagne, nella Svezia, nella Danimarca, nella Germania, nella Gran Brettagna, ed altrove, fu limitata, e circoscritta la Reale Autorità del Re Roggiero, e de' suoi Successori? Nè fu meno ristretta de' Longobardi la di loro facoltà, e Potestà nel dismembrare, e concedere Nobilissime Città, e Feudi: e nel fare amplissime Donazioni alle Chiese, ed a' Monisteri. Chiunque sia vago di appurarne distintamente il vero, potrà copiosissimi rinvenirne gli esempj nelle Storie di que' tempi; e particolarmente presso *Gaufrido Malaterra* nel suo Cronaco (a).

Egli è vero, che riunite sotto del Re Roggiero le Provincie del Regno, ed assunto il Titolo di Re, aderì al

(a) Malaterra *in Cronac. Lib.* 1. *N.* 15.

al Partito dell' Antipapa Anacleto. E volle da lui riceverne l' Investitura. Ma quai veri, e nuovi Diritti di legittima Reale Autorità potea egli con cio acquistare su de' Popoli soggiogati coll' Armi? Anzi quel nuovo Titolo cagionò a lui, ed a' Popoli memorande sciagure. Irritato appunto da cio l' animo del Sommo Pontefice Innocenzo II. si adoperò in modo, che persuase l' Imperadore Lotario a calare due volte in Italia con poderosissimi Eserciti. Sanguinose, e crudeli furono le guerre, da cui venne sconvolto, e quasi lacerato questo Regno con sorte ora contraria, ed ora favorevole al Re Roggiero. Quai fossero le vicende, e quai le cagioni di tai funestissime guerre possono ben sapersi dagl' Istorici di que' tempi (a). Rendutosi finalmente questo Primo Regnante pacifico Possessore del Regno tenne la prima sua *Curia* in Ariano coll' intervento de' Magnati, e de' Vescovi nel 1140.: giusta la testimonianza di *Falcone* Beneventano nel suo Cronaco. E fu questo costume parimente osservato da' Re Normanni suoi Successori. Ci somministrano le antiche Carte dell' Archivio della Trinità di Venosa le notizie delle altre *Curie* tenute in Melfi, in Brindisi, in Bari, ed altrove. Ma non prendasi abbaglio nel credere, che in queste *Curie* venisse punto limitata, ò circoscritta la Reale Autorità nel pieno, ed assoluto Dominio del suo Reame. Nè in queste *Curie* trattavasi punto di cio che riguardava la libera amministrazione del Real Patrimonio: poiche le rendite per altro tenui del Reale Erario conservavansi tutte nel Castello Lucullano da due Tesorieri Generali dipendenti assolutamente dagli Ordini Reali. Or dove fu in questa prima formazione del nostro Regno quella Dote, e quel Patrimonio del Popolo, di cui si ragiona costan-

F 2

(a) Falco *Benevent. & Abbas Telesin. in Chronic.*

tanto dagli Autori del Diritto Pubblico, ò ingannati dagli Esempj delle Storie Romane, ò pieni ancor essi per proprio interior sentimento dello Spirito di Democrazia? La Convocazione adunque, ed Instituzione delle *Curie* non circoscrivea affatto, nè limitava la Reale Autorità. Rendevasi in quelle Generali Adunanze la Giustizia a' Popoli. Ed era in quei tempi quasi una Costumanza universale in altri Regni di Europa. Della Germania, e della Francia ce ne rende testimonianza *Cristiano Arrigo Ecardo* (a). Noi però avremo occasione di ragionarne di nuovo da quì a poco: per rispondere a quanto su cio si è detto dal dottissimo, e zelantissimo Avvocato Fiscale del Vostro Real Patrimonio nella nobilissima Allegazione fatta per l' Arrendamento de' Ferri.

Veggiamo però, quai fossero le Leggi fondamentali, con cui si formò questo Regno. Dalle medesime si vedrà piu chiaro, se presso di quei primi Re Normanni ad imitazione de' Longobardi libera, ed assolutissima fù la facoltà di disporre di qualunque *Regalia*, e dismembrare qualunque cosa dalla Corona del Regno. Pubblicò il Re Roggiero la sua Costituzione *Scire volumus*. Dalla medesima pur troppo apertamente ravvisasi, che le sue *Regalie* possedeansi da ogni Ordine di persone. Non dicesi per pensiere, che tai *Regalie* erano inalienabili, come annesse alla Corona. Si ordina solamente, che non potessero da' Possessori alienarsi, donarsi, o vendersi senza il Reale Beneplacito (b). Notabilissime sono le parole nel Commento dello stesso *Andrea d' Isernia* a questa Costituzione. Si spiega, che tai

(a) *Introduct. ad rem Diplomat. Sect.* III. *Cap.* VII. §. LVII. *fol.* 205. *& seq.*

(b) *Quicunque de Regalibus nostris magnum, vel parvum quid tenet, nullo modo, nullo genio possit ad nostra Regalia pertinens alienare, donare, vel vendere in totum, vel in partem minuere, unde jura nostra Regalia minuantur, aut subtrahantur, aut damnum aliquod patiantur.*

tai Regalie non possano tenersi, nè alienarsi senza la volontà del Re. Se ne adduce per ragione, che neppure nelle Robe de' Privati puo cio farsi senza la volontà del Padrone *(a)*.

Mancò poi di vivere il Re Roggiero nel 1154. E gli succedette Guglielmo suo Figliuolo Primo di questo nome. Fu il suo Regno agitatissimo da guerre interne, ed esterne: per essersi il sommo Pontefice Adriano unito con Emanuele Imperadore di Costantinopoli, co' Pisani, e col Principe di Capoa *(b)*. In mezzo a questi torbidi finì di vivere nel 1166. Nè abbiamo di lui alcuna Legge.

Fu innalzato al Trono Guglielmo di lui figliuolo secondo di questo nome. Ed a differenza del Padre meritò il Titolo specioso di *Buono*. Governò i suoi Regni con pace, e tranquillità. E nel piu bel fiore de' suoi anni fu rapito da morte immatura nel 1189.: senz' aver procreati figliuoli *(c)*. Memorabile si è l' Epoca di questo Re Guglielmo secondo, per li patti apposti in appresso nell' Investiture del Regno, di cui dovremo far distinta menzione. Ed egli è assai rimarchevole, che durante il Regnare di questi nostri primi Re Normanni seguirono le piu grandi dismembrazioni dalla Corona con tante Donazioni, e Concessioni de' piu ragguardevolissimi Feudi: siccome nella Storia di *Capecelatro*, ed in tutti gl' Istorici del *Regno* chiaramente si legge.

Estin-

(a) *Hæc nullus sine Regis voluntate debet tenere, aut alienare, quia sic in rebus privatorum, ut contra Domini voluntatem nil fiat in bonis eorum C. de Pactis L. fin. in fine De Rebus alien. non alienand. per totum Titulum.*

(b) Puo tutto ciò distintamente leggersi nella Storia di *Capecelatro*.

(c) Riccardo da S. Germano nel suo Cronaco.

§. VI. IN CUI SI RAGIONA DELLA POLIZIA INTERIORE DEL REGNO SOTTO DE' RE SUEVI, E DE' CANGIAMENTI ACCADUTI IN QUESTO TEMPO.

Estinta la linea maſchile de' Normanni rimaſe Coſtanza figliuola poſtuma del Re Ruggiero I. iſpoſata ad Arrigo VI. Re di Alemagna figlio dell' Imperadore Federigo I. Barbaroſſa. Per le ragioni di Coſtanza ſua Moglie credette Arrigo di ſpettare a lui la Corona di queſto Reame. Ma le fortiſſime oppoſizioni del Re Tancredi Conte di Lecce, figliuolo illeggittimo di Roggiero Duca di Puglia Primogenito dell' anzidetto Re Roggiero I., e l'Inveſtitura accordata allo ſteſſo Tancredi nel 1190. dal ſommo Pontefice Clemente III.; Cagionarono lunghe, ed aſpriſſime Guerre a queſto Regno fatali. Ma nulla in mezzo a tante confuſioni mutoſſi intorno alla di lui interiore Polizia, ed alla libera facoltà de' Regnanti di diſporre, ed alienare qualunque coſa alla Corona ſpettante.

Morì Arrigo VI. nel 1197. (a). E rimaſe ſucceſſore nel Regno Federigo II. di lui Figliuolo in età molto tenera ſotto il Baliato di Coſtanza ſua Madre. Spedì ella i ſuoi Inviati con Doni al Pontefice Innocenzo III., acciò conceduta aveſſe al ſuo figliuolo l' Inveſtitura de' due Regni di Napoli, e di Sicilia a tenore delle Precedenti Inveſtiture. Preteſe quel Sommo Pontefice, che l'Imperadrice Coſtanza rinunciaſſe a quei quattro Capitoli, di cui fa diſtinta menzione l' Anonimo Foſſenſe. Ci riferiſce ancora coſtui co' quai mezzi aveſſe quell' Imperadrice tentato di rendere pieghevole l'animo del Pontefice: e come riuſcito vano ogni tentativo, ſi contentò ella di ricevere l'Inveſtitura, rimoſſi quei quattro Capitoli (b).

Era

(a) Cronaca di Foſſanova.

(b) Anonimo Foſſenſe *Geſta Innoc. III. . . . . Sagaciſſimus Pontifex diligenter attendens, quod privilegium Conceſſionis indultum primò ab Adriano, & renovatum poſtmodum a Clemente ſuper quatuor Capitulis vz. Electionibus, Legationibus, Appellationibus, & Conſiliis derogabat non ſolum Apoſtolicæ Sedi, verùm & Eccleſiæ Libertati, mandavit Imperatrici, ut illis*

Era allora il Regno inquietato dal perfido Marcoaldo, che minacciava d'invaderlo, ed occuparlo a Federigo. Ed avea parimente l'Imperadrice Madre in gran fospezione Gualdiero Vefcovo di Troja gran Cancelliere del Regno di Sicilia. Fra tai turbolenze morì l'Imperadrice Coftanza, e lafciò Balio del fuo figliuolo Federigo Innocenzo III. Spedì coftui il fuo Legato con altri Signori, acciò aveffero governato i Regni di Napoli, e di Sicilia. E giovò allora per la difefa de' Regni medefimi un tal Baliato: poiche farebbono altrimente caduti fotto il Dominio di Marcoaldo, o di altri Invafori. Ma appena morto Innocenzo III., e creato il nuovo Pontefice col nome di Onorio III. cominciarono quelle sì gravi contefe, che fono oramai troppo conte. Quai foffero le fuccedevoli vicende di quefto Principe: e quai foffero le lacrimevoli fciagure in quefto Regno accadute, nella Cronaca di *Riccardo da S. Germano* diffufamente fi leggono. La pretefa di lui Depofizione nel Concilio di *Leone* fece fpargere fiumi dì fangue ne' campi di Marte. Ma quanto alle Opinioni di quei tempi foffero oppofte all' incontro le Maffime di fupremo, ed affoluto Dominio, con cui l'Imperador Federigo governò quefto Regno, ce lo dimoftrano ad evidenza l'Epiftole di *Pietro delle Vigne*, che vanno per le mani di tutti.

Egli è certiffimo però, che durante il Governo di quefto Principe varie furono le mutazioni; e varj i regolamenti nel Regno. Giova prima di ogni altra cofa di ponderare attentamente la celeberrima *Curia* da quefto Monarca convocata nella Città di Capoa, di cui ce ne dà efatta contezza il mentovato *Riccardo da S. Germano* nella fua Cronaca. Alcuni de' noftri Autori ignorando affatto l'Antico ufo di convocarfi nel noftro

illis Capitulis renunciaret omnino, & cum ea non effet aliquatenus conceffurus.

noſtro Regno le *Curie* ora in una delle principali Città, ed ora in un'altra, per porre in aſſetto gli affari dello Stato, ſi diedero ſcioccamente a credere, che aveſſe Federigo iſtituito un novello Tribunale nella Città di Capoa.

Convocò adunque l'Imperadore Federigo nel 1220. la ſua *Curia Capoana*. E con una ſua Coſtituzione pubblicata in quell' Adunanza rivocò tutti i Privilegj conceduti tanto da' ſuoi Auguſti Genitori, quanto da lui prima di quella *Curia* Capuana: e che non venivano nella medeſima *Curia* da lui confermati. Rivocò parimente tutti i Privilegj conceduti prima delle ultime Turbolenze non meno da lui, che da Rinaldo Duca di Spoleto (*a*).

Gli abbagli, che ſi ſono preſi nell' intelligenza di queſta Coſtituzione, ſono graviſſimi, ed importantiſſimi. Non pensò giammai Federigo II., che i Re Normanni ſuoi Anteceſſori non aveſſero avuta ampia la facoltà di procedere a tutte quelle Alienazioni, ch' erano ſtate per altro grandiſſime, di qualunque ſorta di *Regalie*. Anzi non volle neppure ordinarne l'eſibizione de' Privilegj; ſiccome riferiſce l'Autore della Storia Civile del Regno (*b*). Oltre di che riſulta tutto cio chiaramente dal Privilegio dello ſteſſo Imperadore, e Re Federigo conceduto nel 1224. al Moniſtero di Montevergine cennato da *Tommaſo Coſto* (*c*), ed intieramente rapportato dal *P. Abate Maſtrullo* (*d*).

Ordi-

(a) Il Titolo della Coſtituzione ſi è queſto *De Privilegiis à Curiâ Capuanâ revocatis* . . . . . Rivocò i Privilegj con queſte formole . . . *Tàm ab Auguſtis Parentibus noſtris, quàm à Nobis ante Curiam Capuanam indulta, quæ per nos poſt eandem Curiam confirmata non eſſent. Nec non ea, quæ proximæ turbationis tempore poſt transfretationem noſtram uſque ad feſtum Purificationis Beatæ Virginis à Nobis, aut Rainaldo Duce Spoleti concesſa fuerint, mandaverimus revocari.*

(b) Autore della Storia Civile del Regno *Tom.* 2. *Lib.* 16. §. 1.

(c) Tommaſo Coſto Iſtoria di Montevergine ne' Privilegj.

(d) Il P. Ab. Maſtrullo nel ſuo Montevergine Sacro *fol.* 655.

Ordinò ſolamente Federigo in quella *Curia Capuana* l'eſibizione de' Privilegj, e delle conceſſioni fatte da' ſuoi Auguſti Genitori, cioè Arrigo VI., e Coſtanza; da lui ſteſſo dopo i tanti torbidi del Regno; e dal Duca di Spoleto.

Per bene intenderſi il vero motivo dell' Eſibizione di tai Privilegj, fa d'uopo ſapere, e riflettere con Critico giudizio alle vicende di quegl' infeliciſſimi tempi. Si sa quanto brieve, e turbolento foſſe ſtato il Regno di Arrigo VI. ſuo Padre: Che dopo la di lui morte era rimaſto fanciullo eſſo Federigo: Che breviſſima era ſtata la ſopravvivenza di Coſtanza al ſuo Marito: Che ſagaciſſimo era ſtato il Baliato d' Innocenzo III.: Che in altri tempi torbidiſſimo, ed inquietiſſimo era ſtato il ſuo regnare per le graviſſime diſcordie co' Romani Ponteſici; Che i ſollevamenti de' Popoli di Lombardia, e quei, che gli ſi erano procurati nelle viſcere di queſto Regno, aveano recato degli ſconvolgimenti pernicioſiſſimi. Aggiungaſi, che ne' tempi medeſimi erano cominciati a ſorgere in Europa varj falſatori di Diplomi: ed in effetti eraſi ritrovato falſato il ſuggello Imperiale per mano non Profana: ſiccome ſi ſcorge da una Epiſtola di *Pietro delle Vigne* (a). Come dunque di queſti ſtabilimenti fatti nella *Curia Capuana* dall' Imperador Federigo II. ſi è potuto fare tanto uſo per diminuire l' Autorità Sovrana de i noſtri Primi Re Normanni? Come ſi è potuto diminuire quell' aſſoluto Dominio, con cui ſignoreggiarono il Regno? Forſe che dalla Conquiſta fattane colle Armi non riconoſceano eſſi i piu veri, e leggittimi Titoli? Come mai ſi è potuto aſſerire, che l' Imperador Federigo II. non aveſſe riconoſciute per valide tutte le ampjſſime Conceſſioni, ed Alie-

G nazio-

(a) Epiſtole di Pietro delle Vigne *Tom.* 2. *Lib.* 5. *Cap.* 22.

nazioni fatte da quei Regnanti di qualunque sorta di *Regalie* ? Come puo ciò cadere in mente : Se nè anco volle, che se ne esibissero, e presentassero i Privilegj ? Rivocò solamente i Privilegj conceduti da Tancredi, e da Guglielmo III. di lui figlio : poichè si ebbero per Invasori, ed Intrusori del Regno. Ed in effetti neppure si ebbero per validi gl' Instrumenti solennizati da' Notaj, e Giudici da' medesimi creati. Ordinò solamente l' esibizione de' Privilegj conceduti in quelle sì infelici circostanze, che testè mentovammo. Ma assai giusti, e gravissimi erano i sospetti, che moveano l' animo di quel savissimo Principe. Non dubitò però giammai, che mancasse la suprema, ed assoluta Autorità in quei Sovrani. E come dubitar ne potea : se riconobbe per validissime tutte le Concessioni, ed Alienazioni fatte da' Re Normanni suoi Predecessori ?

Questa verità però riluce piu chiaramente dalle altre Costituzioni dello stesso Imperadore Federigo II. Ed in effetti nella sua Costituzione, *Dignum fore* si ha per vero, che chiunque non avesse Privilegio de' Re Normanni suoi Predecessori Ruggiero, e Guglielmo I., e II. : o non avesse Privilegj da lui conceduti, e confermati in que' tempi torbidi, si avesse per ingiusto Detentore. Dunque nella medesima Costituzione non dubitavasi dell' Autorità di quei Sovrani nelle loro Concessioni; purche ne avessero i Privilegj.

L' altra Costituzione pubblicata da questo Imperadore ha per suo Titolo. *Ea, quæ ad speciale decus*. Si ordina nella medesima, che i Prelati, i Conti, ed i Baroni non potessero esercitare la Giurisdizione del mero, e misto Impero nelle loro Terre di propria Autorità, e per mezzo d' illecite presunzioni, senza speciale privilegio. Sicche proibivasi l' esercizio del mero, e misto Impero, e la Creazione de' Magistrati, che sono senza fallo le Regalie Maggiori appartenenti al Sovra-

vrano: ſenza Real Privilegio , e per mezzo d' illecicite preſunzioni *(a)*.

Sicche dagli ſtabilimenti fatti nella ***Curia Capuana***, e dalle Coſtituzioni di queſto Imperadore Sovrano del Regno veggonſi avute per valevoliſſime tutte le piu ampie Conceſſioni, e Diſmembrazioni fatte dalla Corona di queſto Regno. Come dunque dopo i Normanni; non ſi continuò da' Svevi a poſſederſi il Regno in qualità di Vero Reame *Patrimoniale*, e con piena ed aſſoluta Poteſtà? E come ſi uguaglierà a quei Regni uſufruttuarj , ed Elettivi , ove ſin dal principio ſu limitata , e circoſcritta l' Autorità de' Regnanti , ed in conſeguente proibita l' alienazione di qualunque coſa ſpettante al Reale Demanio?

Ma veggiamo dalle altre Coſtituzioni pubblicate dallo ſteſſo Federigo II. maggiormente ſtabilita la di lui Sovrana Reale, ed indipendente Autorità in queſto Regno. Si oſſervi l' altra ſua Coſtituzione *Magiſtros fundicarios*. Per mezzo della medeſima aumentò egli coll' impoſizione di nuovi Dazj le Antiche Rendite del Real Patrimonio poſſedute da' Re Normanni . Conſiſteano queſte in alcuni Diritti, compreſe generalmente ſotto nome di *Dogane* : e da' noſtri Autori chiamati *Jura antiqua*, o ſieno *Antichi Diritti* . A queſti Antichi Diritti vi aggiunſe Federigo II. il Diritto del *Fondaco* di grana quindici a oncia ; la Gabella del Sale; e le Terziarie del Ferro, dell' Acciajo, e della Pece. Di tutto cio però piu diffuſamente ſe ne ragionerà da quì a poco . Fu aſtretto parimente lo ſteſſo Imperadore da urgentiſſimi biſogni dello Stato a porre

 alcu-

(a) *Ea , quæ ad ſpeciale decus , & merum Imperium Celſitudinis noſtræ ſpectare noſcuntur , per præſumptiones illicitas volumus à nemine uſurpari . Hoc igitur piæ noſtræ majeſtatis edicto in perpetuum valituro firmiter inhibemus prælatis Eccleſiarum , Comitibus , Baronibus , & militibus, locorum univerſitatibus, ne Juſtitiariatus officium in Terris ſuis exercere audeant, vel gerendum alicui demandare .*

alcune Impofizioni ; o fieno Taffe fu le Chiefe . E quindi furfero i primi motivi della Guerra a lui mosfa dal fommo Pontefice Gregorio IX.

Terminò queſto Imperadore nella Puglia, e propriamente in *Fiorentino* la fua vita nel 1250. Lafciò Erede del Regno Corrado fuo Figliuolo Primogenito. Credette il Pontefice Innocenzo IV., che per la pretefa fentenza di Depofizione pubblicata in Lione foffe Federigo, e la fua Pofterità decaduta da' Reami di Sicilia, e di Napoli. Cagionò tal pretenfione nuove turbolenze nel Regno. Proccurò di ovviarvi Manfredi figliuolo Naturale di Federigo, e lafciato dal Padre per l' affenza di Corrado Balio, e Governadore de' Regni medefimi. Calò poi in Italia il Re Corrado con potente efercito. Non pubblicò egli nuove Leggi riguardanti queſto Regno. Nè ci reſta di lui, fe non che la funeſta memoria del duriffimo affedio, e delle ruine cagionate a queſta voſtra fedeliffima Metropoli (*a*). Ridotte poi tutte le Città del Regno alla fua ubbidienza, fi partì da queſta Dominante per ritornarfene in Germania. Ma ne' Campi vicino Lavello lo prevenne la morte nel 1254. E lafciò Erede del Regno il fanciullo Corrado di lui Figliuolo (*b*).

Dopo la morte di Corrado riprefe Manfredi il Baliato del Regno. Varie furono le azioni feguite tra il fuo efercito, e le Truppe Pontificie. Sparfafi poi voce vana, ed Artifiziofa della morte feguita del picciolo Corrado in Germania, fu Manfredi acclamato e Coronato Re nella Città di Palermo (*c*). E fu egli l'ultimo de' Re Svevi, che qui fignoreggiò colle armi fempre alla mano. Onde nulla abbiamo di lui riguar-

(a) Giornale di Matteo Spinello da Giovenazzo. Coſtanzo Iſtoria di Napoli *Lib.* 1.

(b) L'Anonimo nella fua Iſtoria, e Saba Malafpina.

(c) L'Anonimo, e Saba Malafpina.

guardante o le Leggi, o la Polizia del Governo. Tutti però egualmente o i Re Normanni, o i Svevi mantennero l'Alienazioni, e Difmembrazioni già fatte dal Real Demanio della Corona, e profeguirono a farne delle altre. Ed in tutti fu eguale la Sovrana Reale Indipendente Autorità nello Stato vero Monarchico.

§. VI. DELLA POLIZIA INTERIORE DEL REGNO, E DE' CANGIAMENTI SEGUITI IN TEMPO DE' RE ANGIOLINI.

LE contingenze di Europa, e particolarmente quelle del Regno moffero l' animo del Sommo Pontefice Clemente IV. ad invitare piu volte Carlo Conte di Provenza alla Conquifta del Regno. Venne egli alla perfine con forze baftanti. Fu a lui favorevole la forte dell' Armi. Sconfiffe Manfredi nella battaglia di Benevento, che perdette colla battaglia la vita. Guadagnò ne' piani di Tagliacozzo la giornata contro di Corradino. Divenne in tal forma pacifico Poffeffore del Regno. Graviffime però furono le condizioni, ed i patti, che fi appofero nell' Inveftitura a lui conceduta da quel Pontefice Clemente IV. nel 1265. Marino di Caramanico ne ravvisò affai bene i pregiudizj. Ma non così quegli altri Periti del Regno, di cui fi fa tanto ufo nell' Allegazione Fifcale. Viveano in quei Secoli, in cui non diftingueanfi a dovere, co' veri, e piu fodi principj i limiti del Sacerdozio, e dell' Impero. Non rifletteano, come quefte due Poteftà l' una indipendente dall' altra riconofcono la loro fuprema Autorità dallo fteffo fonte dell' Onnipotente, e Divino Motore dell' Univerfo. Ignoravano forfe ciocche il Sommo Pontefice Gelafio avea lafciato fcritto in una fua Decretale diretta all' Imperadore Anaftagio (*a*).

Ma di quefti Periti del Regno citati dal Fifco fe ne farà

(a) *Gelaf. in Epift.8.* ivi: *Duo funt, Imperator Augufte, quibus hic Mundus principaliter regitur, Auctoritas Sacra Pontificum, & Regalis Poteftas.*

rà da quì a poco un piu esatto squittinio. Continuando intanto il filo della Storia di Carlo I. di Angiò, egli è troppo noto ciocche durante il suo Regno accadde nella Sicilia a' 30. Marzo del 1282.. Si sa, come dopo di quel fiero eccidio fosse stato colà acclamato per Sovrano, Pietro Re di Aragona. E come fosse stato egli chiamato poi in duello dal Re Carlo primo di Angiò (*a*). Partissi il Re Carlo ne' principj di Marzo del 1283. per la Città di Bourdeaux nella Guascogna, luogo destinato al duello. Lasciò per Vicario Generale del Regno Carlo Principe di Salerno suo Figliuolo Primogenito.

Appena partito il Padre, e propriamente a' 30. Marzo del 1283. Carlo Principe di Salerno, e Vicario Generale del Regno convocò un Parlamento di Prelati, Titolati, ed altre Persone ragguardevoli nel Piano di S. Martino. Questa Terra è sita nella Calabria, e non già nell' Abruzzo, come molti de' nostri Autori hanno falsamente creduto. Promulgò Carlo Principe di Salerno in quell' Adunanza convocata nel Piano di S. Martino molte Leggi. Di queste fu assai celebre il Capitolo registrato fra gli altri Capitoli del Regno. *Statuimus*, *Mandamus*, *& Volumus*. Con questo Capitolo si prescrisse, che nelle Collette, Imposizioni, e Sovvenzioni Generali del Regno si osservasse il medesimo Stato, uso, e modo, che si era praticato nel tempo di Guglielmo II. il Normanno. E si disse, che tuttociò si ordinava a tenore de' Patti convenuti nell' Investitura data al Re Carlo suo Padre (*b*).

Que-

(a) Costanzo nell' Istorie di Napoli *Lib. 3.*

(b) *Statuimus, mandamus, & volumus inviolabiliter observari, quod in Collectis, taliis, sive questis generalibus, & specialibus, seu subventionibus quibuscumque hominibus Regni a Faro citra, usque ad confinia Terrarum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, quæ in fidelitate Regis remanserunt, servetur status, usus, & modus, qui tempore felicis recordationis Regis Gulielmi II. extitit observatus, secundum quem in Conventionibus habitis inter San-*

ctam

Questo Capitolo però non ebbe giammai nel Regno la sua vera esecuzione fin da' primi tempi, che pubblicossi: come si vedrà chiaramente. Di là a poco lo stesso Carlo Principe di Salerno in una Zuffa Navale seguita tra lui, e gli Aragonesi alla veduta di questa vostra Metropoli, rimase prigioniere de' medesimi Aragonesi. Ritornò poi il Re Carlo di lui Padre nel Regno. Ma nel mentre preparava le sue forze per ricuperare la Sicilia, e la libertà di suo Figlio, terminò in Foggia i suoi giorni nel 1284.

Ritrovavasi pertanto nel 1285. il Regno nella maggiore, e piu calamitosa confusione. La morte del Re Carlo I.: la prigionìa di Carlo Principe di Salerno di lui Figlio: e l'invasione fatta nelle Calabrie dal Re Pietro d'Aragona, ne somministravano bastanti motivi. In tai frangenti il Pontefice Martino IV. mandò in questo vostro Regno Girardo Cardinale di Parma, come Legato Appostolico. Fu egli incaricato, che unitamente colla Principessa di Salerno, e col picciolo Carlo Martello di anni 13., intervenisse al Governo del Regno (*a*). All' incontro Filippo Re di Francia, e non già il Pontefice, siccome con manifesto abbaglio scrisse il Reggente *Moles*, destinò Roberto Conte di Artois a reggere questo Stato, come di un Principe suo Congiunto (*b*). Appena entrato nel Regno l'anzidetto Legato Appostolico fece adunare un Parlamento di Prelati, e Baroni nella Città di Melfi. Furono ivi stabiliti alcuni Capitoli per lo Governo del Regno. E s'inviarono al Pontefice per la confirma, che non seguì per la morte immediatamente seguita di Martino IV.

Assun-

ctam Romanam Ecclesiam, & Dominum Patrem nostrum tempore collationis factæ sibi de Regno plenius continetur.

(a) Costanzo Istoria del Regno di Napoli *Lib.* 3.
(b) Lellis ne' Discorsi delle Famiglie *Part.* 3. *Fol.* 164.

Assunto in suo luogo al Trono Pontificio Onorio IV. con sua Bolla in data de' 17. Dicembre del 1285. confermò prima i Capitoli di Carlo Principe di Salerno pubblicati, come Vicario del Regno, nel Piano di S. Martino. E questa si è quella Bolla, che da' Periti del Regno di quei tempi chiamasi: AD RELEVAMEN REGNANTIS, ET REGNI SICILIÆ. E poi inviò lo stesso Pontefice Onorio IV. al suo Legato alcuni Capitoli da lui formati tanto per l'utile del Regno, quanto de' Baroni. E limitò, che non si potessero imporre Generali Collette, se non se in quei soli quattro casi, che vengono distintamente rapportati dal *Reg. Moles* (a).

E questi sono que' celebri Capitoli del Papa Onorio, che gli stessi Periti del Regno, rapportati nell' Allegazione Fiscale, troppo vanamente crederono, che avessero avuta forza di Legge nel Regno. Siccome però non è condonabile questo abbaglio a quei nostri Periti del Regno: Così non è maraviglia, che avesse voluto sostenere lo stesso impegno ne' tempi a noi vicini il *Rainaldi* ne' suoi Annali Ecclesiastici (b). L' Autore però della Storia Civile con sodissime ragioni dimostra, che quei Capitoli furono soltanto osservati nel Regno durante la Prigionia di Carlo Principe di Salerno (c).

Or non creda V. M., che tuttociò siasi umiliato al vostro Sovrano Reale intendimento per vana pompa d'inutile Erudizione. Dalla cognizione di tai fatti posti nel suo vero lume sorgono le risposte a quei Periti del Regno, che leggonsi citati nell' Allegazione fiscale. Scrissero, egli è vero, costoro, che non poteano i nostri Re procedere all' Alienazione de'Fondi spettanti al

(a) *Moles Decis. De Regiis Fiscalibus* §. 1.
(b) Rainaldi negli Annali Ecclesiastici *Tom.* 2. *Anno* 1285. *Num.* 52. fino al 62.
(c) Autore della Storia Civile *Tom.* 3. *Lib.* 21. *Cap.* 2.

ti al Real Demanio di questa Corona. Ma co' quai principj? Crederono validissimi i Patti contenuti nell' Investitura data a Carlo Primo di Angiò. Crederono che avesse tutto il vigore l'anzidetta Bolla *Ad Relevamen Regnantis*, *& Regni Siciliæ*. Crederono, che i Capitoli di Papa Onorio dovessero riputarsi, come Leggi del Regno. Ma con tai principj non si abbattea da' fondamenti tutta la Sovrana, Reale, Indipendente Autorità? Non veniva ristretta la facoltà de' nostri Regnanti di non potersi imporre nel Regno Collette, e Tasse generali, se non se in quei soli quattro Casi espressi ne' Capitoli di Papa Onorio? Or co' medesimi principj egli era necessaria la conseguenza di aversi a negare a' nostri Serenissimi Re la facoltà di procedere all' Alienazione di qualunque fondo spettante al Real Demanio.

Or si esamini la falsità di tai principj col lume delle nostre veridiche Storie. Egli è vero, che nell' Investitura del 1265. erano limitati i Casi, ne' quali si poteano imporre le Tasse. Non si dubita, che ne' Capitoli di Papa Onorio venivano ristretti a somme limitatissime, ed a' soli quattro Casi della Difesa del Regno, della libertà della Persona istessa del Re prigioniere; e de' maritaggi di una Figlia, o Sorella del Sovrano medesimo. Ma non era tutto ciò contrario a quei Diritti, ed a quelle supreme Regalie inalienabili dal Principato, ed inseparabilmente annesse alla Persona del Principe, giusta il linguaggio degli Scrittori piu celebri del Diritto Pubblico di sopra citati? E poi fu ciò in osservanza in tutto il Regno di Carlo Primo di Angiò? Quante furono le Alienazioni, e Dismembrazioni fatte dal Demanio di questa Corona? Sarebbe stato desiderabile, che non fossero state troppo eccessive le nuove gravezze da lui imposte. L' eccesso di tai gravezze, e non già l' osservanza de' Capitoli di Papa Onorio cagionò quel memorando fatale avvenimento

nella Sicilia . Quindi ebbe origine quell' unione de' Ghibellini della Lombardia , e della Toſcana per la chiamata di Corradino dall' Alemagna ; ſecondo ci atteſtano l' *Anonimo* , e *Saba Malaſpina* nella loro Iſtoria (*a*) . E quel divieto ingiunto nell' Inveſtitura medeſima di non procederſi ad Alienazione , e Conceſſione delle Robe ſpettanti al Real Demanio , fu forſe oſſervato dal Re Carlo I. di Angiò ? L' accuratiſſimo, e grave Iſtorico *Scipione Ammirato* ebbe a dire , che per le ſue ampliſſime Conceſſioni potea uguagliarſi Carlo Primo di Angiò ad Aleſſandro il Macedone : qualora le Conquiſte di tutto l' Oriente poteſſero metterſi in proporzione con quelle fatte da queſto Principe (*b*) . Conſervaſi in oltre nel Reale Archivio della Zecca un intero Regiſtro di tutte le ampliſſime Conceſſioni fatte da queſto Sovrano fin dal 1269. (*c*) .

Ritornato poi il Re Carlo II. di lui figlio dalla ſua lunga prigionia , in queſto Regno , oſſervò forſe i Patti dell' Inveſtitura , ed i Capitoli di Papa Onorio ? Fino agli ultimi momenti di ſua vita , che terminò nel 1309. , procedè egli parimente ad altre Conceſſioni , e nuove Inveſtiture di ragguardevoliſſimi Feudi : Secondo ci riferiſce il noſtro *Villani* (*d*) . Succedè al Re Carlo II. Roberto ſuo Figliuolo . Godè ſotto del Saviſſimo Re Roberto queſto Regno qualche pace . E dopo i reiterati tentativi da lui fatti per ricuperare la Sicilia dalle mani del Re Federigo di Aragona, ſe ne morì nel 1343. E preſſo il *Collenuccio* , che ſcriſſe la di lui vita , puo chiccheſia renderſi ben' infor-

(a) Iſtoria Sicula *Lib. 6.*

(b) L' Autorità di Scipione Ammirato vien rapportata dal Summonte nell' Iſtoria di Napoli *Tom. 2. Lib. 2. Fol.* 239. della prima Edizione .

(c) Il Titolo del Regiſtro ſi è queſto *Quaternus de Principatibus , Civitatibus , Honoribus , Baroniis , Feudis , & Burgenſaticis conceſſis per Illuſtrem Regem Carolum Regem Siciliæ ab anno 1269. in antea &c.*

(d) Villani Cronica di Napoli *Lib. 2. Cap. XIV.*

formato ; ſe quante altre Conceſſioni ſi faceſſero da Roberto: E ſe colla piu ſuprema Reale Autorità aveſſe egli liberamente diſpoſto di qualunque Regalia, che al Real Demanio di queſta Corona ſi appartenea.

Per la morte del Re Roberto toccò la ſucceſſione del Regno a Giovanna I. di lui Nipote. Quante foſſero le turbolenze del Regno durante il Governo di queſta Principeſſa ſono aſſai conte. Si ſa, quai danni cagionaſſero al Regno gli Ungheri quì venuti con Lodovico, per vendicare la morte di Andrea ſuo Fratello. Crebbero vieppiu nel Regno lacrimevoli le ſciagure per la chiamata, che il Pontefice Urbano VI. fece di Carlo di Durazzo alla conquiſta del Regno. Ma ſopratutto l'Adozione fatta da queſta Regina in perſona di Luigi di Angiò Secondo Figliuolo di Giovanni II. Re di Francia, allorche videſi ella priva di ſucceſſione, fu un'Idra di ſanguinoſiſſime guerre all'Etadi venture. In mezzo però a tanti calamitoſi Accidenti diſmembrò queſta Principeſſa dal Real Demanio della Corona il Principato di Taranto, che di molte Città, e Terre ſi componea: ſiccome ce ne dà contezza il *Sicola* (*a*).

Breviſſimo fu il Regnare di Carlo III. di Durazzo. E fu occupato in continue Guerre con Luigi I. di Angiò. Venne egli nel Regno per le ragioni della teſtè mentovata Adozione. Ma dopo varie vicende terminò Luigi I. di Angiò nella Puglia la ſua vita. Ed il di lui Competitore Carlo di Durazzo chiamato in Ungheria alla Conquiſta di quel Regno, terminò ancor'egli colà ne'Campi di Marte la vita (*b*). Celebre fu il Parlamento convocato da Carlo di Durazzo. Si contentò

(a) Sicola nella ſua Nobiltà Glorioſa *Part.* 2. *fol.* 542.
(b) Puo cio leggerſi dagli Annali, che ſi conſervano dal Duca di Monteleone.

tò questo Principe di domandare in quel Parlamento da' Baroni del Regno un Donativo, con cui avesse potuto difendere il Regno dall' invasione già minacciata da Luigi di Angiò *(b)*. E presso il *Summonte* possono leggersi nella Vita di questo Sovrano le Dismembrazioni grandissime da lui fatte di ragguardevoli feudi, ed altri Effetti del Real Demanio di questa Corona.

Dopo la morte di Carlo III. di Durazzo fu acclamato per Re Ladislao di lui Figliuolo nell' età tenera di dieci anni. Gravissimi furono i disordini adivenuti nella di lui minor età, e durante il Governo della Regina sua Madre. Fu ella dopo molte sconfitte ricevute da Luigi II. di Angiò, obbligata ritirarsi, ed a vivere per tredici anni nella Città di Gaeta. Quindi non puo recar maraviglia, che si fossero vendute in quei tempi tante Città ragguardevoli, Terre, e Castelli a vilissimo prezzo: siccome ci attesta il *Costanzo*, ed il *Summonte* nella sua vita. Qual fosse poi lo Spirito di questo Giovane Principe Guerriere, e con quale assoluto Dominio ei governasse, lo dimostrarono quelle Conquiste da lui tentate, e per due volte ottenute. Veggonsene i monumenti nelle Medaglie di suo ordine coniate. Ma alla perfine le sue Idee troppo piene di Spiriti Marziali gli ferono nell' età piu robusta finire i suoi giorni nel 1414.

Giovanna II. sua Sorella fu Erede del Regno. Videsi ella agitata da quelle tante turbolenze, di cui ne tramandarono a Noi le memorie le Storie del *Costanzo (b)*, del *Carafa (c)*, del *Summonte (d)*, e di altri. Investì ella del Principato di Taranto Giacomo della Marche

suo

(a) Costanzo nell' Istoria di Napoli *Lib.* 8.
(b) Istoria di Napoli 14.
(c) Istoria di Napoli *Lib.* 7.
(d) Istoria di Napoli *Lib.* 4. *Tom.* 2.

suo Marito (a). E dee a nostro proposito avvertirsi, come usando ella del Supremo Assoluto Dominio donò liberamente a Nicol' Antonio de Sanguineo la Gabella della Bilancia dovuta da' Banchieri alla Regia Corte: come dal suo Registro si osserva (b). Per sottrarsi ella dalla nuova Invasione del Regno di Luigi III. di Angiò figliuolo di Luigi II.; pensò all' Adozione di Alfonso Re di Aragona. Ed indi rimasta poco soddisfatta di Alfonso, volle parimente adottare lo stesso Luigi III.. Con questa doppia Adozione lasciando nuovi semi funestissimi di Guerre, cedette al comune fato nel 1435.

Ecco un brieve detaglio dello Stato del Regno in tempo de' Serenissimi Vostri Antecessori della Real Casa di Angiò. Se n'è fatto alla sfuggita il racconto per dimostrare alla M. V. co' fatti Istorici i piu veridici: se con quale Assoluto, Sovrano, ed Indipendente Dominio signoreggiarono questo Regno in mezzo alle piu memorande sciagure. Quindi potrà la M. V. col suo sublime Reale Intendimento comprendere: se quei Periti del Regno, che ne diminuirono cotanto le piu *Supreme Regalie*, possano meritare credenza.

Tempo sarebbe oramai di venire alla disamina delle Autorità di quei pochi Periti del Regno citati dal Fisco. Ma per agevolare la di loro piu vera intelligenza, siamo anco nell'obbligo di dare brieve contezza dello Stato del Real Patrimonio di questo Regno in tempo di Guglielmo II. il Normanno. Di questo Stato del Regno parlavasi nell' Investitura del 1265., in cui si prescrivea, che Carlo Primo di Angiò dovesse ridurre il Regno in quello Stato, in cui era in tempo di Guglielmo II. Questo stesso si prescrivea nella Bolla *Ad Relevamen Regnantis, & Regni Siciliæ*. Questo appunto si ordinava ne'

(a) Sicola nella sua Opera di già citata *Part. 2. fol. 543.*
(b) Registro della Regina Giovanna II. dell' anno 1423. *fol. 309.*

ne' Capitoli di Papa Onorio. L' impresa di dare una chiara, e distinta Idea dello Stato del Regno ne' tempi di Guglielmo II. il Normanno, ella è malagevole assai. L' ingiuria de' tempi, e le calamità continuate del Regno ce ne hanno tolti i più sicuri Documenti. Qual fosse adunque lo Stato del Real Patrimonio in questo Vostro Regno in tempo de' Re Normanni, e particolarmente del Re Guglielmo II., non è agevole cosa il dilucidarlo con chiarezza: sebbene ne' patti contenuti nell' Investitura data a Carlo Primo di Angiò nel 1265., e ne' Capitoli di Papa Onorio altro non si prescrivesse, se non di ridursi il Regno allo stato medesimo, in cui era durante il Regno di Guglielmo II. In mezzo all' oscurità di quei tempi puo dirsi con qualche certezza, che le Rendite Reali o in tutto, o in buona parte consisteano ne' *Passi*, *Forestagj*, *Plateatici*, *Proventi di pene*, *e Diritti di Pesi*, *e Misure*. E questi *Reali Diritti* chiamavansi generalmente col vocabolo di *Dogane*, che tutti in sè li comprendea (a). Ricavasi cio dalla Costituzione del Regno dello stesso Re Guglielmo II. *Magistri Camerarii*. Nella medesima questi soli Diritti si enunciano sotto il nome generale di *Dogane*; come spettanti al Real Patrimonio. Leggesi diretta questa Costituzione a' *Maestri Camerarj*: come quei, che in ciascheduna Provincia aveano principalmente la Cura, e la Giurisdizione, che per mezzo de' Baglivi esercitavano, su le cose apparte-

tenen-

(a) *Decis. Reg. Moles De Regiis Fiscalibus* §. 1. *Num. II. Nunc alienum non erit a Jureconsulto, eodemq. Præsidente Sacris Erariis jura prædictarum veterum collectarum agnoscere, & sciendum est primis temporibus, quandò Duces Apuleæ Normandi Coronam hujus Regni susceperunt .... Tunc ea jura exigebant, quæ initio rerum solitum fuit Regibus exigere, de quibus in l. inter publica, ff. de verb. signif. ubi Alciat. in Cap. super quibusdam extra eodem; erant enim tunc jura Regia in Regno, Passus, Forestagia, Plateatica, proventus pœnarum, & jura ponderum, & mensurarum..... Hæc jura omnia Dohanæ, seu jura Dohanarum vocabantur vulgari fortè, & antiquo vocabulo, cumulationem omnium Jurium Regalium significante.*

tenenti al *Real Erario*. E sotto de' medesimi erano i Segreti, ed i Questori (*a*). Egli è vero, che *Fabio Giordano* nostro Giureconsulto, che vivea nel xv. Secolo, in un suo Codice scritto a penna nota, che anche prima dell' Imperadore Federigo II. esigeasi nel Regno una certa Tassa di tre Fiorini di argento per ogni dodici Marche (*b*). Ma non si sa d' onde avesse egli ritratta questa notizia di molti Secoli prima. Nè ci dà contezza di Autore veruno, che lo avesse scritto ne' tempi piu vicini, ò di altra Scrittura, che in qualche Archivio si conservasse. Rendesi poi vieppiu inverisimile questo semplice Notamento di *Fabio Giordano*: dacche ne' tempi de' Normanni questa moneta sotto il nome di *Fiorino* non erasi ancora coniata (*c*). E *Scipione Mazzella* nella Descrizione del Regno da lui compilata non fe' altro, che trascrivere, e nè anco del tutto correttamente le parole dello stesso *Fabio Giordano* (*d*).

Cangiossi poi in tempo dell' Imperadore Federigo II. lo Stato del Real Patrimonio. Stabili egli il Diritto del *Fondaco* di grana quindici ad oncia per le Mercatanzie, che doveansi ne' Fondachi medesimi conservare. E volle parimente, che in ogni Provincia vi fossero i Fondachi, in cui si vendesse il Sale, il Ferro, l' Acciajo, e la Pece con certi Diritti a favore della Regia Corte: siccome tutto cio si osserva dalla sua Costitu-

(a) Tutto ciò osservasi nelle Costituzioni dello stesso Re Guglielmo *Officiorum periculosa confusio*, e nell' altra *Justitiarios*, *Camerarios*, *Castellanos*, & *Bajulos*.

(b) Fabio Giordano nel suo Codice scritto a penna, che conservasi nella Biblioteca de' PP. Teatini della Casa de' SS. Appostoli *Lib.* 2. *Fol.* 17. *a t.*

(c) L' Accademico Etrusco Autore del Libro intitolato *Il Fiorino di Oro* coll' Autorità di Celebri, ed Antichi Autori riferisce, che il Fiorino cominciò a battersi in Firenze nel 1252.

(d) Scipione Mazzella nella Descrizione del Regno di Napoli *Lib.* 2. *Fol.* 326. & 327. dell' Edizione del 1597.

stituzione *Magistros nostros Fundicarios*. In oltre il testè citato *Fabio Giordano* nel suo Codice scritto a penna crede, che lo stesso Imperadore Federigo II. a' 16. Aprile del 1218. avesse convocato un General Parlamento nel Castello di S. Salvatore a mare, oggi chiamato Castel dell' Ovo, e che col consentimento di tutti i Baroni, ed altri intervenuti in quella Generale Adunanza, si fosse risoluto d' imporsi una Colletta per tutto il Regno da esigersi a forma di Catasto: e che non essendosi ritrovata bastante, per soccorrere alle necessità del Regno la prima Colletta, fossero poi cresciute tai Collette fino a sei sotto il nome di *Pagamenti Fiscali*, *o di Sovvenzioni generali*. Questa Notizia somministrata da *Fabio Giordano* non ha fondamento alcuno di altra Autorità di Scrittore prima di lui, nè di altro Documento. Egli è indubitato all' incontro, che nelle Constituzioni di questo Sovrano pubblicate certamente dopo il 1218. non leggesi fatta menzione alcuna di tai Collette, o sieno Sovvenzioni generali. Ci assicura solamente il Reggente *Moles*, che queste Collette nel primo anno del Regno di Carlo I. di Angiò, cioè nel 1265., si esigeano da' Giustizieri delle Provincie. Cita per questo effetto un Registro della Regia Zecca, che ora Noi non abbiamo. Non puo però dubitarsi, che tanto in tempo de' Re Normanni, quanto de' Svevi, e de' primi Regnanti Angioini conservavasi l' Erario, o sia il Tesoro Reale nel Castello di S. Salvatore a mare: e che amministravasi da uno, o due Uffiziali col nome di Tesorieri sotto la libera, ed indipendentissima disposizione di quei Sovrani (a).

Or

(a) Toppi dell' Origine del Tribunal della Regia Camera *Tom. 1. Lib. 4. Cap. 1. Fol. 143.*

§. VII. IN CUI SI ESAMINANO LE AUTORITA' DI ANDREA D' ISERNIA, LUCA DI PENNA, E MATTEO DEGLI AFFLITTI CITATI DAL FISCO PER PRUOVA, CHE NON ERA PERMESSO A' SERENISSIMI RE DI QUESTO REGNO DI ALIENARE LE ROBE DEL REAL DEMANIO DEL-

OR sentasi ora, come di tutti questi nuovi Reali Diritti imposti dall' Imperadore Federigo II., e continuati in appresso ne scrivessero *Andrea d' Isernia*, e *Luca di Penna*, che viveano ne' tempi di Roberto, e Giovanna I. di Angiò. E questi sono appunto quei Periti del Regno, di cui si fa tanto uso nell' Allegazione Fiscale, come pruova convincentissima, che a' Serenissimi Re Antecessori di V. M. era vietata la facoltà di alienare tutto ciò, che al Real Demanio di questa Corona si appartenea. Credea *Andrea d' Isernia*, secondo il lume oscurissimo, che gli somministrava il Secolo, in cui scrivea, che nè l'Imperadore Federigo II., nè i di lui Successori a questo Reame poteano imporre nuove Collette, o nuovi Dazj, oltre di quei, che vi erano in tempo di Guglielmo II. il Normanno: e che qualunque prescrizione non potea a ciò servire di giusto Titolo. E per fondamento di un' Idea sì stravolta adducea appunto i Patti contenuti nell' Investitura di Carlo I. di Angiò, ed i Capitoli di Papa Onorio (a).

I *Lu-*

(a) *Andreas de Isernia* nel suo Commento al *Cap. 1. Quæ sint Regalia §. & extraordinaria Collatio Num. 62.* ivi: *Quod antiquitùs erant Indictiones temporariæ pro sterilitate, & fertilitate; de usufructu l. quæro. Et hoc si Collecta Justa imponeretur, ut si de voluntate Subditorum, aut in Casibus, quibus est usurpatum, sicuti in Barone. Et patet ex Capitulis Exhortatoriis Papæ Honorii* ad Relevamen Regnantis, & Regni Siciliæ: *aliàs cum tempore Regis Gulielmi non fuerit Collecta, sicut dicitur per Antiquos Regni Siciliæ: Quia Imperator Federicus, qui depositus fuit post cœpit ponere, & primum nomen fuit Adjutum, deinde denominata est Collecta. Et in Capitulis Concessionis Regni Inclito Regi Carolo I. continetur, quod debeant vivere Subditi, sicut tempore Regis Gulielmi, quomodo potest dici Collectam justè imponi, quantùm ad Deum, & veritatem? . . . . Quilibet Rex Siciliæ jurat inter alias Conventiones prædictas, ut vivant Subditi secundum statum Regis Gulielmi, non potest obumbrare conscientiam suam, quin habeat malam fidem, quæ prohibet præscribi Jure Divino, & Canonico: per id Sacramentum tenetur Subditos tenere, secundùm statum Regni Gulielmi, & curare, & facere ut sic teneantur, ac prohibere ne dum facere ipsos, sed non alios, quod non faciant id, per quod non tenentur in tali Statu . . . . . Cum semper de hoc sit inter Regnicolas, & Regnantes quæstio, & si non expressa, tacita murmuratio, ratio murmurans interrumpit quodammodò præscriptionem apud Deum.*

DELLA CORONA. E SI RAPPORTANO POI TUTTI GLI AUTORI DEL REGNO UNIFORMI NELLA MASSIMA OPPOSTA DI ESSERSI POTUTO DA' SERENISSIMI NOSTRI RE PROCEDERE A TAI ALIENAZIONI, E CHE QUESTA SIA STATA LA COSTUMANZA NONMAI INTERROTTA.

Luca di Penna era ne' medeſimi ſentimenti cotanto ſtrani di *Andrea d' Iſernia*. Non occorrea addurne ſemplici dimezzate parole per fondare l' intenzione Fiſcale. Leggaſi tutto il Commento di queſto Autore ſu gli ultimi tre Libri del Codice, per iſcorgere a fondo il di lui Spirito sì poco illuminato in tai materie. Era ancor egli *Luca di Penna* fiſſo nel penſiere, che i Sovrani di queſto Regno non aveſſero potuto imporre nuove Collette, o ſieno Dazj; ſe non ſe ne' Caſi eſpreſſi, ed approvati da' Capitoli di Papa Onorio: e che tutte le nuove Impoſizioni erano ingiuſte (*a*). Gli ſteſſi ſentimenti ripete altrove: in dicendo, che non potea eſſervi nel Regno Colletta certa, e determinata; ma che dovea ſolamente imponerſi, ed eſigerſi ne' Caſi dichiarati ne' Capitoli di Papa Onorio. Soggiunge, che non avvenendo giammai veruno di quei Caſi, non potea punto eſigerſi, e che ſuccedendo tutti in un anno, non potea imponerſi, che una ſola Colletta (*b*).

Seguirono ciecamente le ſteſſe maſſime del tutto erronee *Liparulo* nel ſuo Commento ad *Andrea d' Iſernia*, e *Matteo degli Afflitti*; quantunque viveſſero quaſi due Secoli dopo degli anzidetti due Periti del Regno.

(a) *Luca de Penna in L. 1. C. De Indictionibus* ivi: *Ex quo patet, quod Collectæ, quæ imponuntur in Regno Principe demandante, dicuntur Munera ordinaria, Canonica: hoc verum puto in Caſibus per Honorium Papam expreſſis & approbatis, aliàs exiguntur injuſtè.*

(b) *Idem Luc. de Penna in L. ſi Divina C. De Exactionibus Tributorum* ivi: *Collecta etiam, quæ imponitur per Curiam Regis, non eſt lata, & determinata, nec venit annis ſingulis imponenda, ſed ſolùm variatur, & imponitur pro varietate imminentium negotiorum, & exigitur tantùm in Caſibus declaratis in Capitulis Domini Honorii Papæ: ita quod ſi nunquam aliquis ex caſibus illis emergeret, nunquam ipſa exigi poſſet, & ſi omnes ſimul uno anno ſuccederent, unica tantum Collecta poſſet imponi.*

Idem in Leg. Illud ab unaquaque C. De Annonis, & Tributis ivi: *Et hoc modo cœperunt onera, quæ nunc dicimus Collectas in Regno Siciliæ. Tempore enim Federici cœpit ad nutum, deinde tempore Succeſſorum in nequâ, utinam in Juſtitiâ, vocatum eſt Donum, quod non petebatur, niſi pollicitum, ut hac L.*

gno. Osò *Afflitto* di scrivere, che non sapea, come si potessero giustamente imporre le Collette; avendo giurato il Re di osservare nel Regno lo Stato di Guglielmo II. il Normanno, in cui le Collette non si esigeano. E rapporta, che *Andrea di Barulo* avea anche scritto, che avrebbe egli voluto consultare il Re per la decisione di questo Articolo (a).

Queste sono le Autorità di quei primi Periti del Regno, su cui si è fatto tutto il fondamento nell' Allegazione Fiscale. Questo si è lo Spirito, con cui compilarono le loro Opere. Or se conosceano questi Autori sì poco i *Sovrani Diritti della Maestà*, e le vere *Regalie maggiori* inseparabili dal Principato: Se con tanta confusione distingueano i veri limiti del Sacerdozio dall' Impero: Se nulla curando i *Diritti*, che si acquistano colle Armi, credeano di potersi concedere le Temporalità de' Regni colle Investiture, da chi unicamente ha le chiavi del Regno de' Cieli: Se supponeano di potersi co' Capitoli di Papa Onorio imporre a' Sovrani ne' proprj Dominj Leggi, che nulla riguardavano la Spiritualità: E se in fine riconosceano i Sovrani del nostro Regno, come Feudatarj: Qual maraviglia, se poi negavano loro la facoltà di alienare i Beni Demaniali di questo Regno, il cui diretto Dominio, e Proprietà s' immaginavano, che ad altri si appartenea?

Posto ciò si ponderi ora, come *Andrea d' Isernia* disamina questa gran Quistione delle Alienazioni de' Beni del

(a) *Matth. de Afflicto in Comment. ad Cap. 1. Quæ sint Regalia §. & Extraordinaria Collatio N. 15.* ivi: *Sed quomodò potest justè imponi Collecta per Regem in Regno Siciliæ, cum Rex juret in Conventionibus habitis de Regno, quod faciat Subditos vivere, secundùm statum Regis Gulielmi, quo tempore non solvebantur Collectæ, & sic Rex est adstrictus Juramento, ut non imponat, nec imponere faciat Collectas? Dicit Andreas de Barulo in dicta l. Immunitatem C. De Muner. Patrim. Lib. 10., quod pro decisione istius articuli ipse vellet Consulere Regem.*

Real Demanio. Confeſſa egli, che per le Coſtituzioni degl' Imperadori Romani le coſe in loro ſteſſe inalienabili, poteano per comando del Principe alienarſi. Viene poi a ragionare del noſtro Regno. E reſtringe il ſuo Ragionamento a' Capitoli di Papa Onorio, ed a' Patti, e Convenzioni paſſate fra la Chieſa Romana, ed il Re Carlo I. di Angiò. Sembra ſul principio d' inclinare nel ſentimento di non eſſere a' noſtri Regnanti proibita l' Alienazione delle Robe del Demanio di queſta Corona. Si avvale del Capitolo, *Intellecto. De jure jurando*. Fa però a lui gran forza, che la Chieſa Romana Proprietaria del Regno potea dichiarare, di non eſſere permeſſe ſimili Alienazioni. Conchiude poi, che ove non reſti diminuito l' onore della Corona, e le Rendite del Regno in modo, che venga a mancare al Re il proprio ſoſtentamento, poſſa il Sovrano alienare, e donare i Beni Demaniali (a). *Luca di Penna* nel luogo citato dal Fiſco ragiona de' Sovrani coll' Idee piu vili, che Uomo immaginar mai

(a) *Andreas de Iſernia* nel Commento della *L. Imperialem De prohibita Feudi alienatione §. Nec Dominus Feudi Num.* 44. *in fine. Alii dicunt, quod omnia ſunt Principis, tàm Demania, quàm alia, arg. C. de quadri. praſcri. L. benè a Zenone. Praterea & inalienabilia juſſu Principis alienantur ff. de Leg.* 1. *apud Jul. §. fin. Unde Honorius Papa diebus noſtris poſt rebellionem Siciliæ, ſuadendo, Voluit, Regem Siciliæ abſtinere ab Alienatione Demaniorum, ut evitaret gravamina Subjectorum: ex quo enim in pactis, & conventionibus Regni inter Romanam Eccleſiam, & quondam magnum Regem Carolum, hæc non ſunt prohibita, videntur conceſſa; quia videtur expreſſum in Conſtit. Regni Dignum. Ubi de ſpeciali dono Regis Regni conferuntur Demania. Circa hoc videtur sempus ſecundum c. Intellecto De jure jur. quod ſi in grave præjudicium Regni, & dignitatis Regalis hæc fierent; & Dignitas Regis in eo graviter lederetur, non valeat: & ſic intelligatur diſtinguendo Conſtit. dignum. Et hoc caſu Romana Eccleſia Domina Proprietatis Regni Siciliæ potuit declarare, ut non alienet: quia intereſt ei Jus Proprietatis, ut afflicti Subditi per gravamina releventur, & non prorumpant. ar. ff. de uſu & ha. ſi ita §. Dominus. Altàs, ſi non immodica, vel rarò; unde non diminuatur honor Coronæ, & unde non diminuantur graviter, & enormiter Redditus Regni; pro ſuſtentatione, & victu Regio deputati, poteſt alienare, & donare: per ea quæ Inno. dicit d. C. & per Hoſt. ibi; Sicut hoc plenè albi diximus.*

mai poſſa . Vuole generalmente , che non abbiano maggior facoltà , ed autorità ne' proprj Regni di quella , che ha il marito ne' Beni Dotali , ed il Prelato in quei della ſua Menſa . Si ſerve poi di un argomento per lui ineſpugnabile : in dicendo , che ſe il Papa con tutta la pienezza della ſua Poteſtà non puo alienare i Beni della Chieſa Romana , quantunque abbia tutti i Re a lui ſoggetti , tanto meno il Re poſſa alienare i Beni Demaniali . In quanto poi a quei Re , che non hanno l' alto , e ſupremo Dominio nel proprio Regno , ſembra a lui la coſa fuori di ogni dubbio . E qui egli intende appunto di parlare di queſto Regno . Conchiude in fine , che con una Coſtituzione *Eſtravagante* d' Innocenzo VI. rimaneva in queſto Regno tolta ogni difficoltà : dacchè colla medeſima veniva proibita non ſolamente l' Alienazione de' Demanj ; ma anche la diminuzione delle Rendite , reſtringendoſene con quella *Eſtravagante* la facoltà ad once venti . Or ſono queſte Autorità degne di mentovarſi ne' tempi feliciſſimi , ed illuminatiſſimi del Voſtro Regno (a) ?

Matteo degli Afflitti allegato parimente dal Fiſco ſiegue trop-

(a) *Luca di Penna* citato dal Fiſco nella *L. Quicunque C. De omni agro deſerto* ivi : *Amplius ſicuti Prælatus prohibetur alienare Bona Eccleſiæ . . . . Ita & Principes bona Fiſcalia . . . . Nec majorem poteſtatem Rex habere videtur , in Bonis Demanialibus , ſeu Fiſcalibus , quam Papa ; qui habet plenitudinem poteſtatis in Bonis Eccleſiæ Romanæ , cui etiam omnes Reges ſubjecti eſſe noſcuntur : Sed Papa non poteſt alienare Bona ipſius Eccleſiæ , etiam quoad uſumfructum . Ergo nec Rex Bona Demanii . . . . Quid ergo dicemus in Regibus , qui Regni Proprietarii principaliter & ex Alto , ſeu Majori Dominio non ſunt , ſed quaſi Cuſtodes à Proprietario conſtituti ? Certè Rerum , quibus eis cuſtodia eſt permiſſa , nullo modo alienatio videtur eſſe permiſſa . . . . . Et certè ſuper hoc emanavit in contrarium noſtris temporibus Conſtitutio Extravagans Domini Innocentii Papæ VI. , quæ alienationes Demaniorum , diminutiones reddituum , & bonorum Fiſcalium , magnaſque Proviſiones XX uncias annuatim ſub excommunicatione aliarum graviorum interminatione pœnarum apertiſſimâ , & prolixâ Diſſertatione damnavit , quas pœnas nonnulli , qui deberent eſſe reliquis Exemplar vitæ , & regulæ morum obſtinatâ mente , animoque ſubſtinent indurato .*

troppo di buona fede gli errori, per altro grossolani, di *Andrea d' Isernia*, e di *Luca di Penna*. Fa uso parimente della testè mentovata *Estravagante* d' Innocenzo VI. E con franchezza indicibile suppone, che l' Imperadore Federigo II. avesse rivocati tutti i Privilegj, ed Alienazioni delle Robe Demaniali nella sua *Curia Capuana*. E pure con evidenza si è dimostrato il contrario con Autentici Documenti (*a*). Ma questo stesso Autore spiega altrove piu chiaramente su di quai principj egli fondavasi. Ha per vero con *Andrea d' Isernia*, che avendo il Re ricevuto questo Regno per Investitura Pontificia, non potea alienarlo o in tutto, o in parte in pregiudizio della Corona, e della Chiesa Romana (*b*).

Si allega parimente dal Fisco, *Camillo de Curtis*, credendolo favorevole al suo Assunto. Ma questo Autore vivea nel 1596. Ed in conseguente già cominciava a disgombrarsi quella caligine di dense tenebre, fra le quali era troppo involta la mente di que' Primi Periti del Regno. Egli è vero, che ancor citansi da costui l' Estravagante d' Innocenzo VI. : l' Autorità di *Luca di Penna*; ed i Capitoli del Papa Onorio. Ma co' lumi di piu buon senso si avvale solamente dell' Autorità di *Camerario*. E francamente asserisce, che i Serenissimi Antecessori di V. M. sono stati in questo Regno nel libero possesso, e costumanza di Alienare, e Disporre delle Robe Demaniali a loro libero talento. E solamente ne eccettua il Caso, in cui si volesse alienare quella suprema Potestà, in cui consiste la

(a) Matteo d' Afflitto *Lib. 3. Feudorum De prohibitâ Feudi alienation. per Federicum Rubrica 33. Num. 14. ad 17.*

(b) *Idem in Prælud. Constitut. Neapol. Quæst. 24. Num. 1.* ivi : *Decimoquartò quæro, Dicit hic And. in 18. col. quod Rex qui habuit per Investituram Papæ Regnum, Illud, sed ejus partem, non alienabit, sed aliàs alienabit sine diminutione Coronæ, vel Romanæ Ecclesiæ, allegat C. intellecto De jurejuran. Licet ille Rex loquatur in Regno Hungariæ.*

la Forma, e l'Effenza foftanziale della *Maeftà medefima*. Ed ecco, come quefto noftro Autore comincia a parlare con quei termini, che fono proprj della Sovranità di un Principe, e di cui gli Scrittori piu celebri del PUBBLICO DIRITTO già rapportati hanno fatto ufo in appreffo (*a*).

Eccettuati adunque quei Primi Periti del Regno, che con maffime cotanto erronee, e pregiudiziali all'alto e fupremo Dominio di V. M. così impropriamente fcriffero, fi vedrà chiaro, che ne' Secoli piu illuminati comuniffimo è ftato il Sentimento di tutti gli Autori del Regno dell' Alienazione liberamente permeffa a' Sereniffimi Voftri Anteceffori di qualunque Roba al Real Demanio fpettante. Il *Camerario*, che nel 1536. era Luogotenente della Regia Camera, ingenuamente confeffa, che non occorrea piu difputare di quefta Coftumanza nel Regno (*b*). Il Regente *Carlo Tappia* non niega quefta inconcuffa Offervanza di tutti i Sereniffimi Re voftri Anteceffori. E folamen-

(a) *Camillo de Curte Diverf. Juris Feudalis Capit. Licet Num. 21. In Regno autem noftro licet adfit Extravagans Innocentii VI., quæ incipit ad Regum Siciliæ, per quam inhibetur hujus Regni Regibus alienatio Demanialium, de qua teftatur Luc. de Pen. in l. 1, C. de capit. civium cenfibus eximenda, & in l. quicunque C. De omni agro defer., & de eâ quoque mentionem facit Capyc. in fuâ Inveft. in verb. Imperatar in fin. fol mihi 152. dicens ulteriùs ex hoc vidiffe in multis Donationibus factis à Sereniffimis hujus Regni Regibus in Dominos de Sancto Severino, & de Marrano adfuiffe affenfum Sedis Apoftolicæ, & adeft etiam Capitulum Papæ Honorii in hoc prohibentis alienationem dictorum Demanialium Regni; nihilominùs Reges hujus Regni femper fuerunt in hac poffeffione, & Confuetudine alienandi Demanialia, & difponendi de eis ad libitum, prout teftatur Camer. in loco proximè citato . . . . Secundus confideratur cafus, quandò non Demanialia Regni, fed ipfam Jurifdictionem, & fupremam Poteftatem Regiam alienare vellet, quæ ut utar verbis Glof., EST IPSA FORMA, ET SUBSTANTIALIS ESSENTIA MAJESTATIS REGIÆ.*

(b) *Camerarius* nella *L. Imperialem Pag. 71. Potuit Jas fuum dare etiam directum in Regno, ubi eft confuetum alienare jura etiam directa in præjudicium Coronæ . . . . Quia licet extra Regnum hæc difputentur longâ difputatione per Doctores in locis allegatis, & per Modernos in fuis Tractatibus; Tamen propter Confuetudinem in Regno non difputamus.*

mente adduce in contrario una Carta Reale del 1613., di cui si farà piu distinta menzione in appresso (a).

Cammillo de Curte non solamente attestò quest' antichissima Costumanza con chiarezza nelle parole, che si sono già trascritte. Ma la sostenne da Avvocato Fiscale nella Causa della Dismembrazione de' Casali di Cosenza. Scrissero a favore de' Casali medesimi *Cammillo de Medicis* nel *Consiglio* 118., *Andrea di Giorgio* nell' *Allegazione* 15., e *Scipione Teodoro* nell' *Allegazione* 10. Di questi Autori non potea però farne uso alcuno ora il Fisco. Non negarono questi la facoltà a' nostri Regnanti di potere alienare i Beni Demaniali della Corona. Fondaronsi unicamente su de' Privilegj particolari del perpetuo Demanio conceduti a quei Casali. Ponderarono, qual pregiudizio si facea a' Vassalli nel privargli della grande prerogativa di vivere immediatamente sotto l' alta Giurisdizione del Re: E che questa Giurisdizione appunto era una delle Supreme Regalie. Oltre di che per gli Uomini Demaniali potea anco allegarsi la Costituzione di Federigo. *Cum universis*. Ed in questi termini si spiegò parimente *Gio: Francesco de Ponte*. Anzi pretese d' interpetrare così la mente d' *Andrea d' Isernia* (b). Di questa stessa antichissima Costumanza nel Regno presso tutti i Serenissimi Antecessori di V. M. fa distinta menzione *Gio: Vincenzo di Anna*. Dice egli, che gli antichi Periti del Regno aveano scritto il contrario: ma senza fondamento veruno attente l' espresse Costituzioni del Regno:

(c) Tappia nel Commento della Costituzione *Dignum Num.* 13. *In hoc tamen Regno consuevere istius Regni Reges Demanialia alienare.*

(b) *Gio: Francesco de Ponte in Repetit. Feudal. De his qui Feud. dar. poss. Lect.* 8. N. 2. *Et pondera verba And. nam non dicit, dummodò non sint in damnum Coronæ Regalis: quia semper quod donatur, diminuitur. Patrimonium, & damnificatur; sed dicit, non diminuant honorem, non patrimonium Regis, & Coronæ; & misteriosè, & peroptimè loquitur.*

gno : dacchè questa si era stata la Potestà de' Nostri Re, di alienare le Robe Demaniali (a). E cogli stessi sentimenti scrisse da Avvocato Fiscale *Fabio Capece Galeota* il suo *Responso* 23.

Tutti dunque i Giureconsulti piu gravi, ed i Ministri piu accreditati del Regno nelle Opere date alle Stampe, ed a Noi lasciate, ci rendono fedele testimonianza dell' antichissima, e non mai interrotta Costumanza di essersi da tutti i Serenissimi Antecessori di V. M. in questo Regno alienate le Robe, e Beni del Real Demanio. E quei primi Periti del Regno, che negarono loro tal facoltà, si è già veduto, su quai falsissimi principj fondaronsi.

Sentasi però, come nel passato Secolo, e propriamente verso del 1634. scrivea il nostro *Orazio Montano*. Egli prima, che *Grozio* componesse i suoi Trattati in Parigi: e che tanti celebri Scrittori ne pubblicassero in Germania, in Ollanda, ed in Inghilterra i Commenti, cominciò il nostro *Montano* ad usare lo stesso linguaggio, di cui tanti celebri Autori hanno fatto uso in appresso: in ragionando delle *Regalie*. Non scrisse egli colla distinzione oramai generalmente ricevuta de' *Regni Patrimoniali*, ed *Usufruttuarj*, o *Elettivi*. Tuttavia però volea intendere lo stesso: allorche distinse i Regni in *Ereditarj*, ed in *Elettivi*. Scrisse adunque questo nostro illuminatissimo Autore, che le *Regalie Inseparabili*, a cui riduceasi la vera *Essenza* del Re-

 gno,

(a) Gio: Vincenzo di Anna Allegazione 69. *Num.* 1. *Nam quamvis antiqui Periti Regni dixerint, non posse Regem rem sui Demanii alienare in præjudicium Diadematis, & Coronæ Regiæ, ne fortè extendat manus ad iniquitatem, & tirannizet Subditis, quemadmodùm nec Episcopus Bona titulata alienare potest. C. 1. Epis. vel Abb. Alii tamen, & meliùs dixerunt contrarium. Et illud est expressum in Constitutione DIGNUM ubi habetur, quod Demanialia Regis sine privilegio possideri non possunt, ergò cum privilegio sic. Et idem habetur in Constitutione EA QUAE AD DECUS . . . . Et Num. 6. In Regno nostro Apuliæ semper fuit apud Reges ista Potestas alienandi Res Demaniales.*

gno , e del Principato , consisteano in quella Regia pienissima Potestà su gli Uomini del proprio Regno: Che questa veniva compresa nella facoltà di far le Leggi generali per lo Governo de' Popoli : e che perciò chiamavasi *Regalia Inseparabile*: poiche in questa Potestà comprendeasi il Regno , e rimossa la medesima distruggeasi tutto il Regno : Che il concedere queste *Regalie*, egli era lo stesso, che costituire un altro Re, contro la Legge istessa dell' interesse del Popolo. Dice, che tutto cio avea luogo in ogni Regno siasi Ereditario, o siasi Elettivo. Soggiugne poi, che in tutte le altre *Regalie* separabili bisognava far distinzione fra un Regno Ereditario, ed un Regno Elettivo. Insegna, che in un Regno Ereditario poteansi concedere le *Regalie* non solamente in Feudo, ma anche in pieno Allodio: mentre avendo il Sovrano allora il Dominio delle medesime *Regalie* , puo in virtù del Dominio medesimo pienamente disporne : Che da tai Alienazioni non viene a pregiudicarsi il Popolo: per non essere vera dismembrazione dalla Corona, ove non si trasferisce il Supremo Real Dominio: che rimanendo questo Supremo Dominio nella Corona , sono tenuti i Vassalli a sovvenire la Corona medesima . Pondera, che sopravvenendo urgente necessità: e volendo il Re imporre nuovi Dazj a' suoi Sudditi , potrebbe allora il Popolo domandare di rivocarsi le *Regalie* concedute per non soggiacere a nuovi Dazj , e supplirsi in tal forma a' bisogni dello Stato. Limita però immediatamente questa regola ne' Regni Ereditarj, come appunto egli asserisce di essere questo Regno. E ne assegna la ragione , poiche in vigore della qualità Ereditaria non potrebbeno rivocarsi le Concessioni già fatte per titolo oneroso: avendo queste forza di Contratto, alla cui osservanza, come Diritto delle Genti, è obbligato il Sovrano. Scioglie la difficoltà, che avea fatta tanta impressione a *Cujacio*, ed a' nostri primi Periti

riti del Regno del *Cap. Intellecto De Jure jurando*. Asferisce assai bene, che quella Decretale era diretta al Re di Ungheria, il cui Regno era stato anticamente Elettivo: E che in questi Regni il Re non è vero Signore, ma Amministratore, a guisa di Vescovo. Riflette, che chiaramente vedeasi di essersi in quella Decretale parlato de' Regni Elettivi: dacche avea giurato il Re nella sua Coronazione di non alienare le *Regalie* del Regno; quando il Re di un Regno Ereditario non presta tal giuramento (a).

Sicchè le Leggi fondamentali, che sono le prime Costituzio-

(a) Montano *de Regalibus Quæst. 4. N. 29. Sunt enim Regalia hæc Inseparabilia, essentia ipsa Regni, Scilicet illa Regia, & plenissima potestas super homines Regni, cum potestate condendi leges generales ad regimen Populi: & ideo nuncupantur Inseparabilia, quia positâ hac potestate ponitur Regnum: Eaque remotâ; destruitur Regnum. Unde concedere hæc esset constituere alium Regem, quod prohibet Lex ob interesse Populi. Et conclusio hæc præscribit sibi vim in omni Regno sive hæreditario, sive Electivo .... In cæteris vero Regalibus Separabilibus facienda est distinctio Regni hæreditarii, & Regni electivi, prout Baldus distinguit in Cons. 159. lib. 3. Cacheran decis. Pedemont. 139. In Regno hæreditario potest concedere Regalia, ne dum in Feudum, id enim est minus dubitabile, quia retinetur directum Dominium penes concedentem, ratione qualitatis feudalis. Sed dico plus posse concedere etiam in Allodium. Ratio, quia habet dominium Regalium. Virtus autem Dominii est libera dispositio rei. Nec læditur Populus ex hujusmodi Alienatione; quia non est dismembratio à Coronâ, dum Supremum Regale Dominium non transfertur. Et cum remaneat sub Coronâ, tenentur subvenire Coronæ. Et sic non dicitur læsa Corona Regia.... Fateor tamen, quod si necessitas Regis deinde obveniret, & vellet Rex imponere supermdictum Subditis, posset tunc Populus contradicere, & instare, ut revocentur concessa Regalia, quæ ad illum finem Populus præscripserat Regi .... Secus si Qualitatem hæreditariam habeat admixtam sanguis, ut si populus submisis se Titio, & hæredibus suis, ut sic concessum sit, ut est Regnum Neapolitanum ...... Tunc ratione Qualitatis hæreditariæ non possent revocari concessiones factæ ex causâ onerosâ, quia concessio hujusmodi habet vim contractus, & Rex obligatur ex contractu quia contractus sunt de Jure gentium. Nec obstat Tex. in Cap. Intellecto De Jure jur. etenim Decretalis illa directa Regi Hungariæ, cujus Regnum erat antiquitùs Electivum. Et sic loquitur in Regno Electivo. Rex in tali Regno est Administrator, & non Dominus, instar Episcopi. Et quod loquatur de Regno electivo colligitur ex eo, quod in suæ Coronatione Juraverat non alienare Regalia Regni. Rex Regni hæreditarii non præstat hoc Juramentum.*

tuzioni del Regno pubblicate da' Re Normanni, e dall' Imperadore Federigo II.: l'antichissima, e non interrotta Costumanza attestata da tutti i nostri Autori: e la qualità istessa di questo Vostro Regno di sua natura *Patrimoniale*, dimostrano la libera facoltà di tutti i Regnanti Vostri Predecessori intorno alle Concessioni, ed Alienazioni di qualunque *Regalia Minore*, e di qualunque Roba spettante al Real Demanio. Si è già veduta la differenza degli altri Regni di Europa o *Usufruttuarj*, o *Elettivi*: o fondati sul principio con diverse Leggi fondamentali: o con Istabilimenti, e Statuti fatti in appresso. Ed in effetti nel Vostro Regno di Sicilia, dopo di essersi separato da questo di Napoli, per l'acquisto fattone nel 1282. da Pietro Re d'Aragona, si fece da quel Sovrano una Legge di non potersi donare i Demanj di quella Corona. Altra se ne fece a suppliche di quel Regno dal Re Alfonso nel 1451. per lo divieto dell' Alienazione de' Demanj. E nel 1458. fu dall' Arcivescovo di Palermo, e dagli Ambasciadori di quel Regno impetrata dal Re Giovanni la proibizione di alienarsi i Beni Demaniali abitati: e che in avvenire ogni Alienazione fosse nulla (*a*). Ed a tenore di queste Leggi *Francesco Salerno* scrisse a favore della Città di Mistretta. Ed ottenne Decisione favorevole nel Supremo Senato d'Italia: concorrendovi però varj Privilegj conceduti a detta Città per lo perpetuo Demanio (*b*).

In Milano si pubblicò nel 1447. un ordine del Duca Filippo Maria, con cui si permetteva a' suoi Fiscali la ricompra de' Fondi Patrimoniali, e delle Gabelle dismembrate dallo Stato; Ancorche fossero state vendute

(a) Muta sù i Capitoli del Regno di Sicilia *Tom.* 1. *Fol.* 3. *Fol.* 145. & *Fol.* 240.
(b) Francesco Salerno *Cons.* 19.

dute ſenza il patto di ricomprare. Ma queſt' Ordine non ſortì effetto alcuno. Anzi il primo, che gli negò l'eſecuzione, fu il di lui Genero, e ſucceſſore il Duca Franceſco Sforza (*a*). E così parimente oſſervarono gli altri Principi fino al Governo de' Franzeſi, che ritrovarono queſto ſtabilimento abolito dall' inoſſervanza (*b*). Ed avendo l' Imperador Carlo V. dopo la di loro eſpulſione fatte ridurre in forma pubblica le Leggi di quel Ducato, fu il medeſimo ſtabilimento rigettato. Quindi lo ſtimarono derogato i Giureconſulti Milaneſi (*c*). E quantunque i Fiſcali aveſſero continuato ad allegare quel primo ſtabilimento, le ſentenze però del Senato di Milano furono ſempre conformi per la negativa; Siccome moltiſſime ſe ne riferiſcono da *Sacca* (*d*). Si rinnovò nel Governo del Monarca delle Spagne Filippo II. una tal conteſa nella celebre Cauſa de' Conti Borromei, e Viſconti, che poſſedeano alcuni Fondi alienati dalla Camera Ducale. Ma quel Savio Monarca con ſua Real Cedola del 1577. ordinò l'eſamina di tal Quiſtione in vigore dell' eſpreſſo Patto della Ricompra convenuto ne' Contratti, e non già in virtù dell' anzideto antico ſtabilimento (*e*). Durò lungamente la diſputa fra le Parti Intereſſate, ed il Fiſco fino all' anno 1655. E nel cangiamento di tanti Fiſcali, che produſſe il lungo corſo del tempo, ciaſcheduno impegnoſſi di proporre tutti i mezzi in una Cauſa cotanto

(a) *Graſ. In Proœmio Ante Conſtitut. Mediolanenſ.*
(b) *Boſſius Tract. Var. Tit. de Fiſco Num. 19.*
(c) *Alciat. Reſponſ. 110. Lib. 5.*
Alb. Mandell. Conſ. 497. l. 3. N. 2.
Plot. in Tract. de Blaſphem. N. 30.
Bim. Conſ. 224. N. 42.
Sacca Conſ. 100. N. 63.
(d) *Sacca d. Conſ. 100. N. 63.*
(e) Queſta Carta Reale del Re Filippo II. del 1577. ſi legge impreſſa nella prima Allegazione di Fajardo *N.* 38.

to strepitosa, fra' quali non restò in obblio il derogato stabilimento del Duca Francesco Maria. Vani però riuscirono tutti gli sforzi; poiche quel Senato pubblicò la Sentenza, con cui escluse affatto la Ricompra de' Beni graziosamente conceduti; riserbando al Fisco le ragioni, qualora gli competessero. Accordò soltanto la ricompra del Feudo di Angleria in vigore del Patto espresso di Ricompra; e non già del Tacito preteso dal Fisco (*a*). Ordinò poi la Corte di Spagna di esaminarsi di bel nuovo questa Causa coll' intervento del Gran Cancelliere. Ma i due Fiscali *Bellone*, e *Fajardo* appoggiarono unicamente la loro difesa nella lesione del prezzo, e nel baratto della vendita. Merce di tutto ciò pretesero, che restituendosi dal Fisco il prezzo, poteano ricuperarsi i detti Fondi. La contesa però non ebbe poi ulteriore progresso. E restò nel suo vigore la prima sentenza del Senato, con cui dichiarato si era di non potersi dal Fisco esercitar la ricompra (*b*).

Nella Savoja per l' editto del Duca Ludovico del 1445. fu proibita qualunque prescrizione contro i Beni Demaniali. E per gli Editti degli altri Duchi se ne vietò l' Alienazione a somiglianza delle Leggi della Francia (*c*). Ma dee riflettersi, che in quel Ducato per Legge fondamentale non era permesso a' proprj Duchi di procedere a Distrazione di qualunque cosa spettante al Ducale Demanio, senza l' intervento, e consenso degli Ordini dello Stato; siccome vien riferito da *Menochio* (*d*).

Degna però di rammentarsi si è la celebre Prammatica fatta

(a) *Fajard. Allegat.* 1. *Num.* 39.
(b) *Bellon. post Fajard. Alleg. prima Num.* 16. *e* 25. *Fajard. d. Alleg.* 1. *Num.* 45. 62. & 150.
(c) Fabro *Lib.* 7. *Cod. Tit.* 12. *Defin.* 1.
(d) *Menoch. Cons.* 962.

fatta nella Catalogna dal Re Alfonso. Erasi dalla Regina Maria con Real Decreto dichiarato contro di Raimondo Peguera a' 16. Maggio del 1397., che non potea sussistere la vendita a lui fatta di una Roba Giurisdizionale. Dacchè le Alienazioni de' fondi del Real Patrimonio doveansi intendere sempre mai fatte tacitamente col patto di ricomprare. Ma poiche questo Real Decreto era per una Causa particolare, e di materia Giurisdizionale, il Re Alfonso con sua Prammatica in data degli otto Maggio del 1447. dichiarò, che in tutte le vendite di Roba del Real Patrimonio dovesse tacitamente intendersi apposto il patto di ricomprare: E che in conseguente restituendosi il prezzo, potessero tai Alienazioni ritornare alla Corona *(a)*. Dichiarò però lo stesso Re, che con questa Prammatica non intendea egli di comprendere le Alienazioni già fatte. *Giuseppe Ramonio*, che rapporta questa dichiarazione, assai bene riflette, che quando anche il Re avesse voluto ciò dichiarare per le Alienazioni passate, non avrebbe potuto farlo in pregiudizio della ragione già al Terzo acquistata: Che la sentenza della Regina Maria del 1397. non potea punto pregiudicare, sì perche fatta per una Causa particolare, come anche perche contenea un manifesto errore, supponendosi per una preminenza Reale, di essere permesso il ricuperare le Robe perpetuamente alienate dal Real Demanio; quando tutte le Leggi esclamavano il contrario *(b)*.

E pu-

(a) Rapportansi le parole di questa Prammatica da Cancerio *Cap. XIII. De Juribus Castrorum Parte 3. N. 184.*

(b) *Ramon. Cons. 37. Num. 258. Et quicquid esset de jure, Rex ipse Don Alfonsus declaravit, alienationes antea factas se nolle complecti, sed futuras solummodò, & præsentes, de quibus lis verteretur. Et Num. 275. Neque obstat, quod sententia Reginæ Mariæ antea fuerit pronunciata anno nimirum 1397., quia est res inter alios acta, quæ aliis non præjudicat, & manifestum juris errorem continet, asserendo de jure Domino Regi, præeminentiæ Regiæ respectu, esse permissum res simpliciter, & perpetuò alie-*

E pure questa Prammatica del Re Alfonso del 1447., quantunque non comprendesse le Alienazioni passate del Real Demanio, non fu stimata degna della gloriosa memoria di quel Monarca, come contraria al Diritto delle Genti, ed a tutte le Leggi Civili, e Canoniche. Quindi ne' pubblici Commizj, o siasi nelle Corti tenute in Barcellona nel 1599. si pubblicò solenne Costituzione, con cui fu quella Prammatica rivocata, come a tutte le Leggi contraria. Anzi con un Capitolo espresso della Costituzione medesima fu vietato agli Avvocati, e Procuratori Fiscali, di non potere mai piu proporre tai Ricompre in virtù di quella Prammatica (a). Ed in effetti nella pretesa Ricompra, e riduzione al Real Demanio della Baronia di Ponz, l'Avvocato Fiscale nelle sue Istanze volle far uso di quella Prammatica. E dal Real Consiglio di Aragona non solamente fu rigettata incontanente l'Istanza Fiscale: ma dichiarò in oltre con una solenne sentenza profferita a' 13. Luglio del 1632., che quell'Avvocato, e Procuratore Fiscale aveano violate le Reali Costituzioni (b).

Il *P. Giovanni Mariana* nella sua Storia delle cose di Spagna ci riferisce, che ridotta nell' anno 1137. dal Re Ramiro quella Monarchia in pessimo Stato, furono rivocate solamente quelle Donazioni di roba spet-

alienatas eodem pretio recuperare, nihil etenim tale in jure uspiam reperitur; imò contrarium omninò jura passim clamant.

(a) *Cap. 52. Curiar. anni 1599. pœnes Fontanell. Decis. 356. N. 4. Et Cap. 53. Curiar. pœnes Ramon. Cons. 37. N. 277.*

(b) Leggesi questa Sentenza presso di Fontanella *Decis. 358. Num. 15.* e le parole della Sentenza da lui rapportate sono le seguenti. *Providet, & declarat, dictas oppositiones, & omnia alia procedimenta deindè facta in dictis causis respectivè luitionis, & incorporationis Baroniæ de Pons, ad instantiam dicti Procuratoris Fiscalis Patrimonialis, de consilio dicti sui Advocati fuisse facta contra dicta Capitula Curiæ anni 1599. dictosque Advocatum, & Procuratorem Fiscales patrimoniales dicta Capitula Curiæ violasse, & contra ea fecisse.*

ſpettante al Real Demanio, che ſi erano quaſi eſtorte ne' tempi i piu iniqui (a).

§. VIII. IN CUI SI RAGIONA DELLO STATO, E POLIZIA INTERIORE DEL REGNO IN TEMPO DI ALFONSO PRIMO RE DI ARAGONA, DE' RE SUCCESSORI ARAGONESI, ED INDI SOTTO LA MONARCHIA DI SPAGNA FINO AL 1647.

A Noi però la memoria del Re Alfonſo ci obbliga di ritornare al proſeguimento della Storia di queſto Regno interrotta nell' eſtinzione ſeguita della linea de' noſtri Primi Re Angioini colla morte di Giovanna II. Grandiſſimi furono i diſordini cagionati nel Regno dalla morte di quella Regina. Voleva il Sommo Pontefice deſtinare egli un nuovo Re. Spedironſi da queſta Metropoli piu Perſonaggi in Provenza per invitare Renato figliuolo di Luigi III. all' acquiſto del Regno. All' incontro i Baroni piu potenti dopo di avere occupata Capoa, chiamarono all' acquiſto del Regno il Re Alfonſo. Vi ſi conduſſe egli ſubito. Infauſti furono i ſuoi principj per la memorabile rotta ricevuta in una Battaglia, in cui rimaſe prigioniere. Liberato egli di là a poco dalla prigionia, e Renato ſuo Competitore da quella del Duca di Borgogna, rimaſe finalmente Alfonſo aſſoluto Signore del Regno nel 1442. (b).

Così il Re Alfonſo dopo 22. anni di guerre conſeguì il pacifico, e libero poſſeſſo del Regno. Convocò poi un Parlamento Generale nel Convento di S. Lorenzo, dove ſi degnò egli perſonalmente di aſſiſtere a' 18. Febbrajo del detto anno 1442. In queſto general Parlamento fu ſupplicato quel Monarca, che tolta ogni Colletta tanto Ordinaria, quanto Eſtraordinaria, ed ogni altra gravezza, ſi contentaſſe di ricevere ogni

L anno

(a) Mariana *De Reb. Hiſpan. Lib.* 10. *Cap.* 16. *Num.* 20. ivi : *Prorsùs ut viribus diſtractis, dilaceratiſque, Regni Majeſtas ad ſolum nomen redacta eſſe videretur : donationes tanquam iniquiſſimo tempore extortæ, novo decreto reſciſſæ, ea præſertim, quæ poſt Barcinonenſem Comitem generum aſcitum conceſſæ erant.*

(b) Facio *De Reb. Geſtis ab Alphonſo Aragon.* Caputo nella Diſcendenza della Real Caſa di Aragona.

anno dieci carlini per Fuoco: con che si dasse ad ogni Fuoco un Tumolo di Sale ne' luoghi consueti: cioè in Terra di Lavoro, e Principato Citra Sale rosso, e nelle altre Provincie il Sale secondo il solito. E si supplicò parimente, che questi dieci carlini a Fuoco si dovessero spendere per lo Stato, e Difesa del Regno. Ed a tutto ciò si degnò il Sovrano di dare benignamente il suo Assenso: siccome apparisce da' suoi Reali Decreti *(a)*.

Nel 1449. si tenne nella Torre del Greco altro general Parlamento. Ed in questo s' imposero altri carlini cinque a Fuoco collo stesso obbligo d'un tumolo di Sale, ed altre grana due per la condotta, e misura del Sale medesimo *(b)*.

Secondo questo nuovo sistema governò il Regno Alfonso con quella giustizia, clemenza, e liberalità, di cui tramandarono a' posteri la memoria il *Facio*, ed il *Panor-*

(a) *Tom.* I. De' Capitoli, e Privilegj di Napoli *Pag.* 8. *Cap.* I. *Placet Regia Majestati Oblationem sibi factam, eamque acceptat, & pro illâ gratias habet innumeras illustribus, magnificis, & spectalib. Magnatibus ac Baronibus Regni hujus, & subinde promittit assignari facere unicuique foculario Regni prædicti anno quolibet thuminum unum salis in fundicis antiquis, & solitis in unaquaque Provinciâ ad justam mensuram, & ut semper consuctam, videlicet ex sale russo in Provinciis Terra laboris, & Principatus citra, & in aliis ex sale consueto, ità scilicet quod Regia Curia exinde exigere possit, & habere ex quolibet foculario liliatos decem prædictos.*

E nel *Cap.* II. della stessa *Pag.* 8. *Placet Regia Majestati, quod tollantur omnes Collecta videlicet tàm ordinaria, quàm quavis alia extraordinaria quocumque nomine, seu convocatione dici, seu imponi possent, preter collectas coronationis, maritagii, & redemptionis personæ suæ, quod absit, prout ex Constitutione Regni cautum est, quibus in tribus casibus singula tamen collecta exigi possint per Regiam Curiam juxta privilegia reductionum hactenus factarum.*

E nel *Cap.* 10. *Pag.* 9. *Placet Regia Majestati pecunias ex dictis Liliatis proventuras, atque exigendas in nullos alios casus, præterquam in substentatione, defensione, & augumento sui Regalis status convertere, seu aliter impartire, & si secus fuerit attentatum, aut factum: decernit ex nunc pro tunc irritum, & inane.*

(b) Registro intitolato *Literarum Curia secundi anni* 1451. *Fol.* 133.

Panormita (a) . E così terminò gloriosamente i suoi giorni nel 1458.

Non ebbe questo Re figliuoli leggittimi : onde lasciò questo Regno a Ferdinando suo figliuolo naturale. Ed in questa forma ne dispose, come di Regno *Patrimoniale*: giusta la savjssima riflessione di *Samuele Puffendorfio* già prima citato. Quante fossero le opposizioni fatte a Ferdinando da Calisto III. Sommo Pontefice; e con quai ragioni pretendesse di togliergli il Regno, puo leggersi presso il *Rainaldi* (b). Ed in quell' occasione dovette concedere a quel Pontefice le Città di Benevento, e di Terracina (c) . Rinnovaronsi parimente in tempo di questo Principe le pretese ragioni di Giovanni di Angiò Duca di Lorena figliuolo del già nomato Renato. Fu a Giovanni favorevole la sorte delle Armi presso le fauci del Fiume Sarno : onde la Regina Isabella fu ridotta in quello Stato, che ci descrive *Giuliano Passaro* ne' suoi Giornali scritti a penna. Nuova guerra intestina gli si eccitò co' soccorsi del Pontefice Innocenzo VIII., di cui *Cammillo Porzio* ne fe' dotta e copiosa descrizione. Durante il suo Regno, e propriamente nel 1480. seguì la funesta invasione de' Turchi nella Città di Otranto, registrata dal dotto *Antonio Galateo* di lui Protomedico . Ed in somma tutte le Guerre ed esterne, ed interne da lui sofferte possono leggersi presso il *Pontano* (d), Istitutore di quella nostra celeberrima Accademia, da cui quasi da un Cavallo Trojano uscirono per lo spazio di cento anni tanti Eroi della Repubblica Letteraria . Non troviamo però , che durante il di lui Regno si fosse cangiato

(a) Facio *De Rebus gestis ab Alphon. Neapolitanor. Rege* . Panorm. *De Dictis , & factis Regis Alphon.*
(b) *Raineld. Annal. Eccles. Tom. 18. Anno 1458. Num. 31. & 22.*
(c) Si legge questa Cessione ne' Patti dell' Investitura rapportata da Chioccarelli nel Tom. 1. dell' Archivio della Real Giurisdizione .
(d) *Pontanus De Bello Neapolitano .*

giato il fistema ftabilito da Alfonfo. Anzi da una fua Prammatica pubblicata a' 22. Maggio del 1470. fappiamo, che mantenne egli la Tranfazione fatta dal Re Alfonfo fuo Padre degli annui ducati dugentrentamila per le Funzioni Fifcali (*a*). E quantunque fi foffe da lui penfato di togliere tai Funzioni Fifcali, e d'imporre in loro vece altri Vettigali, e Gabelle, non ebbe però quefto penfiere il fuo effetto: ficcome ci attefta il *Reggente de Ponte*, ben informato delle cofe di quefto Regno (*b*).

Nel 1493. infurfe contro di Ferdinando nuova, ed inafpettata Guerra moffagli da Carlo VIII. Re di Francia. Ma nel mentre Ferdinando fi andava preparando ad una valida difefa, oppreffo da graviffime paffioni di animo terminò il periodo di fua vita nel 1494.

Alfonfo II. Primogenito del Re Ferdinando gli fuccedette nel Regno. Non afpettò egli, che Carlo VIII. col fuo Efercito giugneffe nel Regno. Stimò di rinunziarlo a Ferdinando fuo Primogenito, Principe di Capoa di età affai frefca, e di coftumi amabiliffimi. Ed egli dopo di avere rinunziato il Regno, che avea governato per un anno meno due giorni, ritiroffi a vivere a Mazzara nella Sicilia (*c*). Prefe Ferdinando II. le redini del Governo. Ma non potendo refiftere alle forze potenti di Carlo VIII., ritiroffi col Padre nella Sicilia (*d*). Entrò per tanto Carlo VIII. in quefta

(a) *Pragmatica 1. De Juribus, & Exactionibus Fifcalibus.*

(b) *Reg. de Ponte De Poteftat. Proreg. Tit. 4. §. 2. De Regalibus Impofitionibus Num. 13. Et licet hæ Functiones Fifcales in Parlamento facto tempore Regis Ferdinandi Primi fuerint fublatæ, fuerintque impofita vectigalia, & gabellæ fuper fructibus, ut habetur in Cap. eifdem Regis Ferdinandi Civitati conceffis in anno 1481. fol. 15. a t., tamen vel Parlamentum prædictum non habuit effectum, vel fuit poftcà determinatum, ut continuaretur prædicta exactio functionum fifcalium, ut in cap. 27. inter Capitula per Regem Federicum fol. 24.*

(c) Caputo Difcendenza della Real Cafa di Aragona *Fol.* 51.

(d) Lo fteffo Caputo *Fol.* 56.

ſta Metropoli a' 22. Febbrajo del 1495. *(a)*. Portò ſeco alla Conquiſta del Regno per ajutarlo co' ſuoi Conſigli *Filippo Comines* Cavaliere, e Signore di Argenton. Queſto non meno celebre Iſtoriografo, che Miniſtro di Stato venuto in queſta Metropoli ebbe colla ſua gran mente tutto il campo d' informarſi appieno del vero Stato del Regno. E quantunque foſſe ripieno delle Idee della Francia per l' inalienabilità del Real Demanio, pure confeſsò ingenuamente, che i Re di Napoli poteano liberamente alienarlo: e che non ve n' erano forſe tre in tutto il Regno, che quanto poſſedeano, non foſſe della Corona *(b)*. Ed egli è parimente degno d'avvertirſi su tal propoſito, che ſoggiornando Carlo VIII. in queſta Voſtra Metropoli, l'Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio non avvertì punto quel Sovrano, nè giudicò di poterſi riunire alla Corona tutte le Robe dalla medeſima diſmembrate: a riſerba di una ſola delle Supreme Regalie *(c)*.

Brieve fu il ſoggiorno di Carlo VIII. in queſta Dominante. La lega contro di lui conchiuſa tra varie Potenze di Europa, lo ſtimolarono a ritornarſene preſto in Francia. Riacquiſtò il Regno Ferdinando II. chiamato Ferrandino cogli ajuti del Re Cattolico. Ma mentre credea di goderlo con felicità, fu aſſalito da morte immatura nel 1496.

Per la morte del Re Ferrandino ſenz' avere laſciata di sè prole alcuna, ſuccedette alla Corona Federigo ſuo Zio figliuolo Secondogenito del Re Ferdinando I. Appena però ſedate le interiori turbolenze, ebbe avviſo, che Ludovico XII. Re di Francia meditava di far l' im-

(a) Summonte *Tom. 3. Lib. 6.*

(b) *Comines* nelle ſue Memorie *Lib. 7. Cap. 13.* ivi: *Les Rois de Naples y peuvent bien donner leur Domaine, & n' y en a pas trois en tout le Royaume, que ce, qu' ils poſſedent, ne ſoit de la Couronne.*

(c) *Coppinus De Domanio Gallico Parte Prima Lib. 2. Tit. 1. Num. 10.*

l'impresa del Regno : e che con lui erasi unito Ferdinando il Cattolico. Quindi nell'anno 1501. si partì Federigo per la Francia, dove terminò nella Città di Tours la sua vita infelice nel 1504.

In vigore della Lega conchiusa fra Ludovico XII., e Ferdinando il Cattolico furono fra di loro divise le Provincie del Regno. Breve però fu tra le due Nazioni la pace per cagione de' confini delle divise Provincie, e particolarmente per la Dogana di Foggia. Qual fosse allora lo Stato di questo miserabile Regno diviso, e combattuto dalle Armi di due potentissimi Re Competitori, lo ponderò con sensi di verità il nostro *Tommaso Costo* (a). Ed il *Summonte* riflette, che nello spazio di trentadue mesi, e sette giorni fu questo Regno dominato da cinque Re: cioè Ferdinando I., Alfonso II., Carlo VIII., Ferrante II., e Federigo (b). Ed in effetti tutto cio accadde da' 25. Gennajo 1494., che morì Ferdinando I., fino agli 8. di Ottobre 1496., che Federigo ultimo degli Aragonesi succedette a questa Corona. Ed in quarantatre altri mesi, e venti giorni, che decorsero dal dì, che perdè Federigo il Regno, fino a' 15. di Maggio del 1503., che ne restò Padrone il Re Cattolico, fu dominato da tre Re, cioè Federigo, Ludovico Re di Francia, e Ferdinando il Cattolico, sotto il cui pacifico Dominio interamente rimase, dopo di essersene scacciati i Francesi dal valore del Gran Capitano.

Fra tanti cangiamenti però di Sovrani, e fra tante Guerre interne, ed esterne continuò senz' alterazione veruna lo stesso pagamento delle Funzioni Fiscali a ragione di carlini quindici a fuoco colla solita contribuzione di un tumulo di Sale. Avea solamente Federigo tra il brevissimo tempo del suo torbido Dominio del

(a) Costo Apologia del Regno di Napoli *Fol.* 175.
(b) Summonte *Tom.* 3. *Lib.* 6. verso il fine.

del Regno, e propriamente nel 1496. conceduta la Gabella chiamata *la Reale del Pesce* a Fabrizio Colonna, e Berardino Brancia in libero, e perpetuo Allodio. Ed a' 27. Novembre del 1498. ritrovandosi debitore ad alcuni Mercadanti Napoletani in ducati centottantamila avea data loro *in solutum, & pro soluto la Gabella della Carne, e delle Sbarre* (a). Il Re Ferdinando il Cattolico fatta diligente perquisizione di tutte le Alienazioni fatte da Federigo, non pretese di rivocare le anzidette due vendite: la prima della *Reale del Pesce* libera, ed assoluta; e la seconda della *Carne, e delle Sbarre* coll' espresso patto di ricomprare. E solamente colla sua celebre Prammatica in data de' 10. Febbrajo del 1505. pubblicata nella Città di Toro nelle Spagne, stimò con maturo consiglio di rivocare unicamente tutte quelle Alienazioni, Permutazioni, e Donazioni fatte da Federigo da' 25. Luglio del 1500. E volle in questa sua Prammatica addurne la ragione, per cui ciò si ordinava. Si disse, che fin da' 25. del detto mese di Luglio disperando Federigo della difesa del Regno, avea offerte condizioni poco alla sua fama onorevoli per la cessione del Regno a' Luogotenenti, e Capitani del Re di Francia (b). Ed in effetti di questi Trattati avuti in Francia per mezzo di un Messo colà spedito da Federigo, ne abbiamo altronde indubitati i riscontri da *Monsignor Cantalicio* Scrittore contemporaneo (c).

Ritornato il Re Cattolico dalle Spagne, facea in questa Metropoli il suo soggiorno. Allora si fu, che tennesi avanti la sua Real presenza un General Parlamento. Fra le altre cose fu ivi supplicato quel Monarca a dare precisi i suoi Ordini intorno al tempo, in cui dovea

(a) *De Ponte Conf. 66. Tom. 2.*
(b) *Pragmatica I. De Revocatione, & suspensione Gratiarum.*
(c) Monsignor Cantalicio nelle Guerre del Gran Capitano *Lib. 2.*

vea da' Baroni esigersi l' Adoa : E che giusta i Reali Decreti fatti dal Re Alfonso si dovessero solamente esigere carlini dieci a fuoco, e cinque carlini, e due grana per lo Sale, senza verun' altro estraordinario pagamento. Al che si compiacque Ferdinando il Cattolico di prestare il suo Reale Assenso nella forma, che in detto General Parlamento vien registrata in data de' 30. Gennajo del 1507. (*a*).

Fu posseduto poi questo Regno dal Re Cattolico fino al 1516., in cui se ne morì. Lasciò Eredi Giovanna sua Figliuola, e Carlo Figlio della medesima. E questo si fu quell' Imperador Carlo V., del cui nome sono ripiene tutte le Storie di Europa. Questo si fu quel Gran Principe, che dubitando della sua piu brillante fortuna, rinunziò in prima a Filippo suo Figliuolo questo Regno, che ne prese il possesso nel 1555.; ed indi tutti gli altri suoi Ampjssimi Dominj, e l'Impero medesimo a Ferdinando. Dopo di avere preso il Monarca delle Spagne Filippo II. il possesso del Regno nel 1555. per la rinuncia del suo Invitto Genitore terminò di vivere nel 1598. Gli succedette Filippo III. suo Figliuolo. Ed avendo ancor costui pagato il comune tributo alla natura nel 1621. fu di lui successore Filippo IV. suo Figliuolo, che dominava questo Regno nel 1647. in tempo de' notissimi Popolari rumori.

Si

(a) Capitoli, e Privilegj di Napoli *Tom. 1. Cap. 19. Fol. 93. Placet Re. Ma. quoad jus adohæ illud tempore pacis in perpetuum modo aliquo non imponere, nec exigere, tempore vero guerræ serventur jura, Capitula, Constitutiones, & Consuetudines Regni : quo verò ad alia contenta in Capitulo. Placet Regiæ Maj.*

§. X. IN CUI SI DIMOSTRA, QUAL FOSSE LO STATO DEL REGNO DAL 1507. FINO AL 1647.

SI degni la M. V. di fissare per brievi momenti il suo benignissimo sguardo all' Epoca di questo Vostro Regno nel decorso dal 1507. fino al 1647.. Perdette fin dal 1507. questo Regno la sorte di avere la presenza sempremai desiderabilissima de' proprj Sovrani. Ed era a' nostri piu fausti giorni riserbato di nuovo un pregio sì singolare sotto il Glorioso, e soavissimo Dominio di V. Maestà. Egli è vero, che dopo il 1507. non ebbe piu questo Regno le tante Guerre intestine, e le tante Invasioni, che lo aveano per piu Secoli quasi lacerato, a riserba della brieve, ed assai infelice spedizione del 1528. sotto il comando di Lautrech. Terminò il Regno la sorte di avere il proprio Principe. Ma gli toccò almeno la sorte di essere Provincia della vasta Monarchia delle Spagne. Si sarebbe forse creduto, che sotto di una sì potente, e ricca Monarchia, non avrebbe ricevuto cangiamento il sistema del Regno, che per la propria Difesa non avea piu gli urgentissimi bisogni di prima. Ma i continui viaggi dell' Imperador Carlo V. acompagnato da Eserciti vittoriosi. Le mutazioni in materia di Religioni accadute nella Germania, per cui gli si cagionarono nuove Guerre, e nuove Vittorie, ferono sì, che i ricchi tesori di quella Monarchia accresciute oltre modo dalle Miniere del nuovo Mondo Occidentale, non bastassero a supplire a sì esorbitanti, e non interrotte spese. Ebbe la stessa Monarchia sotto il Regnare di Filippo II. il vantaggio di vedere a sè unito il Reame di Portogallo, e con esso, tutte le ampie Conquiste de' Portoghesi nell' Oriente, e del dovizioso Regno del Brasile nell' Occidente. Ma la spedizione dello stesso Monarca Filippo II. in Inghilterra con un Armata Navale chiamata l' Invincibile. Le Guerre ostinatissime delle Fiandre, per cui consumaronsi immensi Tesori, e che giunsero fino a cinquecento trentatre milioni di oro, giusta la testimonianza di *Ciro*

M *Spon-*

Sponteni nella Storia di Trasilvania, fecero in modo, che si ritrovasse esaustissimo il Real Erario delle Spagne. Fu più pacifico il Regno di Filippo III. La vasta mole però di quella Gran Monarchia governata con sistema assai differente, minacciava da sè stessa ruina: siccome un tempo *Lucio Floro* scrivea della Repubblica di Roma già fatta Padrona di tutto il Mondo in quell'età noto. Ed in effetti sotto il Regnare di Filippo IV. si perdette il Reame di Portogallo col Regno del Brasile nelle Indie Occidentali, e con tutto ciò, che nelle Indie Orientali si possedea. Cominciarono allora le Guerre della Catalogna fomentate, e sostenute dalla gran Potenza vicina in quei tempi nemica. Ed a tante altre Guerre accese nella Germania, e nell'Italia dovette anche seriamente pensarsi per lo sostentamento di tanti Eserciti.

Non è inutile di rammentare alla M. V. questi memorandi avvenimenti della Monarchia di Spagna. In congiunture appunto cotanto Critiche questo vostro fedelissimo Regno pieno di zelo, e di fedeltà per li suoi legittimi Sovrani, cacciò quasi dalle sue viscere somme rilevantissime di oro per mezzo di considerabilissimi Donativi. Si tralasci il Donativo fatto nel 1507. al Re Ferdinando il Cattolico di ducati *trecento mila*. Degno assai più di memoria si è l'altro Donativo di consimile summa di ducati *trecento mila* offerto all'Imperadore Carlo V. in occasione della sua prima Coronazione in Aquisgrana. Si distinse allora questo Regno da' Naturali delle Spagne medesime, che nulla contribuirono; giusta il rapporto del nostro *Tommaso Costo* (a). Giova qui di rammentare tutti gli altri Donativi fatti in appresso: poiche per lo pagamento de' medesimi volontariamente s'imposero quasi tutti

(a) Costo nell' Apologia del Regno di Napoli *Lib.4. Fol.* 123.

tutti i Vettigali, e Dazj, che sono nel Regno. Importarono adunque i Donativi fatti all' Imperador Carlo V. dal 1520. fino al 1555. *Sette Milioni dugennovantasei mila* ducati. Gli altri Donativi fatti poi durante il Regnare del Monarca Filippo II. dal 1556. fino al 1598. ascesero a *ventidue Milioni quattrocencinquantamila* ducati. E dal 1598. fino al 1621., che durò il Regno di Filippo III., contaronsi i Donativi fino a *nove Milioni, e seicentomila* ducati. E dal 1621. fino al 1646. importarono gli altri Donativi la somma di *Tre Milioni trecencinquantamila* ducati. Ed ecco, come tutti i Donativi fatti dal 1507. fino al 1646. sormontarono a *quarantadue Milioni novecennovantaseimila* ducati (a).

Puo la M. V. colla sua Sovrana Real Mente ben riflettere, che per unire somme cotanto strabocchevoli, altro espediente non vi era, se non se d' imporre nuovi Dazj, e Gabelle. E queste sono appunto per la maggior parte quelle, che sono ora nel Regno. Ma coll' Imposizioni di tai Dazj, e Gabelle non potea nè anco ritrarsi prontamente quel danajo, che agli urgenti bisogni della Monarchia richiedeasi. Quindi gli stessi Dazj, e Gabelle o dovettero in parte vendersi, e darsi *in solutum*: o sulle medesime farne gli Assegnamenti a quei, che somministravano il proprio danajo alla Regia Corte precedenti vendite di annue entrate.

Egli è anco pur troppo vero, che cangiossi tutto il sistema di Europa colla scoverta dell' Indie. Si fe' l'oro piu abbondante, e crebbe a proporzione il prezzo di tutto. Onde non potea piu farsi con giusta proporzione lo stesso ragguaglio delle rendite non meno per

 li

(a) Tutto ciò si legge presso di Tommaso Costo nella sua Apologia del Regno di Napoli, e presso i Registri, che conservansi nel Tribunale di S. Lorenzo di questa Città.

li privati, che per li Sovrani medesimi. Or come dunque oltre de' Donativi di tanti Milioni spesi per mantenere gli Eserciti della Monarchia di Spagna in tante Regioni di Europa; potea questo Regno sussistere cogli stabilimenti fatti dal Re Alfonso Primo di Aragona nel 1442., e continuati fino al 1507.? Come poteano con quelle Rendite del Real Patrimonio mantenersi Corpi fissi di Truppe, e di Navilj per la difesa del Regno, e per custodire le ampie Marine, che in forma di una Penisola lo circondano? Quindi si aumentarono a poco a poco le Imposizioni Ordinarie, ed Estraordinarie di carlini quindeci a Fuoco su le Università del Regno. Questa si fu la cagione per cui nel 1512. nel 1550. a' 3. Agosto: nel 1555.: nel 1559. a' 20. Luglio: nel 1566. e 67. nel 1607. 1609. 1610., e 1611. da tempo in tempo, e per varie giuste cagioni furono aumentati in modo i carlini quindici a Fuoco, che nel 1646. giugneano a ducati cinque, e grana dieci a Fuoco.

Per la stessa assenza de' proprj Sovrani dal Regno dovette mutarsi parimente l' antico sistema delle Adoe. Dovea secondo gli usi de' Feudi seguire il Vassallo il proprio Principe, a cui giurava fedeltà, nelle Militari spedizioni. E qualora volea tranquillo rimanersene in propria Casa, era in obbligo di contraccambiare in danajo il personale, e Militare servigio. Ed a questo sovvenimento davasi anticamente il nome di *Hostenditiæ*: giusta i Capitoli dell' Imperadore Corrado (a). Nel nostro Regno questa prestazione cominciò a chiamarsi *Adoa*, o sia Adoamento: dacchè per ogni Feudo *Intero* di venti Once dovea darsi un Soldato. E qualora due; o tre Possessori di Feudi, la cui rendita ascendesse a venti Once, si univano per somministrare

(a) Andrea d' Isernia *in Cap. De Capitulis Corradi §. si Mulier in Hostenditiis*.

re l'equivalente di un Soldato, chiamavasi questa unione col vocabolo di que' tempi *Adoamento*. Con un Capitolo poi del Re di Carlo II. di Angiò rimase fisso il tempo di tre mesi, in cui doveano i Feudatarj con un Soldato, e tre Cavalli seguire il Sovrano negli Eserciti (*a*). Con un altro Capitolo dello stesso Re si stabilì parimente di potersi in luogo del servigio personale militare darsi l'Equivalente in danajo. E si determinò la somma, che dovea per tale equivalente pagarsi per metà dal Barone, o sia Feudatario, e per l'altra metà da' Vassalli del Barone medesimo (*b*).

Le Grazie poi su tal proposito ottenute dal Re Alfonso nel 1442., dal Re Ferdinando il Cattolico nel 1507. e dall' Imperador Carlo V. nel General Parlamento del 1532. (*c*), non poterono nel cangiamento del sistema del Regno avere il suo effetto. Fra i Donativi però, che testè mentovammo, fin dal 1560. cominciarono uniformemente a farsene in ogni due anni di di un Milione, e dugentomila ducati. E fra questi venne compresa la *Rata*, che dovea pagarsi dal Baronaggio per l'Adoa, dedotta la *Rata* de' Vassalli. Puo tutto ciò leggersi presso de' nostri Autori. Egli è strano però come alcuni di essi intendessero sì poco i veri Diritti delle supreme Regalie della Sovranità. Vorrebbono richiamare lo stabilimento, e regolamento primiero dell'*Adoa* a' Capitoli di Papa Onorio del 1285. (*d*).

A

(a) Capitolo. *Item Statuimus quod Comites, & Barones, & alii Feuda tenentes.*

(b) Capitolo del Regno di Carlo II. *Comites, Barones, & Feudatarii.*

(c) Capitoli, e Grazie di Napoli nel Parlamento del 1532. *Cap.* 8. *Fol.* 138.

(d) Capano *De Jure Adohæ. Quæst. I. De Donativis, quæ fiunt in Regno, qualiter exigantur, & qualiter Barones taxentur Fol.* 340. *Ageta ad Moles Ad §. IV. De Adohâ. Num.* 36. *Joseph de Rosa Consult. XII.*

A questi cangiamenti dee anche unirsi l' altro rilevantissimo, che seguì nel 1607., intorno a' Sali. Continuava in detto anno il testè mentovato Donativo di *un milione e dugentomila* ducati da pagarsi fra due anni. Nella Real Carta di Filippo III. Monarca delle Spagne soscritta in Madrid a' 13. Febbrajo del 1607., si degnò quel Sovrano di manifestare le gravissime Necessità del suo Real Patrimonio per lo mantenimento de' suoi Eserciti in varj suoi Reami. Significò al suo Vicerè, che non solamente domandasse il Donativo di *un milione e dugentomila* ducati: ma che bisognava prendere altri espedienti della minor gravezza possibile per supplire agl' imminenti bisogni della sua Monarchia. Si enunciò in questa Real Carta, che il Real Patrimonio di questo Regno ritrovavasi già carico di debiti per lo passato contratti. In vista di questa Real Cedola nel General Parlamento tenuto a' 6. Aprile del 1607. si disse, che da quanto il Sovrano esponea, e dalle Rappresentanze del Vicere ben conosceasi, a qual segno era giunta la necessità di tutto il Real Patrimonio di quel Monarca, per le spese fatte con larga mano a sostenere tanti Eserciti, ed Armate in difesa, e conservazione della pubblica pace. Si conchiuse il Donativo di *un Milione e dugentomila* ducati da pagarsi in due anni. Si conchiuse inoltre, che per soccorrere il proprio Sovrano in tempi sì turbolenti di Guerre, erasi risoluto, che quei Sali donati da' Serenissimi Re passati a' Popoli in ricompensa del servigio di cinque carlini a fuoco, che in ogni anno pagavansi, si cedessero i Sali medesimi: affinche la Corte potesse venderli, ed avvalersene in quegli urgenti bisogni. Si spiegò di essere questo servigio di tale, e tanta importanza, che non vi era memoria in questo Regno, ed in molti altri di essersene fatto il simile. Si soggiunse però, che questa Cessione de' Sali faceasi con condizione, e clausola speciale, che in nessuno tempo potessero,

ſero , o doveſſero i Sali medeſimi eccedere il prezzo di otto carlini a tumulo (*a*) .

Oltre de' quarantadue Milioni , e piu centinaja di migliaja di Donativi, per cui eranſi gravati i Popoli di tante nuove Impoſizioni: ed oltre del Dono rilevantiſſimo di tutti i Sali del Regno , i nuovi urgentiſſimi biſogni della Monarchia di Spagna obbligarono il Governo a mettere nuovi Dazj su l' immiſſione , ed eſtrazione delle Merci in Dogana . Ne' tempi dell'Imperador Federigo II. già ſi diſſe , che fu egli il primo ad introdurre con una ſua Coſtituzione (*b*) il Diritto del *Fondaco* di grana quindici ad oncia , col comodo a benefizio de' Mercadanti di doverſi colà conſervare tutte le loro Mercatanzie . Egli è anco vero, che nel 1253. ne' tempi dell' Imperador Corrado per rifarſi le mura di queſta Città da lui diroccate , eraſi parimente unita alla Dogana la Gabella chiamata del *Buon danajo* , o ſia delle *tre* , *e cinque ottave* : ma queſta non eſigeaſi , che nel Diſtretto di queſta Metropoli , e ſuoi Borghi . Credeſi , che in tempo di Carlo III. di Durazzo , e propriamente nel 1385. ſi foſſe introdotta su la Dogana medeſima una nuova Impoſizione di grana ſei ad oncia , o ſia dell' uno per cento per l' Eſtrazione , ed Immiſſione di tutte le Mercatanzie nel *Fondaco maggiore* di queſta Città , purche però ſi contrattaſſero . Egli è certo però , che colla Prammatica pubblicata a' 20. Giugno del 1469. dal Re Ferdinando Primo d' Aragona , di altri Diritti di Dogana non faceaſi menzione , ſe non ſe delle grana quindici per lo *Fondaco* , e della Gabella nuova delle grana ſei ad oncia (*c*) . Non prima del 1611. ſi aumen-

(a) Capitoli , e Grazie di Napoli *Tom.* 1. nel parlamento Generale del 1607. *Fol* 69. *ad* 71.

(b) *Magiſtres Fundicarios* .

(c) *Pragmat.* 2. *De Vectigalibus & Gabellis* .

mentarono altre grana ſette ad oncia su le grana quindici del Diritto del *Fondaco*.

Nel 1612. il Conte di Lemos, che governava queſto Regno da Vicerè, vide, che col disborſo di tanti Milioni di Donativi fatti fin dal 1507.: con tante nuove Impoſizioni su le Univerſità del Regno: colla Ceſſione de' Sali ſeguita nel 1607. a benefizio del Real Patrimonio: e con tanti nuovi Dazj su le Dogane, non vi era per anco una *Dote* ſtabilita per lo mantenimento, e Difeſa del Regno. Vide, che tutte queſte nuove Impoſizioni o ſi erano vendute immediatamente: o vi ſi erano contratti debiti graviſſimi, per rimetterſi prontamente il Danajo in Iſpagna. Quindi con una ſua Prammatica pubblicata a' 15. Ottobre del 1612. pensò di fare una ſituazione per la *Dote* del Regno: onde poteſſero mantenerſi le Truppe, le Galee, l' Arſenale, le Fortificazioni, gli Ambaſciadori, e tutto il dippiu neceſſario alle ſpeſe interiori del Regno. Di queſta Prammatica non ne abbiamo piu Eſemplare alcuno a riſerba di un brieve Eſtratto, che ce dà il Giudice *Domenico Taſſone* (a). Di tutto ne die' il Conte di Lemos ragguaglio diſtinto al Monarca delle Spagne. E da una Real Carta ſoſcritta in Madrid agli 8. di Gennajo del 1613. ſappiamo di eſſerſi la *Dote* neceſſaria al mantenimento del Regno ſituata in un *Milione*, *ſeicentottantacinquemila ottocencinquantaquattro* ducati. E nella ſteſſa Real Cedola ſi preſcrive, che gli Effetti aſſegnati per queſta Dote chiamata comunemente di *Caſſa Militare*, non ſi poteſſe nè vendere, nè alienare da' Vicerè colle facoltà ſolite, che teneano (b).

Que-

(a) *Taſſon. De Anteſato Verſic. 2. Obſerv. 1. Num. 42.*

(b) Queſta Real Carta ſi rapporta dal Reggente Carlo Tappia nel ſuo Trattato *Jus Regni Neapolitani Lib. VI. De Jure Fiſci, ac prohibitâ Alienatione Tit. 1. Pag. 22.*

Questa situazione però della Dote di *Cassa Militare* fu piu tosto ben ideata, che effettiva. Giusta la Consulta fattane dal Tribunale della Camera nel 1617. di ordine del Duca di Ossuna allora Vicerè già vi era lo sbilancio di piu centinaja di migliaja *(a)*. E non ostante il divieto di non potersi dismembrare gli Effetti assegnati alla stessa *Cassa Militare*, con altre Carte Reali si ordinò al Vicerè Duca di Alba, che per le Guerre allora ardenti in Italia si procedesse alla vendita di tutto il suo Real Patrimonio senza riserba alcuna *(b)*.

Per questo stesso motivo delle Guerre accese in Italia, ed in altri Luoghi de' Dominj di Spagna, oltre de' Donativi, di cui già si è fatto il calcolo fino al 1646., si dovette pensare a nuove imposizioni. Quindi su le Dogane a' 9. Maggio del 1613. aumentaronsi altre due grana e mezzo per oncia sul Diritto del *Fondaco*, che ferono in tutto grana venticinque. Nel 1625. dovette porsi il nuovo Imposto del cinque per cento. Nel 1640. si procedè all' Imposizione di altre grana venticinque ad oncia, venduta subito interamente a Vandeneinden. E nel 1643. s' impose parimente nella Dogana un nuovo Diritto del *Peso*, e *mezzo peso*. Gli stessi gravissimi bisogni della Real Corona di Spagna obbligarono il Governo ad aumentare il prezzo de' Sali a carlini dieci il Tumulo nel 1635.: a carlini dodici nel 1637.: ad altri carlini quattro nel 1641.: e nel 1644. ad altri carlini sei il Tumulo. Le Guerre d' Europa in vece di cessare in quei tempi, vieppiu si accendeano in tutti i Dominj della Spagna. E quindi nuovi Debiti si contraevano su la Corona di questo Re-

gno,

(a) Puo questo sbilancio leggersi presso il testè Citato Tassone *De Antefato Versic. 2. Observ. 1. Pag. 35.*

(b) Di queste Carte Reali fa distinta menzione lo stesso Reggente Carlo Tappia nel citato luogo *Pag. 22. Num. 18.*

gno , e nuove Alienazioni ſeguivano . Per tai motivi il Duca di Medina de las Torres richieſe , ed ottenne dal Regno , oltre de' Milioni già calcolati , un nuovo Donativo di undici Milioni . E per lo pagamento de' medeſimi ſi gravarono nel 1643. le Univerſità del Regno di altre Impoſizioni su de' Fuochi , che terminar doveano nel 1649. (a). Ed in ſomma ſenza fare altra individuale menzione degli altri piu piccioli Dazj ne' medeſimi tempi impoſti , baſterà leggere la Storia del Conte *Majolino Biſaccione*, da cui rapportaſi una Scrittura impreſſa in queſta Città nel 1647.. Nella medeſima dimoſtravaſi , che per mantenerſi gli Eſerciti in Lombardia , in Alemagna , ne' Paeſi Baſſi , e nel Principato di Catalogna eraſi tra le nuove Impoſizioni , ed i Donativi cavata dal Regno la ſomma di cento Milioni (b) .

§ XI. IN CUI SI DIMOSTRA LO STATO DEL REGNO DOPO IL 1647 , ED I TRATTATI COMINCIATI IN QUEL TEMPO , E TERMINATI NEL 1650. PER LA

TRoppo la noſtra mente ſi riempirebbe di tetre , e funeſte immagini , nel dovere dar principio a queſt' altra Epoca del Regno del 1647. col noto , e cieco ſcandaloſiſſimo furor Popolare di quell'anno : ſe terminar non doveſſe coll' Epoca piu fortunata , e felice , che abbia giammai avuta queſto Regno ſotto il Voſtro glorioſo , dolce , e Soave Dominio . Ne' principj , e nella metà del paſſato Secolo la Storia già mentovata dal Conte *Biſaccioni* ci fa rammentare : come non ſi fa per quale peſtifera influenza quaſi tutti gli animi di piu Popolazioni di Europa furono in movimento . E fra queſti conte ſono le turbolenze accadute in Inghilterra , in Catalogna , in Portogallo, in

(a) Queſto è quel Donativo di undeci millioni , di cui ſi fà menzione nella Prammatica 20 *De Vectigalibus* , e di cui appariſcono i pagamenti ne' Libri , che conſervanſi nel Reale Archivio della Camera .

(b) Storia delle Guerre Civili degli ultimi tempi ſcritta dal Conte Majolino Biſaccione Gentiluomo Ordinario di Camera del Re Criſtianiſſimo, e ſuo Cavaliere , Stampata in Venezia nel 1655. *fol.* 248.

LA DAZIONE *INSOLUTUM* DEGLI ARRENDAMENTI DI CORTE, E DI CITTA'.

in Moldavia, in Pollonia, negli Svizzeri, in Francia, ed altrove. A' 7. Luglio del detto anno 1647. quasi nel tempo medesimo in questa Metropoli, ed in Palermo due della piu vile Plebaglia eccitarono quegl'insani rumori assai noti. Ma l' Alta Divina Providenza volle, che fra pochi giorni ammendue pagassero con una morte ben meritata il fio delle loro temerarie, e scellerate intraprese. Ritrovavasi allora al Governo del Regno il Duca di Arcos. Si pensò sulle prime di doversi ridurre il Regno nello Stato del 1449. in tempo del Re Alfonso I. di Aragona, e continuato fino al 1507. durante il Regno di Ferdinando il Cattolico. Con queste vanissime Idee si pretendea, che abolite quasi tutte le Imposizioni, Dazj, e Gabelle poste dopo di quel tempo, e particolarmente quelle, che riguardavano l' Annona, e la Grassa, ad altro peso non fossero tenute le Università del Regno, che al solo pagamento di carlini quindici a Fuoco da impiegarsi in beneficio del Real Patrimonio, per lo mantenimento del Regno. Qual progetto però piu insussistente di questo idear si potea? E d' onde aveano a prendersi i sussidj necessarj per la Conservazione, e Difesa del Regno non meno colla Giustizia, che colle Armi, cangiato già tutto il sistema delle altre Potenze di Europa? E poi nel corso di un secolo, e mezzo quasi tutta la circolazione del danajo, e di tutto il Commercio Interiore del Regno erasi raggirato colla Regia Corte, o nel comperarsi le Imposizioni, ed i Vettigali, che s' imponeano; o nel dare tutti i particolari il proprio Danajo alla stessa Regia Corte a compra di annue entrate coll' assegnamento su le Imposizioni medesime. Or interrompendosi in un tratto questa circolazione in tutto il Corpo Politico del Regno, non era lo stesso, che farlo divenire un Cadavere esangue, ed estinto? Durarono queste Idee fino a Marzo del 1648. Ma venuto al Supremo Coman-

do del Regno D. Giovanni d' Auſtria con ampjſſima Plenipotenza del Monarca delle Spagne Filippo IV. ſuo Genitore : ed eſſendoſi parimente dalla Corte di Spagna deſtinato per nuovo Vicerè il Conte di Oñatte, che riſedeva in Roma in qualità di Ambaſciadore Ordinario della ſua Corte, ſi cominciò a trattare, e diſcutere con maggior eſattezza, e ſeria ponderazione un affare di sì grave rilievo. Pubblicoſſi in prima a 17. Marzo del 1648. l' ampia Plenipotenza, che avea D. Gio: d' Auſtria del Re ſuo Padre; e colla facoltà eſpreſſa di concedere la ſteſſa Plenipotenza, in caſo di dover egli partire da queſta Metropoli, al nuovo Vicerè deſtinato per lo Governo del Regno *(a)*. Indi agli 11. Aprile dello ſteſſo anno 1648. ſi pubblicò da D. Giovanni d' Auſtria l' altra Prammatica. Si ordinò colla medeſima, che tutte le Impoſizioni, e Gabelle poſte ſu le coſe Comeſtibili doveſſero toglierſi, nè mai più imporſi per l' avvenire. Lo ſteſſo ſi ordinò per tutti i nuovi *Impoſti ſu la Dogana* dopo il 1625. Si ſtabilì, che il prezzo de' Sali reſtaſſe fiſſo alla ragione di carlini dieci il tumolo. Si diſſe, che rimaner doveano li *Jus probibendi*. Si determinò, che le Univerſità del Regno pagaſſero non già i ſoli Carlini quindici, come ſi era riſoluto per le Funzioni Fiſcali, ma Carlini quarantadue a Fuoco: avendoſi riguardo, che non avrebbero in avvenire altro peſo d' Impoſizione Ordinaria, o Eſtraordinaria. Si preſcriſſe, che per la riſezione univerſale di tutti coloro, che poſſedeano entrate tanto ſu le Gabelle, ed Arrendamenti eſtinti, quanto ſopra le Gabelle non eſtinte reſtaſſero gli Arrendamenti ſu le Carte da giuocare; le Impoſizioni ſu l' eſtrazioni dell' Olio dal Regno; e tutte le altre Impoſizioni, ed Arrendamenti non concernenti la Graſſa.

(a) Appariſce tutto ciò dalla Prammatica IV. *De Abolitionibus* ſoſcritta dal Conte di Oñatte.

sa. Si conchiuse in fine, che tutti questi Arrendamenti non estinti fossero a disposizione, ed arbitrio de' Ministri deputandi da S. M., o dal Vicerè, e di quattro altri Deputati, due della Nobiltà, e due del Popolo, per dare soddisfazione a quei, che aveano perduto su le dette Gabelle (a). E tutto ciò fu anche poi espressamente confermato dal Monarca delle Spagne Filippo IV., come nelle Prammatiche susseguenti vedesi chiaramente espresso.

Pubblicatasi questa Prammatica cominciò ad unirsi avanti del Vicerè la Giunta eretta di ordine del serenissimo D. Gio: d'Austria, come Plenipotenziario del Re suo Padre. Ed era questa Giunta composta de'Ministri, ch' erano allora del Collateral Consiglio, di due Deputati della Nobiltà, e due altri del Popolo. Si considerò sulle prime in questa Giunta, che le Funzioni Fiscali reimposte sulle Università a ragione di carlini quarantadue a Fuoco erano tutte alienate: E che in conseguente non rimaneano nè anco a beneficio della Regia Corte i carlini quindici a Fuoco imposti dal Re Alfonso I., e continuati fino al 1507., con legge espressa di dovere sempremai servire per la Difesa, e Conservazione del Regno, o siasi per *Dote di Cassa Militare* giusta il vocabolo introdotto dopo il 1524. Quindi a' 26. Agosto dello stesso anno 1648. restò dalla Giunta risoluto, che de' carlini quarantadue a Fuoco di già alienati, se ne dovessero applicare in beneficio della Regia Corte dagli Assegnatarj Napoletani, che aveano comprato senza Alagio, carlini dieci: Da' Napoletani, che aveano comprato con Alagio, carlini quattordici: E da tutti gli altri Regnicoli, e Forestieri, carlini vent' uno. E così si ordinò la nuova situazione del Regno (b).

Dopo

(a) Leggesi tutto ciò nella Prammatica V. *De Abolitionibus* § 2.
(b) Leggesi questa nuova Situazione del 1648. in un gran Volume impresso nel 1652.

Dopo di questi generali Stabilimenti a' 16. Settembre dello stesso anno 1648. dal nuovo Vicerè Conte di Oñatte rimasto Plenipotenziario in luogo del Serenissimo D. Gio: d' Austria di già partito, si pubblicò un altra Prammatica. In questa si fè menzione, che D. Gio: d' Austria per la pubblica Pace, ed alleviamento de' Popoli avea abolite le Gabelle della Grassa: moderati i Diritti delle Dogane: ed assegnati carlini quarantadue a Fuoco in luogo de' Fiscali, Donativi, ed altre Imposizioni, che prima pagavansi. Si disse, che il Donativo degli undici milioni, imposto nel 1643. in tempo del Duca di Medina de las Torres, era mancato: Che gli effetti assegnati nel 1612. *per Dote di Cassa Militare* erano stati alienati, con essere solamente rimasti alcuni Diritti straordinarj, ed incerti, su de' quali non potea farsi Capitale alcuno di considerazione per li tanti inevitabili pesi, che tenea a carico suo. Si considerò, che in quello stato di cose mancava affatto la *Dote di Cassa Militare*, ed in conseguente il modo di conservare, e difendere il Regno. Si ponderò il gravissimo danno degl' Interessati, con essersi estinti tanti Dazj, ed altri minorati. Si enunciò di essersi riconosciuti con particolare attenzione gli espedienti proposti da differenti Persone in iscritto: Che si erano attentamente osservate le Relazioni delle Rendite, e Stato del Regno co' loro Pesi: Che la materia si era pienamente discussa dal Collateral Consiglio, e dalla Giunta eretta di ordine di D. Gio: d' Austria: Che erasi domandato il Parere alle Piazze di questa Metropoli: Che eransi consultati i principali Avvocati, ed ordinato loro, che avessero dato i Pareri con ogni libertà. Dopo di tutte queste assertive si conchiuse, che di tutti gli Arrendamenti rimasti se ne dovesse fare una Massa Comune, per darsi soddisfazione a tutti gl' Interessati tanto su le Gabelle, e Dazj rimasti, quanto su quei di già estinti, ed aboliti: Che per un

piu

più comodo, ed equabile Ripartimento tra gl' Interessati Creditori dovesse il Collateral Consiglio giudicare in termini di giustizia; se aveano a togliersi gli Alagi, e ridursi tutti i Capitali al prezzo effettivo. Si venne poi a spiegare, che su gli Arrendamenti rimasti la Regia Corte altro non vi tenea di Assegnamento, che ducati cenquarantamila. E per questi si stabilì, che la stessa Regia Corte dovesse prendersi interamente i Vettigali del Sale del Regno ridotti a carlini dieci a Fuoco: mentre quantunque rendessero piu de' ducati 140.m., tuttavia deducendone i pesi intrinseci, e quei degli Uffiziali, e Ministri, molto poco si sarebbe quello, che potea sopravvanzarvi. Si determinò, che questi annui ducati 140. mila assegnati su i Sali di tutto il Regno, e le Rate già stabilite su i carlini quarantadue a Fuoco, dovessero *rimanere per Dote di Cassa Militare*. Si determinò parimente, che il frutto di tutti gli altri Arrendamenti dovesse depositarsi in uno de' Banchi pubblici di questa Città, per ripartirsi tra tutti gl' Interessati. Ed a questi si diè parimente il Governo, e l' Amministrazione degli Arrendamenti medesimi indipendentemente dalla Regia Corte. Si disse in fine, che questo Espediente, e Ripartimento dovesse avere la sua durata fino a tanto che il Regno non ne proponesse altro piu conveniente, e soave per la soddisfazione comune di tutti (*a*).
In esecuzione di quanto si era risoluto nell'anzidetta Prammatica si trattò largamente nel Collateral Consiglio del Punto degli Alagj. A' 15. Ottobre del detto anno 1648. restò uniformemente risoluto, che a tutti i Creditori, ed Assegnatarj su le antiche Imposizioni si dovessero togliere gli Alagj, e ridursi tutti i Capitali al vero prezzo effettivo sborsato: affinchè così an-

co

(a) Questo è quanto si contiene nella Prammatica XX. *De Vectigalibus*.

co egualmente poteſſero partecipare su de' Frutti della Maſſa comune degli Arrendamenti rimaſti. Si fe' però parità riſpetto agli Aſſegnatarj delle nuove Impoſizioni vendute tutte con Alagj. E crebbe maggiormente la difficoltà per quelle ultime nuove Impoſizioni, che ſi erano immantinente date *in ſolutum, & pro ſoluto*. Ma a' 22. dello ſteſſo meſe di Ottobre con alcuni Miniſtri aggiunti fu dirimita la Parità. E reſtò riſoluto, che tanto i Creditori delle antiche, quanto delle nuove Impoſizioni, ed anco quei, che le aveano ricevute *in ſolutum*, doveſſero egualmente partecipare nella Maſſa degli Arrendamenti rimaſti: ſenza averſi in conſiderazione gli Alagj (a).

Per togliere tutti gli abbagli preſi su la materia della *Dazione in ſolutum* di tutti gli Arrendamenti, fà d'uopo attentamente riflettere, che in tempo dell' anzidetta Deciſione il Memoriale del Popolo per la *Dazione in ſolutum* ſi era forſe da piu meſi formato; ma non ancora eraſi pubblicato, ed approvato dal Governo. Nè la Prammatica de' 16. Settembre del 1648. (b) contenea certamente *Dazione in ſolutum*; nè di queſta potea farſi uſo nella Deciſione del Collaterale rapportata da *Capecelatro*. Prima dunque di entrare a ragionare di queſta *Dazione in ſolutum*, egli è neceſſario ſapere, qual foſſe lo ſtato del Regno nel 1647. Non potrebbe giammai crederſi, ſe non ne aveſſimo pruove pur troppo irrefragabili. E chi mai perſuader ſi potrebbe, che dopo il 1507. gravato il Regno ſia i Donativi, e fra i Capitali di tante nuove Impoſizioni in quaſi *cento Milioni*, non vi foſſe nel Real Erario per la Dote del Regno, o ſia di *Caſſa Militare*, che la ſomma di annui ducati 140.m. all' incirca su di tutti gli Arrendamenti rimaſti: E che i Creditori Aſſe-

(a) Vien queſta Cauſa rapportata da Capecelatro nella Deciſione 188.
(b) Queſta ſi è la Prammatica XX. *de Vectigalibus*.

Aſſegnatarj su di tutti i Dazj, Gabelle, ed Arrendamenti non giugneſſero nè anco ad eſigere la metà de' loro Crediti? E pure nella Prammatica de' 16. Settembre del 1648. a chiare note ſi legge, che la *Dote di Caſſa Militare* su di quei Arrendamenti non oltrepaſſava la ſomma de' ſuddetti annui ducati 140.m. E dalla Deciſione del Collateral Conſiglio ſappiamo, che a' Creditori Aſſegnatarj non ſolamente non ſi pagava il ſette per cento convenuto negl' Iſtrumenti delle loro compre di annue Entrate, ma neppure il quattro per cento (*a*). Ne abbiamo altro indubitato riſcontro da *Franceſco Prato* celebre Avvocato in que' tempi. Fu egli uno di quegli Avvocati conſultati su tal materia, ſecondo ſi dice nella ſteſſa Prammatica de' 16. Settembre del 1648. Coſtui ci rapporta i Queſiti dati in iſcritto dal Vicerè, su cui gli Avvocati conſultar doveano. Il primo tra i Queſiti ſi fu: ſe di quai mezzi potea uſare il Sovrano colla ſua aſſoluta Poteſtà, per rifare la *Dote del Regno*, che ſempre ſi era regolata per un Milione e mezzo: giacchè l' antica Dote ritrovavaſi di già alienata, e diſmembrata. Si propoſe anco il Queſito: ſe come a' Creditori della Regia Corte poteſſero diminuirſi i loro Crediti per metà. Ecco le proprie parole di uno de' Queſiti: *Che alli Aſſignatarj dell' Arrendamenti, che ſono reſtati in piedi, ſe li dia ſodisfazione della metà di quello, che importava il loro credito, poiche con queſto imborſeranno aſſai piu di quello, che ſolevano imborſare prima delli romori ſeguiti* (*b*).

Con queſte premeſſe ſi verrà ora all' eſamina del Memo-

O riale

(a) Capecelatro *dicta Deciſ.* 188. *Num.* 1. *Creditores non poterant ullo modo percipere, niſi ſatis minus dictorum annuorum ducatorum ſeptem pro centenario, imò forſan nec quatuor.*

(b) Franceſco Maria Prato nelle ſue Pratiche Oſſervazioni *Obſervat.* 89. & 100. e propriamente *Pag.* 517.

riale dato dal Popolo , che fu poi parimente ridotto in forma di Legge del Regno: per esserſi inſerito nel Corpo delle Prammatiche . In queſto Memoriale del Popolo ſi fa in prima menzione delle Grazie , e Privilegj conceduti dal Sereniſſimo D. Giovanni d' Auſtria in virtù di Real Plenipotenza , e particolarmente confermati dal Monarca delle Spagne, Sovrano del Regno. Si dice, che la diſmiſſione di tante Gabelle, Impoſizioni , ed Arrendamenti tolti in virtù di dette Grazie, non avea cagionato al pubblico benefizio quel ſollievo, che ſi ſperava: Che coll' eſperienza ſi era conoſciuto il danno graviſſimo cagionato coll' abolizione di tai Gabelle, ed Impoſizioni a quei, che le teneano comperate dalla Regia Corte, e dalla Città, mentre i Compratori erano i Cittadini medeſimi: Che per la ſteſſa cagione aveano ſommamente patito tante Vedove, Orfani, Pupilli , e ſopra tutto gli ſteſſi Poveri, che guadagnavano il loro pane giornaliere co' Nobili, e col Popolo Civile. Diceſi, che a queſto gran male non avea potuto trovare rimedio veruno la Giunta de' Miniſtri, Cavalieri, e Cittadini: Che a tal' effetto eraſi domandata , ed ottenuta la licenza di poterſi unire le ventinove Ottine , che compongono la Piazza del Popolo. Diceſi, che dal Popolo eraſi riſoluto di rimettere la metà delle Gabelle, Arrendamenti , ed Impoſizioni eſtinte con alcune condizioni , e modi , che nel Memoriale ſi eſpongono . Si dà poi principio al Memoriale diviſo in quattordici §§.

Nel primo §. ſi dice , che ſi ſupplicava il Vicerè a riporre la metà di tutte le Gabelle, ed Arrendamenti, e di tutte le altre Impoſizioni, e Diritti tanto di Corte , quanto di Città levati, ed eſtinti in virtù delle Grazie del Sereniſſimo D. Giovanni d' Auſtria confermate da S. M. Si enunciano particolarmente alcune di dette Gabelle . Si ſoggiugne , che rimaneſſe però eſtinta per ſempre la Gabella su le Frutta, come odio-

ſa

ſa al Popolo, e la Gabella de' Marzulli , ovvero Legumi, Speltra, e Grano d' india.

Nel ſecondo §. ſi ſupplica, che in luogo delle Gabelle delle Frutta, e Legumi, le quali rimaneano in tutto eſtinte , reſtaſſe per intero la Gabella de' due carlini per ciaſchedun Tumolo di Orgio, ed Avena: Che la Gabella del ducato a Botte di vino rimaneſſe per carlini nove per ciaſcheduna Botte, mentre queſte Gabelle pagavanſi dalle perſone ricche , e comode . Si ſpiega, che de'carlini due per ogni Tumolo di Orgio, e di Avena, ſe ne aſſegnaſſe un carlino a' proprj Conſegnatarj di detta Gabella; e de' carlini nove per ogni Botte di vino, ſe ne aſſegnaſſero carlini cinque parimente a' proprj Conſegnatarj di queſta Impoſizione . Si ſoggiugne, che il reſtante carlino per ogni Tumolo di Orgio, ed i reſtanti carlini quattro per la Gabella del vino ſi aſſegnaſſero a quei Conſegnatarj , che aveano intieramente perdute le rendite su le Gabelle delle Frutta, Legumi, Speltra, e Grano d' india, e queſto per l' effettivo prezzo da loro sborſato per *æs*, & *libram*. Si conſidera, che non oſtante tai pagamenti vi dovea ſopravvanzare qualche rendita dal carlino per ogni Tumolo d' Orgio, e da' quattro carlini per ogni Botte di vino. Si determina per tanto, che con queſto avvanzo ſi doveſſero ricomprare i Capitali effettivi di dette Gabelle di Frutta , Legumi, Speltra, e Grano d' india, e ciò da mano in mano per quei Capitali , che uſcirebbono a ſorte : Che finita queſta Ricompra doveſſero le Gabelle dell' Orgio, e Vino rimanere anco in piedi per la Ricompra delle altre Gabelle della Città: *affinchè* (ſono proprie parole del Memoriale) *col tempo rimaneſſe la Città ſgravata dal peſo di eſſe*: Che in ultimo luogo ſi doveſſero anche ricomprare le Gabelle dell' Orgio, dell' Avena, e del Vino, come meno gravoſe.

Di queſto ſecondo §. pretende il Fiſco di fare molto

 uſo.

mſo. Pretende inferirne, che lo ſteſſo Patto di ricomprare dovea tacitamente intenderſi appoſto nella *Dazione in ſolutum* di tutti gli Arrendamenti di Corte ſtabilita in appreſſo nel Memoriale medeſimo. Dovrebbe però il Fiſco riflettere, che per gli Arrendamenti di Città dati *in ſolutum* leggeſi queſto Patto, e Facoltà di Ricomprare eſpreſſamente convenuta; il che non leggeſi affatto negli Arrendamenti di Corte. Inoltre il fine, e la mira, che ſi ebbe nel convenire così per gli Arrendamenti di Città, ſi fu particolarmente il ſollievo di tutto il Popolo della medeſima: onde rimaneſſe una volta ſgravato dal peſo delle Gabelle, con eſtinguerſi, ed abolirſi. Si sa per altro, che la maggior parte degli Arrendamenti di Città eranſi impoſti non già per l' Annona di queſta Metropoli, ma per altri urgenti biſogni della Corona di Spagna. Si sa, che per tal cagione il Patrimonio di queſta Città ritrovavaſi verſo il 1630. gravato del peſo eſorbitantiſſimo di quindici Milioni (*a*). Non dee ignorarſi, che queſti Dazj, e Gabelle ſi erano impoſte temporaneamente, e con Legge eſpreſſa di doverſi a poco a poco ricomprare, ed alla perfine del tutto eſtinguerſi, ed abolirſi: giuſta le Maſſime d' ogni ben regolato Governo. Or poteano entrare le conſiderazioni medeſime per quei Arrendamenti di Corte deſtinati principalmente per *la Dote di Caſſa Militare*, o ſiaſi per la Difeſa, e Conſervazione del Regno? Egli è vero, che anche queſti Dazj, ed Arrendamenti ſi erano da' Sereniſſimi Re

(a) Nel Teatro Eroico, e Politico de' Governi de' Vicerè, e propriamente nel Governo del Conte di Monterey *Tom. 2. Pag.* 242., in cui dopo di eſſerſi enunciati i biſogni per le Guerre, che ſoſtenea la Monarchia di Spagna, e per le fortificazioni delle Piazze del Regno, ſi legge così: *Uſcivano queſte ſpeſe dalle Soſtanze de' Sudditi, ch' erano cotidianamente coſtretti a ſomminiſtrar nuove ſomme per la neceſſità delle guerre, ed altri biſogni della Corona. D' onde eraſi cagionata buona parte del Debito di quindici Milioni, dal quale ſi ritrovava gravato il Patrimonio della Città, che ne pagava gl' Intereſſi a' Creditori dal frutto, che perveniva dalle Gabelle.*

Re anteceſſori di Voſtra Maeſtà alienati, e gravati di Debiti. Ma uſarono eſſi di quella ſteſſa aſſoluta Poteſtà, che nella Voſtra Sacra Real Perſona riſiede. Ed in virtù di quell' Alta, e Suprema *Regalia* alla Voſtra Corona inſeparabilmente anneſſa; e che ne forma la Vera Eſſenza, ſi avvalſero del *Diritto* inalienabile dalla Corona medeſima d' imporre nuovi Dazj, e Gabelle neceſſarie alla Conſervazione dello Stato.

Nel §. terzo ſi ſupplica, che la Gabella del Peſce rimaneſſe per metà in quanto al nuovo Impoſto, reſtando per intiero il *Reale* conſermato dal Sereniſſimo Re Federigo nel 1497., e dallo ſteſſo Re alienato.

Nel §. quarto ſi ſupplica, che in quanto all' Arrendamento del Sale, oltre de' dieci carlini ſtabiliti nelle Grazie di D. Giovanni d' Auſtria, s' imponeſſero ſolamente altri carlini due, che in tutto faceano la ſomma di carlini dodici a Tumolo. Si ſoggiungono nel fine di queſto quarto §. le ſeguenti parole. *Acciocchè ſi poſſano aſſegnare a i Conſegnatarj, così antichi, quanto moderni, con quelle prerogative, e facoltà, che tenevano, e conforme V. E. dichiarerà.*

Qui il Fiſco pondera le cennate parole, *con quelle facoltà, e prerogative, che teneano*. Ne vorrebbe inferire, che ſiccome le prerogative, e facoltà primiere non erano di *Dazione in ſolutum* dell'Arrendamento de' Sali, così doveano parimente rimanere in appreſſo. Ma come puo tutto cio argomentarſi con ſemplici conietture: quando vedeſi nello ſteſſo Memoriale convenuta poi a chiariſſime lettere la *Dazione inſolutum*? Le Prerogative adunque, e Facoltà, le quali avea a dichiarare il Vicere, reſtringeanſi ai differenti, e diverſi Governadori, che doveano governare ſeparatamente le varie Impoſizioni de' Sali in diverſe Provincie del Regno: ſiccome in effetti eſpreſſamente ſi dichiarò poi dal Vicere nel §. XII. della Prammatica XXII. *de Vectigalibus*.

Nel

Nel quinto §. Si parla della Gabella della Farina, che rimaner dovea in carlini tre, e mezzo, e del modo, come dovea esigersi in avvenire. Qui ancora si considera, che potesse esservi sopravvanzo. E da questo sopravvanzo si vuole, che se ne formasse un Capitale di un milione, da servire per l' Annona della Città, e per la Compra de' Grani; e che in conseguente non potesse alienarsi, nè vendersi.

Nel sesto §. si parla dell' altra Gabella della Farina imposta ne' Casali di questa Città in vigore del Donativo fatto al Re nel 1645. E qui ancora come di Gabella della Città, si esprime il Patto di ricomprare.

Nel settimo §. si parla de' Diritti delle sentenze del S.C. e di altri simili Diritti, e del modo, come doveano esigersi in appresso.

Nell' ottavo §. si rappresenta al Vicerè, con termini assai chiari, ed espressivi, che in tanto il Popolo rimettea la metà delle Gabelle già estinte non meno di Città, che di Corte, in quanto, che le medesime, e le altre rimaste, dovessero tutte assegnarsi, e *darsi insolutum*, & *pro soluto* a' respettivi Consegnatarj di Corte, e di Città, da' quali dovessero governarsi, amministrarsi, e soddisfarsi di quelche loro toccava de' frutti per Mandato Generale: Che a tal affetto si destinassero, ed elegessero i Governatori a ciascheduno Arrendamento da' proprj Consegnatarj: E che parimente a ciascheduno Arrendamento si dasse un Delegato. Le parole sono queste. *Ben vero per maggior chiarezza si rappresenta a V. E., che per detto arbitrio di metà di Gabelle, & Arrendamenti, non s' intendano alterati, nè diminuiti il jus probibendi, e tutte l'imposizioni, Arrendamenti, e Gabelle, che sono restate in piedi, e non si sono alterate per dette grazie; ma restino, come stanno al presente, di modo tale, che a tutti i Consegnatarj di dette gabelle, & Arrendamenti così di Corte, come di Città tanto i rimasti, quanto quei,*

che

che si pongono al presente, s' assegnino, e dieno insolutum, & pro soluto: cioè a i Consegnatarj di ciascheduno Arrendamento, gabella, & imposizione respectivè, e da essi s' abbia a governare, & amministrare, e si debba sodisfare agli Assegnatarj di ciascheduno Arrendamento per mandato generale ne i tempi, e tande conforme si pagavano per prima; supplicando V. E., che in ogni Arrendamento si debbano fare cinque Governatori deputati de i Consegnatarj dello stesso Arrendamento, con quei Capitoli, regole, & istruzzioni, & ordini, quali pareranno alla somma prudenza di V. E. convenienti, e giusti; Con restar anche servita di dare un Delegato a ciascheduno Arrendamento.

Nel §. nono si contengono le seguenti assai rimarchevoli parole. *Si supplica anche V. E. che sopra dette Gabelle, & Arrendamenti non si possa fare imposizione alcuna, e facendosi, sia de' Consegnatarj; atteso che si è veduto con esperienza, che con aumentarsi i Diritti, non solo non han reso piu, ma sono calati, & abbassati, e si sono commesse molte fraudi, e che si rinovino tutte le Pragmatiche, e pene contro de' Contrabandieri, e quei, che fraudano dette Gabelle, & Arrendamenti, con altre pene ad arbitrio di V. E. quali pene, e particolarmente le pecuniarie si debbano osservare inviolabilmente, acciocche la metà, che resta, sia fruttuosa, e renda al pari, e di piu di quello, che rendeva prima; come si spera sotto il felice governo di V. E.*

Per potersi rispondere alla *Dazione in solutum* chiaramente contenuta in questi due §§. impegnò tutto il suo ingegno il dottissimo, ed eruditissimo Avvocato Fiscale del vostro Real Patrimonio nella sua nobilissima Allegazione per l'Arrendamento de' Ferri. Ma da quì a poco vedrassi, che mal puote l'acume piu penetrante di una viva mente resistere alla forza dell' invincibile verità.

Nel decimo §. si dichiara, che se i non sudditi alla Real Giu-

Giurisdizione , ed esenti di qualsivoglia modo , non voleano concorrere al peso, non potessero pretendere di entrare alla parte del frutto , e del beneficio : mentre in tal caso non intendea la Piazza del Popolo rinunziare alle Grazie già confermate dal Re per l'abolizione delle Gabelle.

Quì il Fisco pretende , che la *Dazione in solutum* non contenea , che un assegnamento de' frutti degli Arrendamenti, e non già traslazione del Dominio di essi. Ma in questo §. contengonsi le seguenti proprie parole : *Se non vorranno concorrere al peso non possano pretendere di entrare alla parte del frutto , e del beneficio*. Sicche se oltre del *frutto* , parlasi ancora del *beneficio*, qual altro mai si era questo , se non se della *Dazione in solutum* ?

Nell' undecimo §. si domanda , che si togliessero le Franchigie a tutte le persone di qualunque Stato , Grado, e Condizione si fossero , anco Privilegiate , e non Suddite alla Regia Giurisdizione , tanto negli Arrendamenti , e Gabelle rimaste , quanto negli Arrendamenti , Gabelle , ed Imposizioni , che rimetteansi per metà .

Nel duodecimo §. si supplica , che si restituissero gli Arrendamenti de' Sali di tutto il Regno a' Consegnatarj , che vi teneano comprate l' Entrate dalla Regia Corte : non ostante , che questi Sali si fossero per ducati 140. mila applicati per la risezione della *Dote di Cassa Militare*. Ed in ricompensa di questa Grazia si offeriscono annui ducati 60. mila , i quali uniti co' suddetti annui ducati 140. mila , che possedea la Regia Corte dell' antiche *Doti* di detta *Cassa* , si ripartissero su tutti gli Arrendamenti , e Gabelle di Corte , e Città tolte , e non tolte , Diritti , ed Officj .

Riflette quì il Fisco , se qual compenso mai si era questo di offerirsi soli annui ducati 60. mila alla Regia Corte per ritrarne la Cessione , e *Dazione in solutum* della Proprietà di tutti gli Arrendamenti ? Ma dee

far si

farsi carico il Fisco, che oltre di questi annui ducati 60. mila, offerironsi nel §. susseguente altri annui ducati 100. mila per la Cessione, e *Dazione in solutum* di tutti gli Arrendamenti, e Gabelle o già abolite, o rimaste gravate di pesi, e debiti strabocchevolissimi.

Nel §. decimoterzo si enuncia, che tutti i Fiscali del Regno eransi alienati: quantunque si fossero imposti per la *Dote di Cassa Militare*, o siasi per la Conservazione, e Difesa del Regno: Che per li primi Trattati avuti col Serenissimo D. Giovanni d'Austria erasi disposto di doversi esigere, giusta la sua prima Istituzione, a ragione di carlini quindici a Fuoco, con condizione però di non potersi alienare, ma rimanere sempre per sussidio della *Cassa Militare*: Che indi per potersi dare ancora soddisfazione a' Consegnatarj di detti Fiscali, si erano aumentati a carlini quarantadue a Fuoco, con legge di pagarne alla *Cassa Militare* alcune Rate, siccome si è già riferito. Si soggiugne, che questo Espediente era stato Provvisionale, e fino a tanto, che non se ne ritrovasse altro piu proprio: Che per questo effetto il Popolo erasi contentato di rimettere la metà delle Gabelle, ed Arrendamenti già tolti, ed estinti: Che nella Reimposizione della metà di detti Arrendamenti, e Gabelle erasi nel tempo medesimo pensato di fare al Monarca un Donativo di due Milioni di Capitale, e per essi annui ducati centomila, da ripartirsi per *æs, & libram* su tutti gli Arrendamenti, Gabelle, ed Imposizioni di Città, e Corte tolte, e non tolte, Diritti, ed Officj. Si supplica in fine di questo §., che questi annui ducati centomila non si potessero, nè dovessero impiegare in altre cause ancorche urgentissime, e privilegiate, se non che per le Ricompre de' Fiscali per lo reale, ed effettivo prezzo, per cui eransi comprati. E sono notabilissime le seguenti parole, con cui si ter-

mina questo §. : *E questo si debba osservare fin' a tanto , che saranno ricomprati detti Fiscali per l' intiera summa di detti carlini 42. a beneficio della Regia Corte , acciocche non solo abbia la situazione necessaria per sustento del Regno , ma soprabbondante , e non si dia occasione alla Regia Corte per qualche bisogno straordinario vendere di nuovo la situazione necessaria della Cassa Militare . E questo offere ancora per lo beneficio , che si fà a' Consegnatarj di restituirsi loro la metà di dette Gabelle , Arrendamenti , Imposizioni , e Diritti suddetti , colla quale non solo si ricupererà alla ragione , che si pagava per lo passato , ma molto piu ; & ancora in riguardo della comodità , che segue dal restituirsi loro l' Arrendamento del Sale , e concedersi questo , e tutti gli altri Arrendamenti in solutum , & pro soluto , come di sopra .*

In questo §. va solamente ponderando il Fisco , che il Popolo domandò di *restituirsi* a' Consegnatarj l' Arrendamento del Sale . E quindi ne inferisce , che se prima i Consegnatarj non aveano su de' Sali , che gli Assegnamenti per le loro annue Entrate , questo stesso a tenore delle domande dovette loro concedersi in avvenire . Ma basta leggere tutto il periodo per dileguare il dubbio . Dopo di essersi domandata la restituzione dell' Arrendamento del Sale , sieguono immediatamente le altre parole testè notate : *e concedersi questo , e tutti gli altri Arrendamenti in solutum , & pro soluto , come di sopra* . In questo §. però dee seriamente rifletterſi , come assai bene , e con senso di verità si andò ponderando , che le sole Funzioni Fiscali eransi fin dalla sua primiera origine imposte con legge di non doversi alienare , ma di avere sempremai a servire per un Fondo necessario alla conservazione , e mantenimento del Regno , o siasi per *Dote di Cassa Militare* . Si enunciò poi , che non ostante questa legge , se n' era proceduto all' Alienazione , ed in conseguente

guente eransi dovuti imporre nuovi Dazj, e Gabelle. Non si ardì però di negare, che per lo passato non aveano avuto i Serenissimi Re Vostri Antecessori l'ampia potestà, e facoltà di farlo. Si pensò solamente a' rimedj piu opportuni in appresso. Quindi si disse, che gli annui ducati centomila per lo Capitale del nuovo Donativo di due Milioni dovesse unicamente servire per la Ricompra degl' intieri carlini quarantadue a Fuoco: e che questo dovesse essere in ogni futuro tempo il vero Fondo della *Dote del Regno*, o sia *di Cassa Militare*. Dee in fine questo §. decimoterzo congiugnersi col §. secondo, in cui per gli Arrendamenti di Città si fece quasi lo stesso stabilimento: ma con idee differenti. Per gli Arrendamenti di Città si stabilì anche il Fondo per la Ricompra, affinche potessero da mano in mano estinguersi, ed abolirsi per sollievo del Popolo di questa Metropoli. Per le Funzioni Fiscali si stabilì anco il Fondo della Ricompra, che si suppose. E si disse, che queste Funzioni Fiscali ricomprate aveano a servire per Dote perpetua del Regno, e della Cassa Militare. Sicche ne' soli Arrendamenti di Città, e nelle Funzioni Fiscali si presuppose il Patto della Ricompra: e non già in tutti gli altri Arrendamenti di Corte rimasti dopo il 1647., e reimposti per metà in vigore di questo Memoriale del Popolo (a).

Presentatosi questo Memoriale al Governo, fu per piu mesi disaminato, e discusso. E finalmente a' 24. Ottobre del 1649. il Conte di Onnatte Vicerè col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, dove per piu mesi si era esaminato, e discusso il Memoriale del Popolo, stimò di prestarvi l'Assenso con una nuova Prammatica. Si dà a questa principio con dichiara-

 re a'

(a) Questo Memoriale del Popolo registrato intieramente tra le Leggi del Regno, forma l'intiera Prammatica 21. *de Vectigalibus*.

re a' Popoli, che la benigna mente del Sovrano si era di condiscendere a tutto ciò, che potea ridondare in benefizio di questa sua fedelissima Città, e Regno: Che a tal'effetto si era atteso a porre in ordine la *Dazione insolutum* di tutti gli Arrendamenti in conformità delle suppliche date ne' mesi passati dalla Piazza di questo suo fedelissimo Popolo: non ostante il pregiudizio, che risultar ne potesse al Regio Patrimonio. Eccone le parole. *Desiderando Noi in conformità della benigna mente di S. M., che Iddio guardi, dar pronta esecuzione a tutto quello, che può ridondare in beneficio, comodo, e sodisfazione de i fedelissimi Vassalli, e di questa fedelissima Città, e Regno: abbiamo atteso con particolare studio a porre in ordine la Insolutum dazione degli Arrendamenti, gabelle, & imposizioni di Corte, e Città, tolti, e non tolti da farsi a i Creditori, e Consegnatarj di essi, in conformità di quel che la Piazza di questo fedelissimo Popolo supplicò, e concluse i mesi passati, per beneficio universale di tutti gl' Interessati; al che Noi siamo condiscesi in nome di S. M., non ostante il pregiudizio, che quindi ne possa risultare al Regio Patrimonio*. Dopo di questo Preludio si dà l' Assenso all' *Insolutum Dazione* con alcune Istruzioni nella Prammatica medesima ordinate. Si spiega, che il negozio era nuovo, nè mai praticato, e che in conseguente non potea facilmente ricevere dal principio la perfetta forma desiderata. Sono anche degne da registrarsi le proprie parole: *Ci è parso, con voto, e parere del detto Regio Collateral Conseglio appresso di Noi assistente, che la detta Insolutum Dazione si debba eseguire, secondo l' Istruzzioni in questo presente editto notate, & ordinate per adesso, riservandoci di mutare, o correggere in altra forma tutto ciò, che nel progresso del tempo, e dalla sperienza si vedrà esser piu conveniente, e migliore per lo buon governo di questo negozio, quale essendo nuovamente introdotto, nè mai pratica-*

tica-

ticato, non può facilmente ricevere dal principio quella perfetta forma, che desideriamo. Si danno poi varie Istruzioni per l' elezione de' Governadori di ciascheduno Arrendamento; e per lo modo, con cui i Governadori medesimi aveansi a regolare. Varie altre Istruzioni si prescrivono a' Delegati, che dar si doveano a ciascheduno degli Arrendamenti medesimi. Si stabilisce in fine il modo, che avea a tenersi in appresso nel pagamento de' Consegnatarj: cioè, che non fosse piu per ragione di Terze, o Interessi degli antichi Crediti di annue entrate; ma per Mandati generali, secondo il fruttato di ciascheduno Arrendamento. Nel §. duodecimo di queste ultime Istruzioni si parla de' varj Governadori, che dovea avere l' Arrendamento de' Sali di varie Provincie del Regno: giusta quello, che si era prevenuto nel §. quarto del' Memoriale del Popolo (a).

Datosi già l' Assenso all'*In solutum Dazione* di tutti gli Arrendamenti, e regolato il nuovo modo, che dovea tenersi nel Governo, ed amministrazione de'medesimi indipendentemente dalla Regia Corte, si emanò a' 7. Gennajo del 1650. l'ultima Prammatica su questo nuovo rilevantissimo affare dell' anzidetta *Dazione in solutum*. Si fe' in questa Prammatica menzione del Donativo fatto al Re de' ducati 60. mila nella reimposizione della metà delle Gabelle per ajuto della Dote di *Cassa Militare*. Si disse di nuovo, che la Regia Corte su degli Arrendamenti rimasti altro non possedea, che ducati 140. mila. Si mentovò parimente l'altro Donativo degli annui ducati Centomila per la Ricompra di tutti i carlini quarantadue a Fuoco, secondo l' ultima situazione del Regno. Si disse, che credeasi di dovere in avvenire essere meno sensibile il dan-

(a) Questo si è il contenuto della Prammatica 22. *De Vectigalibus*.

il danno de' Consegnatarj; colla certa Speranza, che gli effetti loro *dati in solutum* avessero fra brieve tempo aumento molto considerabile colle seguenti parole. *Con la çierta esperiencia, de que estos effectos han de tener en breve tiempo aumento muy considerable, segun, y como mas largamente se contiene en la dicha conclusion, y en el memorial impresso de la dicha fielissima Plaza*. Si stabilì in fine, come tutti i ducati trecento mila del nuovo Fondo, e *Dote di Cassa Militare* aveano a ripartirsi fra tutti gli Arrendamenti di Corte, e di Città, e fra alcuni Diritti, ed officj (a).

S' inserisce dopo di questa Prammatica un Notamento distinto di tutti gli Arrendamenti, e Gabelle di Corte, e di Città, e di varj altri Diritti, ed officj, colla Rata a ciascheduno spettante degli anzidetti ducati Trecento mila situati per nuovo *Fondo della Cassa Militare*. Si pongono nella prima Rubrica gli *Arrendamenti di Corte*. E questi *Arrendamenti di Corte* sono quei, che giusta l' antichissima Costumanza del Regno i Serenissimi Re Antecessori, usando della loro Real clemenza, si sono degnati di far noti a' Parlamenti prima del 1642., e dopo il 1642. alle Piazze di questa Metropoli, per essersi aboliti i Parlamenti Generali, i bisogni dello Stato: onde si pensasse a' modi piu proprj, e meno a' Popoli gravosi. E questi Arrendamenti, e Gabelle sono appunto quelle imposte da' Parlamenti, o dalle Piazze per cagione de' Donativi, Sovvenzioni, o Risezione di *Cassa Militare*, *ed in solutum* poi assegnate ad essa Regia Corte. E quindi nel Tribunal della Regia Camera di tali *Arrendamenti*, *e Gabelle chiamate di Corte* se ne sono sempre serbati i Libri de' Patrimonj di ciascheduno di

(a) Tutto ciò si contiene nella Prammatica 23. *De Vectigalibus*.

di tai Arrendamenti, e per mano di un Notajo della stessa Regia Corte se ne sono stipulati i Contratti per le vendite delle divisate partite in *Jus luendi*. In questa Rubrica non si pongono tutte le altre piu antiche Gabelle, che si esigono nell'estrazione, o nell'Immissione delle merci dal Regno. E queste Gabelle debbono essere quelle antichissime, che sotto nome di *Dogane* formavano buona parte del Real Patrimonio ne' tempi de' Re Normanni; siccome altrove si è detto.

Viene poi la seconda Rubrica di quelle Imposizioni, che appena imposte, ed assegnate alla Regia Corte, furono dalla medesima date allora immediatamente *in solutum*.

Sussieguono poi nella terza Rubrica le Gabelle della Città. Queste sono state da tempo in tempo precedente Reale assenso imposte o da' Generali Parlamenti, o dalle Piazze di questa Capitale colla riserba del Patto di Ricomprare. Di tai Gabelle, ed Imposizioni se ne conservano nel Tribunale della Città medesima i Libri del Patrimonio, ove si prende la ragione delle partite de' Creditori su le medesime, e per mano di un Notajo di essa Città vengono stipulati i Contratti di vendite in *Jus Luendi* tra' Particolari. Molte di queste Gabelle furono anche poi date *in solutum* a' Creditori della Città. Altre rimasero nell'amministrazione, e Governo della medesima col peso di pagare i Debiti su le medesime contratti. Ed alcune fin dalla loro prima Istituzione furono date *in solutum*. Ma in tutte egualmente fu riserbato il patto di Ricomprare, per doversi un giorno estinguere; ed abolire in disgravio del Popolo.

Nell'ultima Rubrica poi vengono notati colle loro *Rate* i Diritti de' suggelli, e Registri, e gli Officj venduti tanto in questa Città, che nel Regno. E su di tutte le anzidette Rubriche si die' proporzionalmente la

la ſua Rata per li ducati Trecento mila, che ſi aſſegnarono per la nuova *Dote di Caſſa militare*. E così ſoſcritto queſto Notamento a' 6. Febbrajo del 1650. ſi mandò al Tribunal della Camera per la formazione de' nuovi Libri del Real Patrimonio. E parimente fin da quel tempo cominciarono tutti gli Arrendamenti dati *in ſolutum* a governarſi, ed amminiſtrarſi indipendentemente dal Tribunal della Camera da' proprj Governadori, e Delegati di ciaſcheduno Arrendamento.

Queſto è quanto accadde da' 7. Luglio 1647. fino a'6. Febbrajo del 1650. Non vi è ſtato giammai negozio di sì alto rilievo in queſto Regno, in cui il Governo, i Magiſtrati, la Nobiltà, ed il Popolo ſi foſſero tutti egualmente impegnati a fiſſare, e ſtabilire queſto nuovo Regolamento. Tutte le Perſone piu culte, ed inteſe, e fra queſte gli Avvocati piu celebri di quei tempi furono richieſti a proporre in iſcritto gli Eſpedienti piu proprj, e convenevoli al pubblico bene, ed a dire con franchezza i loro ſentimenti. Ed in verità trattavaſi la Cauſa di tutti. Credea il Monarca, che da queſto nuovo Regolamento dipendeſſe la Conſervazione del Regno. Credea la Nobiltà, ed il Popolo piu culto, che da ciò dipendeano le proprie ſoſtanze, e gli averi di Ognuno. Credea in fine il Popolo minuto, che mancherebbe a tutti egualmente il ſoſtegno piu neceſſario alla vita Umana. Si trattò, e diſcuſſe tutto il negozio per poco meno di tre anni. E puo ora dirſi, che quaſi tumultuariamente ſi conchiuſe ſenza la piena intelligenza, e conſenſo della Corte di Spagna? E non fu queſto nel Gabinetto di quella Corte uno degli affari piu grandi, che allora trattavanſi? Non ignoravaſi punto colà la parte, che vi avea preſa la Gran Potenza vicina allora nemica, per porre in conquaſſo le coſe di tutta Italia. Si puo tutto ciò ben ravviſare dalle Memorie del

Duca

Duca di Guise date alla luce. E qual' altra Autorità maggiore potea darsi dal Monarca delle Spagne per trattare, e conchiudere quanto era necessario alla quiete, e Conservazione del Regno, se non se di concedere la piu ampia Plenipotenza al Serenissimo D. Gio. d'Austria suo Figlio, e di ordinargli, che in caso di sua partenza lasciasse la Plenipotenza medesima al Vicerè, che si sarebbe destinato? E questi si fu appunto il Conte di Onnatte, che dall' Ambasceria ordinaria di Roma fu mandato subito al Governo di questo Regno, e richiamato il Duca di Arcos.

Nè dicasi, che almeno grave fu in que' frangenti il pregiudizio recato al Real Patrimonio. Dalla Storia de' Fatti fedelmente esposti di quanto era adivenuto dal 1507. fino al 1646., puo ben conoscersi, se poteano le cose rimanere in quello stato, in cui allora si erano. Giugneano a somme ingentissime i Donativi, e i Dazj di giorno in giorno aumentati: e che nel Governo del Duca di Medina de las Torres erano oltre ogni credere cresciuti (a). E pure l'incendio della Guerra, che consumava l'Europa, e sopra tutto gli ampj Stati della Casa d'Austria, che ne componeano buona parte, mantenea l'Erario Regio in continue necessità di danajo. Ed in effetti in questo vostro Regno; dopo di essersi gravato di quasi cento Milioni dal 1507. fino al 1646., i Debiti di questa Corona erano giunti a tal segno, che i Creditori della medesima non erano nè pur pagati della metà de' loro Crediti, e gli attrassi erano di piu Milioni.

Abolite poi nel 1648. dal Monarca delle Spagne Filippo IV. tanti nuovi Dazj, e Gabelle in buona parte;

Q e par-

(a) Può ciò leggersi nel Teatro Eroico, e Politico de' Governi de' Vicerè del Governo di Napoli *Tom. II.* nel Governo del Duca di Medina. *Pag.* 266.

e particolarmente quei , che riguardavano la Grassa, quale si era il Fondo rimasto per la *Dote del Regno*, *o sia per la Cassa Militare* ? Le Prammatiche istesse promulgate dal 1647. fino al 1650. ne rendono una testimonianza irrefragabile . Le Funzioni Fiscali delle Università del Regno erano tutte alienate. Su di tutti gli Arrendamenti rimasti non possedea la Regia Corte , che annui ducati 140. mila . Col nuovo regolamento, e Sistema, che rimase allora stabilito si diede per nuovo *Fondo della Cassa Militare*, o sia *Dote del Regno* parte delle Funzioni Fiscali medesime già interamente alienate. E su tutti gli Arrendamenti si aumentò la stessa *Dote* fino ad annui ducati trecentomila . Restò la Regia Corte sgravata dal peso eccessivo di tanti Debiti . Il Popolo colla Reimposizione della metà delle Gabelle, e Dazj già estinti diede nuovo moto, e vita al Regno, che in tutti gli Ordini di Persone avea perduta l' intera circolazione dell' Interiore Commercio . E questo si è quel gran Sistema , che pretende ora sconvolgersi, come pregiudiziale al Real Patrimonio? Ma non lo permetterà giammai il generosissimo, e clementissimo animo di V. M., i cui pensieri sono stati sempremai diretti alla pubblica felicità, e tranquillità di questo Vostro fedelissimo Regno. Chi meglio della Maestà Vostra puo con quel sublime, e sovrano intendimento, di cui l' ha dotato l' Altissimo, conoscere in un momento, che la *Dazione in solutum* fatta allora di quei Dazj, e Vettigali non era una di quelle *Supreme Regalie* , che sono alla Vostra Real Corona affisse inseparabilmente . Trattavasi di Dazj, e Vettigali di già imposti, che o si annoverano fra le *Regalie Minori*: o non meritano affatto tal nome. In questo Vostro Regno *Patrimoniale* giusta le Leggi fondamentali del medesimo , e la costumanza non mai interrotta per tanti Secoli, l' *Alto* , ed *Assoluto Dominio* si è quel giojello, che nel Vostro Reale

Dia-

Diadema folgoreggia, e risplende. E fra gli Effetti principalissimi di questo Assoluto Dominio vi è senza meno la *Regalia Maggiore* d'imporre que' nuovi Dazj, e Gabelle, che sono necessarj alla Conservazione, e Difesa dello Stato.

Conobbe questa difficoltà insuperabile il dottissimo, e zelantissimo Avvocato Fiscale del Real Patrimonio: allorche con profonda dottrina, ed erudizione diede fuori alla luce la sua nobilissima Allegazione per l' Arrendamento de' Ferri. Si previde, e volle evitarsi lo scoglio del Patto tacito di ricomprare. Si sa, che questo Patto tacito di ricomprare ignoto a tutte le leggi fondasi su di una vana pretensione a' Supremi Diritti della M. V. pregiudizialissima. E qual pregiudizio maggiore puo considerarsi attente tutte le sue conseguenze, che diffinire i Dazj, ed i Vettigali già imposti per vere *Regalie* inseparabili dalla Corona in un Regno *Patrimoniale*? Ma quando si trattasse di un Regno puramente *Usufruttuario*, o Elettivo, chi mai si è sognato finora di dire, che non possa tutto alienarsi col consenso del Popolo? Quando questo consenso espressamente vi concorre, cessa affatto ogni dubbio: siasi il Governo Aristocratico, siasi Democratico, o Misto. Quindi per isfuggirsi tai difficoltà insuperabili nell' Allegazione fiscale, ed in quella ultimamente impressa a favore del Denunciante, in cui si è ripetito lo stesso, si è avuto ricorso ad altro piu ingegnoso ritrovato, di cui eccone in brieve l' Idea.

Dicesi, che la *Dazione in solutum* fatta nel 1649. fu de' soli frutti di tutti quei Arrendamenti, e non già della Proprietà de' medesimi. Si fanno perciò varie riflessioni su le cose contenute nel Memoriale dato dal Popolo. Si riflette, che il Popolo dopo di essersi contentato di rimettere la metà delle Gabelle già estinte, domandò per tutti gl' Interessati la *Dazione in solutum* non solamente delle Gabelle di Corte, e di Cit-

tà, che si reimponeano per metà, ma di tutte le altre rimaste, e non abolite. A queste riflessioni però si è già risposto nel riepilogare tutti i §§. di quel Memoriale. E poi come che nel §. 8. e 13. troppo chiaramente domandasi la *Dazione in solutum*, qual forza mai far si potea su di qualche Espressione equivoca, inevitabile in qualunque Scrittura?

L'achille adunque dell' Argomento Fiscale si è questo. Dice, che la parola di *Vettigali* nelle Pandette, e nel Codice viene usata da' Giureconsulti ora per significare i frutti de' *Vettigali*: ed ora la Proprietà de' medesimi. Quindi ne inferisce, che non essendo proprio di aversi voluto dare agl' Interessati su di tutti quei Arrendamenti la loro Proprietà, e Dominio, debba piu propriamente intendersi, che si diedero i soli frutti de' medesimi nel loro Governo, ed Amministrazione. Soggiugne, che qualora si avesse voluto celebrare un Contratto di vera *Dazione in solutum* di Proprietà, onde rimanessero estinti tutti i Contratti precedenti di vendite di annue Entrate fatti dalla Regia Corte, non si sarebbe conchiuso un' affare sì grave con quelle poche semplicissime parole contenute negli anzidetti due §§. del Memoriale, o sia della Prammatica 21. *De Vectigalibus*. Adduce poi varie Leggi Romane, con cui pretende di provare, che possa farsi *Dazione in solutum* de' frutti. Conchiude in fine, che se la *Dazione in solutum* fu de' frutti; i Contratti delle vendite di annue Entrate rimasero sempre nel loro vigore: E che in conseguente il Fisco abbia a suo favore il Patto di ricomprare in quei primi Contratti di annue Entrate chiaramente espresso.

Chi negar puote all' Avvocato Fiscale del Vostro Real Patrimonio il pregio di una mente assai illuminata? Ma i parti delle menti piu ingegnose, per sostenere l'impegno giustissimo del proprio impiego, non sogliono sempre essere i parti piu veri, e legittimi. Egli

Egli è veriſſimo, che la parola di *Vettigale* ſi uſa da' Giureconſulti nelle Leggi Romane per ſignificare ora i frutti, ed ora la Proprietà de' medeſimi. In quai Leggi Romane però delle Pandette, e del Codice ſi ritroverà, di eſſervi un Contratto di *Dazione in ſolutum* de' ſoli frutti? Queſto Contratto di *Dazione in ſolutum* non era ignoto agli antichi Romani Giureconſulti. E riſvegliava in loro la vera eſſenzialiſſima Idea di trasferirſi per mezzo di tal Contratto il ſolo Dominio, e la ſola Proprietà della Roba data *in ſolutum*. Nè ſi troverà giammai in tutte le Leggi delle Pandette, e del Codice, di eſſerſi fatto un Contratto di *Dazione in ſolutum* co' ſoli frutti. Anzi gli eſempj, che nelle ſteſſe Leggi abbiamo ſono eſpreſſiſſimi per dinotare, che dandoſi *in ſolutum* un Fondo ad un Creditore, gli ſi trasferiva la Proprietà, ed il Dominio del Fondo medeſimo: ed il Debito precedente rimanea eſtinto (*a*). Ed uniforme allo ſpirito, ed al linguaggio degli Antichi Giureconſulti Romani Giuliano, Marcello, ed Ulpiano, ſi è ſtato poi il Sentimento comuniſſimo di tutti gli Autori, di trasferirſi col Contratto ſemplice della *Dazione in ſolutum* il Dominio, e la Proprietà: e che coll' Aſſegnamento,

(a) Il Giureconſulto Giuliano nella *Leg. 19. ff. De Reb. Cred. §. fin.* dice così: *Qui inſolutum dedit, liberatur ab eo qui accepit.*

Il Giureconſulto Marcello nella *Leg. 46. ff De Solutionibus, & Liberationibus* dice così; *Si quis per dolum pluris æſtimatum Fundum inſolutum dederit, non liberatur, niſi id, quod deeſt, repleatur.*

Il Giureconſulto Ulpiano nella *L. 24. ff. de Pignoratitiâ Actione*, dopo di avere riſoluto il dubbio, che il Creditore, a cui ſi era dato *inſolutum* il pegno, non potea, dopo di eſſergli ſtato evitto avere l' antica Azione Ipotecaria per ricuperarlo, ſoggiugne di competergli ſolamente l' Azione utile *ex empto* con queſte parole: *Imò utilis actio ex empto accomodanda eſt, quemadmodum ſi pro ſoluto ei res data fuerit, ut in quantitatem debiti ſatisfiat.* Riſpoſe così il detto Giureconſulto, poiche ſuppoſe che per la *Dazione inſolutum* eraſi già trasferito il Dominio al Creditore, ed eſtinto il primo Contratto del Pegno. Ed ecco come tutto ciò ſpiegò la Gloſa in detta Legge: *Quia creditor dominus eſſe cœpit.*

to, e Cessione semplice si trasferisce la sola percezione de' frutti (a).

Il Fisco all'incontro per pruova del suo Assunto adduce alcune Leggi Romane. Ma non si parla in esse giammai del contratto della *Dazione in solutum*. Parlasi del semplice pegno, che si dà al Creditore a solo fine di percepirne i Frutti. In una delle Leggi addotte dal Fisco si risolve solamente, che potea l'Usufruttuario dare in pegno, ed ipotecare al suo Creditore l'Usufrutto d'un Fondo (b). In un altra Legge trattasi d'un Creditore per ragione di mutuo, e figurasi il Caso, che il Debitore avea pignorato un Fondo, affinche in luogo delle Usure percepisse per qualche tempo i frutti dal Fondo medesimo (c). In un altra Legge proponesi il caso di un Servo, che essendo debitore in vigore di mutuo, avea in vece delle Usure ceduta al Creditore la facoltà di abitare in un podere del dilui Padrone. E fu risoluto, che quel fatto del Servo pregiudicar non potea al di lui Padrone (d). E finalmente due altre Leggi parlano parimente dell'abitazione, o de' frutti di un predio assegnati al Creditore in vece delle Usure a lui dovute dal Debitore (e). Sic-

(a) Cujacio in varj luoghi delle sue Opere *Tom.* 8. C. 637. *B. Tom.* 10. C. 421. *E Tom.* 9. C. 1069. C. *Et Tom.* 5. *Cap.* 427. C. ivi: *Dare est dominium transferre, & accipientis fieri. In solutum datio imitatur venditionem, & is, qui insolutum dedit, quasi venditor est. Insolutum datio pro venditione est.*

Antonio Fabro *Tom.* 3. *Ration. Lib.* 12. *Tit.* 2. *Fol.* 50., Rovito *Consil.* 75. *Num.* 13. & 14., Altimare *dicto Consil. Num.* 15. *in fine*; Novario nel suo Trattato *De Datione insolutum Quaest. XI. N.* 1. & 2. ivi: *Dationem insolutum sapere vim venditionis, & per eam transferri dominium, & reputari novum contractum, ita quod omninò extinguat actionem antiquam . . . . Stat enim communi calculo receptum apud nostrates, dationem insolutum esse ad instar venditionis, per quam Dominium transfertur, reputaturque novus contractus, actionem antiquam omnino extinguens.*

(b) *Leg. XI. ff. De Pignorib.*

(c) *Leg.* 39. *ff. De Pignoratiâ actione.*

(d) *Leg.* 6. *Cod. Quod cum eo.*

(e) *L. L.* 14. & 17. *Cod. De Usuris.*

Sicche per potere al Fisco riuscire nella sua Impresa, dovrebbe distruggere l'Essenza del Contratto della *Dazione in solutum*, e sostituire un altra Essenza ignota a' Giureconsulti, ed a' Dottori; o dovrebbono affatto cancellarsi dalle Prammatiche, che si sono già citate, le parole pur troppo espresse, ed individuali della *Dazione in solutum* di tutti gli Arrendamenti. Ed è possibile, che tutti i Magistrati del Regno di Napoli, e della Monarchia di Spagna non sapessero in quei tempi, qual'era la vera Essenza del Contratto della *Dazione in solutum*? Ed in appresso tanti Supremi Ministri del Collateral Consiglio, che pubblicarono due altre Prammatiche a' 19. Gennajo 1658. ed a' 31. Marzo 1676. come si avvalsero delle stesse espressioni della *Dazione in solutum* degli Arrendamenti, Gabelle, ed Imposizioni seguita nel 1649. (a)? Seguitarono forse ancor essi a vivere per tanti anni nelle stesse tenebre d'ignoranza? Ed in una Real Cedola spedita dalla Corte di Madrid a' 28. Settembre del 1690. non si fece di nuovo espressa menzione di tutto ciò, ch'era accaduto intorno all'abolizione delle Gabelle, ed agli ordini dati dal Serenissimo D. Giovanni d'Austria, ed a tutto ciò, che poi si fece in appresso contenuto nelle già riferite Prammatiche? Ed in questa Real Cedola il Monarca delle Spagne di gloriosa Memoria Carlo II. non mostrasi già individualmente inteso di tutto, e chiama gl'Interessati, e Consegnatarj degli Arrendamenti senza equivoco di parole *Padroni degli Arrendamenti medesimi*? Ecco in parte le proprie parole della Real Cedola: *Como el nuevo estado de ese Reyno, despues del tiempo de las revoluciones de el, en los quales se quitaron todas las gavelas, quedandose el Rey mi Señor, y Padre sin Patrimonio, y los*

(a) *Pramm. 27. & 39. De Vectigalibus.*

los particolares sin haçienda, hasta que haviendose conseguido por graçia de Nuestro Señor la reducion de essa Ciudad, y Reyno, paraque, Su Magestad pudiesse mantenerle, D. Juan de Austria mi hermano, à suplica del Pueblo, concediò 42. carlinos a fuego en el Reyno, despues se formò un nuebo Patrimonio Real, y esa mi Fidelissima Ciudad, suplicò por la reposicion de la mitad de las gavelas, y demas desto los particulares DUENOS DE LOS ARRENDAMIENTOS, para aumento del Real Patrimonio, y dote de la Caxa militar servieron con trecientos mil ducados precipuos al año enclusos los cientos, y quarenta mil, que la Corte tenia en los Arrendamientos (a).

Sicche si è sempremai per lo spazio di un Secolo creduto in questo Vostro Regno di Napoli da tutti i Magistrati, e quel che piu importa dal Monarca delle Spagne Carlo II., che per mezzo della *Dazione in solutum* di tutti gli Arrendamenti del 1649. si fosse trasferito agl' Interessati il Dominio, e la Proprietà de' medesimi liberamente, e senza Patto veruno di ricomprare: e che per effetto necessario di questo stesso Trattato si fossero estinti tutti gli antecedenti Contratti fatti dalla Regia Corte di tutte le vendite di annue Entrate, di cui se ne cancellò anche la memoria colla formazione de' nuovi Libri.

E poi, come oltre delle parole pur troppo espresse della *Dazione in solutum*, si domandò nel §. nono del Memoriale, che non si potesse su le dette Gabelle, ed Arrendamenti dati *insolutum* fare Imposizione alcuna: e che facendosi fosse de' Consegnatarj (b)? E non era que-

(a) Questa Real Cedola vien rapportata dal Reggente Costanzo nel Commento delle nostre Prammatiche, e propriamente al Commento della Prammatica I. *De Vectigalibus Pagina* 281.

(b) §. Nono della Prammatica 21. *De Vectigalibus*: ivi: *Si Supplica anche V. E., che sopra dette Gabelle, & Arrendamenti non si possa fare impositione alcuna; e facendosi, sia de' Consegnatarii*.

questo un Patto espressissimo, da cui chiaro, e senza equivoco alcuno vedeasi, che non si trattava di semplice Assegnamento de' frutti, ma d'un Contratto di vera traslazione di Dominio, e Proprietà di quegli Arrendamenti: giusta le Massime notissime de' Giureconsulti *(a)*?

Oltre di che come mai nell'Ipotesi di essersi voluto fare un semplice Assegnamento de' frutti, sarebbe stato giusto, e corrispettivo quel Contratto? Trattavasi di varj, e diversi Arrendamenti, e Gabelle fino al numero di 12., di cui varia esser potea la sorte colle varie vicende de' tempi. Sicche se i frutti degli Arrendamenti mancavano, dovea la perdita, e la mancanza cedere tutta in danno de' Consegnatarj? Ed all'incontro aumentandosi, l'utile sarebbe stato solamente della Regia Corte? Ed in effetti si degni V. M. col suo clementissimo Real animo riguardare lo stato presente degli Arrendamenti allora dati *in solutum*. E vedrà senza meno, che fra tanti Arrendamenti, soli sei, o al piu sette hanno dato qualche aumento. E tutti gli altri di numero senza paragone maggiori sono da tempo in tempo vieppiu diminuiti, fino a rendere

R

(a) Così pruova Ageta a Moles §. 20. *Tit. De Jur. Sal. Num.* 22. Pruova questo Autore, che le nuove Imposizioni, chiamate Soprainditti debbono cedere in beneficio di colui, ch' è il Padrone del Vettigale: ivi: *Novæ impositiones superindicta appellantur: nam superindictum aliud non est, nisi accessio ultra Indictionem factam, seu augumentum primæ Indictionis ..... ac proinde concludendum est, quod .... augumentum secundum ejus principale regulatur: vulgata enim sunt jura, idem jus statui in augumento, quod in principali*.

Ed in effetti gl' intieri Titoli delle Pandette e del Codice *De Periculo, & Commodo rei venditæ* insegnano, che l'aumento, e le accessioni spettano a colui, che ha il dominio della Roba.

Tutti gl' Interpetri tanto antichi, quanto moderni, ed Eruditi su di detti Titoli delle Pandette, e del Codice ammettono uniformemente questa Massima: onde conchiude Gio: Pietro Fontanella *Decis.* 571. *Num.* 4 così: *Certum est, & indubitatum, augumenta .... quæ rei alicui succedunt, cedere Commodo Domini... non alterius, qui Dominus non est.*

dere meno del due per cento . Ed in queſto ſtato ſi ritruovano ancora preſentemente . E quantunque l'amabiliſſima Real preſenza di V. M. abbia per tutte le ſue parti felicitato queſto Voſtro Fedeliſſimo Regno: E tanti Voſtri zelantiſſimi Miniſtri ſi ſieno con ogni potere adoperati per l' aumento generale di tutti gli Arrendamenti, non è ſtato però poſſibile di dare opportuno riparo a queſto notabile, e ſenſibiliſſimo detrimento, che cominciò fin dal 1649., ed ha durato ſempremai in appreſſo.

Crede il Fiſco , che qualora gli ſi appartenga il Patto tacito, o ſia la facoltà di ricomprare gli Arrendamenti , non oſtante la *Dazione in ſolutum* , poſſa da lui queſta facoltà eſercitarſi ſeparatamente, e partitamente in qualunque degli Arrendamenti , che gli ſia in grado di ricomprare a proprio arbitrio, ed elezione. Per fondare queſta ſua Maſſima dice , che qualora le coſe ſono tra sè ſteſſe ſeparate, e diſtinte: in tal cacaſo ciaſcuna coſa ſeparata , e diſtinta coſtituiſce un Contratto particolare : dacche tante ſono le ſtipole ; quante ſono le Somme, le Robe, e le Specie differenti: giuſta i Reſponſi de' Giureconſulti *Paolo* , ed *Ulpiano* (*a*). Ma ſiccome è certa la Maſſima del Fiſco: così nella noſtra ſpecie altrettanto è certa la limitazione. Qualora piu Corpi, o piu coſe ſi deducono in un Contratto ſpecialmente deſignate , procede la regola addotta dal Fiſco . Quando però piu Corpi , Robe , o Legati generalmente , e ſenza ſpecificazione particolare deduconſi in una ſtipola medeſima ; allora il Contratto è Individuo: la ſtipola ſi è una ; nè puo ricomprarſi un Corpo, ſenza ricomprarſi tutti gli altri univerſalmente , e ſotto nome Collettivo pro-

(a) Nelle L.L. *Scire debemus* 29. 134. *in fine* & 140. *ff. de Verb Oblig.* dove i Giureconſulti Paolo , ed Ulpiano dicono: *In ſtipulationibus tot eſſe ſtipulationes , quot ſumma ſunt . . . . quot ſpecies ſunt . . . . quot res ſunt .*

promessi (a). Or si applichi alla specie, di cui si tratta, la limitazione generalmente ricevuta. Il Popolo nel suo Memoriale universalmente, e sotto nome Collettivo domandò la *Dazione in solutum* di tutti gli Arren-

(a) Lo stesso Ulpiano citato dal Fisco limita la Massima del Fisco nella stessa *L.* 29 al §. 2 così: *Quamvis autem placuerit, tot esse stipulationes, quot sunt summæ, totque esse stipulationes, quot res; tamen si pecuniam quis, quæ in conspectu ejus est, stipulatus sit, vel acervum pecuniæ, non tot sunt stipulationes, quot nummorum Corpora, sed una stipulatio.*

Lo stesso Ulpiano al §. 3. Prosiegue a spiegare così la stessa limitazione. *Stipulationem quoque legatorum constat unam esse, quamvis plura corpora sint, vel plura legata; Sed & familiæ, vel omnium Servorum stipulatio una est . . . At si quis illud, & illud, stipulatus sit, tot stipulationes sunt, quot corpora.*

Bartolo spiegò maggiormente la stessa limitazione nella detta *Leg.* 29. ivi: *Ista est Subtilis Lex. Tot sunt stipulationes, quot sunt res, vel summæ specialiter designatæ: Sed si res universaliter, vel generaliter designetur, stipulatio una erit . . . . Et stipulatio dicitur concipi universaliter, quando promittitur aliquid sub nomine Collectivo . . . . generaliter verò, quando apponitur signum Universale . . . Breviter ista est veritas. Quandoque res plures copulantur respectivè ad unum effectum, & tunc habentur loco unius . . . . effectus est, quoad contractus resolutionem, ut in redhibitoriâ, & quanto minoris, quia propter unum resolvitur contractus in alio: si essent plures (stipulationes, & res) non.*

Gli stessi sentimenti replica Pietro di Bella-Pertica Franzese acutissimo nell'interpetrazioni delle *L. L.* citate dal Fisco, e particolmente nella *L.* 29. ivi: *Si propria nomina expresserit, tunc videntur plures stipulationes . . . . Breviter distinguo: Aut plures res mihi promisit sub unâ demonstratione . . . . tunc una est stipulatio: Sed aut promisit illam; & illam, tunc quot sunt res, tot sunt stipulationes . . . . Si quis mihi vendat plures res, & una sit venditio . . . . una sit redhibitoria . . . Sed si diversæ essent venditiones, tunc una posset redhiberi, quamvis alia non redhiberetur . . . . Dico si una fuerit stipulatio, tunc possem repelli, si unam peterem, & non aliam; Si plures essent stipulationes, unam possem petere . . . . Ubi est unus contractus, nec potest peti sub unâ appellatione plurium rerum, nec potest peti una res, nisi omnes res peterentur.*

Brunneman. commentando la stessa *L.* 29. ammette la limitazione medesima ivi: *Si plures res vendam, tot sunt venditiones, quot res; licet unâ verborum conceptione promittantur: limitat autem Zasius hanc legem . . . . Si aliquid collectivum promittatur: Si aliquid universaliter promittatur . . . . Gedd. de Stipul. Cap.* 16. *concl.* 18. *n.* 209. *& seqq.*

Graziano sostenne lo stesso nella Discettazione 248. *Num.* 42. ivi: *Regulare est in omnibus dispositionibus, quæ tot etiam intelliguntur, quot sunt summæ, vel res specialiter designatæ; secus si generaliter, vel universaliter designentur; tunc enim erit una dispositio, ut emptio, venditio, donatio, legatum, mutuum &c.*

Arrendamenti di Corte, e di Città tanto di quei non aboliti, quanto degli altri per metà reimposti. Il Governo die' anche generalmente, e senza specificazione alcuna sotto lo stesso nome Collettivo il suo Assenso per la *Dazione in solutum* domandata. Onde il Contratto fu senza meno Individuo. Onde sembra, che in termini di rigorosa giustizia non sia rimasto in arbitrio del Fisco di procedere alla ricompera di quei Arrendamenti, che piu gli è in grado.

Questo però si è detto in risposta delle Opposizioni Fiscali. Ma porgendosi alla M. V. umilissime, e divotissime le suppliche non facciasi uso per ora delle Leggi, e delle Autorità de' Dottori. Si degni la M. V., come nostro pietosissimo, e generosissimo Monarca, e Legislatore, si degni da quel Sublime Real Soglio, in cui lo ha costituito l'Altissimo, di dare uno sguardo benigno a' fedelissimi Popoli di questo Vostro Reame. Vedrà, che da piu Secoli raggiratosi il Commercio di tutto il danajo del Regno nel costituire ciascheduno le proprie rendite con Effetti comperati dalla Regia Corte, si dovette nel 1649. soggiacere in quella fatale rivoluzione di cose a gravissime, e sensibilissime perdite. Datosi al Regno nuovo sistema quasi tutti i Luoghi Pii, i Monisterj di Religiosi, e di Religiose, e tutti i Ceti delle Persone piu benestanti costituirono il proprio Patrimonio cogli Arrendamenti dati allora *in solutum*. Or di tai Arrendamenti picciolissima porzione di quei sei, o sette aumentati se n'è nell' Interiore Commercio del Regno ripartita a ciascheduno. Ma come senza proporzione maggiore si è il numero di quegli Arrendamenti diminuiti, e che appena rendono il due per cento: ognuno ha dovuto soggiacere alla sorte di contentarsi di una rendita così scarsa da un Secolo. Ed ove si è dovuto da esso loro procedere alla vendita, hanno dovuto contentarsi di riceverne fino al venti per cento del Capitale effettivo sborsato

di

di ducati cento. Questa si è la ponderazione, che alla M. V. con umilissimo ossequio si espone, per farne quell' uso, che crederà piu convenevole.

Ma essendosi la M. V. degnata di rimettere il Punto all' esamina di giustizia per l' Arrendamento de' Sali di Puglia, già si è compiacciuta di rimettere tutto allo stesso esame: dacche tutto dipende dagli stessi principj. Si è adunque esaminato di qual sussistenza sieno le ragioni addotte dal Fisco, per volersi indurre nella *Dazione in solutum* del 1649. quel tacito Patto di ricompera, che non vi fu per pensiere apposto. Conosce benissimo, che per lo *Pubblico Diritto*, e molto piu per questo vostro fedelissimo Regno di sua Natura *Patrimoniale* l' impresa è arduissima, ed oltremodo pregiudiziale a quelle *Sovrane Regalie*, che sono a questa Vostra Real Corona inseparabilmente annesse. Vorrebbe per tanto ritrarre forza nel preteso Patto di ricomprare da un' altro Argomento. Dice, che nelle vendite fatte tra Particolari si è sempremai fin dal 1649. domandata, ed ottenuta la Cessione del *Jus luendi*. Quindi ne inferisce, che non si potrebbe cedere dal Fisco questo patto di Ricomprare; qualora egli non lo avesse.

Questo dubbio non è certamente nuovo. Da tutti gli Avvocati Fiscali si è promosso. Si è ben conosciuto però, che la Regia Corte non ha giammai fatto uso di questo Patto a suo favore. Si è per amore del pubblico Commercio destinato dalla stessa Regia Corte un Notajo, da cui senza formalità veruna, e senza la menoma cognizione de' Ministri del Real Patrimonio si sono fatte a chicchessia tai cessioni di *Jus luendi*. Quante Vendite di partite di Arrendamenti volontarie, e necessarie sotto l' Asta Fiscale, si sono fatte in ogni tempo a ragione maggiore del cento per 100.? Si è giammai preteso dal Fisco di conseguirne quell' utile, che gli sarebbe certamen-

tamente spettato; qualora questa Cessione di *Jus luendi* non si fosse introdotta per pura finzione, ed in grazia del pubblico Commercio? Ed egli era ben necessario, che tal finzione nel Regno s'introducesse. Ne' luoghi de' Monti fondati in Roma nel Pontificato di Sisto V. *non Vacabili*, e che in certo modo equivagliono a' nostri Arrendamenti, si previde sin dal principio, che non potessero ricevere Ipoteca veruna (*a*): affinche così potessero liberamente vendersi, e comperarsi, ed essere nel Commercio senza tema veruna di avervi potuto i Venditori contrarre Debiti, ed Ipoteche antecedenti. Questa stessa Savia Cautela non erasi preveduta nel nostro Regno, dove per altro le Compere, le Vendite, le Permutazioni, e le Cautele di prendersi a Censo, o a Mutuo il danajo, raggiransi principalmente su tai partite di Arrendamenti. Or non essendovi nè anche nel Regno pubblico Archivio, in cui si registrino i Contratti de' Particolari, o si conservino le Schede de' pubblici Notaj, come mai potea sapersi, se sulla Partita di Arrendamento, che si vendea, o si cedea per semplice Cessione, vi si fossero contratte antecedenti Ipoteche? Si sarebbe dovuto vivere in una continua sospensione di animo con detrimento gravissimo della pubblica fede, e del pubblico Commercio. E questa si fu la ragione, per cui ottenendosi dal Fisco la finta cessione di *Jus luendi*, si è stabilito di essere l' unica cautela, per cui si riputassero tutte le anteriori Ipoteche risolute, ed estinte. Non è stato giammai questo ignoto a tutti gli Avvocati Fiscali, e Ministri del Real Patrimonio. E perciò non se n'è ritratto giammai dal Fisco vantaggio veruno. Si discusse, e si conobbe tutto cio piu chiaramente nel 1718. Nelle Transazioni fatte in quel tem-

(a) *Gratianus Discept. Forens. Cap. 730. Num. 48.*

tempo col Regio Fisco per l' Arrendamento de' Ferri, e de' Sali si rinunziò a questo preteso Patto tacito di ricomprare. Ma nel tempo medesimo si convenne, che in favore del pubblico Commercio si continuasse la finta Cessione del *Jus luendi*.

Non fu nè anco ignota in quei tempi una Decisione del Tribunal della Regia Camera seguita a' 17. Marzo del 1667. Con questa si pretende, che quasi con un Arresto Generale si fosse già deciso di competere al Regio Fisco il Patto di ricomprare in tutti gli Arrendamenti dati *in solutum*. Si è fatto di questa Decisione ora gran vanto. Ma forse le piu vere, ed ingenue circostanze della medesima non si sono rappresentate al Sovrano intendimento della M. V. Eransi nel 1667. depositati nel Banco di S. Giacomo ducati diciassettemila ottocento quarantaquattro dalla Regia Corte per ricomperare da' Consegnatarj il picciolissimo Arrendamento, o per meglio dire il *Jus probibendi* della Manna forzata. Non difficoltavasi, che nella vendita fattane dalla Regia Corte si era espressamente riserbato il Patto di ricomprare. Non era questo uno degli Arrendamenti dati *in solutum* nel 1649.: poiche nelle Rubriche di tutti quegli Arrendamenti, di cui si soggiunse Notamento distinto dopo la Prammatica 23. *De Vectigalibus*, per sapersi la Rata, che ciascheduno contribuir dovea per la *Dote di Cassa Militare*, non si legge per pensiere questo *Jus probibendi* della Manna forzata. Questo fu il Punto, che si trattò nel Tribunale della Camera a' 17. Marzo del 1667. Questo fu il Punto, che non ammettendo ombra alcuna di dubbiezza, fu allora senza contraddizione alcuna deciso. Indi l' Avvocato Fiscale di quel tempo fece Istanza, che lo stesso si decidesse in tutti gli Arrendamenti anche dati *in solutum*. E que' buoni sei Ministri, di cui leggonsi i Nomi nel Notamento della Camera, ma che la fama non ha tramandate

tea' Poſteri glorioſe memorie, inerirono ſubito ſenza veruna Eſamina all'Iſtanza Fiſcale. E ſolamente per loro cautela vollero dopo di avere fatta la Deciſione, che l'Avvocato Fiſcale poneſſe in carta ciò, che avea detto in voce. Onde ſenza ſentire affatto gl'Intereſſati, ſi riſerbarono di ſtudiare la Cauſa dopo di averla deciſa. Nè quell'Avvocato Fiſcale ſi curò piu di far ſapere, quai foſſero i motivi, e le Dottrine da lui allegate. Un fatto sì contrario alle forme piu ſolenni di tutti i Magiſtrati, meriterebbe di eſſere ſeppolto in un perpetuo obblìo.. Or come puo, e dee ora allegarſi in eſempio ne' tempi feliciſſimi del voſtro glorioſiſſimo Governo, in cui non già ſimili materie, dalle quali dipendea la ſorte di un Regno; ma le piu picciole Controverſie ſi diſcutono, e colla maggior cognizione, ed eſattezza ſi eſaminano? E quando mai ſe n'è fatto poi uſo in appreſſo? Nel 1718. appena ſi motivò di paſſaggio ſenza farſene caſo alcuno.

Qual maraviglia però di non eſſerſene fatto uſo veruno ne' tempi piu remoti, ſe nella Cauſa celeberrima agitata nel 1678. in una Giunta de' Miniſtri i piu Supremi del Regno, nè anco ſi motivò per penſiere. Si trattò allora delle tante, e tante Alienazioni, che ſi erano fatte nel 1674. degli Effetti migliori del Real Patrimonio, e della *Caſſa Militare* conſiſtenti in Fiſcali, Adoe, ed Arrendamenti in occaſione delle notiſſime turbolenze della Guerra di Meſſina. Preteſe in quella Giunta il Fiſco, che tutti i Compratori reſtituiſſero gli Effetti acquiſtati per Titolo di Compra, per eſſere *Dotali della Caſſa Militare*, ed in conſeguente inalienabili per qualunque cagione, e motivo, Preteſe, che ſi dichiaraſſero nulle le compre, con reſtare in beneficio di eſſi Compratori il ricorſo contro la Regia Corte per conſeguire il prezzo effettivamente sborſato. Si reſtrinſe finalmente nel dire, che almeno

meno

meno si dichiarassero quei Contratti nulli, ed iniqui; mentre in quelle straordinarissime angustie dell'Erario Reale, e nel duro cimento di conservare due Regni si erano venduti gli Effetti della *Cassa Militare* non solamente per la metà, ma per due terzi meno del vero, ed effettivo prezzo: Che il guadagno de' Compratori eccedea il ventidue per cento. E per verità l'Avvocato Fiscale non si opponea al vero; poiche si sa benissimo i lucri strabocchevoli, che coll'intelligenza di Personaggi assai ragguardevoli si erano conseguiti in quelle vendite, in cui pur troppo il Real Patrimonio malmenato si era. Ed in effetti si leggano i Contratti di quei tempi. E si vedrà, che dagl' Interessati medesimi erasi preveduta l'imminente tempesta. Or quale fu la Risoluzione di quella Giunta, di cui si volle conservare il documento con un'espressa Prammatica (a)? Fu risoluto, che si rigettassero i due primi Punti dell'Istanza Fiscale. Si ebbe conseguentemente per vero, che tutti gli Effetti del Real Patrimonio, anco assegnati per *Dote di Cassa Militare* possono liberamente alienarsi da'Sovrani del Regno: e che non sono questi *Diritti, o Regalie inestinguibili, Consustanziali, ed Inseparabili* da questa vostra Real Corona. Si stimò solamente non già per Privilegio particolare del Fisco, ma per la ragione giuridica, e legale competente ad ognuno, che i Contratti in sè stessi iniqui, ed enormissimamente lesivi dovessero ridursi alla giusta meta. Le parole di detta Prammatica sono queste: *Ed essendosi fatta matura riflessione su questi Punti nella Giunta, ancorchè non ci siamo conformati nelle due prime parti coll' Istanza Fiscale, abbiamo però giudicato col parere, e voto di detta Regia Giunta, che l'ultima parte della*

S *Mo-*

(a) Leggesi tutto ciò nella Prammatica 44. *De Vectigalibus*.

Moderazione de' Contratti è molto conforme alla ragion giuridica, e legale. Non dovendosi corrispondere frutto, nè entrata di Capitale, o prezzo, che effettivamente non si è pagato.

Questa si fu, e non già quella del 1667. la solenne Decisione, con cui rimase stabilito, che potessero liberamente alienarsi in questo Regno tutti i Fondi del Real Patrimonio: quando anche si ritrovassero assegnati per *Dote di Cassa Militare*. Questa si fu la Decisione, non già sepolta nell' obblio fin dal suo primo nascimento, ma registrata tra le nostre Prammatiche, che vale a dire, fra le Leggi del Regno. Non è però applicabile al caso presente la moderazione di quei Contratti fin dal principio enormissimamente lesivi, e Dio sà con quai artifizj allora praticati colla *Dazione in solutum* degli Arrendamenti seguita nel 1649. Fu questa trattata, discussa, ed esaminata per poco meno di tre anni. Vi fu il Consenso di tutto il Popolo. Vi fu l' espressa approvazione del Governo. Si diede con quella nuovo Sistema al Regno mantenuto così inviolabilmente per lo spazio di un secolo. L'aumento di pochissimi Arrendamenti in mezzo alla maggior parte di essi, che hanno sofferto notabilissimo detrimento, non dà ragione al Fisco di potersi ora querelare di quel Contratto, che fu individuo per lo Commercio interiore del Regno, e che fu dal principio giustissimo.

§. XII. IN CUI SI ESAMINA LO STATO DEL REGNO DAL 1650. FINO A' NOSTRI GIORNI.

CHe occorre però andar piu ora disputando dopo il 1678. di questo Punto. Si sono le circostanze del tutto cangiate, ed hanno affatto mutato di aspetto. Le ragioni principalissime, per cui in varj Regni di Europa si è cotanto disputato, se poteano alienarsi gli Effetti del Real Demanio, sono appunto queste, che alla M. V. con profondissimo ossequio si umiliano. Negli Stati, o Regni, ne' quali si è conservata

in

in parte la Poteſtà Democratica, ſi è creduto, che gli effetti aſſegnati al mantenimento di quello Stato, o Reame foſſero un Patrimonio del Popolo: conſervando così le antiche veſtigia di quell' Erario del Popolo Romano. Quindi ſi è preteſo, che i Sovrani non poteſſero alienare quel Patrimonio, di cui non erano, che ſemplici Tutori, Curatori, ed Amminiſtratori: ſenza che vi concorreſſe il Conſenſo del Popolo, o di quegli Ordini dello Stato, che ne ſuppliſſero le veci. Si è voluto con ciò impedire a' Sovrani la facoltà di potere poi liberamente colle Impoſizioni di nuovi Dazj, e Vettigali gravare i Popoli per ſupplire alle ſpeſe neceſſarie dello Stato. Sono forſe queſte Maſſime adattabili in uno Stato Monarchico, ed in un Regno *Patrimoniale*, dove il ſolo Sovrano avendo avanti gli occhi le regole immutabili della giuſtizia, dee il tutto eſaminare, e riſolvere?

Ci permetta la M. V. per maggior pruova di queſto Aſſunto di proſeguire la Storia di queſto voſtro Regno interrotta nel 1647. durante il Regnare del Monarca delle Spagne Filippo IV., per la cui morte ſeguita nel 1665. ſuccedette alla Corona di queſto Regno Carlo II. di glorioſa rimembranza. E ſia noſtra gloria di terminare le tante, e diverſe Epoche di queſto Regno occupato da tante ſtraniere Nazioni, e poſto tante volte in conquaſſo, e lacerato quaſi nel ſuo medeſimo ſeno coll'Epoca ſtabile, e fortunatiſſima del voſtro glorioſiſſimo Sovrano Real Governo. Si dà il vanto queſto voſtro fedeliſſimo Regno di avere tributati a' ſuoi Sovrani dal 1658. fino a' noſtri piu lieti giorni altri *diciotto Milioni ottocento undici mila novecentrentaſette* ducati di Donativi, per cui ſi ſono impoſti nuovi Dazj, e Gabelle.

E fra queſti Donativi vi ſono compreſi gli otto Milioni trecentodiecimila novecentrentaſette del 1713. per la totale *Rifezione della Caſſa Militare*. Queſto fatto ri-

 levan-

levantiſſimo egli è dovere di umiliarlo diſtintamente alla M. V. Fu nell'anno 1713. largamente diſcettato, e diſcuſſo tutto cio, che concernea lo Stato del Regno, e la Dote neceſſaria per la Difeſa, e Conſervazione del medeſimo. Si ardì forſe allora di dubitare, che tante Alienazioni ſeguite degli Effetti piu volte rinnovati per la *Dote del Regno*, o ſia della *Caſſa Militare* non erano legittimamente ſeguite per mancanza di Autorità ne' Sovrani di queſto Regno? Si ardì forſe di pretendere, che diſtratta con evidente nullità quella *Dote*, come *Patrimonio del Popolo*, doveano contro de' Poſſeſſori intentarſi le Azioni, e non già pretenderſi nuove Impoſizioni di Dazj, e di Gabelle? Vi fu, chi rivolſe il penſiere a ricuperare almeno tai Effetti in vigore di quel tacito Patto di Ricomprare, che ſi cominciò a ſentire ne' tempi a Noi piu vicini? Non furono affatto queſte le Idee del 1712., e 1713. Si ebbe per Maſſima veriſſima, e coſtantiſſima, che i Monarchi Voſtri Sereniſſimi Anteceſſori aveano uſato di quell' Alto Impero, e di quella *Sovrana Regalia*, che loro ſi appartenea. Si appurarono ſolamente tra i Deputati a tale affare dalle Piazze di queſta Metropoli, ed il Vicerè, e Luogotenente della Regia Camera i Conti dell' effettiva mancanza della *Dote del Regno*, o ſia *di Caſſa Militare*. Si fe' dopo di piu Calcoli, e Relazioni queſta mancanza aſcendere ad annui ducati quattrocenſettantacinquemila. E per ſupplire queſta mancanza, giuſta l'antichiſſima coſtumanza del Regno dopo l' abolizione de' Parlamenti generali, ſi preſero dalle Piazze iſteſſe gli Eſpedienti d'imporre altre grana ottantadue e mezzo per ogni Tumolo di Sale in tutto il Regno. S'impoſero altri carlini dieci per ogni Soma di Olio. Alle antiche Impoſizioni della Dogana ſi aggiunſero altri carlini tre ad oncia. Le Adoe de' Baroni ſi baſſarono dal ſette al cinque per 100. E tutte queſte nuove Impoſizioni furo-

furono aſſegnate per l'intiera *Riſezione della Dote del Regno*, o ſia *di Caſſa Militare*. Fu il tutto approvato con Real Cedola del Sovrano allora Dominante in data de' 6. Dicembre del 1713. Ed a' 12. dello ſteſſo meſe ne fu ſtipolato pubblico, e ſolenne Iſtrumento tra il Vicerè, Luogotenente della Camera, Preſidente Commeſſario, ed Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio. Se ne fe' la *Dazione in ſolutum* in beneſizio della Regia Corte. E vi ſi appoſe giuſta il ſolito il ſeguente Patto. *E queſto in ſodisfazione, ed intiera riſezione, e ſaldo della Caſſa Militare, acciò con dette nuove Impoſizioni poſſa la medeſima Caſſa Militare rimanere intieramente rifatta, ed abbilitata la Regia Corte a poter ſoffrire i peſi della Città, e Regno*. E ſecondo il ſolito vi ſi appoſe anche il Patto di non poterſene giammai procedere all' Alienazione in ogni futuro tempo colle ſeguenti parole. *Si conviene parimente, che le dette nuove Impoſizioni col dippiù, che poſſiede la Regia Corte per lo perpetuo ſtabilimento, e fermezza della Caſſa Militare ſenza che la Città, e Regno ſia in neceſſità di nuova riſezione, ſi conviene per patto indiſpenſabile, che doveſſero le ſudette nuove Impoſizioni rimanere per Dote, e Fondo della ſudetta Caſſa Militare, che per tale effetto non poteſſero in ogni futuro tempo alienarſi, ed alienandoſi reſtaſſe ipſo jure, ipſoque facto nulla, ed invalida ſenza trasferirſi ragione alcuna a' Compratori (a)*.

Ecco, come tutto il Regno nel 1713. in compenſo di tutte le Alienazioni già ſeguite, colle nuove Impoſizioni del Capitale di otto Milioni trecentodiecimila novecentrentaſette ducati rifece interamente, e ſtabilì tutto

(a) Tutti queſti Documenti de' Donativi fatti dal 1658. fino al 1718., e della Riſezione della Caſſa militare, e dell' Iſtrumento ſtipulatoſene nel 1712. ſi conſervano nell' Archivio del Tribunale di S. Lorenzo di queſta Metropoli.

tutto il pieno della *Dote di Caſſa Militare* per Conſervazione, e Difeſa del Regno. Come dunque può ora richiamarſi di nuovo in dubbio la validità delle Alienazioni del Real Demanio: ſe in vece di moleſtarſi in qualunque modo i Poſſeſſori, ſi ſono contentati i Popoli d'imporre ſopra di loro nuovi Dazj, e Gabelle per ſoſtegno della Corona? Quale Autore mai troverà il Regio Fiſco a sè favorevole in queſte noſtre individuali circoſtanze? Nè fin'ora gli ultimi Fondi, per cui reſtò interamente ſtabilita la *Dote del Regno*, o ſia *di Caſſa Militare*, ſi ſono punto alienati, come ne' tempi traſandati era ſeguito. Deeſi queſto sì ſavio, ed utile provvedimento al feliciſſimo, e ſavjſſimo Governo della M. V., che eſſendoſi compiaciuta di benignamente ricevere gli oſſequioſiſſimi Tributi di altri Donativi alla M. V. offerti, nelle più ſcabroſe congiunture dell'ultima vaniſſima tentata Invaſione del Regno diede tai provvidenze degne di eterno encomio, che nulla diſmembrar ſi dovette da queſta Voſtra Real Corona. Supplì a tutto la M. V., allorchè laſciando gli agi della ſua Reggia, ſi contentò di porſi alla teſta delle ſue Armate combinate con quelle del Glorioſo Difonto Genitore Monarca delle Spagne. Si contentò di eſporſi a' più duri cimenti di Marte. Diede nel Supremo Comando di quelle Armate pruove chiariſſime a tutta l'Europa di un fermo coſtantiſſimo coraggio, di una preſenza aſſai rara di ſpirito, e di una conſumata eſperienza nelle più ardue Militari Eſpedizioni. E quindi pieno di allori fra le giolive, e feſtanti acclamazioni di tutti i ſuoi fedeliſſimi Vaſſalli ebbe queſta Metropoli il contento, ed il rariſſimo pregio di vedere così ritornare trionfante il proprio amabiliſſimo Monarca al ſuo Soglio Reale.

Egli

Egli è tempo oramai, che terminata in brieve la Storia del nostro Regno con un'Epoca sì memoranda; e sciolte tutte le Opposizioni Fiscali riguardanti la pretesa nullità delle Alienazioni fatte de' Fondi del Real Demanio, e della *Dazione in solutum* seguita nel 1649. della proprietà di tutti gli Arrendamenti, vengasi ora a discutere colla stessa brevità l'insussistenza della Denuncia presentata alla M. V. contro l'Arrendamento de' Sali di Puglia. Quante cose si contengono nella medesima lontane dal vero per la poca perizia del Denunciante nella materia di questo Vostro Regno! Si suppongono colla *Dazione in solutum* del 1649. di questo Arrendamento occupate da' Consegnatarj le Regie Saline di Barletta. Si vogliono ora dopo il corso di un Secolo appurare le vere Rendite di questo Arrendamento: quasi che se ne fosse stato nel bujo nel 1649.: allorche per lo spazio di quasi tre anni avanti tutti i Magistrati, il Popolo, le Giunte di tanti Ministri, e dopo di tante esatte, e reiterate Relazioni, fu tutto pienamente disaminato, e discusso. Si crede, che oltre l'occupazione delle Regie Saline si fosse anco fin dal 1649. occupato da' Consegnatarj il Diritto di vendere i Sali, a loro spese confetturati, alle Nazioni straniere, che approdano in quelle Marine per farne le Compre. E si ragiona in fine de' Sali, come di una *Regalia* la piu speciosa, ed inseparabile dalla Corona.

§. XIII. IN CUI SI DIMOSTRA L' INSUSSISTENZA DELLA DENUNCIA PRESENTATA ALLA M. V. CONTRO L' ARRENDAMENTO DE' SALI DI PUGLIA PER LA PRETESA OCCUPAZIONE DELLE REGIE SALINE DI BARLETTA, E DI ESTRARRE, E VENDERE I SALI DELLE MEDESIME ALLE NAZIONI FORASTIERE, E PER LA PRETESA LESIONE, CHE SUPPONESI INTERVENUTA NELLA *DAZIONE IN SOLUTUM* DI QUESTO STESSO ARRENDAMENTO.

Sarà nostro il peso di umiliare alla M. V. que' fatti incontrastabili, che rendono del tutto vana, ed insussistente la Denuncia. Ed in prima per l'occupazione delle Regie Saline, a cui si dà anche facilmente il nome di *Regalia*, compiacciasi la M. V. di sentirne brievemente la Descrizione. Varie erano le Marine di questo vostro Regno, nelle quali dalle acque Salse del Mare faceasi la confettura de' Sali ne' tempi trasandati. Celeberrimo fin da' tempi di Plinio si era il

Sale,

Sale, di cui faceasi la confettura nelle Marine di Taranto, come il piu soave, ed il piu bianco *(a)*. Faceasi la confettura medesima de' Sali nelle Marine di Castellaneta, di Manfredonia, e di Pozzuoli. Erano parimente antiche le Saline nella Puglia, o sia in Barletta. Ma da un Rito della Regia Camera sappiamo, ch' erano de' Privati, ed Appadronate *(b)*. Nel 1536., in cui scrivea il *Reggente Revertera*, erano certamente cotelte Saline di Barletta in potere della Regia Corte: poiche si disputò allora nel Tribunal della Camera, se era lecito al Regio Fisco di chiudere le foci del Lago di Salpi ne' mesi di Maggio, Giugno, Luglio, ed Agosto: onde le acque del Lago inondando i Campi delle Saline di Barletta non pregiudicassero alla congelazione, e confettura de' Sali *(c)*. Egli è certo però, che questi Campi destinati alla congelazione, e confettura de' Sali non erano stati mai propij della Regia Corte. Ne appariscono le Censuazioni fatte dalla Mensa Vescovile di Nazaret, e dalla Venerabile Comenda di S. Antonio di Vienna della stessa Città di Barletta. A cotesti Luoghi Pii corrispondea la Regia Corte il peso di annui ducati 270. di Censo per lo Suolo di tai Saline. Oltre degli altri pesi in Sale, che si corrispondeano anche per Censi del suddetto Suolo al Monistero di S. Maria di Tremiti, al Monistero di Ripalda, ed alla Badia di S. Leonardo della Matina *(d)*. Or questi Campi così censuati, e che chiamansi le *Regie Saline di Barletta*, sono situati nella Riviera del Mare

(a) Plinio nella sua Storia Naturale *Lib. 31. Cap. 7.*

(b) Rito I. della Regia Camera *De Jure Salis*: ivi. *Sed Salinæ Privatorum in Apuleâ dicuntur Appatronatæ: quia Sal, quod fit ibi, emitur per Curiam ad rationem de unciis duabus per centenarium, quarum unam habet Patronus, & aliam Confectores Salis.*

(c) *Reg. Revertera Decis.* 445.

(d) Apparisce tutto ciò *Fol. 9. ad 11.*, *Fol. 1. ad 5.*, *& Fol. 6. ad 8. Vol. Scripturarum.*

Mare Adriatico presso il Fiume Osanto, e Canne, famosissima per la totale sconfitta colà ricevuta da' Romani. E sono in aspetto al vento di Lebeccio, che è il piu proprio per la congelazione, e confettura de' Sali. A questi Campi, per cui dalla Regia Corte corrispondeansi gli annui Censi in danajo, ed in Sale si sono aggiunti degli altri Campi, de' quali i Consegnatarj di questo Arrendamento hanno fatta Compra da' Fratelli di Campitelli della Città di Trani. Tutti questi Campi denominati ora le *Regie Saline* di Barletta si estendono nella loro lunghezza per lo spazio di miglia due in circa, e nella loro larghezza riguardante la Terra si estendono per tre quarti di miglio. E formano la figura di un mezzo Poligono Ottagonale alquanto bislungo. Sono da una parte confinanti col Lago di Salpi, da cui sono questi Campi, o sieno Saline, divisi prima da un muragllone, che termina poi in una palizzata. Dall' altra parte sono questi Campi medesimi racchiusi da un fossato, chiamato colà volgarmente di *Caputo*. E dalla parte del Mare sono guardati da molte fabbriche, che servono di abitazione a' Ministri, che debbono sopraintendere alla congelazione, e confettura de'Sali. Fà di questi Campi, o sieno Saline distinta menzione *Filippo Briezio* nella sua Geografia: ove rapporta i Fiumi, che minacciano continue incndazioni a tai Campi *(a)*. Ragionasi di questi Sali nella Scrittura fatta a favore della Denuncia con termini assai nuovi; e come se la Congelazione, e Confettura de' Sali si ricevesse con picciolo artifizio dalla Natura benefica. Chi fosse però vago di sapere

T da

(a) Briezio nella sua Geografia parlando delle Saline di Barletta: ivi *Flumina Aufidus, Carapella, Cerbarus cadens in Paludem Brisentinam, & occultis cuniculis in Candelarum multis auctus Fluviis cadit in sinum Manfredoniæ inter lacum salsum, & Salinas.*

da penna piu veridica, e nelle cose Fisiche assai dotta, quanto costi di fatica, e di artifizio la congelazione, e confettura di tai Sali con una accurata descrizione di tai Saline: ed a quanti pericoli sia questa congelazione, e confettura esposta di una totale perdita, puo leggerlo presso il rinomato *Gimma* nella sua Fisica sotterranea *(a)*.

Or

(a) Gimma nella sua Fisica Sotterranea *Tom. 2. Lib. 6. Cap. 1. Num. 8.* ivi: *Sono le Regie Saline di Barletta situate nella riva del Mare in luogo di terra cretosa, ed anno la lunghezza di due miglia, e sono divise in quattro parti, o Contrade, che hanno i loro nomi, come l'Imperadrice, che è la prima, la Reale, l'Armellina, e la Cappella, e ciascheduna ha il suo Direttore, o Lavoratore chiamato Maestro. Tra la Reale, e l'Armellina è un Canale fatto dall'arte, per cui entra l'acqua del Mare, che dicono acqua fresca, la quale per lo stesso Canale si divide, ed entra in quattro luoghi ben grandi, secondo la quantità necessaria a ciascheduno: e così ogni Maestro ha la cura di governare la sua. Ogni porzione di quell'acqua si fa girare a lungo per altri piccioli Canali, e per quei luoghi, che si stimano proprj, ed atti; acciocchè per tale cammino acquisti calore dalla terra, e dal Sole, e possa a poco a poco fermentare, e disporsi a divenir Sale. In questo modo si va l'acqua accostando agl'altri luoghi chiamati Conserve, nelle quali vi è sempre del Sale, che altra volta si è lavorato, e vi si lascia finche sia disposta al lavoro. Si manda poi ne'vasi ove propriamente il Sale dee coagularsi: e perche alcuni vasi son situati ne' luoghi bassi, con aprirsi solo alcune bocche, l'acqua facilmente vi entra: e negl'altri, che sono in sito alto, vi si mena l'acqua da' Lavoratori con certi istromenti di legno capaci di due secchie; Introdotta l'acqua, siccome si và congelando, così introducono dell'altra, fino che il vaso sia pieno di Sale. Prima d'introdurvi l'acqua nuova, si puliscono i vasi, togliendone il fango, che vi si forma nell'Inverno, e l'acqua ancora vecchia, che si ripone dentro le conserve, e si fanno seccare per lo spazio di venti giorni: e gli stessi vasi con altro nome si dicono Campi, oltre il nome proprio, che ha ciascheduno. L'acqua vecchia posta nelle conserve si ripone ne' vasi, ne' quali dee essere l'acqua non più di due palmi d'altezza; acciocche dal Calore del Sole sia penetrata fino al fondo. Dipende la quantità, e la qualità del Sale dalla Stagione; perche se è secca, e serena, si fa bianchissimo il Sale; ma se piovosa, l'acqua fa nero il Sale, perche vi mescola il terreno: ed anche poca, fa debbole il Sale condensato; Siccome se sarà copiosa, lo consuma, e scioglie. Quando il Sale è perfetto divien duro, tanto che sopra caminar vi si possa: e si zappa poi riducendosi in Monti, e si trasporta. Non vi si mescola acqua del fiume Ofanto (come dice il* Pacicchelli*) il quale è lontano: nè si fa bollire nelle Saline, ove non si fa altro fuoco, che per cucinare a' Lavoratori; benche nelle Case può alcuno farlo bollire, perche divenga più bianco, più puro, ed atto a ridursi in polvere colle dita, libero dell'arena. Così in Napoli riducono il Sale, e lo vendono in panetti di diversa*

Or questi sono quei Campi chiamati sotto il nome di *Regie Saline di Barletta*, in cui si facea la congelazione, e confettura de' Sali dalla Regia Corte prima del 1649. Quando poi in detto anno ne fu fatta a' proprj Consegnatarj di questo Arrendamento la *Dazione in solutum* colle stesse facoltà, e prerogative, che vi tenea prima la Regia Corte *(a)*, desidereremmo di sapere dal Denunciante, se dove aveano a congelarsi, e dove avea a farsi la confettura de' Sali? Avrebbe forse dovuto pretendersi, che le spese eccessive per la confettura di tai Sali, ed il pericolo di perderli affatto in qualche State piovosa, o in qualche inondazione di quei Fiumi, a' quali queste Campagne sono sottoposte, rimanesse a danno, e pericolo della Regia Corte? Ma qual pretensione piu inetta si sarebbe potuto promuovere, che tutto il comodo della vendita de' Sali fosse ito in benefizio de' Consegnatarj; ed a risico, e pericolo della Regia Corte fossero ite tutte le spese per la congelazione, e confettura de'Sali, e per la perdita de' medesimi? Vi sarebbe stato in quei tempi, chi avesse potuto nodrire simili pensieri, che si pongono ora in disputa dopo di un Secolo? Doveano dunque per necessità quei Campi, e quelle fabbriche destinate unicamente all'uso della congelazione, e confettura de' Sali assegnarsi, e cedersi *in solutum*, & *pro soluto*

versa grandezza, che sembrano di zuccaro. Nella Conca detta l'Imperadrice il Sale è piu bianco, e granito, quando non piove, l'altro è più oscuro, secondo la qualità della terra o arena del fondo. L'acqua marina si trattiene nelle Conche da tre mesi dell'estate, e si rivolta, acciò possa seccarsi, e condensarsi, facendosi a poco a poco entrare altra acqua marina fino al mese di Agosto. Fanno allora uscir l'aequa non condensata; e la stessa acqua marina prima di condensarsi, e dopo ancora diviene alquanto rossa, benche il Sale riesca bianco. Alcuna volta per l'abbondanza delle pioggie di estate non si fà Sale, perche si rovina dall'acqua, e i Lavoratori si licenziano.

(a) *Prammatica 22. De Vectigalibus* al §.24. si dice così: *Che detti Arrendementi, Gabelle, e imposizioni s'amministrino con gli stessi privilegii, prerogative, e facoltà, che s'amministravano per prima.*

luto a quei medesimi Consegnatarj, che doveano in avvenire soffrirne tutto il peso. Non era neppure di dovere, che la Regia Corte pagasse dopo della *Dazione in solutum* quegli annui Canoni, e que' Sali, che si corrispondeano a' Padroni de' Campi medesimi. Il perche dal Tribunal della Regia Camera ne fu dato il carico a' Consegnatarj medesimi (*a*). Quindi si fu, che ritrovandosi la Badia di S. Antonio di Vienna creditrice per cagione di attrasso de' suoi Canoni in ducati 531. della Regia Corte prima della *Dazione in solutum*, si pretese in nome della medesima, che questi attrassi si pagassero da' Consegnatarj. Forse per li Canoni dovuti prima della *Dazione in solutum* non erano costoro tenuti, poiche non aveano avuto ancora il Possesso, nè aveano fatto uso per la confettùra de' Sali de' Territorj sottoposti a questo Canone. Tuttavia si ebbe questo per un peso Reale, a cui doveano essere obbligati i Possessori. E così fu risoluto dal Tribunal della Regia Camera, con Decreto profferito a' 12. Giugno 1652. E con questo esempio fu praticato lo stesso per un altro attrasso di Canoni fu de' medesimi Territorj ad istanza della Chiesa di Nazaret a' 19. Giugno dello stesso anno 1652. (*b*). Ma poi, come che i soliti Campi destinati alla confettura de' Sali, e sottoposti a detti Canoni non si stimarono bastanti per una piu comoda manifattura de' Sali, i Consegnatarj di questo Arrendamento ferono compra di altri contigui Territorj da D. Giulio, e Fratelli Campitelli sotto l'asta Fiscale della Regia Camera (*c*).

Or queste sono quelle *Regie Saline di Barletta*, di cui il Denunciante crede senza fondamento veruno, e

senza

(a) *Fol. 96. a 1. & Fol. 6. ad 8. Dicto Vol. Scripturarum*.
(b) *Fol. 2. ad 8. & Fol. 23. dicto Vol. Scriptur.*
(c) Questo Istrumento di Compra si legge *Fol. 38. ad 57. dicto Vol. Scriptur.*

ſenza eſſere punto informato de' veri fatti , di eſſerſene fatta l' uſurpazione da' Conſegnatarj . E lo aſſeriſce con tanta franchezza , come ſe non foſſe queſto per lo ſpazio di un Secolo intero un fatto eſpoſto agli occhi di tutto il Mondo . Queſte *Regie Saline* furono un tempo de' Particolari, ed Appadronate. Si poſſederono in fine dalla Regia Corte ; ma con pagarne l' annuo Canone a' Padroni particolari di quei Territorj . Nella *Dazione in ſolutum* del 1649. non era poſſibile di cedere a' Conſegnatarj il Diritto della congelazione, e confettura de' Sali in quelle Marine : ſenza cedere il luogo , in cui quel Lavorìo avea neceſſariamente a farſi . E da quel tempo furono coſtretti i Conſegnatarj a pagare quell' annuo Canone , che prima dalla Regia Corte corriſpondeaſi . E poi ſi videro parimente nell' obbligo di comperare altri Territorj contigui , come neceſſarj per la confettura de' Sali . Come dunque qui entrar poteano le voci sì mal' inteſe di *Regalie*, di cui nella ſcrittura formata in difeſa della Denuncia ſe ne fa un uſo del tutto ignoto agli Scrittori piu celebri delle Nazioni culte di Europa ?

Colla franchezza medeſima crede il Denunciante di eſſerſi da' Conſegnatarj medeſimi uſurpato ſin dal 1649. il Diritto di eſtrarre dal Regno, e vendere i Sali alle Nazioni Foraſtiere, che con loro Legni appredano in quelle Maremme . E tirando Calcoli capriccioſi , nè fondati ſu di alcuno legittimo Documento gli piace di farne aſcendere la rendita fino ad annui ducati 35. mila . Per dilucidarſi il vero alla M. V., ſi degni di rammentarſi , come nel Parlamento generale del 1607. contentaronſi i Popoli del Regno di cedere i Sali in Dono al proprio Sovrano . Il primo affitto conchiuſo dopo dalla Regia Corte di queſto Arrendamento de' Sali di Puglia fu in perſona di Lazzaro de Rubertis nel 1608. Fra i Capi convenuti in queſto

ſto affitto, vi fu il Seguente: *Item, che ſia lecito al detto Arrendatore di poter vendere per extra Regno tutta quella quantità di Sale, che li tornerà commodo, ſenz' altra proibizione, o licenza della Regia Camera, a quelli prezzi, che meglio potrà convenirſi* (a). Uniforme a queſto primo Affitto furono i Patti convenuti in tutti gli altri Affitti, che in appreſſo ſi ferono.

Degno ſolamente di maggior ponderazione ſi è quello che nel 1625. adivenne. Fu in quell'anno deſtinato dalla Regia Corte all'Amminiſtrazione dell'Arrendamento de'Sali di Puglia il Razionale della Regia Camera D. Aſcanio Caputo in danno di Demetrio Degni, che teneane il fitto. Queſto Razionale Caputo, che laſciò in quelle Saline memoria di sè, con ſua Relazione diede conto al ſuo Tribunale della confettura de' Sali, che ſtava facendo nelle Saline di Barletta. E ſoprattutto diede ragguaglio di varj partiti fatti per la vendita de' Sali per Vinegia, Raguſa, Milano, ed altri Luoghi. Con lettera del Tribunale della Camera in data de' 5. Maggio del 1626. fu approvato il tutto (*b*).

Vengaſi però a' tempi piu vicini alla *Dazione in ſolutum*. Ritrovavaſi fin dal 1. Luglio del 1641. affittato queſto Arrendamento a Franceſco Grange per tutto Dicembre 1643.. Vegganſi i Conti del fitto di queſto Triennio. E vi ſi leggeranno l'eſtrazioni, e vendite de'Sali fatte dalle Saline di Barletta, per Vinegia, Fiandra, Raguſa, e Fiume (*c*).

Queſto era lo ſtato, in cui ſi ritrovava queſto Arrendamento di Puglia nel 1647. Colle grazie pubblicate dal Sereniſſimo D. Gio: d' Auſtria a' 11. Aprile del 1648.

(a) *Fol. 26. a t. Vol. Scriptur.*
(b) *Fol. 27. ad 31. Vol. Scriptur.*
(c) *Fol. 31. dicto Vol. Scriptur.*

1648. altro non si mutò, se non, che di minorare a carlini dodici il Tumolo il Vettigale del Sale, che nella Puglia era già aumentato a carlini diciotto. Indi a' 16. Settembre dello stesso anno 1648. furono tutti i Sali del Regno per annui ducati 140. mila assegnati alla Regia Corte per un Fondo interino di *Cassa Militare*. Nel Memoriale del Popolo domandossi la restituzione de' Sali colla *Dazione in solutum* non meno di questo Arrendamento, che di tutti gli altri. A questa domanda del Popolo prestò il Governo il suo Assenso. E nelle Istruzioni, che si diedero per lo Governo, ed Amministrazione di tai Arrendamenti si disse così (a). *Che detti Arrendamenti, Gabelle, & imposizioni s' amministrino con gli stessi privilegj, prerogative, e facoltà, che s' amministravano per prima: cioè quelle della Città colle prerogative della Città, quali tenevano per prima, e quelle della Corte con quelle prerogative della Corte, che tenevano per prima.*

Se dunque prima della *Dazione in solutum* questo Arrendamento si amministrava dalla Regia Corte unitamente colle *Saline*, e col Diritto di estrarre, e vendere i Sali anche per fuori Regno. Se così fin dal 1608. ne erano seguiti gli Affitti. Egli è indifficoltabile, che il medesimo Arrendamento fu ceduto, e *dato in solutum* a' Consegnatarj colle medesime qualità, Privilegj, e Preminenze. E fra queste la principale si era, di potersi estrarre, e vendere il Sale alle Nazioni Forestiere, come una delle Rendite piu essenziali a questo Arrendamento sempremai unita, ed annessa. Ella è massima presso di tutti gli Autori ricevuta, che conceduto un Uffizio, intendesi nello stesso tempo conceduto tutto ciò, che all' Uffizio mede-

(a) §. 24. della Prammatica 12. *De Vectigalibus*.

medesimo è stato annesso, ed unito per costumanza, ed antico possesso (*a*).

Riflettasi in oltre, che nella *Dazione in solutum* di questo Arrendamento si riservò la Regia Corte la provvista degli Uffizj di Mastro Portolano, de' Maestri de' Sali delle Saline di Barletta, e di Manfredonia non ancora dismesse, e dello Scrivano Regio delle Saline suddette di Barletta. Si diede però il carico all' Arrendamento medesimo di corrispondere a costoro le provvisioni, che prima pagavansi dalla Regia Corte. Cotesti Regj Uffiziali dal giorno della *Dazione in solutum* fin' oggi hanno sempremai assistito in quelle Saline. Ed hanno nella Regia Camera trasmessi i Conti di tutte l' estrazioni, e vendite fatte di quei Sali alle Nazioni Forestiere: con essersene fatto l' Introito in beneficio de' Consegnatarj di questo medesimo Arrendamento. E tai Conti si sono da' Ministri del Tribunale della Camera, e dagli Avvocati

(a) *Antunez De Portugal. De Donat. Reg. Tom. 1. Lib. 2. Cap. 14. N.* 153. ivi: *Denique sciendum est, quod officium censetur concessum juxta consuetudinem & possessionem, in qua fuerunt Antecessores, ex doctrinâ Bart. in l. Magistratus num. 2. ff. ad municipal. Phæb. 1. par. arrest. 15. dummodo possessio justa sit, non verò injusta, Gratian. Cap. 397. n. 41., Larrea allegat. 74. & item censetur concessum cum eodem Salario, licèt non exprimatur, Noguer. allegat. 5. n. 10. & 11., allegat. 33. n. 18. & 20. Immo censetur concessum cum omnibus qualitatibus, & præeminentiis, quæ ad illud spectant, Noguerol. allegat. 33. n. 19., Giurb. cons. 96. n. 9., Escob. de ratiocin. Cap. 29. n. 12.: ideoque ille, qui officium acceptavit, illud servire tenetur juxta Consuetudinem, & observantiam, Noguer. alleg. 33. n. 181., quia concesso officio venit omne illud, quod eidem est ordinatum, Surd. Cons. 460. n. 28., Cyriac. contr. 426. n. 47. & 48. & Officiali censetur demandata cura officio annexa, ut latè fundat Cyriac. Controv.* 433: Cammillo Borrello *De Præstantiâ Regis Catholici Cap. 25. Nu. 39.*, ove parla appunto di doversi nelle Concessioni generali del Vettigale del Sale intendere concedute parimente le Saline: ivi. *Si vero Concessio, vel investitura esset generalis, cum jurisdictionibus, juribus, proventibus, & aliis verbis, & clausulis generalibus, similiter non ambigitur, intelligi etiam factam concessionem Salinarum, & ejus vectigalis, ut ex multis concludit Paulus de Castr. in Cons. 63. Vol. 1. Marianus, Soc. jun. in Cons. 80. per tot. & n. 40. Vol. 3., & Jo: Cesal. in cons. 539. Vol. 4. Nonius in Cons. 83.*

vocati Fiſcali del Real Patrimonio in ogni anno eſaminati, e diſcuſſi. Or tanti Miniſtri per lo ſpazio di un Secolo furono tutti o ciechi, come Talpe, o dimentichi affatto di tutte le Leggi Divine, ed Umane nel ſervire il proprio Principe: onde o non oſſervaſſero, o traſcuraſſero un intereſſe sì grave del Real Patrimonio?

Di piu a' 7. Febbrajo del 1650. colla Prammatica 23. *De Vectigalibus* ſi dovette ratizzare ſecondo il frutto di ciaſcheduno Arrendamento il Fondo di ducati 300.mila aſſegnati alla *Caſſa Militare*. Si ebbe particolarmente ad eſaminare la Rendita di queſto Arrendamento, che conſiſtea nella vendita de' Sali ne' Luoghi del ſuo Ripartimento nel Regno: E nell' Eſtrazioni, e Vendidite de' Sali fuori di Regno. Con queſto eſatto Bilancio ſi diede a queſto Arrendamento il Carico dell'annuo pagamento di ducati 22008. alla *Caſſa Militare*. Le parole contenute nell' anzidetta Prammatica, che dinotano la regola tenutaſi nell'aſſegnare a ciaſcheduno Arrendamento il proprio Carico di ducati 300.mila, ſono queſte: *Se huvieſſen de repartir ſobre todos los Arrendamientos, gabelas, impoſiciones, aſſi de Corte, como de Ciudad, derechos, y officios, extintos, y no extintos, per æs, & libram, ſegun el valor, y renta preſente de cada uno de dichos Arrendamientos, paraque todos los Conſignatarios participen igualmente del util, y daño, y por eſta via ſea meno ſenſible la carga, con la cierta eſperançia, de que eſtos efectos han da tener en breve tiempo aumento muy conſiderable.*

Sicche dopo di avere addoſſata una taccia sì nera a tanti Miniſtri per un Secolo intero, dovremmo ancora perſuaderci, che tutti i Magiſtrati, tutto il Popolo impegnato per quaſi tre anni a porre in chiaro le Rendite di ciaſcheduno Arrendamento, non aveſſe badato ad una Rendita sì eſſenziale, e sì nota. Si pensò

nel 1650. a riserbare alla Regia Corte alcuni Uffizj in quelle Saline di Barletta. Ed all'incontro abbiamo a credere, che trascurato si fosse di riserbare alla medesima il Diritto di estrarre, e vendere in quelle Marine i Sali alle Nazioni Forastiere. E come impegnati tutti ad esporre a voce, ed in iscritto gli Espedienti, e nel formare Calcoli per dare qualche Fondo alla *Cassa Militare*, non vi posero giammai in Calcolo questa Rendita, che ora la prima volta ha osservata il Denunciante, e chi sostiene le sue veci? Di piu nel 1715. ritrovavasi il fu Reggente, e Presidente del S.C. D. Gaetano Argento, che ha lasciata assai degna memoria di sè, Delegato di questo Arrendamento. Insurse in quel tempo strepitosissima Controversia colle Nazioni Forastiere. Lagnavansi codeste di essersi da' Consegnatarj di questo Arrendamento alterato il solito prezzo de' Sali, che loro vendeansi. Aggiugneano grave peso alle lagnanze i Naturali del Littorale Austriaco Sudditi della Corte allora Dominante. Si trattò l' affare nel Regio Collateral Consiglio composto di Ministri in tutte le materie del Regno espertissimi, e coll' assistenza del Vicerè Conte Daun. Si difficoltò forse, che a' Consegnatarj non si appartenesse questo Diritto? Anzi all' opposto fu risoluto, che l' aumento rimanesse fermo; come una facoltà all' Arrendamento medesimo competente: e che solamente si usasse qualche equità co' Sudditi del Littorale Austriaco. Le parole dell' Appuntamento del Collateral Consiglio de' 24. Maggio del detto anno 1715. furono queste: *Laonde rimane concordemente risoluto, che la detta alterazione di ducati otto a carro s' abboni, e resti ferma, per competere di giustizia all' Arrendamento tal facoltà..... E che disponghi il Signor Presidente del S. R. C. Delegato co' Governadori dell' Arrendamento, che per ragione di convenienza usino qualche agevolezza a i Sudditi del Lit-*

Littorale Austriaco, *considerando ad essi come Vassalli di S. M. Cesarea nostro Monarca* (*a*).

Nel 1718. si accese fierissimo litigio fra questo Arrendamento, ed il Regio Fisco. Pretendeasi, che le Rendite di questo Arrendamento sopravvanzavano l'annualità del sette per cento in benefizio de' Consegnatarj. Furono allora di bel nuovo discussi, ed esaminati i Bilanci del fruttato di questo Arrendamento. Si fè la Transazione di ducati 46. mila con tutte le maggiori cautele, che richiedeansi per la validità, e fermezza della medesima. Nel 1732. fu fatta la stessa individuale Denuncia, che ora si è posta in Campo. Ma stimò il Collateral Consiglio, che s' imponesse alla medesima perpetuo silenzio.

Come dunque ora il Denunciante con tanta franchezza espone alla M. V., che i Consegnatarj di questo Arrendamento abbiano usurpato il Diritto di vendere i Sali alle Nazioni Forastiere? Come tace, che questo Diritto, e facoltà si è stato sempre il frutto principale dell' Arrendamento de' Sali di Puglia? Ma si scorgerà tutto ciò piu chiaramente dal Bilancio già impresso, di cui si parlerà da quì a poco. Entriamo in tanto ad esaminare la lesione enormissima, che il Denunciante suppone di essere intervenuta nella *Dazione in solutum* del 1649.: allorche fu questo Arrendamento ceduto, e *dato in solutum* a' proprj Consegnatarj per annui ducati 33463.

Per pruova di questa ideale lesione si sono esibiti tre affitti, ch' erano seguiti per dieci anni prima della *Dazione in solutum*. Il primo si è il fitto conchiuso dalla Regia Corte con Gio: Battista della Marra dal 1638. per gli 8. Marzo del 1642. per annui du-

(a) *Fol. 37. dicto Vol. Scriptur.*

cati 83187. Il Secondo si è quello di Francesco Grange dal 1642. fino al 1646. per annui ducati 106. mila. Il terzo finalmente si è quello rimasto ad estinto di candela in benefizio di Gio: Bottino, e Giulio di Carlo a Maggio 1646. per anni sei a ragione di annui ducati 66100.

Oh quanto egli è facile d'involvere il vero: qualora si rappresentano i fatti senza le proprie circostanze! E perche in prima si tace, che in quel Decennio prima della *Dazione in solutum* erasi il Vettigale de' Sali aumentato nel 1640. a carlini sedici il Tumulo; e nel 1644. a carlini ventidue il Tumolo? Perche si tace che dal primo fitto de' ducati 83187. se ne ritenne il fittajuolo annui ducati 9596. per Provvisioni de' Regj Uffiziali, e per prezzo de' Sali consegnati a' Luoghi Pii, ed a' Locati della Regia Dogana di Foggia? Egli è vero, che il secondo fitto appariva conchiuso sulle prime per annui ducati 106. mila. Dovea però dirsi, che seguito quell'affitto per una gara insolita de' Concorrenti, ritirossi colà a poco Francesco Grange, a cui era rimasto ad estinto di candela, in Chiesa: E che a suo danno fu dalla Regia Corte destinato per Amministratore Gio: Planetta. Avea a farsi menzione, che gli Esiti del primo anno tra le Provvisioni degli Uffiziali, solito prezzo de' Sali consegnato a' Luoghi Pii; ed alla Dogana di Foggia, e tra le spese fatte nelle fabbriche delle Saline importarono tai esiti ducati 15983. Non si è voluto riflettere, che in quei fitti vi andò sempremai compresa la vendita de' Sali alle Nazioni Straniere, che in quegli anni fu a caro prezzo, ed abbondantissima. Nè si sà poi, quanto fosse il danajo effettivo ritrattone poste le ragioni di escomputo, che riserbossi il Grange. Non si è potuto negare, che l'ultimo affitto del 1646. già si vedea bassato in annui ducati 66100., con rimanere a peso della

Re-

Regia Corte le medesime spese de' fitti antecedenti (*a*).

Queste sono le vere, e proprie circostanze, che non aveano in conto veruno a tacersi alla M. V. Noi però facciamo dopo di un Secolo quella Discussione de' Conti, che per lo spazio quasi di tre anni fu fatta dal 1647. fino al 1650. avanti tutti i Magistrati del Governo, del Popolo, e di tutti gl' Interessati. Egli è indubitato, che prima della *Dazione in solutum* gli Assegnatarj su di questo Arrendamento non erano pagati nè anche per metà delle loro annualità. Non puo difficoltarsi, che si presentarono Bilanci esattissimi delle Rendite di tutti gli Arrendamenti discussi dalla Giunta a tal' effetto eretta. Per l' Arrendamento de' Sali poi fu lo squittinio di gran lunga maggiore: poiche tutti gli Assegnatarj degli Arrendamenti, e tutti i Creditori della Regia Corte ebbero a contentarsi di cedere alla medesima interinamente il fruttato di tutti i Sali del Regno per annui ducati 140. mila prima, che si venisse al totale stabilimento della *Dazione in solutum*. Chiarissime sono le parole della Prammatica, ove si parla de' Sali (*b*). *Benche paja, che rendano piu delli detti ducati* 140. *mila*, *tutta volta deducendosi i pesi intrinseci*, *e quelli dell' Officiali*, *e Ministri*, *è molto poco quello*, *che possono avere maggior valore*, *e quello*, *che sarà effettivo*, *si ha da applicare*, *e da ora l' applichiamo alla Regia Corte per la Cassa Militare*: E nella stessa Prammatica si era già prima detto, parlandosi in generale degli Arrendamenti: *Abbiamo fatto fare diverse Relationi delle sudette rendite*, *e stato di esse*, *di loro pesi*, *e di quello*, *che solevano rendere*, *quando i diritti erano minori.*

Chi

(a) Tutto ciò apparisce dalla stessa Fede estratta dal Grande Archivio della Regia Camera, e presentata *Fol.* 86. *Vol. Scriptur.*

(b) *Prammatica* 20. *De Vectigalibus*.

Chi dunque potrà giammai persuadersi, che in un'esattissima discussione fatta delle Rendite di tutti gli Arrendamenti, ed in modo specialissimo di quella de' Sali, non si fossero tenuti presenti quegli ultimi fitti che si erano allora celebrati per l'Arrendamento de' Sali di Puglia? Furono certamente allora fatte con assai maggior chiarezza quelle stesse ponderazioni, che ora si sono quasi nel bujo da Noi cennate intorno agli ultimi fitti precedenti la *Dazione in solutum*. E' piaciuto però al Denunciante di venire anche all'esamina del fruttato di questo Arrendamento de' primi cinque anni dopo della *Dazione in solutum*, per dedurne anche alcune altre illazioni. E fra queste la principale si è nel dire, che i Conti dopo del 1650. continuarono a presentarsi, e discutersi nel Tribunale della Regia Camera, e non già da' Delegati: e che in conseguente colla *Dazione in solutum* non era passato il Dominio, e la Proprietà di questo Arrendamento a' Consegnatarj. Dicesi pertanto colla solita franchezza, che dal 1650. per tutto l'anno 1654. il fitto di questo Arrendamento de' Sali di Puglia fu in annui ducati 85. mila

Ma come mai possono al Sovrano asserirsi cose sì lontane dal vero? Ed in prima dopo il 1649. continuò lo stesso fitto, ch'erasi celebrato nel 1646. per annui ducati 66100. Da questi però il Reggente Capecelatro Delegato dell'Arrendamento ne dedusse le Impostizioni già abolite. E facendo così il vero ratizzo a ragione di carlini dodici il Tumulo, giusta le Leggi apposte nella *Dazione in solutum*, rimase l'affitto in annui ducati 50676. (a). E da questi doveano poi dedursi

(a) Apparisce questo dal Conto discusso avanti il Reggente Capecelatro nell' anno 1651. dove si dice così: *In computo hujus Arrendamenti anni per totum diem 23. mensis Octobris 1649. penes magnificum Rationalem Guardiam fol. 2. notatur, quod in actis affictus hujus Arrendamenti penes magni-*

durſi gli eſiti per le Provviſioni de' Regj Uffiziali, prezzi de' Sali da conſegnarſi a' Luoghi Pii, e Locati della Dogana di Foggia, e le ſpeſe per gli accomodi delle Saline, giuſta i Patti già convenuti colla Regia Corte.

Nel 1651. fu fatto nuovo affitto per annui ducati 55. mila. Ma da queſti dedotte le ſpeſe neceſſarie ſolite a farſi, e la Rata della Caſſa Militare di ducati 22008., ne pervennero netti in beneficio de' Conſegnatarj ducati 20898.

Nel 1652. continuò lo ſteſſo affitto di annui ducati 55. mila. Ma dedotte le ſpeſe neceſſarie, e la ſolita Rata di *Caſſa Militare*, ne pervennero a' Conſegnatarj ducati 26780.

Nel 1653. per tutto l'anno 1654. il fitto fu lo ſteſſo. E dedotte le ſpeſe in quell'anno occorſe, e la ſolita Rata di *Caſſa Militare* ne pervennero a' Conſegnatarj ducati 33433. Non ſi variò l'affitto nell'anno 1654. e ne pervennero netti a' Conſegnatarj ducati 24241. Nel 1655. pervennero netti a' Conſegnatarj ducati 28084. Nel 1656. furono notiſſime le ſciagure di queſta Capitale, e del Regno: onde tutto il fruttato pervenuto a' Conſegnatarj non fu che di ducati 5015. E ſebbene non foſſe ſtata cotanto ſenſibile la perdita negli anni in appreſſo, pur tuttavia il Contagio, che nel 1656. avea fatta ſtrage sì orroroſa in queſta Metropoli, non laſciò anche di affligere notabilmente la Puglia. E veggonſi fino al 1691. i fruttati di queſto

gnificum Marcum Antonium Caſolla fol.37. adeſt decretum accenſionis Candelæ, per quod apparet, quod accenſâ candelâ, remanſit Arrendamentum prædictum Johanni Bottino, & Julio de Carolo pro extaleo ad rationem ducatorum ſexaginta ſex mille, & centum pro quolibet anno, cum poteſtate vendendi quemlibet modium Salis Carol. Sexdecim, & ſic facto calculo ad rationem carolen. duodecim pro quolibet tumolo, ut hic, benè pofuerunt ad introitum pro ſupradicto tempore ſupradictorum ducatorum quinquaginta millia ſexcentum ſeptuaginta ſex, ut hic duc. 50676.

sto Arrendamento in molte, e molte migliaja meno dell' Assegnamento fatto a' Consegnatarj.

Egli è verissimo, che nessuno piu degl' Interessati in questo medesimo Arrendamento ha provati cotanto benefici, e vantaggiosi gli effetti della Real presenza di V.M. in questo Regno: poiche fin da quel tempo se ne è aumentata la rendita. Ma pure per rinfrancare le sensibilissime perdite sofferte per lo passato, rimarrebbono i Consegnatarj creditori in ducati 91494. attenta la prima situazione loro fatta in annui ducati 33463.

Affinche però facciasi colla verità, che si conviene, presente il tutto alla M. V., si è stimato di umiliare anche a V.M. il Bilancio dato alle stampe del fruttato di questo Arrendamento dal 1650., in cui sortì il suo effetto la *Dazione in solutum*, fino al giorno presente. Ravvisasi da questo Bilancio, che qualora negli anni piu ubertosi si togliesse quel tanto, che si è ritratto dalle vendite de' Sali alle Nazioni Forastiere, avrebbono i Consegnatarj conseguito il terzo, o al piu la metà degli annui ducati 33463. loro assegnati nella *Dazione in solutum*: che vale a dire non avrebbono percepito il tre per cento. Quindi da' Calcoli medesimi, senza ulteriori riflessioni, si viene in chiaro, quanto vana, ed insussistente sia la Denuncia, di essersi usurpato dagl' Interessati in questo Arrendamento il Diritto di estrarre, e vendere i Sali alle Nazioni Forastiere: qualora questo Diritto ne compone la parte migliore, e piu essenziale. Dal Bilancio medesimo scorgesi non vero quel che ha esposto alla M.V. il Denunciante, di essersi dopo della *Dazione in solutum* continuati a rendere i Conti nel Tribunale della Camera. Ad evidenza conoscesi, che immediatamente dopo il 1650. cominciarono i Conti a rendersi avanti il proprio Delegato. Egli è vero, che i Ministri Regj assistenti in quelle Saline continuarono a mandare in

re in Regia Camera i Conti dell'Eſtrazioni , e Vendite de' Sali alle Nazioni Foraſtiere. Ma cio ſi è fatto per ottima ragione di Stato, affinche ſi ſapeſſe, ſe a quai Nazioni amiche , e confederate della Corona faceanſi le vendite de' Sali . E da queſto fatto ſe ne inferiſce vie piu di eſſere ſtata queſta eſtrazione , e vendita de' Sali fuori del Regno ſempremai preſente a tutti i Miniſtri del Real Patrimonio.

Dal Bilancio medeſimo dileguaſi parimente la preteſa leſione, che ſupponeſi dal Denunciante intervenuta nella *Dazione in ſolutum*: dacche nel corſo di un Secolo non hanno i Conſegnatarj ritratti da queſto Arrendamento gli annui ducati 33463., ma ne reſtano Creditori in ducati 91494. Ove dunque ſi è queſta decantata leſione? Vi vuole poco ad eſclamare dolo , frode , ed inganno de' Governadori . Dunque non ſi ha piu a preſtar fede a' Razionali , e Computanti dell'Arrendamento, che ne hanno formato il preſente bilancio eſtratto da' proprj Libri? Dunque tutti i Governadori , ed i Supremi Miniſtri , che ne ſono ſtati Delegati per lo ſpazio di cento anni, meriteranno dal Denunciante la ſteſſa taccia di Uomini doloſi, e fraudolenti ? Ed incorreranno la diſavventura medeſima tutti i Miniſtri della Real Generale Sopraintendenza, che per lo ſpazio di otto anni hanno avuto l'iſpezione di queſto Arrendamento ſotto gli occhi del zelantiſſimo Voſtro Secretario di Stato della Reale Azienda ? Troppo ſiamo ſicuri , che la M. V. avvezza a giudicare delle coſe con lumi ſuperiori della piu eſatta circonſpezione non crederà a voci del tutto vane, e chimeriche : potendone commettere le piu rigoroſe Informazioni a quei Miniſtri , che le ſaranno piu in grado.

Il Denunciante però aſſeriſce quaſi per indizio indubitato di tai frodi , ed inganni , che le altre conſimili Impoſizioni di carlini dodici ſi affittano dalla Regia

 Cor-

Corte fino a ducati 60.mila annui, e piu: Che consimile dovrebbe essere il fruttato di questo Arrendamento per la stessa Imposizione di carlini dodici a Tumulo di Sale: Che aggiunto poi a questa Rendita il ritratto dalle vendite de' Sali fuori Regno sormontato in tempo dell' Amministrazione di D. Domenico Campanile ad annui ducati 35.mila, ed in tempo de' Fratelli di Mastellone ad annui ducati 33.mila, viene a formarsi una somma di gran lunga superiore a quella, che dal Bilancio apparisce. Dice, che le spese per la confettura de' Sali non possono essere sì eccessive, come dagli Uffiziali dell' Arrendamento si attestano: dacche per questa confettura de' Sali non pagavasi dalla Regia Corte prima della *Dazione in solutum* piu di cavalli otto a Tumulo; giusta la fede estratta dal Grande Archivio della Regia Camera (a).

Oh quanto però egli è facile di figurarsi indizj di frodi, e d' inganni, ove i fatti veri non sappiansi; o non vogliansi esporre con fedeltà! Ed in prima quanto sia il vero fruttato delle altre Imposizioni del Sale dello stesso Ripartimento, non lo sappiamo finora con certezza; non essendosene prodotto Documento veruno. Non dicesi nè anco bene, che sieno parimente di carlini dodici a Tumulo di Sale: mentre sono di grana 82. e mezzo, di grana 37. e mezzo, e di grana 15. a Tumulo di Sale, che unite fanno la somma di carlini tredici e mezzo a Tumulo; ed in conseguente si esigono grana 15. piu a Tumulo di quello, che si esige da questo Arrendamento. Di piu si compiaccia la M. V. di osservare nell' impresso Bilancio, che le spese necessarie a farsi colà nella Puglia ascendono ad annui ducati 32. mila. Consistono queste negli annui

Ca-

(a) *Fol. 63. e 64. Vol. Scripturarum.*

Canoni in danajo, ed in Sale a' Padroni de' Campi delle Saline: nelle Concessioni Reali *in perpetuum* a diversi Luoghi Pii: nelle Provvisioni a' Ministri Regj, ed a tanti altri Subalterni parimente necessarj per la Custodia, ed amministrazione di questo Arrendamento, e di tutti i Luoghi del suo Ripartimento, e per impedirne al possibile i Contrabbandi: ne' fitti de' Fondaci, e Suffondaci; nei noleggi, e conduttura de' Sali ne' Fondaci, e Suffondaci medesimi. Ed in fine le gravissime spese per la congelazione, e confettura de' Sali ascendono fino ad annui ducati 12. mila. Pervenuto poi il danajo quì in Napoli debbono pagarsi alla *Cassa Militare* ducati 22008. Debbono soddisfarsi gl' Interessi a coloro, che diedero il danajo per l'ultima Transazione di ducati 46. mila fatta col Regio Fisco nel 1718. Ed unite queste annualità alle altre spese necessarie, che nel Bilancio si leggono, formontano ad altri annui ducati 26. mila. Questi Esiti così eccessivi non vi sono affatto nelle altre Imposizioni di carlini 13. e mezzo a Tumulo di Sale dello stesso Ripartimento. Come dunque possono reggere i Calcoli del Denunciante per formare capricciosi Indizj di dolo, e d' inganno, e per inferirne la pretesa lesione? Gli sembrano assai strani i dispendj per la congelazione, e confettura de' Sali. Bisogna però avere piena intelligenza di una materia, per formarne una giusta, e ragionevole Idea. Legga il *Gimma* già citato nella sua Fisica Sotterranea. Saprà non già da penna Forense, ed appassionata, ma da un Filosofo Fisico, che scrivea per solo amore del vero, quanto laboriosissimo sia l' artifizio, che nella congelazione, e confettura de' Sali richiedesi. Se poi il suo animo non avesse inclinazione alcuna d' immergersi in Filosofici Trattati, legga egli un Rito della Regia Camera compilato espressamente per impedire gli escomputi continui, che domandavansi per gli sfridi, e per l'escrescenze

X 2 del

del vicino Lago di Salpi *(a)*, e per le inondazioni de' Fiumi, a cui sono sottoposte quelle Campagne; per l'estuazioni insolite del Mare, ch'entrando nelle foci del Lago di Salpi, ne fa crescere, e rigorgogliare le acque; e per tanti altri inopinati Accidenti, che nel Rito medesimo esprimonsi *(b)*.

Queste ragioni di tanti inopinati Accidenti ponderati nel testè citato Rito della Regia Camera mossero anche gl' Interessati a non ricevere l' Offerta dell' Affitto nel 1740. Non possiamo dire con verità, se tale offerta fosse stata di annui ducati 75. mila: poiche il Denunciante non ne produce Documento veruno: e solamente ricorre ad immaginare frodi, ed inganni nell'essersene occupati gli Atti. Egli è certo però, che l' offerta fu rigettata da tutti i Consegnatarj, chiamati a tal effetto in una pubblica Assemblea precedente benignissimo Real permesso di V. M. Si ponderò adunque, che tutto il frutto di questo Arrendamento dipendea dalla Congelazione, e confettura de' Sali, e nell' accurato mantenimento di tante fabbriche necessarie ad un tale Lavorio: Che cotesti Sali si erano appunto quei, che doveano estrarsi, e vendersi alle Nazioni Forestiere: Che con questi Sali dovea provvedersi in Tumoli 100. mila l' Arrendamento de' Sali di Abruzzo: Che co' Sali medesimi doveano provvedersi i Luoghi del proprio Ripartimento. Si considerò, che non ostante le tante provvidenze date dal citato Rito per ovviare a moltissimi, e piu frequenti casi di escomputo, l' esperienza Maestra

(a) Questo Lago chiamato ancora *Pantano di Salpi*, con cui confinano le Saline, è di figura irregolare curvilinea molto più lunga, che larga, estendendosi nella sua maggior lunghezza per miglia 15., e nella sua larghezza per miglia tre e mezzo, e comunica col mare per mezzo di un Canale. Di questo Lago fa menzione Lucano *Lib.* 5. *Quos recipit Salapina Palus, & Subdita Sipus*.

(b) Rito VIII. della Regia Camera *De Jure Salis*.

ſtra delle coſe avea fatto conoſcere, che ſomme erano ſtate le agitazioni, ed inequietitudini: continue le domande di eſcomputi: irreparabili le frodi degli Arrendatori nelle vendite de' Sali fuori di Regno per laſciare le Saline ſproviſte o di Sale, o di quelle acque, che debbono tenerſi nelle quattro principali Conſerve a tale uſo deſtinate. A queſte ſi dà il nome di *Semente*; dovendo appunto tai acque di *Semente* frammiſchiarſi colle acque ſalſe del Mare, onde piu agevole rieſca poi la congelazione. Queſte furono le vere cagioni, ed i veri motivi pubblicati con una Scrittura data alle ſtampe, per cui fu riſoluto dal Ceto di tutti i Conſegnatarj di doverſi rigettare quell' Offerta di affitto. Fu del tutto lontano il penſiere di tenere così aſcoſte le Rendite di queſto Arrendamento: che puo la M. V. con un Sovrano Real cenno diſtintamente appurare.

Trattandoſi però de' Sali prima di darſi fine a queſta rozza umiliſſima Memoria, egli è uopo di far brieve, e diſtinta menzione della *Regalia* medeſima: giacche non meno di queſta *Regalia*, che di tutte le altre ſe ne ragiona nella Scrittura in difeſa della Denuncia co' termini aſſai oſcuri, e confuſi, e ſoprattutto pregiudizialiſſimi a quelle ſupreme, ed Alte Regalie, che alla Real Corona della M. V. inſeparabilmente riſiedodono in un vero Stato Monarchico. Non è proprio di annoverare fra queſti Alti, e Sovrani Diritti il Vettigale del Sale, e crederlo, come una ſpecioſiſſima *Regalia*.

Non è noſtro penſiero nel ragionare di queſto Vettigale del Sale di ripeterne le antiche Memorie da' Greci feliciſſimi Inventori di Favole, e di Fatti maraviglioſi, e ſorprendenti. Creda pure, chi vuole, il racconto di *Ateneo*. Dice, che avendo voluto Liſimaco imporre agli Atenieſi un Tributo nel Sale, che la natura produceva nella Troade, ſi vide ſubito mancare

allat-

affatto quel Sale: e che tolto il Tributo, compatve di bel nuovo il Sale medesimo (a). Reca però piu di maraviglia il Dotto Giovanni *Solorzano*. Dopo di avere riferito egli questo racconto di Ateneo, soggiunge di essere nello stesso modo, e per le stesse ragioni adivenuto il medesimo strano accidente nell' età de' suoi Maggiori in alcune Saline delle Spagne chiamate di *Fuentel* (b). Tralasciamo adunque le favolose Invenzioni de' Greci, e sospendiamo il pregiudizio del consimile racconto di Giovanni *Solorzano*, per venirne a quei fatti piu certi, che le Storie Romane ci somministrano. Ci fa Livio sapere, che fabbricata la Città di Ostia presso la foce del Tevere, furono anche colà istituite le Saline in tempo del Re Anco Marcio: Che dopo de' Re nel nuovo Governo della Repubblica fu immediatamente conceduto libero a' Privati l' arbitrio del Sale: Che per le strettezze della prima Guerra Cartaginese fu da Cajo Claudio, e Marco Livio Censori imposto di nuovo un picciolo Vettigale sul Sale: che riuscì questo al Popolo nella sua Censura odiosissimo; onde credeasi di avere voluto Marco Livio caricare del prezzo de' Sali quelle Tribù, da cui un tempo era stato condannato; e quindi gli si diè il Cognome di Livio Salinatore (c).

Da

(a) *Athenaus Lib. 3. Dipnosofist. Pag. 73.* **Edit. Lugdun.** ivi: *In Troade, quum antea cuivis permitteretur Salem Tragasaeum auferre gratis, Salarium Tributum ut Lysimachus exigi mandavit, illic postea nihil Salis visum est. Admiratus id Lysimachus, tributum remisit, continuoque Sal rursum extitit.*

(b) *Johannes Solorzanus De Indiarum Gubernat. Lib. 1. Cap. 16. Pag. 413. ivi: Neque abest Athenai auctoritas lib. 3. Dipnos. Ubi inquit Athenis subitò Salinas exaruisse, eò quod super illas Lysimachus tributum imposuisset, nec nisi tributo sublato redisse. De quo etiam meminit ex nostris Cujac. lib. 3. observat. Cap. 31. & Pancirol. in thesauro var. lect. lib. 3. Cap. 31. pag. 371. Quod pari modo, ac ratione Patrum nostrorum memorià contigisse in Hispania Salinis dictis* de Fuentel a piedra *propè urbem antiquariam communis, ac consentiens illius Provincia fama vulgavit.*

(c) *Livius Decade 1. Lib. 1. Cap. 13. In ore Tiberis Ostia Urbs condita. Salina circa facta.*

Idem

Da questi Istorici, e veridici racconti scorgesi, che in Roma presso i Re, ed indi nella Repubblica imposto di nuovo il Vettigale del Sale, non si ebbe giammai per vero, che fosse una vera *Regalia*, o sia quel *Diritto di Maestà* proprio, ed inseparabile dallo Stato, e dal Principato; ma un semplice Vettigale, il cui aumento, diminuzione, ed abolizione dipendea dall'Alto, e Sovrano Dominio. Ed in effetti anche dopo rimasi appena i vestigj dell'antica Romana Repubblica, e cangiato il Governo coll'unione di quei varj Magistrati, che i Romani Imperadori a poco a poco nelle loro persone attirarono, non fu vietato a' Privati di avere libero, ed assoluto il possesso, e la proprietà delle Saline. Lo stesso Giureconsulto *Ulpiano*, quantunque Autore, o Promotore di quella *Legge Regia* già sul principio esaminata, non lasciò di pubblicare due Leggi registrate nelle Pandette. Da queste due Leggi espressamente si vede, come le Saline erano nel Commercio de' Privati, a guisa di tutte le altre Robe (*a*). E lo stesso ravvisasi da un'altra Legge di *Scevola* (*b*).

Ebbe

Idem Dec. 1. Lib. 2. Cap. 5. Post exactos Reges .... Salis quoque arbitrium, quia impenso pretio venibat in publicum, omni sumptu adempto concessum privatis.

Idem Dec. 3. Lib. 9. Cap. 22. M. Livius, & C. Claudius Censores .... Vectigal novum ex Salarià annonà statuerant. Sextante Sal & Romæ, & per totam Italiam erat. Romæ pretio eodem, pluris in foris, & conciliabulis, & alio alibi, pretio præbendum locaverunt. Id vectigal commentum alterum ex Censoribus satis credebant, populo iratum, quod iniquo judicio quondam condemnatus esset, & in pretio Salis maximè oneratas Tribus, quarum operà damnatus erat, credebant. Inde Salinatori Livio inditum cognomen.

(a) *Ulpianus in Leg. Forma Versic. §. Salinæ ff. De Censibus*; ivi: *Salinæ, si quæ sunt, in prædiis æquè; & ipsæ in censum deferendæ sunt.*

Lo stesso Ulpiano nella *Leg. Magis puto ff. De Rebus eorum*: ivi. *Magis puto ex Sententià Orationis impediri alienationem. Sed & si Salinas habet pupillus, idem erit dicendum.*

(b) Scevola nella *Leg. Generaliter 32. §. Uxori ff. De Usu, & Usuf. legato. Uxori usumfructum domuum, & omnium rerum, quæ in his domibus erant, excepto argento legaverat: item usumfructum fundorum, & Salinarum.*

Ebbe tutto ciò per veriſſimo l' erudito *Bodino* nel ſuo ben noto Trattato. Ragionando ivi delle *Regalie Maggiori*, e de' *Diritti di Maeſtà*, ſcriſſe, che le Saline erano ſtate ſempremai nel poſſeſſo de' Privati non ſolamente nelle Spiagge Marittime, ma ancora ne' Luoghi Mediterranei, ove le miniere del Sale ritruovanſi. Ne rapporta gli eſempj nelle Spagne, nell'Italia, nella Francia, ed in Polonia, e propriamente ne'Campi di Craccovia ubertoſiſſimi di Sale. Conchiude poi, che anche in Roma i Privati erano in poſſeſſo delle Saline (*a*). Ed in altro luogo di queſta ſua celeberrima Opera riferiſce, come poſto il Vettigale del Sale da Claudio, e Livio Cenſori, fu abolito immediatamente data la pace a' Cartagineſi. E parlando poi del ſuo Reame di Francia rapporta, che avendo il Re Filippo, chiamato il *Lungo*, poſto ſul Sale un piccioliſſimo Vettigale, ſi proteſtò pubblicamente, che l' avrebbe tolto, ceſſato quell' urgente biſogno: e che della ſteſſa proteſta fe' uſo nel 1328. Filippo di Valois allorche forzato da una Guerra graviſſima duplicò quel tenue Vettigale del Sale, nè volle, che rimaneſſe regiſtrato nelle Leggi, nè tra le Tavole del ſuo Dominio: dacche conſideravaſi il Sale, come una delle coſe piu utili, e neceſſarie al vitto umano (*b*).

Da

(a) *Bodinus De Republic. Lib.* 1. *Cap.* 10. *Quæ ſint propria jura Majeſtatis:* ivi. *Nam Salinas in privatorum poſſeſſione & eſſe, & ſemper fuiſſe videmus non modò in orâ maritimâ verſus Auſtrum (neque enim a Sole concreſcit ad Septentrionis plagam), ſed etiam in Mediterraneis regionibus, ubi Salis fodinæ reperiuntur, ut in Hiſpaniâ, Italiâ, Galliâ, & in Agro Cracovienſi incredibili Copiâ Sales reperiuntur. At Romæ etiam Privatos Salinas habuiſſe legimus.*

(b) *Idem De Republ. Lib.* 2. *Capit.* 3. *De Monarca Regali Num.* 642. ivi: *Quamobrem Philippus Rex, qui Longus uſurpatur, cum exiguum Salis Vectigal, ideſt paulò minus centeſimo nummo, ideſt ſextâ parte aſſis imperaſſet, propalam teſtatus eſt id ſe ſublaturum. Eadem teſtificatione anno* 1328. *uſus Philippus Valeſius, cum graviſſimo bello coactus Vectigal illud Salarium duplicaſſet; nec paſſus eſt dominii legibus ac tabulis comprehendi, ac tametſi nullum vectigal ſalario levius eſſet, id tamen cum Livio, & Claudio Cenſoribus*

Da tai fatti Iſtorici tratti da' fonti piu puri appariſce, qual foſſe ſtato il regolamento del Vettigale del Sale preſſo degli antichi Romani. E dalle Leggi da' medeſimi promulgate anche in tempo dell' Impero, e della preteſa *Legge Regia* chiaro riſulta, come le Saline foſſero nel Commercio, e poſſeſſo de' Privati. Nè per pruova di eſſere le Saline divenute poi *Regalie*, debbono allegarſi francamente in contrario alcune altre Leggi Romane, dalle quali ſembra, che le Saline ſi foſſero annoverate fra i pubblici Vettigali, e fra le Miniere de' metalli piu prezioſi *(a)*. Ma ſarà agevole di ſciogliere queſta apparente Antinomia delle Leggi Romane; qualora diſtinguaſi la differenza delle Saline ritrovate ne' Territorj pubblici, del Fiſco, o di Ceſare dalle Saline ſiſtenti ne' Fondi de' Privati: e qualora ſi ſappia, che ne' tempi de' Romani Imperadori anche le Miniere de' Metalli prezioſi apparteneano al Padrone del Fondo, coll' obbligo però di pagarne la Decima al Fiſco: ſiccome appariſce dalla Coſtituzione degl' Imperadori Graziano, Valentiniano II., e Teodoſio (*b*).

Non potendo certamente dalle Leggi Romane deſumerſi la *Regalia* delle Saline, credeſi, che ſi foſſe ciò ſtabilito dall'Imperadore Federigo I. Barbaroſſa nell' Aſſemblea tenuta in Roncaglia nel 1158. Ivi ſi pubblicò

 quel

ſoribus indictum eſſet premente bello Punico, contumelioſè Livius Salinator eſt appellatus, ac pace Carthaginenſibus datâ ſublatum eſt, vel quia nihil Sale utiliùs, aut humano victui magis neceſſarium videretur, vel quòd injuſſu Populi factum eſſet.

(a) Queſte leggi ſono regiſtrate nella *L. Inter Publicas* §. *Publica ff. De Verb. & rer. ſignific.*, nella *L. Sed & ii, ff. De Publicanis, & Vectigal.* Nella *Leg.* 1. *ff. Quod cujuſcumque Univerſit. nomine*, e nella *L. Si Quis ſine Cod. De Vectigal. & Commiſſis* pubblicata dagl' Imperadori Arcadio, e Onorio.

(b *L. Cuncti Cod. De Metallariis, & Metallis*: ivi. *Cuncti, qui per privatorum loca ſaxorum venam laborioſis effoſſionibus perſequuntur, decimas Fiſco, decimas etiam Domino repræſentent. Cætero modo propriis ſuis deſideriis vindicando.*

quel celebre Capitolo intorno alle *Regalie* inſerito negli uſi de' Feudi *(a)*. Pieno quell' Imperadore delle ſue Idee dell' Impero Romano Germanico, e nulla per la forza ſuperiore delle Armi curando de' Diritti dell' Italia, che pretendea trasferite a sè le ragioni dell' Impero Romano, diè quella Legge, che volle a' Principi, Veſcovi, e Baroni d' Italia. Ordinò loro, che riponeſſero in piedi tutte le preteſe *Regalie*, ed illeſe a lui le riſerbaſſero, giuſta il ſentimento datogli ſenza fondamento alcuno di verità dal Giureconſulto Martino *(b)*. Ma pure in quel Capitolo nel penultimo luogo ſi annoverarono non già le Saline, ma le ſole Rendite delle medeſime, ſotto il cui nome doveano allora eſſere ſolamente compreſe le mere Decime *(c)*.

Ma nel 1158., in cui celebravaſi in Roncaglia quell' Aſſemblea, già eraſi queſto voſtro Reame fin dal 1130. eretto in un Regno indipendente da Ruggiero I. il Normanno. Nè durante il Regnare de' Normanni medeſimi fra quei *Diritti Antichi*, compreſi generalmente ſotto il nome di *Dogane*, vedeanſi nominate per penſiero le Saline. Succeduti a queſta Corona i Svevi Federigo II. fu il primo, che ne' Fondaci da lui ſtabiliti in ciaſcheduna Provincia ordinò, che ſi vendeſſe il Sale con un certo Vettigale in benefizio del ſuo Real Patrimonio. Dalla ſteſſa ſua Coſtituzione però appariſce di non aver egli voluto iſtituire su de' Sali medeſimi alcuna Ragione Proibitiva: dacche non impedì, che i Mercadanti, pagando un certo Diritto alla Corte, non poteſſero vendere il Sale a chi voleano, ed a quel prezzo che poteano; onde i ſuoi Vaſ-

ſalli

(a) *Capit. Unic. Quæ ſint Regalia*.

(b) Legganſi ſu di queſta Dieta tenuta in Roncaglia gli Annali d'Italia di Ludovico Antonio Muratori *Tom. 7. Pag.* 25.

(c) Nel citato *Cap.* 1. *Quæ ſint Regalia* leggeſi: *Salinarum Redditus*. Leggaſi ſu queſto ſteſſo *Cap.* il Commento del noſtro Andrea d' Iſernia: ivi. *Salinæ etiam ſunt in prædiis Privatorum, ſicuti Metalla*.

ſalli non foſſero coſtretti a comperare il Sale da un Venditore certo, ed in un certo luogo *(a)*.

Già ſi ſono altrove diſaminate le vaniſſime pretenſioni eccitate nell'Inveſtitura di Carlo I. di Angiò, e ne' Capitoli di Papa Onorio di doverſi ridurre il Regno a vivere ſecondo lo Stato di Guglielmo II. il Normanno: quaſi che doveſſe abolirſi con tutte le di lui Leggi la Memoria iſteſſa dell'Imperador Federigo II. Pubblicò però Carlo II. di Angiò un Capitolo del Regno, con cui ſtabilì, parlando de' Teſori, che in quanto alle Saline, ed alle Miniere de' Metalli più prezioſi doveſſe alla ſua Corte appartenere quel Diritto, che anticamente le ſpettava *(b)*.

Ed egli è ſtrano di leggerſi in un Rito della Regia Camera, che i Reali ſtabilimenti di Carlo II. di Angiò nel ridurre le Saline al Diritto Comune de' Romani ed in conſeguente al libero Commercio, e poſſeſſo de' Privati, ſi attribuiſſero a' Capitoli di Papa Onorio *(c)*. Queſte però ſi erano le Idee, e le Maſſime di quel Secolo. Qual maraviglia adunque, che Andrea d'Iſernia, e Luca di Penna regiſtraſſero nelle loro Opere i ſentimenti medeſimi? Ma come ſu tai principj ripugnanti alle vere *Sovrane Regalie* alla voſtra Corona anneſſe, potrà il Fiſco ora fondarſi per pruo-

(a) Nella Coſtituzione *Magiſtros noſtros Fundicarios*; ivi. *Niſi ab ultramarinis partibus in navigiis Sal deferatur, quod non alii, ſed Curiæ aſſignetur pro pretio, quo cum Curiâ convenire poterunt, deferentes; Mercatoribus ementibus Salem ab eis, & ipſis Jura Curiæ noſtræ ſolventibus permittitur, quò voluerint infra Provinciam, & pretio, quo poterunt diſtrahere, nec certo loco, ſeu a certo venditore tantummodò Salem homines comparare compellant.*

(b) Capitolo del Regno *Quia non decet. De Theſauris*: ivi. *Non tamen Auri, Argenti, cæterorumque metallorum fodinas, aut Salinas, & Jus quod in eiſdem fodinis, Salinisque Curiæ noſtræ competit, & ab antiquo competit, annumerari volumus Theſauri vocabulo.*

(c) Rito 2. della Regia Camera *De Jure Salis*: ivi. *Capitulum Papæ Honorii reduxit Salinas ad Jus Commune, ut Sal ſit Patronorum Salinarum, nec per Curiam prohibeantur Patroni vendere Sal de ſuis Salinis provenient.*

va di essere inalienabili nel nostro Regno i Fondi del Real Patrimonio?

Qual fosse stato poi il regolamento in questo vostro Regno intorno ai Sali ne' tempi de' Re Angioini dopo di quel Capitolo di Carlo II. sarebbe un pensiere ardito di affermarlo con certezza. Si sa solamente da' Registri dell'Archivio della Zecca ora esistenti, che nel Regno di Ladislao per le gravissime urgenze del Real Erario si ordinò una distribuzione di Sale di un Tumolo a Fuoco nelle Provincie di Capitanata, Basilicata, e Terra di Bari a ragione di tarì due, e grana undici a Tumolo (a). Si sa, che nel 1417. ne tempi della Regina Giovanna II. per altri urgentissimi bisogni dello Stato praticossi l' espediente medesimo (b).

Non

(b) *Ex Regestro Regis Ladislai* 1407. *fol.* 95. *a t.*: ivi. *Ladislaus Rex &c. Bartholomeo de Duce dicto Ziczo de Neap. Commissario deputato per Majestatem nostram in Provinciis Capitanatæ, Basilicatæ & Terræ Bari super Sale Provinciarum ipsarum pro oneribus nobis cotidie occurrentibus maxime pro satisfactione stipendiorum gentium armigerarum nostrarum ad nostra servitia militantium pro defensione Status nostri, & reipublicæ Regni nostri Siciliæ; pecunia non desinat oportuna, decrevimus, & volumus quatenus Universitatibus, & hominibus Civitatum, Terrarum & Castrorum dictarum Provinciarum Capitanatæ, Basilicatæ, & Terræ Bari pro presenti anno XV. Indit. distribuas, & assignes, seu distribui, & assignari facias Sal ad rationem de thumino uno pro quolibet foculari, de Sale nostræ Curiæ penes te sistente, nec non pecunia dicti Salis ad rationem de tarenis duobus, & granis undecim pro quolibet thumino Salis ejusdem juxta tenorem aliarum litterarum nostrarum commissionis me tibi de officio ipso factarum, a dictis Universitatibus & hominibus pro eodem presenti anno XV. Indit. in quatuor scilicet terminis singulis v. 3. tribus mensibus dicti anni quarta parte pecuniæ precii Salis ejusdem, & colligas, exigas, & percipias per tuos factores, Nuntios, & Ministros fideles.*

(c) *Ex Regestro Reginæ Joannæ II.* 1417. *fol.* 188. Giovanna II. scrive ad alcuni suoi Ministri in questa guisa – *Ut habicio Castrorum Terræ nostræ Baroli ac Civitatum nostrarum Trani, & Bari defectu pecuniæ nequeat impedire, Sal per focularia in singulis Civitatibus, Terris, Castris & locis Provinciæ Terræ Bari, tam demanialibus, & olim Reginalibus maternis, quàm Ecclesiarum, Prælatorum, Comitum, & Baronum ad rationem de thumino uno Salis pro quolibet foculari, tam scilicet Laycis, quam Clericis, & Judæis terrarum ipsarum distribui providimus, & ipsarum Civitatum, terra-*

Non puo però dubitarsi, che in tempo del Re Alfonso ne' Parlamenti generali tenuti nel 1442., e 1449. fra i Carlini quindici a Fuoco avesse voluto quel Savio, e glorioso Monarca comprendervi un Tumulo di Sale, che dovea graziosamente distribuirsi a ciascheduno Fuoco delle Università del Regno. E durò questo stabilimento dal 1442. fino al 1607. Il Reggente *Moles*, che tratta assai confusamente questa materia de' Sali, e delle Saline del Regno, ci riferisce, che ne' tempi di Carlo I. di Angiò solea vendersi questa Gabella del Sale per ducati 13728. Ma come che i Registri da questo Autore citati non si rinvengono affatto, nè si uniformano cogli altri Registri de' Re Angioini suoi successori qui rapportati, gli si presti quella credenza, che merita. Si creda però, come un fatto ne' suoi tempi permanente, che questa distribuzione di un tumulo di Sale a Fuoco per ogni Università del Regno ascendea a tumuli 421755.: e che le spese necessarie per la confettura de' Sali nelle Marine, per l' incisione di questo stesso Minerale ne' Monti siti nelle Calabrie di Altomonte, Rossano, Neto, e Miliati, e per lo Sale rosso, che dovea farsi venire dalle Isole di Majorca, ed Iviça, ascendeano tai spese a' ducati 50. mila (a).

Già altrove si è detto, come poi nel Parlamento generale del 1607. i Popoli fedelissimi di questo Vostro Regno cederono in dono al proprio Monarca i Sali, che loro consegnar si doveano; con condizione di non potersi mai vendere a maggior prezzo di carlini otto a Tumulo. Quindi nel 1608. si pubblicò la Prammatica,

terrarum, Castrorum, & Locorum Universitatibus, vel eorum Sindicis assignari, & perventura inde pecunia in habicione Castrorum prædictorum, & non in Causis aliis convertatur. E nel *fol.* 89 con altro suo Real ordine stabilisce il prezzo de' Sali a carlini cinque per Tumolo.

(a) *Decision Reg. Moles* §. 20. *De Jure Salis, & Salinarum Regni Num.* 18. & *Num.* 25.

ca, con cui venne stabilita la ragione proibitiva de' Sali a favore del Regio Fisco: colla riserba espressa a favore di quei, che o di private Saline, o di Pozzi di acque salse tenessero legittime Concessioni *(a)*. Il patto di non doversi vendere il Sale a maggiore ragione di carlini otto il Tumulo, non si potè osservare, che per brevissimo tempo. Le Guerre, che ardeano in Europa per gli ampissimi Stati posseduti dalla Monarchia di Spagna, e per mantenere gli Eserciti in Germania, ne' Paesi Bassi, nel Principato di Catalogna, ed in Lombardia, obbligarono il Regno a quelle nuove Imposizioni già rammentate. E fra queste nel 1635. dovette crescersi il prezzo de' Sali a carlini 10.: nel 1637. a carlini 12.: nel 1640. si aggiunsero altri carlini 4. a Tumulo: ed altri carlini 6. si aumentarono nel 1644. Fu di nuovo per le Grazie del Serenissimo D. Giovanni d' Austria, e per lo Memoriale del Popolo stabilito, e fissato il prezzo de' Sali medesimi a soli carlini 12. Nel 1684. però, e nel 1686. si dovette di nuovo aumentare il prezzo de' Sali ad altre grana trentasette, e mezzo per coniarsi la nuova Moneta. Nel 1713. s' imposero altre grana ottanta due, e mezzo a Tumulo per l' intiera Rifezione della *Dote di Cassa Militare*, o siasi *Dote del Regno* S' imposero poi altre grana cinque; ed altre grana dieci negli ultimi tempi del felicissimo Governo di V. M.

Da quanto si è detto finora intorno a' Sali, ed alle Saline del Regno vedesi quanto male si adattino quei termini di vera, e propria, *Regalia*, di cui nella Scrittura a difesa del Denunciante se ne sono ad ogni passo confuse le voci, i termini, e le piu individuali proprietà. E come mai direbbesi di essere questa una delle *Regalie* inalienabili, se nel racconto fattone Istorica-

(a) *Prammatica 2. De Sale Vendendo*.

ricamente se ne sono ravvisati senza meno i tanti, e sì diversi cangiamenti? E come direbbesi di essere una *Regalia* inseparabile, ed affissa alla Real Corona di V. M., se l'Imperadore Federigo II. fu il primo ad imporvi una semplice Gabella, o sia Vettigale: Se Carlo II. di Angiò ridusse poi le Saline al Diritto Comune de' Romani, ed i Serenissimi suoi Successori Angioini ne ordinarono la distribuzione a carlini cinque il Tumulo in alcuni urgenti bisogni dello Stato: Se per lo spazio di 165. anni, quanti ne decorsero dal 1442. fino al 1607. dispensaronsi graziosamente a' Popoli; Se questi poi nel Parlamento generale tenuto in detto Anno 1607. contentaronsi di cederli al proprio Monarca, con essersene stabilito il prezzo a carlini otto: Se giuntone il prezzo a carlini ventidue nel 1648. ne fu di nuovo stabilito il prezzo di carlini dodici: E se poi per la nuova Moneta; per l'intiera Rifezione della *Cassa Militare*, e per gli ossequiosissimi Tributi di vera fedeltà ne' Donativi necessarj per altro alla Conservazione dello Stato, il prezzo presente si è di carlini venticinque, e mezzo il Tumulo? Non sono dunque proprj in questo Vostro Regno, anzi pregiudizialissimi a' *Reali Diritti* della Vostra Corona, i termini di *Regalie* dalla medesima inseparabili: qualora si tratta di Vettigali già imposti. All'opposto ragionandosi co' termini allo Stato Monarchico del tutto confaccenti, ed approvati dagli Scrittori piu gravi della *Ragione Pubblica*, di essere i soli *Diritti della Maestà* inestinguibili, consustanziali, ed inseparabilmente annessi al Principato, ben vedesi, che da quella Sovrana Potestà, da cui dipende di fare la Pace, e la Guerra, di creare i Magistrati, e di dare nuove Leggi, dallo stesso fonte dipende il Diritto di abolire, di alienare, e d'imporre i nuovi Tributi, e Vettigali: giusta le varie congiunture, cangiamenti, ed urgenze dello Stato. E di questo Alto, e Sovrano

no Squittino chi puo, e dee esserne il Legista, se non se il solo Monarca, avendo avanti gli occhi le uniche Regole immutabili della Giustizia, che dal Divino Legista unicamente dipendono?

EPILOGO DELLE COSE PRINCIPALMENTE CONTENUTE IN QUESTA UMILISSIMA MEMORIA.

Con questi stessi principj si scorge, come i Longobardi dismembrarono con pieno, ed assoluto Dominio Stati sì ragguardevoli con tante profuse Donazioni: Come i Normanni seguirono le stesse orme, contenti di ridurre tutte le rendite della Corona a que' soli *Diritti Antichi* (a), che sotto il nome di *Dogane generalmente comprendeansi*. Quindi si ravvisa benissimo, come non ostante questi *Antichi Diritti*, per cui cotanto si disputò, potè lo Svevo Imperadore Federigo II. stabilire in ogni Provincia i nuovi Fondaci col Diritto di grana quindici ad oncia, la nuova Gabella del Sale, e le Imposizioni su del Ferro, Pece, ed Acciajo. Riceva pure Carlo I. di Angiò, dopo di avere conquistato questo Regno colle Armi, l' Investitura co' Patti di ridurre il Regno nello Stato medesimo, in cui era in tempo di Guglielmo II. il Normanno: mentre se poi non gli osservò, fece uso di quei *Diritti di Maestà*, che erano inseparabili dal Principato, e dalla Corona. Pubblichi pure Carlo II. di lui Figliuolo dopo la prigionìa i suoi Capitoli, per ridurre il Regno allo Stato, in cui era in tempo di Guglielmo II. Ne commetta l' esecuzione, e cognizione a Martino IV. Sommo Pontefice. Si confondano i Reali Stabilimenti di quel Monarca co' Capitoli del Sommo Pontefice Onorio IV., per cui restringeasi la facoltà di porre nel Regno nuove Imposizioni, se non se in solo quattro casi, e per somme limitatissime. S' impegnino pure i primi Periti del Regno *Andrea d' Iser-*

(a) *Jura Antiqua* giusta il Vocabolo comune a tutti i primi Periti del Regno.

d' *Isernia* , e *Luca di Penna* , e ne' tempi posteriori *Matteo degli Afflitti* , ed altri Autori di loro Seguaci a sostenerne la validità . E su la base dell' Investiture , de' Capitoli di Papa Onorio , della Bolla *Ad Relevamen Regnantis* , *& Regni Siciliæ* , e di un' *Estravagante* d' Innocenzo VI. , non solamente proibiscano a' nostri Regnanti la facoltà di alienare qualunque Roba al Real Demanio appartenente , ma ne restringano anco la facoltà di servirsi liberamente de' frutti per non essere presso di loro la Proprietà del Regno. Si condonino errori sì grossolani alla poca cognizione, che aveano de' *veri Diritti della Maestà*, e delle *vere Regalie Maggiori* . Si condoni tutto alle Massime, con cui allora viveasi ; nulla distinguendo i limiti prefissi al Sacerdozio, ed all' Impero ; e confondendo la Spiritualità riserbata unicamente alla Chiesa, colla Temporalità propria de' Principi. Non faccia però ora di tai Autorità uso alcuno il Regio Fisco . E dicasi pure, che i Serenissimi Re Successori a Carlo II. di Angiò usarono ancora essi di quei *Diritti di Maestà* , che dalla Corona erano inseparabili.

Dia pure Alfonso I. di Aragona nuovo Regolamento al Regno, con ridurre tutte le imposizioni Ordinarie , ed Estraordinarie a soli carlini quindici a Fuoco , e col dono grazioso di un Tumulo di Sale parimente per Fuoco, dopo di essere divenuto nel 1442. pacifico Possessore del Regno. Ed avvalendosi delle *Sovrane Regalie* a lui appartenenti in un Regno *Patrimoniale* , ne disponga liberamente in beneficio di Ferdinando suo Figlio naturale . Entri costui al Possesso del Regno dal Genitore lasciatogli, non ostante le opposizioni di Calisto III. Sommo Pontefice . Pubblichi durante il suo Regnare le Prammatiche, per cui le Imposizioni Ordinarie, ed Estraordinarie di carlini quindici a Fuoco venivano transatte in annui ducati Dugentrenta mila ; e fisse le Imposizioni della *Do-*

gana in grana quindici ad oncia, ed in altre grana sei parimente ad oncia per qualunque Diritto d'Immissione, ed estrazione di ogni sorta di Mercatanzia dal Porto di questa vostra Metropoli. Continui lo stesso sistema del Regno fino a tanto, che Federigo sciolga le vele dall' Isola d' Ischia per portarsi alla sua volontaria infelicissima prigionia nel Reame di Francia. Confermi lo stesso sistema nel Regno Ferdinando il Cattolico nel 1507. Divida costui il Regno con Luigi XII. Re di Francia. Ne divenga di nuovo solo, ed assoluto Padrone per mezzo del suo Gran Capitano. Di tanti cangiamenti, e divisioni del Regno qual'altra ragione piu fondamentale potrà addursene, se non se di quella dipendente da' *Diritti della Maestà* nello Stato Monarchico di un Regno *Patrimoniale*? Succeda pure alla Corona del Regno l' Imperadore Carlo V. giacche non vi è luogo di Europa, che non sia noto a' suoi Eserciti. Cominci questo vostro fedelissimo Regno a soccorrere il proprio Monarca con tanti generosissimi Donativi. E sebbene dopo dell' Invasione fatta dalle Armi Franzesi nel 1528., non dovessero somme sì grandi di tanti Donativi impiegarsi per la Conservazione, e Difesa di questo Regno, si offeriscano pure al proprio Monarca per mantenere le Truppe del medesimo guerreggianti in tanti Regioni di Europa. E quantunque fino a quel tempo tutte le Rendite del Real Patrimonio maneggiate da due Regj generali Tesorieri andassero nella General Tesoreria, diasi principio ad un nuovo metodo, e nuova voce di *Cassa Militare*, per assegnarsi alla medesima i Fondi necessarj alla Conservazione, e difesa del Regno. Ed a questo effetto diasi pure principio ad aumentarsi le Imposizioni ordinarie, ed estraordinarie su le Università del Regno. Per lo pagamento pronto, ed effettivo de' Donativi prendansi da' Parlamenti Generali gli Espedienti di mettere nuove Imposizioni. E

dopo

dopo del 1642. ſuccedano a queſte ſteſſe prerogative le Piazze di queſta Metropoli. A quai altri piu ſodi, e veri principj dovranno tante nuove ſituazioni, e cangiamenti attribuirſi, ſe non ſe a quei *Diritti di Maeſtà* inſeparabilmente anneſſi a queſta voſtra Real Corona?

Per la rinunzia dell' invitto ſuo Genitore prevenga nel 1555. la Succeſſione a queſto Regno il Monarca delle Spagne Filippo II. Naſca, e tramonti il Sole ne' ſuoi Dominj dopo la conquiſta degli Stati di Portogallo. Ingeloſiſcaſi di tante grandezze la Gran Potenza vicina. Tenti con un' Armata Navale di ſottometterſi la Gran Brettagna. Accendaſi nelle Fiandre una Guerra da non eſtinguerſi per ottant' anni. Vi ſi conſumino per ſoſtenerla piu centinaja di Milioni. Ed in tanto queſto Voſtro fedeliſſimo Regno ſoccorra il proprio Sovrano con nuovi Donativi di Milioni, e con nuove Impoſizioni per ritrarne il neceſſario danajo. Ed il Baronaggio commuti il ſervigio perſonale in tempo di Guerra con Donativi continui, ed annuali ſotto nome di *Adoe*. Da Filippo III. paſſi il Regno a Filippo IV. Vegganſi perduti gli ampj Stati di Portogallo, ed acceſa aſpra Guerra nel Principato di Catalogna. Pongaſi tutta l' Europa in Armi. Ma non manchi queſto fedeliſſimo Regno di continuare i ſuoi Donativi al proprio Sovrano, per mantenere tanti Eſerciti nella Catalogna, ne' Paeſi Baſſi, nella Germania, ed altrove. Ed a queſto ſteſſo effetto s' impongano tanti nuovi Dazj nelle Dogane ſotto nome di *Nuovi Impoſti*. Oltre della Ceſſione di tutti i Sali del Regno, e del prezzo ſtabilito di carlini otto, creſcano i Soprainditti fino a carlini ventidue il Tumulo. Si aggiungano tante altre Impoſizioni in quei medeſimi tempi. Giunga il Patrimonio di queſta Voſtra Metropoli a gravarſi del peſo di quindici Milioni. Procedaſi da' Vicerè per comandi preciſi de' Sovrani all' A-

 liena-

lienazione de' migliori Effetti assegnati alla *Cassa Militare*. E da qual' altro fonte trae tutto ciò la sua origine, se non se da quegli stessi *Diritti di Maestà* alla Vostra Real Corona inseparabilmente annessi?

Si condoni alla fedeltà di tanti Secoli il cieco scandalosissimo furor Popolare di pochi momenti, e si punisca subito con mille morti l' Uomo vilissimo, che lo suscitò: mentre al semplice comparire del Serenissimo D. Gio: d' Austria, come Plenipotenziario del Monarca Filippo IV. suo Genitore, risvegliasi in tutti l'amore verso il proprio Sovrano. Si conosce lo stato deplorabile, in cui era il Regno, e che dalle somme ingentissime di tanti milioni altro profitto non si era ritratto, se non se di vedersi il Real Patrimonio oppresso da' Debiti cotanto eccessivi, che appena se ne poteano pagare le annualità per metà. Si riflette, che le tante nuove Imposizioni aveano cagionata notabilissima diminuzione a tutte le antiche: e che in tutti gli Arrendamenti di Corte, e di Città altro non era rimasto al Real Erario, che la tenue somma di annui ducati 140. mila. Si dà a ciascheduno libera la facoltà di proporre gli Espedienti piu proprj, e convenevoli: onde si ponesse di nuovo in piedi la Dote di *Cassa Militare*, o sia del Regno, la quale dal Governo si disse, di essersi sempremai regolata per un Milione, e mezzo. Si riducono tutte le Imposizioni ordinarie, ed estraordinarie del Regno a carlini quarantadue a Fuoco. E come che eransi già tutte alienate, si pensa di darne una Rata di piu di carlini quindici a Fuoco per Dote inalienabile della *Cassa Militare*, e per servire alla Ricompra degl' intieri carlini quarantadue a Fuoco: considerandosi tai Funzioni Fiscali, come nella sua origine imposte, ed aumentate per la conservazione, e difesa del Regno. Per isciogliere il Real Patrimonio da' Debiti immensi, a' quali soggiacea, si danno a' Consegnatarj di ciasche-

ſcheduno Arrendamento di Corte, o di Città *in ſolutum*, *& pro ſoluto* gli Arrendamenti medeſimi. Si ſtabiliſce però anche su de' medeſimi la Rata per lo Fondo di *Caſſa Militare*, o ſiaſi per la Dote del Regno. Reſtano abolite tutte le Impoſizioni, che riguardavano principalmente la Graſſa, e tutti i nuovi Impoſti su le Dogane. Si dà in tal forma nuovo ſiſtema, e nuovo regolamento al Regno. Si celebra il Contratto il piu ſolenne, che ſiaſi giammai fatto nel Regno, e che per lo ſpazio di un Secolo ha avuta la ſua piena oſſervanza. Nè ſi è penſato giammai, che contro la propria natura, ed eſſenza del Contratto, che celebravaſi di *Dazione in ſolutum*, ſi faceſſe un nuovo Contratto ignoto a tutte le Leggi di una *Dazione in ſolutum* di ſemplici Frutti. Nello ſteſſo Contratto Individuo tutti generalmente, e ſotto nome Collettivo ſi danno *in ſolutum*, *& pro ſoluto* gli Arrendamenti, ſenza patto alcuno di Ricomprare in beneſizio della Regia Corte. E ſolamente per gli Arrendamenti di Città ſi ſtabiliſce il Fondo per poterſi a poco a poco ricomprare i medeſimi, ed abolirſi affatto per ſollievo de' Popoli. Queſto è il ſolo Contratto celebrato nel Regno, non ſolamente validiſſimo per quei *Diritti di Maeſtà* dalla voſtra Real Corona inſeparabili, ma parimente valevoliſſimo in qualunque altro Stato, o Democratico, o Miſto, per eſſervi intervenuto anco il pieno conſenſo di tutto il Popolo.

Nel 1674. ſucceduto già alla Corona di queſto Regno il Monarca delle Spagne Carlo II. accendonſi fieriſſime turbolenze in Meſſina. Prendono parte nelle medeſime varj Potentati di Europa. Si procede di nuovo con mezzi irregolariſſimi all' Alienazione di tutti i Fondi migliori aſſegnati alla *Caſſa Militare*. Nel 1678., pretende il Fiſco di riunire quegli effetti in tal forma alienati al Real Patrimonio. Intenta la ſteſſa azione, che ſi è ora promoſſa. E viene queſt' azione Fiſcale riget-

rigettata da una Giunta de' Supremi Miniſtri. Si regiſtra la Deciſione in una Prammatica del Regno a futura Memoria: ſenza che nè anco ſi faceſſe menzione di una Deciſione, che ora ſi allega fatta nel 1667. dal Tribunal della Camera, come degna di rimanere ſepolta in un eterno obblìo. Ed ecco, come dalla Storia tutta di queſto Regno ſenza confonderſi cogli altri Regni di Europa, ſi riconoſcono per chiari, ed incontraſtabili quei *Diritti di Maeſtà* alla voſtra Real Corona inſeparabilmente anneſſi.

Importa poco di andar facendo ſcrutinio, ſe quai foſſero i Patti convenuti nel 1648. Nuovi Donativi offerti al proprio Monarca in vero ſegno di fedeltà richieggono nuovi Eſpedienti di altre Impoſizioni; nuove urgenze dello Stato il richieggono. Nel 1713. ſi diſcutono eſattamente i Conti di tutto il Regno. Si viene alla Rifezione intera della *Caſſa Militare*, o ſiaſi *Dote del Regno*. Ed a tale effetto ſtimaſi proprio di mettere nuove Impoſizioni ſul Sale, ſull'Olio, e ſulle Dogane. Su queſte medeſime Dogane per altri giuſtiſſimi Donativi ſi pongono altre Impoſizioni: onde tutte unite ſi aumentano a carlini tredici, e piu ad oncia. Finalmente ceſſa il Regno di eſſere Provincia. Tutto giolivo, e feſtante ritorna all' ambitiſſima gloria di eſſere annoverato fra i Regni di Europa. E per colmo di ſue felicità gli deſtina l' Altiſſimo un Monarca dotato delle piu Eroiche virtudi, di cui puo ben dirſi quel che diceaſi un tempo di Trajano, di eſſere nato per rappreſentare la Divina Natura, e per onorare l'Umana. Fra i primi vantaggi conſiderevoliſſimi iſperimentò quello, che ponderando dal voſtro Real Soglio i graviſſimi diſpendj accaduti in dodici altre Numerazioni Generali del Regno; ſi contentò V. M. clementiſſimamente nel 1737. di fiſſare i Fuochi del Regno a 370510. Queſti Fuochi alla ragione di carlini quarantadue fanno la ſomma di *un milione quattrocen-*

ſet-

ſettantamila dugento cinquantacinque. E di queſti già ne ha il voſtro Real Erario *cinquecento tredicimila ſettecento ſeſſantanove*. E ſe ne ritruovano aſſegnati a' Conſegnatarj annui ducati *novecencinquantaſei mila quattro cent' ottantacinque* col Patto eſpreſſo di Ricomprare; e col peſo di dovere contribuire per le grana, e cavalli a Fuoco annui ducati *Dugenſettantadue mila cento cinquant' otto*. Ed in oltre per la ſuſſiſtenza de' Reggimenti Provinciali, per cui queſto voſtro fedeliſſimo Vaſſallaggio puo ritornare all' onore primiero delle Armi, paganſi altre grana cinquantaſette a Fuoco. E ſe ſoggiacendo il Regno alla dura ſorte di Provincia, ſtimavaſi propria, e regolare la Dote del Regno in un milione e mezzo, qual maraviglia, ſe godendo l' amabiliſſima Real preſenza di V. M. ſorpaſſi di molto ora la rendita di un altro milione di piu: oltre gli effetti alienati coll' eſpreſſo Patto di Ricomprare, che aſcendono alla Rendita di molto piu di un altro milione?

Sicche co' quai principj, che dipendano da Giudicatura de' Tribunali, puo la controverſia preſente deciderſi, e diffinirſi? E ſe il Patto tacito, o la facoltà di ricomprare gli Effetti alienati dalla Corona ripugna con quell' Alto, Sovrano, ed Indipendente Dominio, di cui hanno goduto in queſto Regno i Sereniſſimi Anteceſſori di V. M., come puo ora entrarſi a dubitarne? le Coſtituzioni del Regno non determinano eſpreſſamente queſta libera facoltà? E la coſtumanza non mai interrotta di tanti Secoli non lo dimoſtra ad evidenza? Egli è vero, che nel 1724. ſi ſentì la prima volta poſto in campo queſto nuovo tacito, o ſiaſi inſito Patto di ricomprare con alcune Allegazioni date alle ſtampe. Si preteſe dal Regio Fiſco di ricomprare una picciola Gabbella del Peſo, che eſiggeſi in una bilancia nel Mercato di queſta Voſtra Metropoli, e che per ducati 1600. eraſi venduta dal Re Ferdinando I. di Aragona. Ma dopo di

eſſerſi

esserſi quella Controverſia sì lungamente, e con tanto calore agitata, quale fu il fine? puo diſtintamente leggerſi nella Conſulta ſoſcritta a' 21. Febbrajo del 1724. ed inviata alla Corte di Vienna. Tre di quei ſette Miniſtri, che componeano quella Giunta con chiari ſenſi ſpiegarono, che tal pretenſione Fiſcale non avea in queſto Regno fondamento alcuno di giuſtizia, e ſolamente per porla in ſilenzio diſſero, che potea ſottometterſi a Termine Ordinario. Quattro altri Miniſtri conchiuſero, che in tutti i Principati, ove praticavanſi le ricompere delle *Regalie*, ritrovavaſi con Legge generale già dichiarato, che nelle Alienazioni di tai *Regalie* s' intendeſſe ſempremai riſerbato il Diritto di riaverle, e riunirle al Patrimonio pubblico della Corona: E che in conſeguente non eſſendovi queſta Legge nel Regno, dovea la Riſoluzione dipendere dall' Oracolo del Regnante. Si allegò nella Conſulta medeſima l' eſempio di una conſimile Dichiarazione fatta dal Re Alfonſo di Aragona nel Principato di Catalogna.

Ma dovea su queſta Dichiarazione rifletterſi, che la Prammatica del Re Alfonſo di Aragona pubblicata nel 1447. non ordinava, che foſſero nulle le Alienazioni fino a quel tempo ſeguite. Dichiarava ſolamente, che nelle Alienazioni delle Robe ſpettanti al Real Demanio in quel Principato, s' intendeſſe in avvenire tacitamente appoſto il Patto di ricomprare. E dovea in oltre rifletterſi, che queſta ſua Prammatica fu poi creduta pregiudizialiſſima a' Diritti di quel Principato. Onde ne' Comizj, o ſiaſi nelle Corti generali tenute nel 1599. fu eſpreſſamente rivocata: ſiccome ſi è già alla M. V. umilmente rappreſentato.

Come dunque, e con quai Leggi del Regno poteano i ſei Miniſtri umiliare alla M. V. i loro Voti, che ne' termini di giuſtizia poteſſero riunirſi i Fondi di già alienati dal Voſtro Real Patrimonio; quando volendo la M. V. cio dichiarare con ſua Sovrana Reale Coſtituzione,

zione , avrebbe certamente ne' termini di giustizia tutto il vigore nelle Alienazioni, che si farebbono in appresso ? come poteano poi fondare tai loro Voti , senza recare un gravissimo pregiudizio a quelle *Maggiori Regalie* , ed a quei *Diritti di Maestà* , che nella vostra Sacra Real Persona inseparabilmente risiedono ? Aveano forse a credere, che fosse questo Vostro fedelissimo Reame uno di que' Regni Elettivi, o Usufruttuarj, che compongono la maggior parte di Europa ? Si aveva a togliere a questo Vostro fedelissimo Regno il pregio principalissimo della Corona di essere di sua natura *Patrimoniale* ? O seguendo le massime di que' Periti del Regno altre volte rammentati, si avea a credere, che la Proprietà , ed il Diretto Dominio del Regno ad altri si appartenesse , con Idee troppo contrarie al vero , e condonabili solamente agli scarsissimi lumi del Secolo, in cui quei Periti del Regno scriveano.

Non è dunque la Controversia presente sottoposta a Decisione veruna di Magistrato. Quell' Altissimo Supremo Motore dell' Universo, che ha costituita la Maestà Vostra per assoluto Monarca di questo Vostro fedelissimo Regno, e che ha dotato il Reale animo di V. M. di Virtudi sì Eroiche, e che nel Governo de' Vostri fedelissimi Vassalli somministra al Vostro Sovrano Reale Intendimento lumi sì chiari, ed uniformi alle regole immutabili della Giustizia, puo, e dee essere l' unico Direttore delle Vostre Sovrane Reali Determinazioni. Con questi lumi, che sono stati sempremai, e sono le norme costantissime del Vostro gloriosissimo, e felicissimo Governo, puo secondo i bisogni, e le urgenze dello Stato, e facendo uso della solita Suprema Potestà, diminuire, ed aumentare le Rendite del Vostro Real Patrimonio. Le Sostanze, e gli Averi di tutti i Vostri fedelissimi Sudditi di questo Regno, che in buona parte consistono ne' Fondi alienati un tempo dalla

A a Coro-

INDICE
DE' PARAGRAFI

Che si contengono nella presente Memoria.